



Doc CXXXVII, n. 1

Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Stimmo Presidente,

ho il piacere di trasmettere la quinta edizione del “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli”, per l’anno 2021, previsto dall’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Auspico che le informazioni contenute nel Catalogo possano contribuire allo sviluppo di politiche ambientali ed economiche sostenibili, in linea con gli obiettivi nazionali della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile e, conseguentemente, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Piano Nazionale per l’Energia e il Clima, il Piano per la Transizione Ecologica, la riforma fiscale e il pacchetto Fit-for-55 dell’UE.

Cardinale

On. Gilberto Pichetto Fratin

On. Lorenzo FONTANA
Presidente della Camera dei deputati





MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**CATALOGO DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI E
DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE FAVOREVOLI
2022
(DATI 2021)**

ARTICOLO 68 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221

*(“DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY
E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI”)*

DETTA COLLEGATO AMBIENTALE

(GU SERIE GENERALE N. 13 DEL 18-1-2016)



Immagine di copertina: Luca Grassi

INDICE

Indice delle Tabelle	4
Indice delle Figure.....	7
Lista di abbreviazioni ed acronimi	10
Premessa - Foreword	12
Introduzione - Introduction.....	14
Sintesi – Executive Summary	17
1. Il Catalogo dei Sussidi: definizioni e metodologia	24
2. Il Catalogo dei Sussidi: dati e analisi.....	31
3. I sussidi nei decreti di emergenza	359
4. Sussidi ad impatto ambientale ed economia circolare	388
5. Le esperienze regionali.....	455
6. Conclusioni	474
7. Gruppo di lavoro.....	480
Indice Analitico	481

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Sintesi SAD, SAF e Incerti (n. misure e stima effetto finanziario) dal 2016 al 2021	23
Tabella 2 – Classificazione dei sussidi – approccio teorico	25
Tabella 3 - Classificazione dei sussidi – approccio pragmatico.....	25
Tabella 4 – Emissioni di gas serra del settore trasporti per tipo di gas (Mt CO ₂ eq) e quota sul totale..	184
Tabella 5 – Emissioni di PM _{2,5} del settore trasporti per modalità di trasporto	185
Tabella 6 - Fattori di costo unitari degli inquinanti atmosferici [€/kg].....	189
Tabella 7 - Principali effetti osservati sulla salute umana per inquinante	189
Tabella 8 - Tavola di riepilogo dei costi sociali cumulati 2010-2019 per settore.....	199
Tabella 9 - Tavola di riepilogo dei costi sociali cumulati 2010-2019 per inquinante	200
Tabella 10 – Sintesi dei dati per gli anni 2019, 2020 e 2021	322
Tabella 11 - Classificazione dei sussidi per categoria per gli anni 2019, 2020 e 2021	322
Tabella 12 – Tavola riassuntiva dei sussidi per qualifica e classificazione.....	323
Tabella 13 - Tavola riassuntiva dei SAD 2017-2021.....	323
Tabella 14 – Tavola riassuntiva degli Incerti 2017-2021	325
Tabella 15 – Tavola riassuntiva dei SAF 2017-2021	325
Tabella 16 – Tavola degli Incerti e dei SAD per categoria e livello di riformabilità (2021; mln €).....	326
Tabella 17 – Tavola riassuntiva dei sussidi individuati in questo Catalogo con indicazione del livello di riformabilità e appartenenza ai FFS (ordinamento in base al Codice).....	326
Tabella 18 - Elenco dei Decreti di emergenza analizzati e relative Leggi di conversione.....	362
Tabella 19 - Stima dell'effetto finanziario dei Decreti Covid del periodo 2020 - giugno 2021	362
Tabella 20 - Dettaglio della stima dei sostegni diretti all'economia e al lavoro	364
Tabella 21 – Misure di emergenza che prevedono agevolazioni tariffarie per rifiuti ed energia elettrica	366
Tabella 22 - Interventi di legge per il contenimento dell'aumento dei prezzi del gas naturale, dal quarto trimestre 2021 al secondo trimestre 2022	380

Tabella 23 - Interventi di legge per il contenimento dell'aumento dei prezzi dell'elettricità, dal quarto trimestre 2021 al secondo trimestre 2022	381
Tabella 24 - Interventi di legge a rinforzo del bonus sociale gas ed elettricità	382
Tabella 25 - Provvedimenti di contenimento dell'aumento del prezzo internazionale del greggio.....	383
Tabella 26 - Credito d'imposta e riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA per elettrico, gas e carburante	383
Tabella 27 - Sintesi dei dati utilizzati nell'analisi del presente capitolo	386
Tabella 28 - Il sistema di categorizzazione del CE Finance Expert Group (CEFEG)	400
Tabella 29 - Categoria "Energia" – Sussidi dannosi all'economia circolare 2017 – 2021	409
Tabella 30 - Categoria "Trasporti" – Sussidi dannosi all'economia circolare 2017 – 2021	415
Tabella 31 - Categoria "Altri sussidi" – Sussidi favorevoli all'economia circolare 2017 – 2021	417
Tabella 32 - Categoria "IVA agevolata" – Sussidi dannosi all'economia circolare 2017 – 2021.....	420
Tabella 33 - Evoluzione dei corrispettivi erogati agli impianti incentivati con il Conto Energia, per Conto Energia di riferimento. Dati in milioni di euro per il periodo 2006-2019	429
Tabella 34 - Categoria "Energia" – Sussidi favorevoli all'economia circolare 2017 – 2021	431
Tabella 35 - Categoria "Trasporti" – Sussidi favorevoli all'economia circolare 2017 – 2021	434
Tabella 36 - Categoria "Agricoltura e Pesca" – Sussidi favorevoli all'economia circolare 2017 – 2021	436
Tabella 37 - Categoria "Altri sussidi" – Sussidi favorevoli all'economia circolare 2017 – 2021	441
Tabella 38 - Categoria "IVA agevolata" – Sussidi favorevoli all'economia circolare 2017 – 2021.....	447
Tabella 39 - Confronto di dettaglio fra la valutazione ambientale e quella di circolarità, per categoria di variazione, dati 2021	452
Tabella 41 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo	457
Tabella 42 - Confronto con le tariffe delle regioni Lombardia e Puglia	458
Tabella 42 - Valorizzazione del territorio e uso consapevole dei prodotti del bosco.....	460
Tabella 43 Riduzione delle garanzie fideiussorie per gli operatori economici partecipanti alle procedure pubbliche.....	462

Tabella 44 - SAF regionali da agevolazioni finanziarie.....	463
Tabella 45 - SAF regionali da finanziamenti.....	467

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 - Andamento delle emissioni e dei costi sociali totali (2010-2020).....	191
Figura 2 - Andamento delle emissioni e dei costi sociali, PM2,5 (2010-2019).....	191
Figura 3 – Andamento delle emissioni e dei costi sociali, PM10 (2010-2019).....	192
Figura 4 - Andamento delle emissioni e dei costi sociali, NMVOC (2010-2019).....	192
Figura 5 - Andamento delle emissioni e dei costi sociali, NO _x (2010-2019).....	193
Figura 6 - Andamento delle emissioni e dei costi sociali, SO _x (2010-2019).....	193
Figura 7 - Andamento delle emissioni e dei costi sociali, NH ₃ (2010-2019).....	194
Figura 8 – Ripartizione dei costi sociali per settore, PM2,5 (2019).....	195
Figura 9 - Ripartizione dei costi sociali per settore, PM10 (2019).....	195
Figura 10 - Ripartizione dei costi sociali per settore, NMVOC (2019).....	196
Figura 11 - Ripartizione dei costi sociali per settore, NO _x (2019).....	196
Figura 12 - Ripartizione dei costi sociali per settore, SO _x (2019).....	197
Figura 13 - Ripartizione dei costi sociali per settore, NH ₃ (2019).....	198
Figura 14 - Totale cumulato delle emissioni, distribuzione per settore, 2010-2019.....	198
Figura 15 - Totale cumulato dei costi sociali, distribuzione per settore, 2010-2019.....	199
Figura 16 – Importazioni di gas naturale russo per Paese Membro, 2020 (milioni di metri cubi).....	370
Figura 17 - Importazione di gas naturale - periodo 2020-2021.....	371
Figura 18 - Dipendenza dalle importazioni di energia Unione Europea - 27 paesi.....	371
Figura 19 - Importazioni di petrolio e prodotti petroliferi russi per Paese Membro, 2020 (milioni di metri cubi).....	372
Figura 20 - Quota di prodotti energetici dalla Russia nel totale delle importazioni UE.....	373
Figura 21 - Quota di prodotti energetici sul totale delle importazioni UE dalla Russia, 2017 - 2021....	373
Figura 22 - Prezzo medio per anno termico, MI-GAS, negoziazione continua, 2010-2022 [€/MWh].	374
Figura 23 - Prezzo medio mensile, MI-GAS, negoziazione continua, ottobre 2021 luglio 2022 e previsione esponenziale a marzo 2023 (€/MWh).....	375

Figura 24 - PUN, media annua, 2004-2021 (€/MWh)	375
Figura 25 - PUN, media mensile 2021-2022 e previsione lineare a marzo 2023 (€/MWh).....	375
Figura 26 - GPL per autotrazione, prezzo medio mensile(€/l) al consumo e componenti fiscali, periodo da gennaio 2021 a giugno 2022.....	376
Figura 27 - Benzina per autotrazione, prezzo medio mensile(€/l) al consumo e componenti fiscali, periodo da gennaio 2021 a giugno 2022.....	377
Figura 28 - Gasolio per autotrazione, prezzo medio mensile(€/l) al consumo e componenti fiscali, periodo da gennaio 2021 a giugno 2022.....	377
Figura 29 - Rappresentazione economia circolare tramite diagramma a farfalla.....	393
Figura 30 - Sussidi per l'economia circolare, numero di sussidi (2021)	404
Figura 31 - Sussidi per l'economia circolare, numero di sussidi in percentuale (2021)	405
Figura 32 - Sussidi per l'economia circolare, impatto finanziario (milioni di euro, 2021)	405
Figura 33 - Sussidi per l'economia circolare, impatto finanziario (percentuale; 2021)	405
Figura 34 - Sussidi per l'economia circolare, impatto finanziario 2017-2021 (milioni di euro; 2021)....	406
Figura 35 - Sussidi dannosi per l'economia circolare (SDEC), numero di sussidi (2021).....	407
Figura 36 - Sussidi dannosi per l'economia circolare (SDEC), impatto finanziario (milioni di euro; 2021)	407
Figura 37 - Sussidi dannosi per l'economia circolare (SDEC), impatto finanziario (percentuale; 2021)	408
Figura 38 - Sussidi favorevoli all'economia circolare (SFEC), numero di sussidi, 2021	424
Figura 39 - Sussidi favorevoli all'economia circolare (SFEC), valore finanziario (milioni di euro; 2021)	424
Figura 40 - Sussidi favorevoli all'economia circolare (SFEC), valore finanziario (percentuale; 2021)...	425
Figura 41 - Costo indicativo annuo delle FER elettriche diverse dal fotovoltaico, al 31 dicembre 2019 (milioni di euro).....	428
Figura 42 – Esaurimento di risorse minerali, fossili e rinnovabili	430
Figura 43 - Esaurimento di risorse minerali, fossili e rinnovabili	433

Figura 44 - Sussidi dannosi per categoria: confronto fra valutazione ambientale e di circolarità (numero di sussidi), dati 2021450

Figura 45 - Sussidi favorevoli per categoria: confronto fra valutazione ambientale e di circolarità (numero di sussidi), dati 2021451

LISTA DI ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

AEA	Agenzia Europea per l’Ambiente (vedi EEA)
AIE	Agenzia Internazionale dell’Energia (vedi IEA)
ARERA (ex AEEGSI)	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ex Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico)
c.d.	cosiddetto
CBA	Cost-Benefit Analysis (ACB Analisi Costi-Benefici)
CNG	Compressed Natural Gas
CSEA	Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali
d.q.	da quantificare
e.g.	per esempio (<i>exemplii gratiae</i>)
EEA	European Environmental Agency
EFS	Environmentally Friendly Subsidy
EHS	Environmentally Harmful Subsidy
ETS (o EU-ETS)	European Union - Emission Trading System
EU	European Union
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
FER	Fonti Energetiche Rinnovabili
FFS	Fossil Fuel Subsidy
FIP	Feed-in-Premium
FIT	Feed-in-Tariff
FMI	Fondo Monetario Internazionale
G20	Gruppo dei 20 Paesi (G7 + Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Messico, Russia, Sud Africa, Turchia, UE)
G7	Gruppo dei 7 Paesi: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti d’America + UE
G8	Gruppo dei 7 Paesi + UE + Russia
GBE	Green Budget Europe
GHG	Greenhouse Gases (gas ad effetto serra)
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Germania)
GNC	Gas Naturale Compresso (vedi CNG)

GNL	Gas Naturale Liquefatto
GPL	Gas Petrolio Liquido (vedi LPG)
GSI	Global Subsidies Initiative
ICAO	International Civil Aviation Organization
IEA	International Energy Agency
IEEP	Institute for European Environmental Policy
IISD	International Institute for Sustainable Development
IMF	International Monetary Fund (vedi FMI)
IMO	International Maritime Organization
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
IRP	International Resource Panel
LPG	Liquid Petroleum Gas
OCM	Organizzazione Comune di Mercato
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development (vedi OCSE)
OMC	Organizzazione Mondiale per il Commercio (vedi WTO)
OPEC	Organization of the Petroleum Exporting Countries
PAC	Politica Agricola Comunitaria
PSR	Programma di Sviluppo Rurale
PTE	Piano per la Transizione Ecologica
PVS	Paesi in Via di Sviluppo
SAD	Sussidio Ambientalmente Dannoso
SAF	Sussidio Ambientalmente Favorevole
SAI	Sussidio Ambientalmente Incerto
TEEB	The Economics of Ecosystem and Biodiversity
UNCED	United Nations Conference on Environment and Development
UNEP	United Nations Environment Programme / Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente
WB	World Bank / Banca Mondiale
WRI	World Resources Institute
WTO	World Trade Organization / Organizzazione Mondiale del Commercio

PREMESSA - FOREWORD

GILBERTO PICHETTO FRATIN
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Come previsto dalla Legge sull'economia verde e l'efficienza delle risorse (Art. 68 della Legge 221/2015), si presenta qui la lista dei sussidi che hanno impatto sull'ambiente, dannoso (SAD) o favorevole (SAF).

Nell'ultimo anno, il tema dei sussidi ambientalmente dannosi è stato trattato nell'ambito del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE), convenendo che la loro graduale rimozione sia prevista nel lasso temporale entro il 2025 in accordo con i principi di *Do Not Significant Harm*, del *Green Deal* europeo, della strategia *Fit for 55* e in linea con il Piano Nazionale della Transizione Ecologica.

Come primo atto, si è intervenuti con il Decreto Sostegni Ter del gennaio 2022 eliminando cinque SAD/FFS per un effetto finanziario annuo di 105,9 milioni euro, confermando l'impegno nazionale e la direzione da seguire. Si tratta del primo intervento legislativo concreto di riforma fiscale ambientale avvenuto in Italia.

La direzione ora è segnata e altri sussidi sono già stati oggetto di proposte per la loro rimodulazione, prevedendo – ove possibile – la trasformazione dei SAD (dannosi) in SAF (favorevoli). I capisaldi per una riforma qualificante saranno i principi di gradualità e di compensazione, per consentire ai settori produttivi di sviluppare e sperimentare nuove soluzioni senza perdere in competitività, in particolare per i comparti più dipendenti dai combustibili fossili.

La graduale decarbonizzazione dell'economia dovrà quindi rappresentare un momento di affinamento delle opportunità tecnologiche e occupazionali del Paese. Inoltre, l'internalizzazione dei costi esterni della crisi climatica consentirà di procedere più speditamente sul percorso già

GILBERTO PICHETTO FRATIN
MINISTER OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY SECURITY

As required by the Green economy and resources efficiency law (Article 68 of Law 221/2015), this document presents the catalogue of subsidies that have an impact on the environment, whether harmful (EHS) or favorable (EFS).

Last year, the issue of environmentally harmful subsidies was debated within the Interministerial committee for ecological transition coming to the agreement that their gradual removal would take place by 2025 in accordance with the Do Not Significant Harm European Green Deal's principles, with the Fit for 55 strategy and consistent with the National Ecological Transition Plan.

As a first act, to confirm Government's commitment and the direction to follow, action was taken in January 2022 with the "Sostegni Ter" decree that removed 5 EHS/Fossil Fuel Subsidies (FFS), with an annual financial effect of 105.9 million euros. This is the first concrete legislative intervention.

The direction is now marked, more subsidies have been proposed to be modified and – when possible – converted from EHS (harmful) to EFS (friendly). The principles of gradualness and compensation will be the cornerstones of a qualifying reform that will allow productive sectors to develop and test new solutions, without losing competitiveness particularly in sectors more dependent on fossil fuels.

The gradual decarbonization of the economy will therefore have to represent a stage for perfecting Italy's technological and employment opportunities. Furthermore, internalisation of the external costs of the climate crisis will allow for a faster advance on the path already undertaken to

intrapreso per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

L'eliminazione progressiva, certa e senza impatti negativi, dei sussidi ambientalmente dannosi è dunque necessaria e urgente non solo per la tutela dell'ambiente e della nostra qualità della vita, ma anche per sostenere lo sviluppo di nuove filiere industriali nell'economia della sostenibilità, uscendo da pratiche inquinanti o energivore.

In tal senso e per dare piena attuazione alle richieste del Parlamento – manifestate nella riformulazione dell'art. 68 della L. 221/2015 – dalla prossima edizione del presente documento saranno prioritariamente trattate ed approfondite le *“proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli”*, in linea con le definizioni e gli impegni UE e internazionali e con particolare attenzione ai sussidi alle fonti fossili.

achieve the objectives of the National Sustainable Development Strategy.

The gradual, certain and with no negative impact elimination of environmentally harmful subsidies is necessary and urgent for the protection of the environment and for the quality of our own life but also to support the development of new industrial supply chains in the field of sustainable economy, emerging from polluting and energy consuming practices.

In that sense, to fully implement Parliament's requests, as expressed in the reformulation of art. 68 of Law 221/2015, from the next edition of this document foremost will be discussed and analysed *“proposals to progressively eliminate environmentally harmful subsidies and to promote environmentally favorable subsidies”*, coherently with EU and international definitions and commitments and with specific attention to fossil fuels subsidies.

INTRODUZIONE - INTRODUCTION

Questo 5° Catalogo stima a 18,6 miliardi di € i Sussidi Ambientalmente Favorevoli (SAF) nel 2021. I Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD) sono stimati a 22,4 miliardi di € nel 2021 (quelli di incerta classificazione 11,5). Nello specifico, particolarmente importanti in relazione agli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima, fra i SAD, i sussidi alle fonti fossili (FFS) sono stimati in 14,5 miliardi di € per il 2021.

Tra gli aggiornamenti di questa edizione si segnala l'inserimento di uno studio che analizza i sussidi in base ai principi dell'economia circolare, questo anche alla luce delle novità organizzative del Ministero. Inoltre, questa edizione intende dare un primo riscontro anche sui molti sussidi che sono stati introdotti nel periodo dell'emergenza Covid-19 e della guerra in Ucraina anche se non sono inclusi nelle serie storiche, dato il loro carattere emergenziale e straordinario, verosimilmente transitorio e comunque in rapida evoluzione.

Il Piano per la Transizione Ecologica (PTE) prevede un impulso significativo nella definizione di riforme strategiche nella sfera della fiscalità ambientale, senza effetti negativi per la finanza pubblica, tale da garantire, da un lato, le risorse necessarie per finanziare la transizione, aumentarne l'accettabilità sociale anche in linea con le istanze della società civile ed essere ad impatto zero in termini di bilancio economico; dall'altro, la revisione della tassazione sul lavoro e la riduzione delle emissioni inquinanti.

Il PTE fornisce, inoltre, una serie di indicazioni di merito sulla componente fiscale, in particolare per il settore energetico italiano, che si riportano di seguito:

- riorientare le aliquote in maniera coerente con la decarbonizzazione in modo da spostare il carico fiscale dal lavoro alle attività più inquinanti e

This 5th edition of the Catalogue evaluates Environmentally Favorable Subsidies (EFS) at 18.6 billion euro in 2021. Environmentally Harmful Subsidies (EHS) are evaluated at 22.4 billion euro in 2021 (subsidies of uncertain classification amount to 11.5 billion euro). Particularly important in relation to the objectives of the Paris Agreement on climate, fossil fuels subsidies (FFS) are estimated at € 14.5 billion for 2021.

This update of the Catalogue, includes an analysis of subsidies on the basis of the principles of circular economy, also in light of the organizational changes within the Ministry. Furthermore, this edition gives a first feedback on the different subsidies that were introduced during the Covid-19 emergency and the Ukraine war even if they are not included in the historical series, given their extraordinary, probably transitory and, in any case, rapidly changing character.

The Plan for ecological transition provides a significant boost for the definition of strategic environmental taxation's reforms, without negative effects on public finance, to guarantee, on the one hand, the necessary resources to finance transition, increase its social acceptability in line with the demands of civil society and with zero impact on the economic balance; on the other hand, the revision of labor taxes and the reduction of polluting emissions.

Specifically for the Italian energy sector, the Plan for ecological transition also includes the following recommendations on the tax component:

- orient rates coherently with decarbonisation in order to shift tax burden from labour to the most polluting and environmentally harmful activities; (i.e. converting EHS into EFS, e.g. by financing

maggiormente dannose per l'ambiente; (i.e. prospettiva di conversione dei SAD in SAF, es. finanziando l'innovazione tecnologica), e stimando l'impatto redistributivo che le politiche di transizione energetica avranno sulle famiglie;

- rimodulare, in base alle normative europee, le aliquote di accisa sui prodotti energetici anche in relazione alle emissioni di CO₂ e delle altre emissioni GHG in modo da internalizzare i danni ambientali in linea con le indicazioni del *Greening the European Semester Expert Group*⁷⁸;

- prevedere la riformulazione graduale dei sussidi ai combustibili fossili (cd. "sunset clauses") al fine di promuovere e diffondere alternative praticabili a livello tecnico, economico e della sicurezza dei lavoratori;

- prevedere una riforma fiscale che includa considerazioni specifiche sulla performance ambientale dei prodotti energetici sottoposti a tassazione. Al fine di raggiungere tale obiettivo, è auspicabile un allineamento delle aliquote dei carburanti e dei combustibili nei settori dei trasporti e del riscaldamento agli obiettivi climatici dell'UE;

- fissare misure di defiscalizzazione per le imprese che innovano, che si impegnano a raggiungere certi obiettivi di decarbonizzazione; aumentare gli incentivi per lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni atte a ridurre la CO₂, e limitare impatti ambientali, e per i processi di riconversione;

- presentare proposte normative trasversali volte alla razionalizzazione dei sussidi dannosi aventi come obiettivo il miglioramento della qualità dell'aria.

In questo quadro, è importante che lo strumento del Catalogo diventi più operativo, contenendo anche le "proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli", così come previsto nella riformulazione dell'art. 68 della L. 221/2015. Sarà necessario restringere il campo di indagine ai

technological innovation), and to estimate the redistributive impact that energy transition policies will have on families;

- modulate, accordingly with European regulations, rates of energy products' taxes in relation to CO₂ and other GHG emissions in order to internalize environmental damage coherently with Greening the European Semester Expert Group⁷⁸'s indications;

- work on the gradual reformulation of fossil fuels subsidies (so-called "sunset clauses") in order to promote and disseminate feasible alternatives at technical, economic and worker safety level;

- work on a tax reform that includes specific considerations on the environmental performance of energy products. In order to achieve this goal, it is important to align the rates of fuels for transport and heating with EU's climate objectives;

- establish tax exemption measures for innovative companies, which commit to achieve specific decarbonisation objectives; increase incentives for the development of new technologies and solutions aimed at reducing CO₂, and limiting environmental impacts;

- submit regulatory proposals aimed at rationalizing harmful subsidies to improve air quality.

Within this context, it is important that this Catalogue becomes more operational, also including the "proposals to progressively eliminate environmentally harmful subsidies and to promote environmentally favorable subsidies", as envisaged in the reformulation of art. 68 of Law 221/2015. It will be necessary to narrow the field of investigation to subsidies recognized as such by European Commission studies, overlooking, on one hand, more general measures of environmental taxation, respecting the stringent definition of tax expenditure and fossil fuels subsidies; on the other hand, measures for which an *ex ante* environmental assessment is already

sussidi riconosciuti tali dagli studi dalla Commissione europea tralasciando, da un lato, le misure più generali di fiscalità ambientale, rispettando la definizione stringente di spesa fiscale e i sussidi alle fonti fossili; dall'altro, le misure per le quali è già prevista una valutazione ambientale ex ante; nonché, quelle di responsabilità regionale. Dalla prossima edizione, quindi, saranno prioritariamente trattate ed approfondite le misure riformabili del presente documento, in linea con le definizioni e gli impegni UE e internazionali.

foreseen; as well as those of regional responsibility. From the next edition, therefore, foremost will be discussed and analysed reformable measures of this document, coherently with EU and international definitions and commitments.

SINTESI – EXECUTIVE SUMMARY

1. Con la Legge sulla green economy e l'efficienza delle risorse del 2015, il Parlamento ha incaricato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di predisporre un Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi¹. Il Ministero, attraverso la sua Direzione generale Economia Circolare, ha provveduto alla redazione di quattro edizioni del Catalogo (con le stime per gli anni 2016-2020). Sono state poi ufficialmente trasmesse, secondo le indicazioni di Legge, dal Ministro ai Presidenti del Consiglio e delle due Camere. La quinta edizione ha preso in esame 168 incentivi con impatto ambientale che hanno registrato un effetto finanziario nel corso del 2021; l'analisi, come per le edizioni precedenti, non è da ritenersi esaustiva del complesso scenario di fiscalità ambientale nazionale, ma si basa sulla miglior conoscenza disponibile che deriva dagli approfondimenti delle norme vigenti, dalle collaborazioni attivate e dalle osservazioni raccolte.

2. Anche in questa edizione abbiamo richiamato l'ampia ed accreditata letteratura nazionale e internazionale per individuare i confini di ciò che è o meno un sussidio. Le definizioni convergono, con sfumature nell'approccio:

- a. un trasferimento dello Stato verso un soggetto privato (WTO);
- b. un vantaggio in termini di reddito o di costo (OCSE);
- c. uno scarto tra prezzo osservato e costo marginale sociale della produzione che internalizzi i danni arrecati alla società (FMI).

3. Secondo il disposto della Legge sulla green economy (Art. 68 della L. n. 221/2015) *“i sussidi sono*

1. With the 2015 law on green economy and resource efficiency, the Parliament instructed the Ministry for Ecological Transition to draw up a Catalogue of environmentally friendly subsidies and environmentally harmful subsidies². The Ministry, through its Directorate general for Circular Economy, has prepared the four drafts of the Catalogue (with estimates for the years 2016-2020). Each draft has then been sent, as established by the law, by the Minister to the Presidents of the Council and of the two Chambers. This fifth edition accounted for 168 subsidies for in year 2021; the analysis, as in previous editions, is not to be considered exhaustive of the complex national environmental taxation scenario but it is based on the best available knowledge gathered from in-depth analysis of current regulations, from collaborations and collected contributions.

2. This edition, as the previous, also recalls the broad and accredited national and international literature to identify the boundaries of what is or is not a subsidy. Definitions span - while converging - with nuances:

- a. a State transfer to a private entity (WTO);
- b. an income or cost benefit (OECD);
- c. a difference between the observed price and the marginal social cost of production which internalizes the damage caused to society (IMF).

3. According to the provisions of the Law on green economy (Art. 68 of L. n. 221/2015) *“subsidies are intended in their largest definition and include, among others, incentives, tax advantages, subsidised financing, exemptions from taxes directly aimed*

¹ Art. 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 13 del 18-01-2016, entrata in vigore del provvedimento il 02-02-2016).

² Art. 68 of the Law of 28 December 2015, n. 221, Environmental provisions to promote measures of green economy and for the inhibition of excessive use of natural resources (published in G.U. General Series n. 13 of 18-01-2016, entry into force of the measure 02-02-2016).

intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati, le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente". Definizione che converge con quella dell'OCSE, ampiamente condivisa dalla maggior parte della comunità scientifica.

4. A livello di classificazione, il Catalogo suddivide i sussidi in due principali categorie: sussidi diretti (leggi di spesa) e sussidi indiretti (o spese fiscali); sono stati inclusi i sussidi "impliciti" come parte dei sussidi indiretti, ossia sussidi che possono emergere dalla tassazione ordinaria e favorire o incoraggiare comportamenti e scelte di consumo, investimento e produzione favorevoli o dannosi per l'ambiente. Casi specifici, ad esempio, si riferiscono all'*underpricing* per l'estrazione di risorse naturali (es. cave o *royalties* sulla coltivazione di idrocarburi).

5. A volte, permangono incertezze su ciò che può essere definito SAF (Sussidio Ambientalmente Favorevole) o SAD (Sussidio Ambientalmente Dannoso): sussidi favorevoli per una componente ambientale possono essere dannosi per altre componenti (es. emissioni di CO₂ vs. qualità dell'aria, biodiversità e rifiuti); oppure non sono disponibili valutazioni sufficienti. Per questa ragione viene utilizzata la categoria di sussidi incerti (SAI). La ricerca scientifica consentirà di migliorare la conoscenza e la misura degli impatti derivanti da un sussidio sull'ambiente. Le sei componenti adottate per la Tassonomia europea degli investimenti e attività sostenibili potrebbero essere una linea di sviluppo delle future analisi del Catalogo.

6. Per rispondere al problema identificativo, già nella prima edizione del Catalogo sono stati analizzati e illustrati diversi metodi di valutazione (es. *quicksan*, *checklist*), con lo scopo di mettere a disposizione dei *policy-maker* strumenti di elaborazione delle informazioni necessarie per una rimozione dei SAD e l'adozione, rafforzamento ed efficientamento dei SAF, così come sono illustrate diverse metodologie per la loro quantificazione

at protecting the environment". This definition is in line with the one from OECD, which is widely shared by most of the scientific community.

4. The Catalogue classifies subsidies in two main categories: direct subsidies (spending laws) and indirect subsidies (or fiscal expenses); "implicit" subsidies have also been included as part of indirect subsidies, that is to say subsidies that may arise from standard taxation and that promote or encourage environmentally beneficial or environmentally harmful consumption, investment and production. Specific cases, for example, refer to the under-pricing of natural resources extraction (e.g., quarries or *royalties* over the exploitations of hydrocarbons).

5. Sometimes, uncertainties remain about what can be defined EFS (Environmentally Friendly Subsidy) or EHS (Environmentally Harmful Subsidy): subsidies favourable to one environmental component might be harmful to others (e.g., CO₂ emissions vs. air quality, biodiversity and waste); or available evaluations might be insufficient. For these reasons, the category of uncertain subsidies has been introduced. Scientific research will improve knowledge on all the environmental impacts of specific subsidies. The six components adopted by the European Taxonomy for sustainable activities and investments might be a line of development of future analyses of the Catalogue.

6. To respond to the identification problem, several methods of evaluation (e.g., *quicksan*, *checklist*) have already been analysed and illustrated in the first edition of the Catalogue. The aim is to provide policy-makers with tools to process the information needed to remove EHS and to adopt or reinforce EFS, as well as various methodologies for their quantification (e.g., price gap, marginal social cost). In this edition, for the sake of brevity, only a summary of these is provided (chapter 1).

7. The Catalogue benefits from comments and feedback collected during public meetings,

(es. *price gap*, costo marginale sociale). Ne forniamo per motivi di brevità anche in questa edizione solo un riassunto (capitolo 1).

7. Il Catalogo beneficia delle osservazioni raccolte nei momenti di confronto pubblico e consultazione con esperti, istituzioni, associazioni e imprese, nel dibattito sugli organi di informazione e sulla stampa specializzata. Si sono riportate, nella misura del possibile, le diverse posizioni dei numerosi portatori d'interesse legittime e anche contrastanti. A titolo di esempio, si segnala la posizione del Mef che ritiene le riduzioni di aliquote dell'IVA come strutturali nell'ambito della legislazione europea e da non considerare giuridicamente come sussidi. Il Catalogo, tenuto conto della sua natura economica, li considera tuttavia ancora tali, evidenziando i diversi approcci nel corso dell'analisi.

8. Ciascuna misura è descritta all'interno di una scheda ("carta d'identità"), con l'obiettivo di fornire al lettore le informazioni essenziali sui singoli sussidi e le motivazioni della valutazione ambientale. Nello specifico, ogni sussidio è descritto mediante: (i) un "titolo" del sussidio, in modo da rendere più fruibile la comunicazione del riferimento alle singole misure; (ii) i riferimenti normativi riguardanti la sua introduzione e le eventuali modifiche; (iii) una sintesi descrittiva delle modalità di funzionamento, prevedendo per le spese fiscali l'esplicitazione dell'informazione sul livello ordinario della tassazione (es. aliquota ordinaria) e sul livello di agevolazione (aliquota agevolata) al fine di permettere un confronto immediato con riferimento agli effetti finanziari; (iv) il livello di riformabilità: viene indicato il livello di giurisdizione del sussidio analizzato, ovvero se esso possa essere riformato autonomamente dal Governo nazionale, esclusivamente in sede UE o a livello internazionale (trattati bilaterali o accordi multilaterali). Ad esempio, i sussidi ai combustibili fossili per uso marittimo e aereo (kerosene) o le quote gratuite ETS hanno bisogno di una cooperazione a livello internazionale; v) la

discussions and consultations with experts, institutions, associations and companies, and from media debates and specialized press. As far as possible, the variety of views of the many legitimate and even conflicting stakeholders have been reported. As an example, the Ministry for Economy and Finance (MEF) sees VAT rates reductions as structural in the framework of the European legislation; they should not be juridically considered as subsidies. However, given its economic nature, the Catalogue includes them as subsidies, highlighting the different approaches during the analysis.

8. Each measure is described in an analytical table ("Identity card"), to provide the reader with essential information on every subsidy and the related environmental assessment motivations. Specifically, each subsidy description includes: (i) a "headline", to easily refer to the single measure; (ii) the relevant regulation concerning its introduction and subsequent amendments; (iii) a summary of the mode of operation including, for tax expenses, the ordinary level of taxation (e.g., standard rate) and the tax relief (reduced rate) to provide the benchmark to calculate financial effects. (iv) overhauling level: jurisdiction of each subsidy, namely if the subsidy can be autonomously reformed by the national government or exclusively at EU or international level (bilateral treaties or multilateral agreements). For example, subsidies to fossil fuels for maritime and aviation (kerosene) or free ETS quotas need international cooperation; v) classification of the environmental impact (EFS, EHS or EUS) and the rationale for the environmental assessment, which should refer where possible to literature studies, manuals, data and indicators taken from official statistics. In this last section main observations collected during meetings with experts, institutions and associations, have been included in order to support evaluation and supply an in-depth analysis of the complexity of the assessment.

classificazione dell'impatto ambientale (SAF, SAD o SAI) e la motivazione della valutazione ambientale, che deve fare riferimento ove possibile a studi di letteratura, manuali, dati e indicatori tratti dalle statistiche ufficiali. In quest'ultima sezione, a corredo del giudizio valutativo, sono state inserite le principali osservazioni raccolte negli incontri con esperti, istituzioni e associazioni, in maniera tale da rendere il più possibile evidenti gli ambiti di complessità e di eventuale incertezza della valutazione.

9. La quinta edizione riprende le analisi effettuate nelle precedenti aggiornando i sussidi distribuiti nelle cinque categorie che sono: Agricoltura e Pesca, Energia, Trasporti, IVA agevolata e Altri Sussidi. Il lavoro ha identificato 168 sussidi per il 2021, di cui SAF pari a 18,6 miliardi di euro e SAD pari a 22,4 miliardi di euro.

10. Rispetto al 2020, sono cessati 14 sussidi di cui 11 SAF per un totale di 0,4 miliardi di euro in meno di sussidi favorevoli. Con un intervento di riforma per il raggiungimento degli obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni dannose, in particolare dei sussidi alle fonti fossili, nel 2022 il Governo italiano ha abrogato 5 SAD per un totale di 105,9 milioni di euro non stanziati a partire dal 2022. Infatti, con l'articolo 4 commi 1-3 del Decreto-legge del 27 gennaio 2022 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25) sono stati eliminati 5 SAD presenti nella categoria Energia del catalogo e classificati anche come sussidi alle fonti fossili: *Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci* (EN.SI.06); *Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare* (EN.SI.14); *Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment* (EN.SI.25); *Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas)* (EN.SI.27); *Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone* (EN.SI.28).

11. I sussidi individuati per la categoria Agricoltura e Pesca derivano principalmente da

9. This fifth edition builds up on the analyses of previous editions and includes an update of the subsidies classified in the following categories: agriculture and fisheries, energy, transport, reduced VAT and other subsidies. The analysis identified 168 subsidies for 2021, including EFS of €18.6 billion and EHS of €22.4 billion.

10. Compared to 2020, 14 subsidies ceased, including 11 EFSs for a total loss of €0.4 billion of favourable subsidies. In addition, through a political reform in line with national goals to phase out harmful subsidies, particularly fossil fuel subsidies, the Italian government has abrogated 5 harmful subsidies amounting to 105.9 million euros. Specifically, by Article 4 paragraphs 1-3 of the Decree-Law of January 27, 2022, five EHS have been removed in 2022 in the Energy category of the Catalogue, classified as fossil fuel subsidies (FFS): *Reduction in excise tax for fuels used in rail passenger and freight transport* (EN.SI.06); *Exemption from excise tax on energy products used for the production of magnesium from seawater* (EN.SI.14); *Reduction in excise tax on energy products for ships that do only transhipment port handling* (EN.SI.25); *Research, Development and Demonstration Funds for hydrocarbons (oil and gas)* (EN.SI.27); *Research, Development and Demonstration Funds for coal* (EN.SI.28).

11. Subsidies identified in the Agriculture and Fisheries category come mainly from EU agricultural policy measures and, to a lesser extent, from national tax relief measures. The negotiation for the reform and renewal of the Common Agricultural Policy, valid for the period 2021-2027, was launched in 2017 by the European Commission (DG Agriculture and Rural Development) with the Communication "The Future of Food and Farming". Prolonged negotiations, however, required a transitional period for the years 2021-2022 with the adoption of Regulation No. 2020/2220, the so-called "Transitional Regulation". The CAP postponement did not facilitate data availability for the update of the Catalogue; this edition

misure comunitarie della politica agricola e in minor parte dagli interventi nazionali di agevolazione fiscale che interessano il settore. Il negoziato per la riforma e rinnovo della Politica Agricola Comune, valida per il periodo 2021-2027, è stato avviato nel 2017 con la pubblicazione della Comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" da parte della Commissione europea. Il successivo protrarsi del negoziato ha reso, tuttavia, necessario un periodo di transizione per il biennio 2021-2022 con l'adozione del Regolamento UE n. 2020/2220 del 23 dicembre, cosiddetto "Regolamento transitorio". La condizione di proroga della PAC non ha favorito la reperibilità dei dati utili all'aggiornamento del CSA; per cui la scelta operativa per la quinta edizione è stata di riconfermare provvisoriamente i dati del 2020 fino a nuova disponibilità di migliore informazione. Relativamente ai dati nazionali di Agricoltura e Pesca per il 2021, si osserva una lieve diminuzione del *Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo* (da 3,67 a 1,70 milioni di euro) e la cessazione di 2 sussidi nel 2020 relativamente allo *Sviluppo dell'innovazione in agricoltura* (AP.SD.42) e all'*Arresto temporaneo delle attività di pesca* (AP.SD.47).

12. Nella categoria dei Trasporti si rilevano, invece, un incremento della *Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici* (da 0,01 del 2020 a 22 milioni di euro del 2021 (TR.SI.11); una diminuzione del *Contributo per i veicoli a due ruote elettrico o ibrido* (da 10 milioni di euro del 2019 a 0,6 del 2021) (TR.SD.06); un raddoppio, dal 2020 al 2021, del *Contributo per i veicoli a quattro ruote M1 e N1* (da 70 a 140 milioni di euro) (TR.SD.07). Tre sussidi classificati come SAF sono invece cessati nel 2020 e includono: (i) il contributo di circa 16 milioni di euro *all'autotrasporto per il rinnovo veicoli* (TR.SD.08); *l'aiuto al rinnovo del parco veicolare delle imprese degli autotrasportatori* (TR.SD.10); il *buono mobilità* (TR.SD.12). Dal punto di vista dell'impatto finanziario, anche per il 2021, l'incidenza delle *agevolazioni alle auto aziendali*, rimane quella

therefore confirms 2020's data while waiting for better information to be available.

With regard to 2021 national Agriculture and Fisheries data, there is a slight decrease in the *50% flat-rate VAT deduction scheme for agrotourism activities* (from €3.67 to €1.70 million) and the conclusion of 2 grants in 2020, *Development of Innovation in Agriculture* (AP.SD.42) and *Temporary fishing layoff* (AP.SD.47).

12. In Transport, however, there is an increase in the *Tax deduction for the purchase and installation of electric vehicle charging infrastructure* (from 0.01 euro in 2020 to 22 million euro in 2021 (TR.SI.11); a decrease in the *Subsidy for electric or hybrid two-wheelers* (from 10 million euros in 2019 to 0.6 in 2021) (TR.SD.06); and a doubling, from 2020 to 2021, of the *Subsidy for M1 and N1 four-wheelers* (from 70 to 140 million euros) (TR.SD.07). Three subsidies classified as EFSs ended in 2020 including: (i) the subsidy of about 16 million euros to *road haulage for vehicle renewal* (TR.SD.08); *aid for fleet renewal to haulers' companies* (TR.SD.10); and the *mobility voucher* (TR.SD.12). In 2021 the *subsidy for company cars* confirmed to have the main financial impact with more than a billion euros (TR.SI.04).

13. In the category Other subsidies, there is an increase of €0.4 billion in the *tax credit for the purchase of new capital goods for production facilities in assisted areas located in Southern regions* (AL.SI.02); and a decrease in the *super depreciation for business income holders and those engaged in arts and professions* from €3.8 billion in 2020 to €1 billion in 2021 (AL.SI.13). Moreover, there was a slight decrease in the *tax deduction (50% or 65% or 110%) for energy efficiency works on existing buildings* from 2 billion euros in 2020 to 1.2 in 2021 (AL.SI.16), while the deduction for the adoption of *earthquake-resistant measures* increased (700 million euros more than in 2020) (AL.SI.18).

14. The following EFSs were not renewed: *Fiscal aid for the purchase residential buildings of energy class A or B sold by construction companies* (AL.SI.19);

preponderante nell'ambito dei trasporti con più di un miliardo di euro stanziato nel 2021 (TR.SI.04).

13. Nella categoria Altri sussidi si rileva un aumento di 0,4 miliardi di euro del *credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno* (AL.SI.02); e una diminuzione del *super ammortamento per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni* da 3,8 miliardi di euro del 2020 a un miliardo di euro del 2021 (AL.SI.13). Inoltre, si è registrata una lieve diminuzione della *detrazione del 50% o 65% o 110% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti* da 2 miliardi di euro del 2020 a 1,2 del 2021 (AL.SI.16), mentre è aumentata la *detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche* (700 milioni di euro in più rispetto al 2020) (AL.SI.18).

14. Non sono stati rinnovati, infine, i seguenti SAF: *Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici* (AL.SI.19); *Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016* (AL.SI.21); *Credito d'imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali* (AL.SI.22); *Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi* (AL.SI.31); *Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso* (AL.SI.32); *Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti* (AL.SI.33); *Misure per interventi urgenti di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici* (AL.SD.06).

15. Una parte importante dei SAD fa riferimento all'ambito del regime di IVA agevolata al 4%, al 5% e al 10%. I sussidi inclusi nella categoria IVA agevolata sono tutti a regime e in gran parte introdotti nel 1972 con il D.P.R. n. 633, per cui la quinta edizione ha riconfermato il numero delle misure registrate per gli anni precedenti.

16. Tra le variazioni nella categoria IVA agevolata si rileva una differenza dell'effetto finanziario per il 2021 *dell'IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione*, maggiore di 600 milioni di euro rispetto all'anno

Tax credit for economic recovery in the territories affected by the earthquakes of August 24, 2016 (AL.SI.21); *Tax credit for the redevelopment of spas* (AL.SI.22); *Provisions on waste and packaging* (AL.SI.31); *Tax concessions on products from recycling and reuse* (AL.SI.32); *Incentives for waste prevention and reduction* (AL.SI.33); *Measures for urgent emergency interventions to safeguard cultural and landscape heritage* (AL.SD.06).

15. An important part of EHSs refers to the scope of the 4%, 5% and 10% reduced VAT scheme. The subsidies included in the reduced-VAT category are all operative and largely introduced in 1972 by Presidential Decree No. 633, so the fifth edition reconfirmed the number of measures recorded for previous years.

16. Changes in the reduced VAT category include a difference in the financial effect for 2021 of the *Reduced VAT for the supply, by builders and non-builders, of dwelling houses*, which is 600 million euros higher than in the previous year (IVA.01). A similar trend was also shown by the *Reduced VAT for repair and renovation services for private homes*, classified as uncertain (IVA.20). The EHS, *Reduced VAT for household electricity* confirmed its relevant figure of about 2 billion euros (IVA.07) in 2021; while the *Reduced VAT for non-luxury dwelling houses* (IVA.13) in 2020 was updated from 4.2 to 1.8 billion euros, producing a decrease of about 2 billion euros on the 10% Reduced VAT's Total "Uncertain".

17. This fifth edition of the Catalogue also updates the analysis of emergency measures put in place to contain and reduce the effects of rising natural gas, electricity, and fuel prices.

18. For the first time, a study analysing subsidies according to circular economy principles was included in this edition of the Catalogue.

19. Lastly, as in previous editions, the Catalogue confirms the space dedicated to the regional level of inquiry by including Ispra's updates and regional investigations on

precedente (IVA.01). Un andamento simile ha mostrato anche l'IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, classificato come incerto (IVA.20). Si riconferma anche per il 2021 il dato rilevante per il SAD su IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico di circa 2 miliardi di euro (IVA.07); mentre è stato aggiornato da 4,2 a 1,8 miliardi di euro il dato su IVA agevolata per case di abitazione non di lusso (IVA.13) del 2020, producendo una variazione di circa 2 miliardi di euro in meno sul Totale "Incerto" in IVA agevolata al 10%.

17. Nella quinta edizione del Catalogo, inoltre, è stata aggiornata l'analisi delle misure di emergenza messe in atto per contenere e ridurre gli effetti dell'aumento dei prezzi del gas naturale, dell'elettrico e dei carburanti.

18. Per la prima volta, in questa edizione del Catalogo, è stato inserito uno studio che analizza i sussidi in base ai principi dell'economia circolare.

19. Infine, come per le edizioni precedenti, si riconferma lo spazio che il Catalogo attribuisce al livello di indagine regionale, riportando gli aggiornamenti pervenuti da Ispra e alcune Regioni in merito alle proprie misure di fiscalità ambientale per lo stesso periodo del 2021.

environmental tax measures for the same period in 2021.

Tabella 1 – Sintesi SAD, SAF e Incerti (n. misure e stima effetto finanziario) dal 2016 al 2021

Qualifica sussidi	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	n.	Stima (mln €)	n.	Stima (mln €)	n.	Stima (mln €)	n.	Stima (mln €)	n.	Stima (mln €)	n.	Stima (mln €)
SAD-EHS	57	18.233,41	58	19.823,66	62	20.596,11	62	22.072,21	61	19.246,13	58	22.391,71
<i>(di cui FFS)</i>	43	12.740,29	44	13.658,75	45	14.370,91	43	15.109,23	44	13.026,13	42	14.491,37
SAI (incerti)	33	8.455,46	35	9.478,16	35	11.217,60	35	12.874,58	35	13.630,05	33	11.478,05
SAF-EFS	61	16.193,65	63	16.705,36	69	17.100,65	78	17.612,46	85	18.936,43	77	18.605,88
Totale	151	42.882,52	156	46.007,20	166	48.914,36	175	52.559,23	181	51.812,61	168	52.475,64

Nota: gli importi sono stati elaborati tenendo conto delle migliori informazioni a disposizione e selezionate nell'ordine seguente di priorità: 1) i pagamenti; 2) gli stanziamenti; 3) le stime. In caso di stime diverse sono state adottate ipotesi conservative e prudenziali (v. singole schede). Variazioni nel numero di misure e negli importi tra gli anni possono essere dovute a: a) nuovi sussidi, b) cessazione di sussidi, c) cambiamento della qualifica del sussidio, d) nuova disponibilità degli importi, e) rivalutazione degli importi.

Note: the amounts were elaborated considering the best available information and selected in the following order of priority: 1) payments; 2) appropriations; 3) estimates. In case of different estimates, conservative and prudential assumptions have been adopted (v. single analytical sheets). Changes in the number of measures and amounts between years may be due to: a) new subsidies, b) cessation of subsidies, c) reassessment of the subsidy qualification, d) new availability of amounts, e) re-evaluation of amounts.

1. IL CATALOGO DEI SUSSIDI: DEFINIZIONI E METODOLOGIA

1.1 LE DEFINIZIONI DI SUSSIDIO

L'analisi dei sussidi non può prescindere dalla definizione del “raggio di analisi” entro il quale è possibile definire un sussidio. In letteratura, vi sono diverse definizioni più o meno ampie. Tra queste le principali definizioni si possono riassumere in tre profili principali, secondo cui un sussidio è:

- a) un trasferimento dello Stato verso un soggetto privato. Questa definizione, adottata dal WTO, indica il sussidio come qualsiasi trasferimento di natura finanziaria pubblica che apporti un beneficio o un vantaggio e, in tale contesto, il trasferimento può avvenire sia direttamente o tramite la rinuncia a ottenere un trasferimento inverso (dal beneficiario al soggetto erogatore pubblico);
- b) *“il risultato di un'azione statale che procura un vantaggio a produttori o consumatori con l'obiettivo di ridurre i loro costi o aumentare i loro redditi”*, come indicato dall'OCSE³;
- c) *“lo scarto fra il prezzo osservato e il costo marginale sociale della produzione, che internalizza i danni alla società”*, secondo la definizione condivisa dal FMI.

Nel Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Favorevoli e dei Sussidi Ambientalmente Dannosi, già dalla sua prima edizione e nel pieno rispetto di quanto disposto dall'Art. 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, cosiddetto *“Collegato ambientale”*, si considera una definizione molto ampia di sussidio comprendendo *“incentivi, agevolazioni, finanziamenti agevolati ed esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente”*, in accordo con la definizione OCSE⁴ per cui: *“un sussidio è una misura che mantiene i prezzi per i consumatori al di sotto dei livelli di mercato, o mantiene i prezzi per i produttori al di sopra dei livelli di mercato o che riduce i costi per i produttori e i consumatori, tramite sostegno diretto o indiretto”*. In alcuni casi, è stata inclusa anche una tipologia di sussidio *“implicito”*, ovvero quella forma di agevolazione che emerge implicitamente da una determinata differenziazione del livello di tassazione che può favorire l'adozione di tecnologie o combustibili più o meno inquinanti.

A livello di classificazione, seguendo l'approccio teorico i sussidi sono distinti in sussidi diretti (*on-budget*) e sussidi indiretti (*off-budget*), come riportato nella Tabella 2. L'approccio pragmatico di classificazione è riportato nella Tabella 3.

³ OECD (2005)

⁴ OECD (2006)

Tabella 2 – Classificazione dei sussidi – approccio teorico

Descrizione dei sussidi	Classe	
Trasferimenti diretti ai produttori, es. concessioni	On-budget	Sussidi diretti
Trasferimento diretto di fondi al fine di coprire i costi		
Rinuncia a prelevare parte del gettito, es. crediti d'imposta	Off-budget	Sussidi indiretti (spese fiscali, ovvero esenzioni o sconti fiscali)
Sostegno da meccanismi di regolamentazione, es. <i>feed-in-tariff</i>		
Esenzione dalla tassazione e rimborsi		
Effetti di reddito impliciti derivanti dalla volontaria rinuncia a richiedere l'intero costo di un'operazione, es. richiesta di garanzie ridotte per "appalti verdi"		
Altre agevolazioni fiscali		

Fonte: Elaborazione propria da OCSE (2005)

Tabella 3 - Classificazione dei sussidi – approccio pragmatico

Classificazione di primo livello	Classificazione di secondo livello (esempi da CSA)	Chi paga il sussidio (e con quali modalità)
Sussidi diretti	Trasferimenti diretti di risorse pubbliche a soggetti economici	Amministrazione pubblica (spesa pubblica)
	Trasferimento potenziale di risorse pubbliche a soggetti economici	
	Trasferimento diretto di risorse prelevate attraverso tariffe sui servizi pubblici	Utenti di servizi pubblici (es. bollette)
Sussidi indiretti	Spese fiscali (qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti ⁵): - esenzione selettiva di categorie di contribuenti da principi e obblighi di carattere generale, derivante da disposizioni normative vigenti (es. esenzioni da aliquote); - riduzioni di aliquota (applicazione di un'aliquota ridotta rispetto ad un'aliquota ordinaria); - deduzione dalla base imponibile (es. importo sottratto dal reddito complessivo, franchigie es. royalties oil & gas); - riduzione di imposta (detrazioni di imposta, crediti di imposta, imposte sostitutive);	Amministrazione pubblica (rinuncia a potenziale gettito)

⁵ In linea con l'art. 21, comma 11 bis, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 così come modificato dall'art. 1, comma 3, lettera b) del Decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 160 "Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23".

Di seguito, si riporta il testo dell'art 1 del D. Lgs. n. 160/2015:

Art. 1 – Monitoraggio delle spese fiscali e coordinamento con le procedure di bilancio.

[...] 3. All'articolo 21 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...] b) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11 bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separate indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi 6 mesi dell'anno in corso. [...]».

Classificazione di primo livello	Classificazione di secondo livello (esempi da CSA)	Chi paga il sussidio (e con quali modalità)
	<ul style="list-style-type: none"> - rimborso di imposta; - differimento di imposta (misure che consentono il differimento dell'imposta); - regimi fiscali di favore (regime fiscali alternativi a regimi ordinari); - applicazione di criteri forfettari di determinazione della base imponibile che comportano una rinuncia a gettito (es. fringe benefit dipendenti per auto aziendali). 	
Sussidi indiretti	Sussidi impliciti per disparità di trattamento rispetto ad attività o prodotti equivalenti (accise sui combustibili impiegati per la generazione di elettricità vs. impieghi industriali, differenziale accisa gasolio-benzina, <i>underpricing</i> per l'estrazione di risorse naturali, ecc.)	Amministrazione pubblica (rinuncia a potenziale gettito)
	Previsioni normative di internalizzazione dei costi esterni ambientali non pienamente applicate (es. tasse sugli scarichi inquinanti)	Amministrazione pubblica (rinuncia a potenziale gettito) e cittadini (trasferimento di costi ambientali dagli inquinatori ai soggetti impattati)
	Agevolazioni o esenzioni tariffarie a favore di determinate categorie di utenti (sussidi incrociati) (es. energivori, bonus per famiglie disagiate, ecc.)	Determinate categorie di utenti di servizi pubblici (disparità di trattamento che determinano distorsioni ambientali)
Fuori perimetro	Incompleta internalizzazione dei costi esterni ambientali nella fiscalità ambientale - <i>Implicit financial transfers resulting from a lack of full cost pricing (external costs)</i>	Amministrazione pubblica (rinuncia a potenziale gettito) e cittadini (trasferimento di costi ambientali dagli inquinatori ai soggetti impattati)

Fonte: Elaborazione propria degli autori

Come richiesto dal Collegato ambientale, i sussidi ambientali individuati sono distinti in sussidi ambientalmente favorevoli (SAF) e sussidi ambientalmente dannosi (SAD).

In vero, il problema di etichettare un sussidio come SAF o SAD non è semplice.

Non vi è, infatti, una definizione unanime in letteratura di SAD e, al pari del sussidio ambientalmente dannoso, è difficile identificare e valutare quanto favorevole all'ambiente sia un sussidio (SAF).

In linea di principio, qualsiasi aumento del livello di produzione o di consumo di un bene potrebbe provocare un danno all'ambiente. Secondo l'OCSE (2005), si può definire un SAD come quella misura che, *ceteris paribus*, aumenta i livelli di produzione tramite il maggior utilizzo della risorsa naturale con un conseguente aumento del livello dei rifiuti, dell'inquinamento e dello sfruttamento della risorsa naturale, o ancora una misura di sostegno che aumenta lo sfruttamento delle risorse e danneggia la biodiversità. Ciononostante, è convinzione diffusa presso gli studiosi che gli effetti di un SAD siano spesso complessi

e possano essere diretti o indiretti e non sempre il collegamento fra il volume, la natura del sussidio e l'impatto ambientale può essere definito in maniera univoca.

Sul fronte opposto, un SAF dovrebbe – in prima istanza – essere un sussidio creato con esplicite finalità ambientali, ossia ambientalmente favorevole “per definizione”; di conseguenza un sussidio può essere definito come SAF se l'obiettivo primario include la salvaguardia ambientale o la gestione sostenibile delle risorse.

Vi sono, tuttavia, casi in cui il sussidio introdotto ha altre finalità, ma può avere effetti positivi sull'ambiente circostante e casi, numerosi, i cui effetti ambientali sono incerti. Essi possono difatti avere un impatto ambientale negativo e positivo all'interno del medesimo processo che ne rendono ostica una valutazione netta.

Le valutazioni delle misure presenti sono state formulate a seguito di una riflessione interna al gruppo di lavoro, prendendo in considerazione le indicazioni fornite dalla vasta letteratura scientifica sul tema e le osservazioni e suggerimenti espressi da esperti e organizzazioni. L'elenco di base delle spese fiscali è costituito dal Rapporto Annuale sulle spese fiscali 2020, che riporta gli effetti finanziari di gettito mancato previsti per gli anni 2021-2023. L'oggetto della ricognizione dell'Allegato alla manovra di bilancio è costituito dalle agevolazioni rispetto al regime fiscale vigente e include, fra le altre, detrazioni, deduzioni, talune specifiche aliquote agevolate IVA, crediti di imposta. Ai fini del presente lavoro, accanto alle spese fiscali sono stati aggiunti, laddove disponibili, i sussidi diretti sotto le diverse forme *on-budget* e alcuni sussidi presenti nelle tariffe.

1.2 LE PRINCIPALI METODOLOGIE

Per identificare qualitativamente i SAF e SAD sono state sviluppate negli anni diverse metodologie con l'intento di fornire ai *policy-makers* procedure di identificazione standardizzate e delle cornici metodologiche sia teoriche che pratiche. Nella prima edizione del Catalogo abbiamo passato in rassegna le principali metodologie sviluppate dalle organizzazioni internazionali di cui a seguire riportiamo una breve sintesi.

1.2.1 Strumenti metodologici

L'OCSE è stato uno dei primi organismi internazionali a sviluppare linee-guida e metodologie per identificare gli effetti ambientali di un sussidio. Il primo strumento denominato *quickscan* (OCSE, 1998) permette di classificare ciascun sussidio per punto di impatto e di valutare, contestualmente, l'elasticità rispetto al prezzo, le ricadute sugli altri settori e gli effetti delle politiche ambientali. La sua adozione prevede tre passaggi fondamentali (IEEP, 2009) cioè l'individuazione dell'impatto del sussidio, l'identificazione dell'eventuale effetto di mitigazione delle politiche ambientali e la valutazione della capacità assimilativa dell'ambiente circostante. Come evoluzione del *quickscan*, l'OCSE ha poi elaborato uno strumento di valutazione qualitativa, la *checklist* (2003, 2005). L'obiettivo di questo strumento è quello di identificare, in particolare, le condizioni che rendono la rimozione di un sussidio ambientalmente favorevole. Prerequisito fondamentale per l'utilizzo di questo strumento è che il *policy-maker* abbia già provveduto all'identificazione dei SAD e all'analisi del loro impatto ambientale.

Dal momento che la *checklist* non include gli impatti di tipo sociale e non prende in considerazione gli elementi di policy, l'OCSE nel 2007 ha sviluppato l'*integrated framework assessment* con l'intento di definire uno strumento applicabile ai diversi tipi di sussidi, in tutti gli ambiti e rilevando gli effetti sociali, economici e ambientali. In particolare, l'analisi è finalizzata ad individuare, in primis, le caratteristiche del sussidio, la sua efficacia e le esternalità economiche, ambientali e sociali da esso generate. In fine la procedura va a definire e quantificare l'efficacia nel lungo periodo e le prospettive di riforma.

Nel contesto delle procedure operative elaborate dall'OCSE, nel 2009 la Commissione Europea, al fine di rendere effettiva una riforma dei sussidi ambientali a livello europeo, ha, in prima istanza, raccomandato gli Stati membri di identificare i sussidi dannosi all'ambiente e ha poi cercato di rendere più operativi gli strumenti OCSE. Nel 2009 ha quindi elaborato una metodologia denominata "*EHS reform tool*" che, in particolare, prende in considerazione anche l'impatto dei sussidi sul commercio, la competitività, le PMI e la salute pubblica.

Un altro quadro metodologico denominato DPSIR (*Driving force-Pressure-State-Impact-Response*), proposto dall'OCSE nel '93 come PSR (*Pressure-State-Response*) e adattato successivamente dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, si propone di definire il legame tra la dimensione, la natura e l'impatto ambientale di un sussidio. Questa metodologia si adatta bene all'analisi dei sussidi, grazie alla possibilità di avvalersi di indicatori specifici che descrivono l'evoluzione sociale, economica e demografica della società, il loro impatto sull'ambiente e ne quantificano le pressioni antropiche; utilizzano indicatori che forniscono dati sullo stato dell'ambiente, misurano gli effetti del cambiamento di stato dovuto alle pressioni antropiche e valutano le azioni di salvaguardia.

Infine, sempre nel 2009, il rapporto TEEB (*The Economics of Ecosystems and Biodiversity*), destinato in particolare ai *policy-makers*, sottolinea che l'attività dei Governi non si deve esaurire con la sola

individuazione delle misure dannose per l'ambiente e l'ecosistema, ma è necessario fare un ulteriore passo avanti riformando o abrogando i sussidi che hanno perso il loro obiettivo originario quali, ad esempio, i sussidi alla pesca e all'agricoltura, i sussidi legati allo sfruttamento delle risorse idriche, ai trasporti e all'energia. Il documento evidenzia che la riforma dei sussidi ambientali deve essere obiettivo di politica economica prioritario ed è essenziale per liberare risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate per interventi finalizzati alla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità.

1.2.2 Quantificazione del sussidio

Nella prima edizione del Catalogo ampio spazio era stato dedicato all'analisi delle diverse metodologie che cercano, a vario titolo, di dare una soluzione pratica al problema della quantificazione dei sussidi. Richiamiamo qui, brevemente, le diverse metodologie, sviluppate dalle principali istituzioni internazionali, per la cui trattazione completa si rimanda alla prima edizione del Catalogo (par. 3.2).

Nell'approccio *price gap*, adottato in particolare dall'OCSE, il sussidio viene calcolato quale differenza fra i prezzi domestici del bene sussidiato e i prezzi del bene sul mercato internazionale o su mercati nazionali in cui il bene in questione non è sussidiato. Un secondo metodo, sempre utilizzato dall'OCSE ma specificatamente per i sussidi all'agricoltura, è quello che si basa sulla stima del sussidio a consumatori/produttori e considera i trasferimenti di bilancio e le differenze di prezzo causati dal sussidio sul lato della produzione e del consumo.

Il metodo *resource rent* misura la differenza fra il prezzo pagato per l'attività inquinante e la rendita garantita dallo sfruttamento delle risorse. Il costo marginale sociale, invece, misura il costo sociale di produzione di un bene o servizio unitamente ai costi esterni generati nella sua produzione. Infine, abbiamo la metodologia che si basa sui costi esterni, viene cioè stimato il valore monetario dei danni ambientali generati da una certa attività.

1.3 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB (CAPITOLO 1)

Commissione Marè (2020): *Rapporto annuale sulle spese fiscali 2020, Commissione per le Spese Fiscali*. Ministero dell'Economia e delle Finanze.

EEA (1996): *Environmental taxes - Implementation and environmental effectiveness*. European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2000): *Environmental taxes: Recent developments in tools for integration*. European Environment Agency, Copenhagen.

IEEP, Valsecchi C, ten Brink P, Bassi S, Withana S, Lewis M, Best A, Oosterhuis F, Dias Soares C, Rogers-Ganter H, Kaphengst T (2009): *Environmentally Harmful Subsidies: Identification and Assessment*. Final report for the European Commission's DG Environment.

OECD (1998): *Improving the environment through reducing subsidies*. OECD publishing, Paris.

OECD (2003): *Environmentally Harmful Subsidies – Policy Issues and Challenges*. OECD publishing, Paris.

OECD (2005): *Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform*. OECD publishing, Paris.

OECD (2006): *Subsidy Reform and Sustainable Development – Economic, environmental and social aspects*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2007): *Subsidy Reform and sustainable development – Political economy aspects*. OECD Publishing, Paris.

TEEB (2009): *The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers – Summary: Responding to the Value of Nature*. TEEB publishing.

United Nations, European Union, Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, The World Bank (2014): *System of Environmental Economic Accounting 2012 - Central Framework*. United Nations, New York.

2. IL CATALOGO DEI SUSSIDI: DATI E ANALISI

Obiettivo principale di questo lavoro è passare in rassegna i sussidi presenti nel sistema economico italiano e valutarne l'impatto ambientale, incluse le eventuali esternalità, positive o negative, sull'ambiente circostante fornendo una quantificazione dell'effetto finanziario associato.

Come già accennato nelle precedenti edizioni, la valutazione d'impatto ambientale di un sussidio è un'attività complessa, che deve fare riferimento ove possibile a studi di letteratura, manuali, dati e indicatori, la cui classificazione finale come sussidio ambientalmente dannoso o ambientalmente favorevole è talvolta difficile da stabilire in maniera univoca.

In alcuni casi, quali ad esempio per i sussidi ai combustibili fossili, il sussidio ha esternalità negative sull'ambiente evidenti e rilevanti e, di conseguenza, esso può essere classificato come un sussidio ambientalmente dannoso (SAD). La letteratura in merito risulta difatti vasta e ricca di contributi. In altri casi, i sussidi introdotti con finalità ambientali specifiche possono essere definiti sussidi ambientalmente favorevoli (SAF) "per definizione". Essi, nel momento stesso in cui vengono introdotti, mirano a raggiungere obiettivi ambientali quali la riduzione delle emissioni da GHG, la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici o la salvaguardia dell'ecosistema. In altri casi, il sussidio introdotto ha finalità non ambientali, ma può comunque avere effetti positivi sull'ambiente circostante. Infine, vi sono alcuni sussidi, numerosi, i cui effetti ambientali sono incerti. Essi possono difatti avere un impatto negativo per determinati aspetti ambientali e un impatto positivo per altri, rendendo ostica una valutazione netta.

La letteratura scientifica rende disponibili dei metodi di valutazione che consentono – a certe condizioni – di analizzare e confrontare fra di loro effetti ambientali di diverso tipo, anche di segno opposto, utilizzando un'unica unità di misura (ad es. quella monetaria, per la quantificazione delle esternalità ambientali). Tuttavia, permangono aree di incertezza che limitano l'applicazione di tali metodi. Nei casi in cui la valutazione di un sussidio rimanga incerta, si è proceduto a elencare gli effetti contrastanti, gli elementi di incertezza e i *caveat* emersi durante la ricerca e il processo di analisi. Così come nella seconda edizione del Catalogo, anche in questa edizione si è deciso di non includere i Sussidi Ambientalmente Neutri (SAN), ovvero quei sussidi che non presentano impatti ambientali rilevanti. Questo lavoro, difatti, prevede l'inclusione di tutti quei sussidi che esercitano un impatto ambientale positivo, negativo o incerto, ma sempre rilevante, senza sconfinare in misure dall'impatto ambientale "minimo" che possa in qualche modo confondere il lettore o il *policy-maker*. Portato alle estreme conseguenze, l'inclusione dei SAN implicherebbe una lista di tutti i sussidi presenti nell'ordinamento italiano con una loro corrispondente classificazione. Il Catalogo, invece, si propone come documento di sintesi in cui l'inclusione di una misura presuppone un impatto ambientale rilevante, almeno in termini primari o diretti.

Nella quinta edizione, sono stati identificati 16 sussidi il cui effetto finanziario è giunto al termine nel 2020. Di questi, 2 sussidi segnalati come sussidi alle fonti fossili (Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi – petrolio, gas naturale e carbone) sono stati rimossi nel corso del 2022. Il totale delle misure per l'anno 2021 è quindi di 168 sussidi e include per lo più le misure pregresse a regime.

Le valutazioni delle misure presenti sono state formulate a seguito di una riflessione interna al gruppo di lavoro con l'ausilio di enti, Ministeri e istituzioni pubbliche che ci hanno fornito indicazioni e suggerimenti. Naturalmente, abbiamo sempre tenuto conto delle indicazioni fornite dalla vasta letteratura scientifica sul tema. In molti casi, difatti, la letteratura economico-ambientale, presente e citata in diversi punti del Catalogo, permette di valutare l'impatto ambientale delle misure tramite ricerche svolte da centri di ricerca, istituzioni internazionali, autorevoli *think tanks*. Laddove ritenuto necessario, l'analisi si è avvalsa di riferimenti normativi nazionali o comunitari, al fine di definire, ad esempio, la classificazione di determinati combustibili o le risorse impiegate in determinati processi.

In generale, vi possono essere diverse chiavi di lettura che può essere utile elencare brevemente qui. In taluni casi, la condizionalità ambientale, intesa come requisito ambientale da soddisfare per poter accedere ad un qualsiasi meccanismo incentivante, è condizione necessaria e sufficiente per poter qualificare un sussidio come SAF. In altri casi, la sua presenza è condizione necessaria, ma non sufficiente per la qualifica di ambientalmente favorevole. Nei casi di attività responsabili di fattori d'impatto ambientale significativo, l'assenza di una condizionalità ambientale può essere sufficiente per attestare il danno ambientale. In altri casi, ciò non costituisce una condizione sufficiente a qualificare una misura come SAD. Si rimanda alle singole valutazioni per i casi specifici.

Vi possono essere misure in cui abbiamo voluto tenere in maggiore considerazione gli effetti primari di una misura su un determinato *asset* ambientale anziché un altro. La motivazione dietro a talune scelte riguardano considerazioni sull'intensità degli effetti diretti indotti dalla misura che sono spesso difficilmente quantificabili, se non previsti in uno studio *ad hoc*, ma possono essere argomentate al fine di assegnare una qualifica in termini ambientali.

In generale, nei casi più complessi, accanto all'ausilio dei riferimenti di letteratura, abbiamo condotto l'analisi tramite l'utilizzo di banche dati rese pubblicamente disponibili dagli enti del sistema statistico nazionale (es. Istat, Ispira). Ciò ha permesso non solo di valutare in termini qualitativi, ma anche di quantificare l'impatto ambientale dei sussidi analizzati in questo Catalogo.

Così come specificato nel primo capitolo, il nostro Catalogo analizza sia i sussidi indiretti sia i sussidi diretti. Per quanto riguarda i sussidi indiretti, la principale fonte d'indagine è il Rapporto annuale sulle spese fiscali 2020, che riporta – per ogni misura classificata come spesa fiscale – gli effetti finanziari di gettito mancato previsti per gli anni 2021 - 2023. L'oggetto della ricognizione dell'Allegato alla manovra di bilancio è costituito dalle agevolazioni rispetto al regime fiscale vigente e include, fra le altre, detrazioni, deduzioni, alcune aliquote agevolate IVA, crediti di imposta. Ai fini del presente lavoro, accanto ai sussidi indiretti (es. spese fiscali) sono stati aggiunti, laddove disponibili, i sussidi diretti sotto le diverse forme *on-budget*.

Gli effetti finanziari del sussidio indiretto (a cominciare dalla spesa fiscale) sono usualmente stimati come l'incremento (la perdita) del gettito conseguente all'abolizione (all'introduzione) della misura in esame, a invarianza di comportamenti da parte dei contribuenti (Rapporto Ceriani, 2011). Nel presente Catalogo, questa è stata la metodologia adottata e gli effetti finanziari riportati corrispondono agli anni 2021-2023. Laddove queste stime non fossero disponibili, il gruppo di lavoro ha riportato le risorse effettivamente erogate nell'ultimo anno disponibile, specificato all'interno della tabella sugli effetti finanziari.

I sussidi sono suddivisi per diverse categorie: agricoltura, energia, trasporti, IVA e altri sussidi. La motivazione per una simile scelta è dettata da classificazioni presenti in numerosi studi internazionali e dall'importanza rivestita

dai singoli settori nell'impatto ambientale esercitato. Abbiamo, ad esempio, deciso di dedicare un paragrafo a parte all'aliquota IVA agevolata, spesa fiscale per eccellenza, che per diverse categorie merceologiche esercita un impatto ambientale meritevole di attenzione (IEEP, 2009; Rapporto Sainteny, 2012).

Per ogni misura di sussidio ritenuta meritevole di analisi ambientale (e successivamente classificata come dannosa, favorevole o incerta), il Catalogo prevede una scheda di valutazione, che riguarda i seguenti aspetti:

Nome del sussidio: il "titolo" di ciascun sussidio, espresso in maniera il più possibile sintetica, in modo da rendere più fruibile il riferimento a ciascuna singola misura;

Il codice del sussidio: è composto dalle prime due cifre della categoria di riferimento (AP = Agricoltura & Pesca; EN = Energia; TR = Trasporti, AL = Altri sussidi), seguite dalle due cifre che indicano se si tratta di sussidio indiretto (SI) o sussidio diretto (SD), e dal numero progressivo per tipologia di sussidio indiretto/diretto. Per le misure IVA analizzate, il codice è individuato attraverso il ricorso alla dicitura IVA seguita dal solo numero progressivo⁶;

I riferimenti normativi, in maniera tale da facilitare al lettore i necessari approfondimenti;

Una descrizione sintetica delle principali caratteristiche del sussidio (modalità di funzionamento, beneficiari, etc.);

Aliquota Ordinaria/Agevolata: nel caso di spesa fiscale, abbiamo indicato, laddove applicabili, i livelli di aliquota ordinaria e agevolata per ciascun bene, al fine di permettere un confronto immediato con riferimento agli effetti finanziari;

Livello di riformabilità: abbiamo qui incluso il livello di giurisdizione del sussidio analizzato, ovvero se esso possa essere riformato autonomamente dal Governo nazionale, esclusivamente in sede comunitaria o a livello internazionale (trattati bilaterali o accordi multilaterali). Si noterà, in molti casi, l'esistenza di situazioni "ibride" in cui il sussidio è solo in parte riformabile a livello nazionale (cfr. i sussidi ai combustibili per uso marittimo e aereo).

Alla fine dell'introduzione di ciascun settore beneficiario di sussidio, prima delle singole schede-sussidio, abbiamo inserito una tabella riepilogativa, in modo da fornire sinteticamente alcune informazioni quantitative contenute nelle schede. Abbiamo anche segnalato i sussidi nuovi, ovvero quelle misure non presenti nella precedente edizione del Catalogo e incluse in questa a seguito del lavoro aggiuntivo di *screening*. Alla fine del capitolo, abbiamo poi aggiunto un tabellone con la lista di tutte le misure, in modo da riassumere il numero delle misure incluse e l'effetto finanziario complessivo.

Abbiamo voluto così migliorare la trasparenza dell'analisi delle diverse misure ritenute dalle comunità scientifica e politica particolarmente "sensibili". L'intenzione è di nutrire il dibattito e favorire un dialogo fra esperti e *policy-makers* imprescindibile nel contesto di riforma in cui SAD e SAF potrebbero andare a inserirsi.

In virtù delle osservazioni raccolte e degli approfondimenti effettuati su specifiche misure, dalla terza edizione sono state escluse alcune misure su cui abbiamo ravvisato dubbi sulla qualificazione ambientale, dubbi sollevati anche dal Mef, non ritenendole significativamente sotto il profilo degli effetti ambientali.

⁶ La numerazione del codice è quella effettuata per la seconda edizione. In caso di nuovi sussidi, la numerazione riprende dai sussidi della seconda edizione. In caso di eliminazione di un sussidio dal Catalogo, il codice non viene riutilizzato per un nuovo sussidio per evitare possibili confusioni.

Si tratta di sussidi con finalità di sostegno alla competitività e all'occupazione nei settori della pesca e del trasporto marittimo attraverso sostegni diretti ai settori che non comportano riduzione di prezzi (come lo sarebbero ad es. sconti sui carburanti di fonte fossile). Le motivazioni specifiche sono esplicitate nei paragrafi introduttivi delle categorie Agricoltura & Pesca (cfr. par. 2.1.1) e Trasporti (cfr. par. 2.3.1).

Il Catalogo è uno strumento informativo richiesto dal Parlamento, in evoluzione ed in funzione delle nuove conoscenze e riflessioni disponibili. La valutazione sulla qualifica ambientale dei singoli sussidi è responsabilità del Mase, tuttavia, essa non va considerata come una sentenza definitiva. Si riconosce la possibilità che altre Amministrazioni o portatori di interesse possano esprimere perplessità su alcune valutazioni; fra un'edizione e l'altra sono pertanto previsti appositi momenti di confronto pubblico per consentire la raccolta delle osservazioni. Il gruppo di studio si riserva la possibilità di approfondire le osservazioni pervenute in vista delle edizioni successive del Catalogo.

Questa quinta edizione riprende le analisi effettuate nelle precedenti edizioni e include un aggiornamento sui relativi effetti finanziari.

2.1 AGRICOLTURA & PESCA

2.1.1 Introduzione

I sussidi individuati in questa categoria, fanno riferimento ai principali strumenti di intervento della politica agricola europea e, in parte, nazionale, che sono:

- i pagamenti diretti derivanti dalla Politica Agricola Comune (PAC), ossia aiuti concessi direttamente agli agricoltori al fine di garantire loro una stabilità di reddito. In essi rientrano i seguenti regimi: regime di pagamento base, sostegno specifico e accoppiato facoltativo, pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*), pagamento per i giovani agricoltori;
- interventi finanziati attraverso l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) derivante dalla PAC, in cui rientrano le OCM vino e OCM ortofrutta. L'OCM è un insieme di norme che regola i mercati agricoli nell'Unione Europea, stabilendo i parametri per intervenire sui mercati agricoli e per fornire un sostegno specifico per il settore (ad esempio per frutta e verdura, vino, olio d'oliva);
- la politica di sviluppo rurale anch'essa derivante dalla PAC, per le quali sono state selezionate le misure che prevedono sussidi alle imprese finanziati attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- le agevolazioni previste a livello nazionale.

Il negoziato per la riforma e, quindi, per il rinnovo della Politica Agricola Comune, valida per il periodo 2021-2027, è stato avviato nel 2017 con la pubblicazione della Comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" da parte della Commissione europea.

Il successivo protrarsi del negoziato ha reso, tuttavia, necessario un periodo di transizione per il biennio 2021-2022 con l'adozione del Regolamento UE n. 2020/2220 del 23 dicembre, cosiddetto "Regolamento transitorio".

Secondo il Regolamento transitorio, la politica agricola comune dopo il 2020 dovrà conferire agli Stati membri una maggiore responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi, attraverso l'elaborazione di piani strategici da attuare previa approvazione della Commissione.

Nel frattempo, per il biennio 2021-22, i sostegni provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) dovranno essere concessi alle stesse condizioni con l'aggiunta del Fondo EURI per la ripresa post-COVID 19. Pertanto, i pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio, recante le Modifiche del Reg. (UE)1307/2013 e stabilendo che, entro il 1° agosto 2021, possono essere modificate o prorogate le regole nazionali attuative per l'anno di domanda 2022.

A tal riguardo il Masaf ha dato conferma attraverso le circolari del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021 e ha proposto alla Conferenza Stato-Regioni di rinviare al negoziato sul Piano strategico della PAC le principali decisioni riguardanti i pagamenti diretti (*capping*, pagamento redistributivo, sostegno accoppiato, pagamento per i giovani agricoltori e flessibilità tra primo e secondo pilastro).

Per quanto riguarda l'Organizzazione Comune di Mercato, l'articolo 10 del Regolamento transitorio recante le Modifiche del Reg. (UE)1308/2013 rinnova gli incentivi al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli e dell'apicoltura, fino al 31 dicembre 2022.

Infine, per la politica di sviluppo rurale, il Regolamento transitorio con l'articolo 7 recante Modifiche del Reg. (UE)1305/2013 comma 2 aggiunge il seguente comma: «Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.»

In tale direzione, il Masaf ha pubblicato la versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021 e i rispettivi allegati rinnovando gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 e introducendo un aumento dell'importo stanziato per la sottomisura 17.1 (premio assicurativo).

L'analisi dei sussidi in agricoltura è da ritenersi complessa se si considera che le interazioni degli strumenti economici in merito debbano tener conto di diversi aspetti ambientali – ad esempio, emissioni, suolo, biodiversità – ed essere influenzati in maniera contraddittoria da un medesimo sussidio. Un esempio è il tema della biodiversità e dei *Biodiversity Harmful Subsidies* – BHS, che è stato approfondito nella quarta edizione del Catalogo – alla quale si rimanda per ulteriori dettagli – contribuendo ad arricchire le motivazioni dietro le valutazioni delle singole misure. Infine, nell'analisi dei sussidi all'agricoltura, va considerato anche che la politica agricola nazionale è in continua evoluzione e che, trattandosi in prevalenza del risultato di un negoziato europeo, essa tende nel tempo ad inglobare, seppur gradualmente, i relativi principi e obiettivi comunitari di sostenibilità (es. *Green Deal* e *Farm to Fork Strategy*).

Un caso rilevante di sussidio registrato dal Catalogo, è il *greening* (“pagamento verde”) della PAC: l'attuale valutazione è di mantenerlo tra i SAF, seppur la Corte dei conti europea abbia presentato dei rilievi, registrando una ridotta efficacia delle misure di “greening” nel raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati e nel ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (Corte dei conti europea, 2017 e 2021).

Infatti, occorre *“tenere presente che la superficie agricola dell'UE (soggetta all'obbligo di mantenimento) è composta per il 34% da prati permanenti, per il 60 % da seminativi e per il restante 6% da colture permanenti. Per la pratica di diversificazione colturale nei seminativi, la Corte ha stimato che la superficie in cui sono stati apportati cambiamenti si aggira attorno al 15% rispetto a una percentuale massima potenzialmente soggetta a modifica del 25%. Il risultato rilevato dalla Corte è al di sotto di questa percentuale perché molte aziende che hanno dovuto diversificare maggiormente le colture in seguito all'introduzione dell'inverdimento, praticavano già nel 2014 l'avvicendamento (ad esempio, in Italia con la passata programmazione era stato incentivato l'avvicendamento con colture miglioratrici per contrastare il ristoppio del frumento duro). In ogni caso è fuor di dubbio la valenza ecologica delle pratiche di diversificazione che hanno ridotto le estensioni di monoculture praticate dalle grandi aziende, della costituzione di aree d'interesse ecologico che ha sottratto terreno alle coltivazioni e del mantenimento dei prati permanenti che ha contrastato la rottura dei prati a favore della semina di colture più redditizie. Infine, occorre tenere presente che alcune aziende, al fine di ottenere il riconoscimento ipso facto del pagamento greening hanno aderito ai metodi di coltivazione dell'agricoltura biologica contribuendo così a posizionare il nostro paese ai primi posti in Europa per numero di operatori biologici e per estensione delle superfici certificate”* (Mipaaf).

Un'importante misura è stata varata dal Masaf con la Legge del 9 marzo 2022, n. 23 che ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che le disponibilità esistenti all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono trasferite al Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali. Le disponibilità finanziarie in questione, infatti, derivano dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari. A partire dal 2022, quindi, il ricavato derivante dal versamento del contributo a carico dai venditori di prodotti fitosanitari autorizzati, viene reindirizzato verso lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e

dell'acquacoltura con metodo biologico e in base ad un Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici che il Mipaaf adotta con decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto riguarda la pesca, il Feamp è stato aggiornato con il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (Feampa) per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

La durata del Feampa è allineata alla durata del QFP 2021-2027. Esso stabilisce le priorità, il suo bilancio e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti dell'Unione, che integrano le regole generali applicabili a norma del regolamento (UE) 2021/1060.

Il Programma Operativo Nazionale Feampa 2021-2027 è in corso di predisposizione, si concentrerà sulle seguenti quattro priorità:

- 1) Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche;
- 2) Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione;
- 3) Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura;
- 4) Rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Per l'anno 2021 si osserva una lieve diminuzione del Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo, da 3,67 a 1,70 milioni di euro.

Il sussidio AP.SD.01 "Indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio" e il sussidio AP.SD.46 "Arresto definitivo delle attività di pesca" sono cessati nel 2019, mentre AP.SD.47 "Arresto temporaneo delle attività di pesca" nel 2020. La qualifica di "Incerto" dei sussidi alla pesca è dovuta principalmente alla disponibilità limitata di dati e studi in riferimento agli effetti sugli stock ittici per il periodo considerato e al contesto italiano; pertanto, ci si riserva ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni del catalogo e si rimanda alla motivazione nelle schede per ulteriori dettagli.

2.1.2 Tavola riassuntiva Agricoltura & Pesca

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)			
				2018	2019	2020	2021
1	AP.SI.02	Regime speciale IVA per i produttori agricoli	Incerto	306,15	447,96	445,86	431,00
2	AP.SI.03	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse	Incerto	5,20	5,40	5,80	7,40
Totale sussidi indiretti "Incerto" in Agricoltura & Pesca				311,35	453,36	451,66	438,40
3	AP.SI.04	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo	SAF	1,69	3,67	3,67	1,70
4	AP.SI.05	Apicoltura in aree montane	SAF	1,80	1,80	1,10	1,10
Totale sussidi indiretti "SAF" in Agricoltura & Pesca				3,49	5,47	4,77	2,80
5	AP.SD.03	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini	Incerto	68,34	67,48	66,46	66,46
6	AP.SD.04	Sostegno accoppiato per le superfici a soia	Incerto	9,50	9,38	9,20	9,20
7	AP.SD.05	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso.	Incerto	21,88	33,82	33,32	33,32
8	AP.SD.06	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione	Incerto	10,85	10,71	10,55	10,55
9	AP.SD.07	Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro	Incerto	65,46	80,55	79,35	79,35
10	AP.SD.09	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte	Incerto	84,55	69,97	66,95	66,95
11	AP.SD.10	Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte	Incerto	3,96	3,91	3,85	3,85
12	AP.SD.12	Razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia	Incerto	-	-	-	-
13	AP.SD.13	Misura 4 PSR 2014-2020: Investimenti in immobilizzi materiali	Incerto	629,49	754,39	632,86	632,86
14	AP.SD.14	Misura 6 PSR 2014-2020: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	Incerto	207,37	197,18	171,93	171,93
15	AP.SD.15	Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori	Incerto	240,50	264,70	266,50	266,50
16	AP.SD.16	Regime di pagamento di base	Incerto	2.138,60	2.111,47	2.118,14	2.118,14
17	AP.SD.19	Sostegno accoppiato olivicoltura	Incerto	42,50	41,96	41,33	41,33
18	AP.SD.43	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
19	AP.SD.44	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici)	Incerto	0,12	d.q.	d.q.	d.q.


n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)			
				2018	2019	2020	2021
20	AP.SD.45	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari	Incerto	0,03	d.q.	d.q.	d.q.
21	AP.SD.46	Arresto definitivo delle attività di pesca	Incerto	54,40	0,26	-	-
22	AP.SD.47	Arresto temporaneo delle attività di pesca	Incerto	9,43	5,80	d.q.	-
23	AP.SD.50	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici	Incerto	36,83	24,76	24,39	24,39
24	AP.SD.51	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici	Incerto	7,88	7,78	7,66	7,66
25	AP.SD.53	Fondo nazionale per la suinicoltura	Incerto	-	1,00	4,00	10,00
Totale sussidi diretti "Incerto" in Agricoltura & Pesca				3.631,69	3.685,12	3.536,49	3.542,49
26	AP.SD.08	Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da <i>Xylella fastidiosa</i>	SAD	1,00	1,00	1,00	1,00
Totale sussidi diretti "SAD" in Agricoltura & Pesca				1,00	1,00	1,00	1,00
27	AP.SD.11	Sostegno accoppiato per la zootecnia da latte in zone montane	SAF	10,99	26,36	25,96	25,96
28	AP.SD.17	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening)	SAF	1.125,58	1.111,30	1.111,30	1.111,30
29	AP.SD.18	Pagamento per i giovani agricoltori	SAF	37,52	37,04	74,09	74,09
30	AP.SD.21	Sostegno accoppiato per la zootecnia ovino-caprina	SAF	5,31	5,24	5,17	5,17
31	AP.SD.01	Indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio	SAF	d.q.	d.q.	-	-
32	AP.SD.22	Misura 2 PSR 2014-2020: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	SAF	0,04	0,35	0,97	0,97
33	AP.SD.23	Misura 3 PSR 2014-2020: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	SAF	19,90	27,65	21,05	21,05
34	AP.SD.24	Misura 5 PSR 2014-2020: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	SAF	9,04	13,68	33,28	33,28
35	AP.SD.25	Misura 8 PSR 2014-2020: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	SAF	84,93	78,44	96,98	96,98
36	AP.SD.26	Misura 10 PSR 2014-2020: Pagamenti agro-climatico-ambientali	SAF	449,86	436,34	555,79	555,79

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)			
				2018	2019	2020	2021
37	AP.SD.27	Misura 11 PSR 2014-2020: Agricoltura biologica	SAF	512,14	444,62	473,97	473,97
38	AP.SD.28	Misura 12 PSR 2014-2020: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	SAF	11,33	28,50	5,88	5,88
39	AP.SD.29	Misura 13 PSR 2014-2020: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	SAF	410,14	322,48	300,40	300,40
40	AP.SD.30	Misura 15 PSR 2014-2020: Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste	SAF	2,32	13,48	8,39	8,39
41	AP.SD.31	Sostegno accoppiato per le superfici a barbabietola da zucchero	SAF	16,57	22,28	21,95	21,95
42	AP.SD.32	Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza	SAF	12,79	12,62	12,43	12,43
43	AP.SD.33	Sostegno accoppiato olivicoltura di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale	SAF	12,38	12,22	12,04	12,04
44	AP.SD.34	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	SAF	120,00	116,00	123,00	123,00
45	AP.SD.35	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti	SAF	67,50	94,00	67,20	67,20
46	AP.SD.36	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Distillazione dei sottoprodotti	SAF	12,00	18,00	16,00	16,00
47	AP.SD.37	Sostegno accoppiato per le superfici a colture proteiche e proteaginose	SAF	13,64	13,47	13,27	13,27
48	AP.SD.38	Sostegno accoppiato per le superfici a leguminose da granella ed erbai di sole leguminose	SAF	11,35	11,20	11,03	11,03
49	AP.SD.39	Aiuti nel settore apistico	SAF	6,10	6,10	7,09	7,09
50	AP.SD.40	Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali	SAF	35,00	35,00	35,00	35,00
51	AP.SD.41	Produzione zootecnica estensiva	SAF	-	10,00	10,00	10,00
52	AP.SD.42	Sviluppo dell'innovazione in agricoltura	SAF	-	-	1,00	-
53	AP.SD.48	Contributi finanziari per strumenti di gestione del rischio	SAF	251,35	280,01	59,52	59,52
54	AP.SD.49	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone	SAF	2,34	13,91	13,70	13,70
55	AP.SD.52	Misura 14 PSR 2014-2020 - Benessere degli animali	SAF	104,05	73,36	168,35	168,35
Totale sussidi diretti "SAF" in Agricoltura & Pesca				3.344,17	3.263,65	3.284,81	3.283,81

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti si veda la scheda del singolo sussidio.

2.1.3 I sussidi indiretti


2.1.3.1 Regime speciale IVA per i produttori agricoli

Categoria:	Agricoltura & Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Regime speciale IVA per i produttori agricoli – Detrazione forfettizzata [AP.SI.02]							
Norma di riferimento:	Art. 34 del D.P.R. n. 633/72 (introdotto con Decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2006							
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime							
Descrizione:	Regime speciale IVA per i produttori agricoli per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A del D.P.R. n. 633/1972 – Calcolo dell'imposta in base ad applicazione percentuali di compensazione e detrazione forfettizzata.							
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:			Ordinaria			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	Incerto							
Motivazione:	L'agricoltura ha l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle attività agricole e ridurre l'urbanizzazione (si veda cap. 4 su biodiversità). In mancanza di una condizionalità ambientale (ovvero premiante le pratiche sostenibili in agricoltura) nella detrazione forfettizzata, tuttavia, l'impatto è incerto.							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		294,0	281,4	289,3	306,2	448,0	445,9	431,0


2.1.3.2 Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SI.03]						
Norma di riferimento:	Art. 34 bis del D.P.R. n. 633/72, Art. 2, co. 7, Legge 24 dicembre 2003, n. 350						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2004						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Attività agricole connesse: detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per imprenditori agricoli che effettuano forniture di servizi ai sensi dell'Art. 2135, terzo comma c.c.						
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto						
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:			
		n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	Incerto						
Motivazione:	L'agricoltura ha l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle attività agricole e ridurre l'urbanizzazione (si veda capitolo 4 su biodiversità). In mancanza di una condizionalità ambientale (ovvero premiante le pratiche sostenibili in agricoltura) nella detrazione forfettizzata, tuttavia, l'impatto è incerto.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	5,4	6,2	5,4	5,2	5,4	5,8	7,4

2.1.3.3 Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo

Categoria:	Agricoltura & Pesca							
Nome del sussidio:	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SI.04]							
Norma di riferimento:	Art. 5, comma 2, Legge 30 dicembre 1991 n. 413; Art. 2 Legge 20 febbraio 2006 n. 96							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1991							
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime							
Descrizione:	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le attività di agriturismo							
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:		Ordinaria		Ridotta:				
		n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	<p>L'Art. 2 della Legge 20 febbraio 2006 n. 96, che disciplina l'agriturismo, stabilisce che le attività agrituristiche sono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (...) attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Il presupposto dell'agriturismo è la continuazione delle attività agricole in senso ampio mediante l'aggiunta di servizi di ricezione e ospitalità, creando, quindi, una fonte addizionale di eventuale reddito. Il regime di detrazione forfettizzata costituisce un'agevolazione essenziale a fronte delle spese aggiuntive, d'investimento e correnti, per l'esercizio di attività di ospitalità il cui successo commerciale è necessariamente legato alla qualità del territorio, con l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle attività agricole e stimolare il miglioramento qualitativo della tutela del territorio.</p>							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		2,13	0,79	1,52	1,69	3,67	3,67	1,70

2.1.3.4 Apicoltura in aree montane

Categoria:	Agricoltura & Pesca				
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Apicoltura in aree montane [AP.SI.05]				
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 511, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2018				
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime				
Descrizione:	Esclusione dall'IRPEF dei proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani.				
Tipo di sussidio:	Esclusione della base imponibile IRPEF – Sussidio indiretto				
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:			
	n. a.	n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAF				
Motivazione:	L'impollinazione è un servizio ecosistemico fondamentale per la riproduzione vegetale e per la produttività agricola. La mortalità delle api è causata dal cambiamento climatico e dall'uso di alcuni pesticidi in agricoltura (Ispra, http://indicatori-pan-fitosanitari.Isprambiente.it/entitupan/basic/15). La disposizione in esame, introdotta al Senato, prevede che, al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle aree montane, non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani.				
		2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		1,80	1,80	1,10	1,10

2.1.4 I sussidi diretti

2.1.4.1 Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini

Categoria:	Agricoltura & Pesca		
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.03]		
Norma di riferimento:	Artt. 52-53 Reg. (UE) 1307/2013; Art. 9 paragrafi 14 e 15 del Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.		
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione (ove previsto):	2022		
Descrizione:	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi, allevati in azienda del richiedente per almeno sei mesi prima della macellazione		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:	<p>“Il sostegno accoppiato di cui all’Art. 52 del Reg. (UE) 1307/2013 può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà. L’ammontare del sostegno è finalizzato a mantenere i livelli produttivi dell’anno di riferimento scelto nell’ultimo quinquennio.</p> <p>Il sistema di calcolo applicato fa sì che l’ammontare dell’aiuto per singolo capo di bestiame diminuisca all’aumentare del numero dei capi allevati disincentivando così il superamento dei livelli produttivi di riferimento. L’accesso agli incentivi è subordinato al rispetto degli impegni di “condizionalità”, nel caso specifico gli animali sono sottoposti a controllo del rispetto dei seguenti criteri di gestione obbligatoria: CGO 5 divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali; CGO 7 identificazione e registrazione dei bovini; CGO 9 prevenzione, eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; CGO 11 norme minime per la protezione dei vitelli; CGO 13 norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti (benessere animale). Le aziende sono inoltre sottoposte a controlli di condizionalità anche sul rispetto delle norme unionali e nazionali sulla gestione degli effluenti zootecnici.</p> <p>L'allevatore che non rispetta tali impegni subisce riduzioni dei pagamenti PAC. Relativamente agli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili, in particolare, di rilevanti</p>		




emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto⁷, si rileva che il livello globale di emissioni di questi gas è determinato principalmente dalla domanda del mercato di carni macellate e dai sistemi di allevamento applicati. È quindi prevedibile che una disincentivazione della produzione di carne a livello nazionale possa portare ad un ulteriore aumento delle importazioni di carne dall'estero (il saldo nazionale della bilancia commerciale di animali e carni, nel 2019, registrava un passivo di 2.629 Mln € con una spesa per l'importazione di carni bovine fresche pari a 1.746,9 Mln € (fonte ISMEA)). Il trasporto della carne per maggiori distanze aumenterebbe ulteriormente il livello di emissioni di gas climalteranti. Per le stesse ragioni è difficile stimare l'effetto che si avrebbe in caso di introduzione di meccanismi che subordinino la fruizione del beneficio all'adozione di pratiche di allevamento più stringenti, in quanto il prevedibile aumento dei costi di produzione potrebbe orientare il mercato verso un maggior consumo di carne di importazione, soggetta a sistemi di allevamento meno rispettosi del benessere animale e dell'ambiente in generale” (Mipaaf).


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	66,96	61,33	69,21	68,34	67,48	66,46	66,46

7 Gli allevamenti zootecnici bovini risultano responsabili di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto (cfr. Ispra 2011 e 2016), due gas serra con GWP⁷ rispettivamente 34 volte e 298 volte quello della CO₂ (fonte IPCC, AR5, p. 714, ipotizzando 100 anni di permanenza in atmosfera) e di elevate emissioni di ammoniaca (NH₃), in questo caso dovute sia alle emissioni dirette degli allevamenti che quelle derivanti dallo spargimento dei liquami nei campi (ARPA Lombardia, 2008, Ispra 2011). Gli studi sugli effetti ambientali delle emissioni di ammoniaca (NH₃) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario, finendo per provocare effetti di mortalità e morbilità comprovati, ed esternalità monetarie elevate (CAFE 2005; NEEDS 2008; EXIOPOL 2010).


2.1.4.2 Sostegno accoppiato per le superfici a soia

Categoria:	Agricoltura & Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per le superfici a soia [AP.SD.04]							
Norma di riferimento:	Artt. 52-53 Reg. (UE) 1307/2013; Art. 9 paragrafi 14 e 15 del Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione (ove previsto):	2022							
Descrizione:	Sostegno per la coltivazione della soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:				
		n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio	Incerto							
Motivazione:	<p>Dalle informazioni fornite dal Mipaaf “il sostegno specifico per la soia è motivato da ragioni prevalentemente ambientali. L'areale di coltivazione della soia si sovrappone a quello del mais, coltura quest'ultima che per la sua redditività viene spesso preferita alle altre. Con l'introduzione del sostegno è stata offerta un'alternativa economicamente valida alla mono-successione di mais e altri cereali con evidenti vantaggi a livello ambientale in considerazione anche del ruolo svolto dalla soia quale specie azotofissatrice, con scarse esigenze di concimazioni minerali rispetto al mais. L'efficacia dell'introduzione del sostegno è stata confermata dai dati di coltivazione: infatti la superficie coltivata a mais nelle regioni del nord Italia (il sostegno è attivato nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna) nel 2014 si estendeva su 777.150 ettari., nel 2015 - anno di attivazione del sostegno – tale superficie si è ridotta a 579.802 ettari, parallelamente la superficie investita a soia ha subito un incremento dai 231.644 ettari del 2014 ai 307.752 coltivati nel 2015. Nel quinquennio successivo le superfici investite con le due colture si sono mantenute stabili (nel 2019 le superfici coltivate a mais e soia erano pari rispettivamente a 556.782 ha e 271.810 ha) (fonte Istat), innescando virtuose rotazioni tra le due colture. Inoltre, occorre considerare che l'aumento della produzione nazionale riduce la necessità di importazione di soia da Paesi esteri, riducendo così l'utilizzo di mangimi OGM destinati all'alimentazione del bestiame”. Si è inoltre considerata la minore esigenza di input chimici (sia in termini di fertilizzazione sia in termini di trattamenti antiparassitari specie contro la diabrotica) della coltivazione della soia rispetto a quella del mais e la possibilità di rompere la coltivazione del mais in monosuccessione. Tuttavia, tale approccio sembrerebbe comunque teso a favorire il pacchetto mais-soia, limitandosi a richiedere due o al più tre colture a seconda degli ettari, senza alcuna ulteriore condizionalità sulla biodiversità. Si veda a tal proposito il capitolo 4 su biodiversità. Per questo motivi si ritiene che il sussidio abbia bisogno di ulteriori approfondimenti nelle successive edizioni del Catalogo.</p>							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		9,87	9,74	11,13	9,50	9,38	9,20	9,20


2.1.4.3 Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso.

Categoria:	Agricoltura & Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso. [AP.SD.05]							
Norma di riferimento:	Art. 52-53 Reg. (UE)1307/2013; Art. 9 pp. e 15 Reg. (UE) 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE)1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione (ove previsto):	2022							
Descrizione:	Sostegno accoppiato per le risaie, seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
	n. a.		n. a.					
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio	Incerto							
Motivazione:	<p>Dalle informazioni fornite dal Mipaaf “la coltura del riso riveste da sempre un ruolo centrale nel contesto agricolo nazionale, questo ha fatto sì che nel corso del tempo siano state sviluppate molte cultivar locali di grande pregio. Le risaie costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio e contribuiscono al mantenimento delle zone umide (canali, argini, ecc.), rilevanti per la conservazione della biodiversità. Le aree risicole sono infatti caratterizzate dalla presenza di canali, argini ed altre strutture per il governo delle acque spesso realizzate nei secoli passati. Tali realizzazioni rendono queste superfici di solito non utilizzabili per altri tipi di colture. Il settore mostra, da tempo, evidenti segni di crisi a causa della concorrenza dei produttori asiatici che sono in grado di fornire un prodotto economicamente molto competitivo con costi di produzione notevolmente inferiori. L’attivazione del sostegno è mirata ad evitare l’abbandono di tale coltura che avrebbe gravi conseguenze sia economiche che ambientali. La mancata sistemazione di territori antropizzati da secoli avrebbe irrimediabilmente conseguenze sugli habitat delle numerose specie di uccelli, invertebrati acquatici e pesci che popolano le superfici risicole. È anche da tenere in debita considerazione che le risaie svolgono funzioni di cassa di espansione naturale dei fiumi, salvaguardando le città e i paesi della piana dalle alluvioni.”.</p> <p>Tuttavia, vanno tenute in considerazione le tecniche di coltivazione. Un esempio è quello della semina in asciutta che, pur avendo minori emissioni climalteranti (Zampieri <i>et al.</i>, 2019), ha impatti negativi sulla biodiversità nelle risaie (Giuliano <i>et al.</i>, 2017) e può mettere a rischio una gestione sostenibile delle risorse idriche nella stagione in cui i prelievi idrici sono maggiori (Zampieri <i>et al.</i>, 2019). L’introduzione di alcune condizionalità ambientali, come ad esempio il mantenimento di una riserva d’acqua anche durante le asciutte o l’inerbimento di un margine della risaia (misure facoltative già presenti nei PSR del Piemonte e della Lombardia), o ancora una condizionalità basata sul <i>System of Rice Intensification</i> potrebbero apportare maggiori benefici ambientali (vedi, tra gli altri, Uphoff 2003) rendendo il sussidio un SAF.</p>							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		22,75	22,45	22,16	21,88	33,82	33,32	33,32


2.1.4.4 Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione

Categoria:	Agricoltura & Pesca							
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.06]							
Norma di riferimento:	Artt. 52-53 Reg. (UE) 1307/2013; Art. 9 paragrafi 14 e 15 del Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione (ove previsto):	2022							
Descrizione:	Sostegno per le superfici a pomodoro seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali, mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori e impegnate in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio	Incerto							
Motivazione:	<p>“Il pomodoro da industria riveste un'importanza vitale nel contesto economico dell'agricoltura italiana. L'Italia è infatti il primo produttore europeo ed il primo esportatore di prodotto trasformato con alti standard di qualità. L'ingresso sul mercato di pomodoro extra UE, con prezzi e standard qualitativi più bassi del prodotto nazionale ha determinato una crisi del settore. Il sostegno accoppiato mira a mitigare gli effetti di tali crisi che si estendono a tutto l'indotto da trasformazione. La modalità di calcolo del sostegno disincentiva l'aumento delle superfici coltivate e nello stesso tempo l'utilizzo diffuso di contratti con le industrie di trasformazione fa sì che i quantitativi richiesti rimangano costanti, limitando il ricorso a sistemi di coltivazione intensivi per aumentare le rese per superficie. Il pomodoro è una coltura da rinnovo, migliora quindi la struttura dei terreni sui quali viene coltivato, la permanenza in campo per un periodo limitato (da aprile-maggio a agosto-settembre) favorisce l'alternanza con coltivazioni invernali e, mediante il sostegno accoppiato accordato anche al frumento duro e alle leguminose da granella, favorisce anche l'adozione di sistemi di rotazione più complessi aumentando le colture in successione nella rotazione della tipica filiera alimentare italiana frumento duro/pomodoro da industria, attraverso l'inserimento di una leguminosa da reddito (pisello da industria) o da sovescio (favino) e di una coltura a ciclo breve di secondo raccolto, inserita tra due colture principali. Il terreno, pertanto, risulta poco soggetto ai fenomeni erosivi tipici di terreni privi di copertura vegetale. Tuttavia, tenuto conto degli input chimici richiesti dalla coltivazione, si ritiene che l'incentivo possa essere classificato come incerto” (Mipaaf).</p>							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		11,29	11,14	10,99	10,85	10,71	10,55	10,55


2.1.4.5 Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro [AP.SD.07]						
Norma di riferimento:	Artt. 52-53 Reg. (UE) 1307/2013; Art. 9 paragrafi 14 e 15 del Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	100%						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Sostegno per il mantenimento delle superfici coltivate a frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europea						
Qualifica sussidio	Incerto						
Motivazione:	<p>La coltivazione del frumento duro in Italia è dedicata all'approvvigionamento dell'industria nazionale, in particolar modo di quella della pasta; la produzione nazionale, tuttavia, riesce a soddisfare solo in parte le necessità interne; pertanto, l'industria deve ricorrere a produzioni d'importazione che spesso presentano standard qualitativi inferiori e, dopo il trasporto, problemi di carattere igienico-sanitari.</p> <p>La volatilità dei prezzi, l'aumento dei costi di produzione e la scarsa redditività della coltura determinano da anni un calo costante della produzione nazionale (fonte ISMEA) e la sostituzione della coltura con il frumento tenero che, sopportando maggiori concimazioni azotate, garantisce maggiori rese.</p> <p>Il sostegno ha lo scopo di sostenere la produzione nazionale garantendo standard qualitativi adeguati alle richieste dell'industria nazionale. Il frumento duro è una coltura depauperante, tuttavia, tenuto conto della volatilità dei prezzi della produzione e considerando gli obblighi di diversificazione imposti alle aziende più grandi dalle norme europee che regolano l'accesso ai pagamenti diretti della PAC e gli analoghi sostegni accoppiati concessi per la stessa area geografica alla coltivazione di colture proteaginose e leguminose da granella, non si ritiene ci sia il rischio di favorire l'insorgere di successioni monoculturali (Mipaaf).</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	59,88	59,09	66,29	65,46	80,55	79,35	79,35

2.1.4.6 Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa*

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da <i>Xylella fastidiosa</i>						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.08]						
Norma di riferimento:	Art. 1, commi 126 e 128 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2018						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	<p>Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio <i>Xylella fastidiosa</i>: destinazione delle risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio <i>Xylella fastidiosa</i> attraverso la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio (1 milione di euro per il 2018, 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020).</p> <p>Inoltre, è previsto un ulteriore incremento delle risorse (1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020) da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio <i>Xylella fastidiosa</i> nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, a eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto</p>						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:			
		n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>Il sussidio ha i seguenti scopi: i) realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio <i>Xylella fastidiosa</i>, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità attraverso il finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio; ii) contrastare la diffusione delle specie alloctone, iii) miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari, evitando così l'abbandono dei terreni agricoli. Tuttavia, la misura incentiva un reimpianto con piante tolleranti al batterio che favorisce una riduzione di diversità di specie esponendo le stesse a nuove epidemie in futuro. L'obiettivo dovrebbe essere quello di diversificare in termini genetici per minimizzare il rischio futuro. Per approfondimento, si veda il capitolo 4 su biodiversità.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00

2.1.4.7 Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte

Categoria:	Agricoltura & Pesca		
			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte [AP.SD.09]		
Norma di riferimento:	Artt. 52-53 Reg. (UE) 1307/2013; Art. 9 paragrafi 14 e 15 del Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.		
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione (ove previsto):	2022		
Descrizione:	Sostegno alle vacche da latte che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:	<p>In base alle informazioni fornite dal Mipaaf "il settore lattiero caseario rappresenta una quota consistente del valore della produzione agricola italiana. L'industria di trasformazione è strettamente legata alla produzione nazionale, considerando che una quota rilevante del prodotto è utilizzata per la produzione di formaggi ad indicazione geografica (DOP – IGP), che devono essere prodotti nel rispetto di disciplinari che prevedono l'origine locale della materia prima.</p> <p>Il sistema di calcolo applicato per la determinazione del sostegno fa sì che l'ammontare dell'aiuto a capo di bestiame diminuisca all'aumentare del numero dei capi per i quali è richiesto l'aiuto, disincentivando così il superamento dei livelli di riferimento.</p> <p>L'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto degli impegni di "condizionalità", nel caso specifico gli animali sono sottoposti a controllo del rispetto dei seguenti criteri di gestione obbligatoria: CGO 5 divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali; CGO 7 identificazione e registrazione dei bovini; CGO 9 prevenzione, eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; CGO 11 norme minime per la protezione dei vitelli; CGO 13 norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti (benessere animale). Le aziende sono inoltre sottoposte a controlli di condizionalità anche sul rispetto delle norme unionali e nazionali sulla gestione degli effluenti zootecnici.</p> <p>Relativamente agli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili, in particolare, di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto⁸, si rileva che il livello globale di emissioni di questi gas è determinato principalmente dalla domanda del mercato di prodotti lattiero-caseari e dai sistemi di allevamento applicati. È quindi possibile che una disincentivazione dell'allevamento di bovini da latte a livello nazionale possa portare ad un aumento delle importazioni di latte dall'estero (tra il 2015 ed il 2019 si è registrato un progressivo miglioramento del deficit strutturale del settore con un recupero di quasi 760 milioni di euro (fonte ISMEA), con un prevedibile aumento dei costi ambientali derivanti dal trasporto.</p>		

⁸ Si veda nota relative a scheda [AP.SD.03]

Per le stesse ragioni è difficile stimare l'effetto che si avrebbe in caso di introduzione di meccanismi che subordinino la fruizione del beneficio all'adozione di pratiche di allevamento più stringenti, in quanto il prevedibile aumento dei costi di produzione potrebbe orientare il mercato verso un aumento delle importazioni con ripercussioni ambientali incerte (il concetto è più generico rispetto a quello utilizzato per la zootecnia da carne perché importiamo latte prevalentemente da paesi UE soggetti alle stesse regole)".
 Esso potrebbe essere trasformato in un SAF tramite un meccanismo che subordini la fruizione del beneficio all'adozione di buone pratiche ambientali nella zootecnia (ad es. sistema di gestione ambientale specifico per la zootecnia bovina da latte).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	75,11	74,12	85,63	84,55	69,97	66,95	66,95


2.1.4.8 *Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte*

Categoria:	Agricoltura & Pesca		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte [AP.SD.10]		
Norma di riferimento:	Artt. 52-53 Reg. (UE) 1307/2013; Art. 9 paragrafi 14 e 15 del Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.		
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione (ove previsto):	2022		
Descrizione:	Sostegno all'allevamento bufalino		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:	<p>In base alle informazioni fornite dal Mipaaf "la filiera del latte bufalino riveste un ruolo preponderante nelle zone dove viene prodotto ed è difficilmente sostituibile con altre produzioni dal momento che i processi produttivi vengono eseguiti su terreni non altrimenti utilizzabili per le loro peculiari caratteristiche agronomiche e per le particolari sistemazioni idriche. Le forme di allevamento utilizzate sono prevalentemente estensive. Il sistema di calcolo applicato fa sì che l'ammontare dell'aiuto per capo di bestiame diminuisca all'aumentare del numero dei capi allevati disincentivando così il superamento dei livelli produttivi di riferimento.</p> <p>L'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto degli impegni di "condizionalità", nel caso specifico gli animali sono sottoposti a controllo del rispetto dei seguenti criteri di gestione obbligatoria: CGO 5 divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali; CGO 13 norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti (benessere animale). Le aziende sono inoltre sottoposte a controlli di condizionalità anche sul rispetto delle norme unionali e nazionali sulla gestione degli effluenti zootecnici. Si evidenzia infine che l'introduzione dell'obbligo di identificazione e registrazione degli animali ha ridotto fortemente la deplorabile pratica dell'uccisione alla nascita dei neonati maschi, in quanto senza alcun futuro produttivo".</p> <p>Il sostegno è, comunque, volto a mantenere gli attuali livelli produttivi, ma ciò avviene a prescindere dal soddisfacimento di requisiti ambientali volti a prevenire o mitigare gli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili – in particolare – di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto (cfr. Ispra, 2011 e 2016), due gas serra con GWP⁹ rispettivamente 34 volte e 298 volte quello della CO₂ (fonte IPCC, AR5, p. 714, ipotizzando 100 anni di permanenza in atmosfera) e di elevate emissioni di ammoniaca (NH₃), in questo caso dovute sia alle emissioni dirette degli allevamenti che quelle derivanti dallo spargimento dei liquami nei campi (ARPA Lombardia, 2008; Ispra, 2011). Gli studi sugli effetti ambientali delle emissioni di ammoniaca (NH₃) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario, finendo per provocare effetti di mortalità e morbilità comprovati, ed esternalità monetarie elevate (CAFE, 2005; NEEDS, 2008; EXIOPOL, 2010). Esso potrebbe essere trasformato in un SAF tramite un meccanismo che subordini la fruizione del beneficio all'adozione di buone pratiche ambientali nell'allevamento zootecnico (ad es. sistema di gestione ambientale specifico per la zootecnia bufalina da latte).</p>		




	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	4,12	4,07	4,01	3,96	3,91	3,85	3,85


2.1.4.9 Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte in zone montane

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per la zootecnia da latte in zone montane [AP.SD.11]						
Norma di riferimento:	Artt. 52-53 Reg. (UE) 1307/2013; Art. 9 paragrafi 14 e 15 del Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Sostegno per le vacche da latte allevate in zone montane che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>“L'incentivo promuove l'allevamento di vacche da latte, che partoriscono nell'anno, allevate per almeno sei mesi in zone montane.</p> <p>Il 59% delle zone agricole in zone di montagna sono adibite a pascolo e molto spesso per questi terreni non è possibile un uso agricolo alternativo, di conseguenza, in queste zone, la produzione lattiera riveste un ruolo di fondamentale importanza per il tessuto economico e sociale oltre che per l'ambiente; infatti, l'agricoltura di montagna costituisce un presidio fondamentale per molti territori rurali ed è strategica per il contrasto al dissesto idrogeologico.</p> <p>L'esigenza di un maggiore sostegno a questa tipologia di allevamento deriva dalla minore redditività degli allevamenti di montagna rispetto a quella di allevamenti situati in zone più competitive, sia per la resa più bassa, dovuta al minor grado di specializzazione produttiva delle vacche ed alla tipologia delle risorse foraggere, sia per i maggiori costi di produzione.</p> <p>La finalità è quindi quella di sostenere l'allevamento nelle zone di montagna e con esso il presidio dei territori dove questo è praticato, limitando il rischio di abbandono e con evidenti vantaggi per la preservazione dei pascoli permanenti e del territorio montano” (Mipaaf).</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	9,87	9,74	11,13	10,99	26,36	25,96	25,96


2.1.4.10 Razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.12]						
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 489, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2013						
Anno di cessazione (ove previsto):	2017						
Descrizione:	Si rifinanzia la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, mediante il fondo costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Si prevede per la massima parte un percorso di riconversione produttiva orientato verso la produzione di energia derivante da biomasse (bioetanolo, biodiesel, energia elettrica e termica)						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:			
		n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale						
Qualifica sussidio	Incerto						
Motivazione:	<p>I biocarburanti e la produzione di energia elettrica e termica dalle biomasse presentano vantaggi ambientali rispetto ai combustibili fossili in termini di CO₂ (bilancio nullo del carbonio). In base al D. Lgs. n. 28/2011, le biomasse, i bioliquidi e il biometano rientrano nel novero delle fonti rinnovabili; concorrono quindi al raggiungimento degli obiettivi di consumo di energia da fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas serra. I bioliquidi devono inoltre rispettare i criteri di sostenibilità previsti dalla direttiva 2009/30/CE. La produzione interna dei biocarburanti, piuttosto che all'estero, faciliterebbe il soddisfacimento di tali requisiti. Detto ciò, la letteratura scientifica è spesso critica nei confronti dei biocarburanti (vedi, tra gli altri, WRI, 2008), quindi l'impatto ambientale della misura risulta incerto.</p>						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):		1,00	1,00	4,00	-	-	-

2.1.4.11 Misura 4 PSR 2014-2020: Investimenti in immobilizzi materiali

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misura 4 PSR 2014-2020: Investimenti in immobilizzi materiali [AP.SD.13]						
Norma di riferimento:	Art. 17 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Mipaaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	2023						
Descrizione:	La Misura è finalizzata a consolidare i livelli di competitività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali promuovendo l'innovazione e conciliando redditività e dimensione ambientale, anche attraverso l'introduzione di tecnologie ecologicamente sostenibili, e favorendo il mantenimento e la creazione di nuove opportunità di lavoro nelle zone rurali						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto in conto interessi o conto capitale						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>“La misura finanzia interventi strutturali nelle imprese che puntano all'innovazione e all'efficiamento produttivo delle imprese agricole, agroalimentari e forestali. In linea con gli impegni internazionali in tema di ambiente e clima, il Reg. UE 1305/13 stabilisce che tali interventi devono concorrere a migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola (Reg. UE 1305/13, Art. 17). A tal fine si procede, ove previsto, alla preventiva valutazione dell'impatto ambientale che esclude o previene interventi impattanti. Inoltre, le Regioni tendono a promuovere, attraverso l'utilizzo di appositi criteri di selezione investimenti che comportano la realizzazione/ristrutturazione di strutture, o l'introduzione di macchinari e processi produttivi a più basso impatto ambientale. In più, tutte le Regioni hanno attribuito, attraverso i criteri di selezione, una premialità agli investimenti connessi alla tutela ambientale. Infine, uno degli interventi finanziati (Sottomisura 4.4) sostiene gli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” (Mipaaf).</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	346,45	243,83	629,49	754,39	632,86	632,86


2.1.4.12 Misura 6 PSR 2014-2020: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Categoria:	Agricoltura & Pesca		
			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misura 6 PSR 2014-2020: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese [AP.SD.14]		
Norma di riferimento:	Art. 19 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). I PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Mipaaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.		
Co-finanziamento dall'UE:	Sì		
Anno di introduzione:	2014		
Anno di cessazione (ove previsto):	2023		
Descrizione:	La Misura incentiva la fase di avvio della nuova impresa gestita dal giovane agricoltore con gli obiettivi di favorire la permanenza dei giovani nelle aree rurali. La Misura mira, inoltre, a ridurre i gravi ritardi in termini di opportunità occupazionali attraverso il sostegno alla nascita di nuove imprese, lo sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole, e la diversificazione delle attività economiche nelle aree rurali.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	<p>“La Misura 6 raggruppa al suo interno un insieme variegato di interventi. La tipologia d'intervento principale è quella dedicata ai giovani agricoltori, che, da sola, assorbe il 56% del budget totale della misura. Ha lo scopo di favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori, quindi, di per sé non ha conseguenze negative sull'ambiente, anzi, al contrario, sono proprio i giovani ad essere maggiormente permeabili all'innovazione ed ai processi formativi, dunque ad una modernizzazione aziendale che vada di pari passo con una maggiore sostenibilità ambientale.</p> <p>I dati a disposizione indicano che la diminuzione dell'età media degli imprenditori agricoli favorisce lo sviluppo di sistemi di gestione agricola con minore impatto ambientale. Già dai dati rilevati nel censimento dell'agricoltura condotto dall'Istat nel 2010 emerge che giovani di età compresa tra i 20 ed i 33 anni rappresentano il 9% dei capi azienda delle imprese agricole e il 22 % dei capi azienda delle imprese biologiche. I giovani imprenditori agricoli hanno una maggiore scolarizzazione rispetto alla media degli imprenditori agricoli e ciò è correlato a una maggiore propensione all'innovazione tecnologica e, quindi, ad un uso più razionale delle risorse e a una maggiore sensibilità alla tutela dell'ambiente e all'uso di tecniche agricole più sostenibili sotto il profilo ambientale. Inoltre, non bisogna trascurare che favorire il ricambio generazionale esercita un'indubbia azione di contrasto allo spopolamento, garantendo, di conseguenza il presidio dei territori rurali. Le altre tipologie d'intervento tendono a favorire l'avvio di start up innovative che sfruttino le potenzialità dei territori rurali o siano a servizio delle popolazioni rurali.</p> <p>Si precisa che l'aiuto è concesso in forma di premio a Fondo perduto teso a garantire al giovane o allo <i>start-upper</i> le risorse per l'avvio dell'impresa. Pertanto, gli investimenti che seguono spesso sono immateriali e finalizzati alle spese di natura amministrativa e alla progettazione della nuova attività aziendale. Mentre gli investimenti veri e propri vengono rimandati ad altre specifiche misure del PSR.</p> <p>Anche in questo caso si tratta di investimenti accomunati da un unico fine: rivitalizzare le aree rurali per porre un freno al processo di spopolamento così da garantire il presidio del territorio.</p> <p>Anche questa misura nell'attuazione deve attenersi agli impegni europei in tema di ambiente e clima. I criteri di selezione tendono a promuovere tutte quelle iniziative che promuovono la sostenibilità, la riduzione degli</p>		


impatti ambientali e la lotta ai cambiamenti climatici attraverso l'introduzione di innovazioni (anche tecnologiche) e l'efficientamento delle risorse" (Mipaaf).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	38,05	66,76	207,37	197,18	171,93	171,93

2.1.4.13 Aiuti nel settore degli ortofrutticoli

Categoria:	Agricoltura & Pesca 						
Nome del sussidio:	Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni di produttori riconosciute						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.15]						
Norma di riferimento:	Artt. 32-38 Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Organizzazione Comune di Mercato (OCM). L'articolo 10 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1308/2013 rinnova gli incentivi al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli e dell'apicoltura, fino al 31 dicembre 2022.						
Co-finanziamento dall'UE:	Generalmente pari al 50% delle Spese del Programma Operativo, in alcuni casi può arrivare al 60% comunque nei limiti del 4,1% del valore della produzione commercializzata dalle OP (Organizzazioni di produttori). Per determinate azioni (ritiri dal mercato per beneficenza e attività di orientamento) il sostegno UE può raggiungere il 100%.						
Anno di introduzione:	1996						
Anno di cessazione (ove previsto):	n. p.						
Descrizione:	Il sostegno è volto ad incrementare la competitività nel settore attraverso il finanziando di programmi operativi realizzati da organizzazioni di produttori (OP). La tipologia del sussidio è in relazione al contenuto dei programmi, nei quali ad una parte dedicata a misure ed azioni neutre dal punto di vista ambientale, si affianca una parte minima obbligatoria dedicata ad azioni a valenza ambientale positiva, che deve assorbire almeno il 10% della spesa totale del programma operativo.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
	n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>“La normativa comunitaria nell’istituire il regime di aiuti alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, tramite il finanziamento di specifici programmi operativi, stabilisce che la produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener pienamente conto di considerazioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.</p> <p>In coerenza con l’enunciato, l’Italia ha elaborato una strategia ambientale e le organizzazioni dei produttori devono destinare almeno il 10% della spesa dei Programmi Operativi (PO) ad azioni ambientali, (in alternativa il PO deve scegliere tra due azioni ambientali tra quelle contenute nella Disciplina ambientale).</p> <p>La Disciplina ambientale rappresenta una specifica sezione del documento nazionale di programmazione per il settore Ortofrutticolo (Strategia Nazionale) ed è soggetta a valutazione preventiva da parte della Commissione UE che ne accerta la conformità al programma di azione dell’UE in materia di ambiente nonché agli obiettivi previsti nell’articolo 191 del Trattato funzionamento Unione Europea (TFUE).</p> <p>Inoltre, in considerazione che taluni investimenti realizzati con i programmi operativi potrebbero incrementare la pressione ambientale, la strategia nazionale prescrive che le organizzazioni di produttori devono indicare le misure di protezione dell’ambiente, in atto o da realizzare, che proteggono l’ambiente dalle pressioni individuate” (Mipaaf).</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	215,70	220,60	239,90	240,50	264,70	266,50	266,50


2.1.4.14 Regime di pagamento di base

Categoria:	Agricoltura & Pesca 					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Regime di pagamento di base [AP.SD.16]					
Norma di riferimento:	Artt. 21-26 Reg. (UE) n. 1307/2013; Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. L'articolo 10 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante le Modifiche del Reg. (UE)1308/2013 rinnova gli incentivi al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli e dell'apicoltura, fino al 31 dicembre 2022.					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove previsto):	2022					
Descrizione:	Regime di pagamento di base: sostegno al reddito delle aziende agricole					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n. a.	n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	Incerto					
Motivazione:	<p>In base alle informazioni fornite dal Mipaaf “il pagamento di base è un sostegno assegnato agli agricoltori per garantire equità e stabilità ai redditi agricoli, mediamente più bassi rispetto a quelli percepiti dagli operatori di altri settori economici e soggetti ad elevate fluttuazioni (dipendenti dal mercato e dai fattori ambientali che incidono sulle produzioni). Il rischio di impresa è inoltre accentuato dagli investimenti e dalle anticipazioni che devono essere sostenute per l'esercizio dell'attività agricola.</p> <p>Il pagamento di base contribuisce alla stabilità dei redditi in agricoltura riducendo il rischio di abbandono dell'attività agricola con conseguenti ripercussioni sullo stato di mantenimento delle aree rurali, soprattutto quelle marginali.</p> <p>L'erogazione dei sostegni è, in ogni caso, subordinata al rispetto di impegni per la sostenibilità ambientale dell'attività agricola attraverso l'osservanza delle buone pratiche agricole ed ambientali (BCAA) e dei criteri di gestione obbligatoria (CGA) richiesti dalla condizionalità, ossia il rispetto di norme a tutela delle acque, del suolo e del suo contenuto di carbonio, della biodiversità, dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, del benessere degli animali ed altre norme a difesa dell'ambiente e della salute animale e umana.</p> <p>Va, infine, rilevato che il sostegno è disaccoppiato ovvero assegnato per superficie senza alcun collegamento con le produzioni agricole ottenute, a condizione che tali superfici siano mantenute dall'agricoltore in condizioni idonee alla coltivazione evitando così finanziamenti associati a superfici agricole in stato di degrado e abbandono”. Viene inoltre tenuto conto “dell'importanza del sostegno per la mitigazione dei rischi di abbandono dei terreni oggetto di attività agricola e del suo conseguente ruolo nella gestione del patrimonio rurale e nella riduzione del rischio idrogeologico e di innesco degli incendi”.</p> <p>Il sostegno di base della PAC non è, comunque, direttamente legato al rispetto delle pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente in quanto il pagamento è intaccato solo in misura marginale dall'eventuale mancato rispetto del <i>greening</i>. Come confermato anche recentemente dalla Corte dei conti europea (Relazioni speciali n. 21/2017 e n. 16/2021¹⁰), l'attività agricola ha un forte impatto ambientale ed il pagamento di base sostiene un settore con notevoli esternalità negative che sono tuttavia solo marginalmente migliorate dal <i>greening</i>.</p>					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	2.233,47	2.165,74	2.138,60	2.111,47	2.118,14	2.118,14

10 Relazione speciale n. 21/2017: <https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=44179>

Relazione speciale n. 16/2021, disponibile attualmente solo in inglese: <https://www.eca.europa.eu/IT/Pages/DocItem.aspx?did=58913>

2.1.4.15 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Categoria:	Agricoltura & Pesca 		
Nome del sussidio:	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening)		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.17]		
Norma di riferimento:	Artt. 43-47 Reg. (UE) n. 1307/2013; Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.		
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione (ove previsto):	2022		
Descrizione:	Remunerazione all'agricoltore per la produzione di beni pubblici ambientali attraverso lo svolgimento di pratiche ambientali (diversificazione colture, mantenimento prati permanenti e mantenimento aree di interesse ecologico) che comportano riduzioni della redditività aziendale		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	<p>“Pagamento per superficie aggiuntivo al pagamento di base, che obbliga gli agricoltori al rispetto di talune pratiche agricole riconosciute dal Regolamento (UE) n. 1307/2013, favorevoli per il clima e l'ambiente. In particolare, si tratta della conservazione dei prati permanenti esistenti; della costituzione e mantenimento di un'area d'interesse ecologico, di superficie pari ad almeno il 5% della superficie dei seminativi aziendali; della diversificazione delle colture (ovvero la coltivazione di almeno due colture diverse, se la superficie dei seminativi aziendali supera i 10 ettari o di almeno tre colture se la superficie dei seminativi aziendali supera i 30 ettari).</p> <p>La valutazione del sussidio non può fondarsi su alcune critiche mosse dalla Corte dei conti europea che, nel 2017 ha giudicato troppo esigui gli obblighi imposti dal “greening”, sul fatto che tali obblighi avrebbero interessato soltanto il 5% circa di tutta la superficie agricola dell'UE. Infatti, a riguardo occorre tenere presente che la superficie agricola dell'UE (soggetta all'obbligo di mantenimento) è composta per il 34% da prati permanenti, per il 60 % da seminativi e per il restante 6% da colture permanenti.</p> <p>Per la pratica di diversificazione colturale nei seminativi, la Corte ha stimato che la superficie in cui sono stati apportati cambiamenti si aggira attorno al 15% rispetto a una percentuale massima potenzialmente soggetta a modifica del 25%.</p> <p>Il risultato rilevato dalla Corte è al di sotto di questa percentuale perché molte aziende che hanno dovuto diversificare maggiormente le colture in seguito all'introduzione dell'inverdimento, praticavano già nel 2014 l'avvicendamento (ad esempio, in Italia con la passata programmazione era stato incentivato l'avvicendamento con colture miglioratrici per contrastare il ristoppio del frumento duro).</p> <p>In ogni caso è fuor di dubbio la valenza ecologica delle pratiche di diversificazione che hanno ridotto le estensioni di monoculture praticate dalle grandi aziende, della costituzione di aree d'interesse ecologico che ha sottratto terreno alle coltivazioni e del mantenimento dei prati permanenti che ha contrastato la rottura dei prati a favore della semina di colture più redditizie.</p> <p>Infine, occorre tenere presente che alcune aziende, al fine di ottenere il riconoscimento ipso facto del pagamento greening hanno aderito ai metodi di coltivazione dell'agricoltura biologica contribuendo così a</p>		


posizionare il nostro paese ai primi posti in Europa per numero di operatori biologici e per estensione delle superfici certificate.

Per quanto esposto si ritiene comunque che il sussidio in oggetto debba essere classificato come SAF” (Mipaaf).


Va tuttavia notato che due relazioni della Corte dei conti europea hanno sottolineato la scarsa efficacia delle misure di “greening” nel raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati e nel ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (Corte dei conti europea, 2017; Corte dei conti europea, 2021).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	1.155,24	1.139,86	1.125,58	1.111,30	1.111,3	1.111,3


2.1.4.16 Pagamento per i giovani agricoltori

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Pagamento per i giovani agricoltori [AP.SD.18]						
Norma di riferimento:	Artt. 50-51 Reg. (UE) n. 1307/2013; Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Sostegno all'insediamento dei giovani come capi azienda						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
	n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>“Misura finalizzata a favorire il ricambio generazionale degli imprenditori agricoli, con l'erogazione di una quota aggiuntiva al pagamento di base, pari al 25% dello stesso, per i giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni. Il pagamento viene corrisposto per cinque anni a partire dalla prima domanda successiva all'insediamento come capo azienda.</p> <p>I dati a disposizione indicano che la diminuzione dell'età media degli imprenditori agricoli favorisce lo sviluppo di sistemi di gestione agricola con minore impatto ambientale. Già dai dati rilevati nel censimento dell'agricoltura condotto dall'Istat nel 2010 emerge che giovani di età compresa tra i 20 ed i 33 anni rappresentano il 9% dei capi azienda delle imprese agricole e il 22 % dei capi azienda delle imprese biologiche. Inoltre, i giovani imprenditori agricoli hanno una maggiore scolarizzazione rispetto alla media degli imprenditori agricoli e ciò è correlato a una maggiore propensione all'innovazione tecnologica e, quindi, ad un uso più razionale delle risorse e a una maggiore sensibilità alla tutela dell'ambiente e all'uso di tecniche agricole più sostenibili sotto il profilo ambientale.” (Mipaaf).</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):*	39,02	32,56	38,00	37,52	37,04	74,09	74,09
*Stanziamiento							


2.1.4.17 Sostegno specifico: premio base olivo

Categoria:	Agricoltura & Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato olivicoltura [AP.SD.19]							
Norma di riferimento:	Artt. 52 e 53 Reg. (UE) n. 1307/2013; Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione (ove previsto):	2022							
Descrizione:	Sostegno per il mantenimento delle superfici olivicole di Liguria, Puglia e Calabria le cui produzioni sono regolarmente registrate nei registri decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2013							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio	Incerto							
Motivazione:	<p>“L’olivicoltura per l’Italia è un settore economicamente importante e storicamente strategico che attraversa da anni un periodo di crisi. In molte regioni del Paese, gli olivi sono un elemento caratteristico del paesaggio rurale, tutelato dalla legislazione nazionale, habitat centrale per la biodiversità e risorsa economica oltre che sociale. L’olivicoltura rappresenta, in molti areali delle Regioni in cui è stato attivato il finanziamento, l’unica possibilità di coltivazione a causa delle peculiari condizioni climatiche, geologiche e topografiche dei terreni agricoli ed alla limitata disponibilità di acqua di irrigazione. In queste aree l’olivo, coltivato da secoli, è specie centrale dell’agroecosistema che caratterizza il paesaggio rurale e della stabilità idrogeologica dei territori. La concessione del sostegno accoppiato mira a ridurre il rischio di abbandono delle superfici olivicole, già in atto in diversi territori, per mantenere in vita le realtà economiche, sociali ed ambientali appena citate ed evitare i problemi di dissesto idrogeologico derivanti dall’abbandono” (Mipaaf).</p> <p>Tuttavia, Salomone e Ioppolo (2012) dimostrano l’alto potenziale d’impatto ambientale della coltivazione dell’olivo e della produzione di olio. Necessita un maggior approfondimento anche considerando le diverse tecniche di coltivazione.</p>							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		44,21	43,63	43,04	42,50	41,96	41,33	41,33

2.1.4.18 Sostegno specifico per la zootecnica ovino-caprina


Categoria:	Agricoltura & Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per la zootecnica ovino-caprina [AP.SD.21]							
Norma di riferimento:	Art. 52-53 Reg. (UE) 1307/2013; Art. 9 p. 14 e 15 Reg. (UE) 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE)1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione (ove previsto):	2022							
Descrizione:	Sostegno a favore di ovini da rimonta allo scopo di ridurre rischi sanitari della scrapie (malattia neurodegenerativa che colpisce gli ovini). Sostegno agnello IGP							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Europea							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	<p>“L'allevamento ovi-caprino è un'attività diffusa su tutto il territorio nazionale, in particolare in zone marginali a bassa redditività, altrimenti non utilizzabili per altre attività agricole. I sistemi di allevamento impiegati prevedono inoltre l'esecuzione di pratiche a basso impatto ambientale. I premi sono assegnati agli ovini appartenenti a greggi soggette a piani di selezione per la resistenza alla “scrapie” ed agli ovini e caprini certificati a denominazione di origine protetta ed a indicazione geografica protetta.</p> <p>Il sostegno contribuisce al mantenimento di razze autoctone e alla biodiversità garantendo la variabilità genetica intraspecifica e, indirettamente, tende a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti nei territori montani e al presidio dei territori vulnerabili” (Mipaaf).</p>							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		5,54	5,46	5,38	5,31	5,24	5,17	5,17

2.1.4.19 Indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio


Categoria:	Agricoltura & Pesca 					
Nome del sussidio:	Indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.01]					
Norma di riferimento:	Art. 1, commi 121 e 123, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2018					
Anno di cessazione (ove previsto):	2019					
Descrizione:	Indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	<p>L'indennità giornaliera nei periodi di fermo obbligatorio riduce l'incentivo alla pesca illegale ed ha un positivo impatto sociale. Dal punto di vista ambientale, il fermo obbligatorio permette il rispetto del ciclo biologico di riproduzione della specie, contribuendo ad evitare un eccesso delle attività di pesca oltre le soglie di prelievo sostenibile.</p> <p>Si ritiene che il sussidio, seppur favorevole per l'ambiente, non sia di per sé sufficiente per garantire una piena efficacia nella gestione sostenibile delle risorse marine e nello stesso tempo nel risolvere la crisi economica delle imprese nazionali del settore¹¹. Ci si riserva ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni del catalogo.</p>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	d.q.	d.q.	-

11 <https://www.coldiretti.it/economia/stop-al-pesce-fresco-scatta-fermo-biologico>


2.1.4.20 Misura 2 PSR 2014-2020: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Misura 2 PSR 2014-2020: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.22]						
Norma di riferimento:	Art. 15, Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Mipaaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	2023						
Descrizione:	La misura sostiene l'erogazione di servizi di consulenza diretti ad agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori e altri gestori del territorio, oltre che alle piccole e medie imprese insediate nelle aree rurali, attraverso l'impegno di tecnici e professionisti specializzati, al fine di favorire un processo di innovazione per rendere un'economia rurale più sostenibile e competitiva.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	La Misura ha un impatto positivo sulla sostenibilità ambientale. Infatti, sia i bandi fin qui emessi, sia le schede di misura contenute nei PSR, sanciscono che una serie di tematiche aventi effetti diretti sulla sostenibilità ambientale devono essere obbligatoriamente comprese nei pacchetti di consulenza ammessi a finanziamento (es. gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013; le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'Art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 1307/2013; i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'Art. 11, paragrafo 3, della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque); i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'Art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'Art. 14 della Direttiva 2009/128/CE (Uso sostenibile dei pesticidi, ecc.).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	1,80	0,18	0,04	0,35	0,97	0,97


2.1.4.21 Misura 3 PSR 2014-2020: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Misura 3 PSR 2014-2020: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.23]						
Norma di riferimento:	Art. 16 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Mipaaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	2023						
Descrizione:	La Misura sostiene i processi di miglioramento qualitativo delle produzioni agricole ed alimentari regionali, attraverso la favorendo l'adozione, da parte delle aziende agricole, dei regimi di qualità e di certificazione						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Generalmente le produzioni di qualità sono gestite da disciplinari di produzione fortemente ancorati ai principi ambientali dell'UE. Di conseguenza, il sussidio si qualifica come un SAF.						
	-	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	2,62	8,74	19,90	27,65	21,05	21,05


2.1.4.22 Misura 5 PSR 2014-2020: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Misura 5 PSR 2014-2020: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.24]						
Norma di riferimento:	Art. 18 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Mipaaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Il sostegno mira a favorire la ripresa della stabilità reddituale del settore agricolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche e disastri ambientali.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	La misura interviene soprattutto per l'introduzione di misure di prevenzione che spesso si traducono nella gestione più adeguata delle risorse naturali e degli ecosistemi.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	11,75	1,50	9,00	13,68	33,28	33,28


2.1.4.23 Misura 8 PSR 2014-2020: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Misura 8 PSR 2014-2020: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.25]						
Norma di riferimento:	Artt. da 21 a 26 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Mipaaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	La Misura prevede l'attivazione di una serie di interventi per aumentare le superfici boscate e per promuovere forme di gestione silvicolturale sostenibile, contribuendo a favorire l'aumento della redditività delle aziende agricole e forestali ed a sostenere processi produttivi e pratiche forestali che favoriscano una migliore gestione del suolo.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>La Misura contribuisce positivamente alla sostenibilità ambientale con una serie di interventi nel settore forestale che hanno l'obiettivo primario di accrescere la gestione attiva delle foreste, garantirne la conservazione e la valorizzazione, oltre che di incrementare la competitività del settore e il potenziale della filiera bosco-legno. Per tutte le azioni e gli interventi forestali potenzialmente attivabili dalla Misura 8, sono garantiti criteri di gestione sostenibile delle foreste così come definiti nel Processo Pan Europeo con la risoluzione di Helsinki del 1993 (Gestione forestale sostenibile in Europa), che richiede una «gestione corretta e l'uso delle foreste e dei territori forestali in modo e misura tali da mantenere la loro diversità biologica, produttività, capacità rigenerativa, vitalità ed il loro potenziale per garantire, ora e in futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale ma che non determini danni ad altri ecosistemi.»</p> <p>Inoltre, gli interventi previsti e riconducibili alla Misura 8 (Artt. da 22 a 26 del Reg. UE n. 1305/2013) sono attuati in coerenza con la Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013) che trova applicazione nella strategia nazionale del Programma Quadro del Settore Forestale. In più, se da un investimento possono derivare effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del Feasr è preceduta da una valutazione d'impatto ambientale. Da non trascurare anche la presenza, nei bandi, di criteri di selezione volti ad attribuire una premialità a quegli investimenti che comportano la realizzazione/ristrutturazione di strutture, o l'introduzione di macchinari e processi produttivi a più basso impatto ambientale. Infine, particolare attenzione è da dedicare alla redazione e/o all'aggiornamento di strumenti di pianificazione forestale (Piano di Gestione Forestale o strumenti equivalenti) che rappresentano da un lato il presupposto fondamentale per garantire una corretta Gestione Sostenibile delle Foreste e dall'altro consentono di fornire informazioni per la corretta applicazione della presente misura.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	105,36	49,95	84,93	78,44	96,98	96,98


2.1.4.24 Misura 10 PSR 2014-2020: Pagamenti agro-climatico-ambientali

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misura 10 PSR 2014-2020: Pagamenti agro-climatico-ambientali [AP.SD.26]						
Norma di riferimento:	Art. 28 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Mipaaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	La Misura 10 sostiene interventi finalizzati ad una gestione sostenibile delle superfici agricole per limitare i danni provocati dallo sfruttamento delle risorse naturali e generare effetti ambientali positivi, contribuendo al sostegno della biodiversità ed al mantenimento degli agrosistemi agricoli.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Per definizione, in quanto, come espressamente previsto nel Reg. (UE) 1305/2013, destinata a finanziare operazioni benefiche per il clima e l'ambiente.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	271,61	304,91	449,86	436,34	555,79	555,79


2.1.4.25 Misura 11 PSR 2014-2020: *Agricoltura biologica*

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misura 11 PSR 2014-2020: Agricoltura biologica [AP.SD.27]						
Norma di riferimento:	Art. 29 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Mipaaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Sostegno concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Per definizione in quanto favorisce la conversione ad agricoltura biologica riducendo uso di pesticidi e fertilizzanti chimici (si veda capitolo 4 su biodiversità)						
	.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	129,75	317,93	512,14	444,62	473,97	473,97


2.1.4.26 Misura 12 PSR 2014-2020: Indennità Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Misura 12 PSR 2014-2020: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.28]						
Norma di riferimento:	Art. 30 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Mipaaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Sostegno erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE e della direttiva quadro sulle acque.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Per definizione in quanto collegata al mantenimento di ecosistemi di interesse ecologico.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	0,78	0,53	11,33	28,50	5,88	5,88


2.1.4.27 Misura 13 PSR 2014-2020: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o specifici

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misura 13 PSR 2014-2020: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici [AP.SD.29]						
Norma di riferimento:	Artt. 31 e 32 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Fears). Il PSR e gli impegni del Fears per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Mipaaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Per definizione in quanto collegata al mantenimento di ecosistemi di interesse ecologico						
	.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	266,47	300,00	410,14	322,48	300,40	300,40


2.1.4.28 Misura 15 PSR 2014-2020: Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misura 15 PSR 2014-2020: Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste [AP.SD.30]						
Norma di riferimento:	Art. 34 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Mipaaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	Sì						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori pubblici e privati e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvo-ambientali e climatici. I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Per definizione, in quanto, come espressamente previsto nel Reg. (UE) 1305/2013, destinata a finanziare operazioni benefiche per il clima e l'ambiente.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	0,62	2,18	2,32	13,48	8,39	8,39


2.1.4.29 Sostegno accoppiato per le superfici a barbabietola da zucchero

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per le superfici a barbabietola da zucchero [AP.SD.31]						
Norma di riferimento:	Art. 52-53 Reg. n. (UE)1307/2013; Art. 9 p. 14 Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Sostegno atto a garantire la coltivazione di una coltura miglioratrice e un adeguato approvvigionamento per la residua industria nazionale dello zucchero						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
	n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>“La coltivazione della barbabietola da zucchero riveste un ruolo molto importante nel contesto agricolo italiano, in molti territori rappresenta una delle poche colture da rinnovo che consente di evitare la monosuccessione della coltivazione dei cereali. Tuttavia, a causa dei notevoli cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel mercato europeo e mondiale dello zucchero, il settore attraversa una situazione di crisi con notevoli ripercussioni su tutta la filiera, soprattutto di carattere occupazionale.</p> <p>La misura mira a limitare l'abbandono della coltivazione mantenendo gli attuali livelli produttivi e limitando così anche gli approvvigionamenti dall'estero.</p> <p>La barbabietola è una coltura da rinnovo, migliora quindi la struttura dei terreni sui quali viene coltivata con una valenza ambientale positiva nelle pratiche di rotazione colturale, si ritiene pertanto che il sussidio debba essere considerato come favorevole” (Mipaaf).</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	17,21	16,99	16,78	16,57	22,28	21,95	21,95


2.1.4.30 Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza

Categoria:	Agricoltura & Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza [AP.SD.32]							
Norma di riferimento:	Art. 52 e 53 Reg. (UE) n. 1307/2013; Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione (ove previsto):	2022							
Descrizione:	Sostegno accoppiato alle superfici olivicole su terreni con pendenza superiore al 7,5%							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
	n. a.		n. a.					
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	<p>In base alle informazioni fornite dal Mipaaf "l'olivicoltura italiana rappresenta un settore economicamente importante e storicamente strategico che attraversa da anni un periodo di crisi, accentuata in quei territori la cui orografia influisce negativamente sulla produttività. Nelle Regioni oggetto di intervento, gli olivi sono un elemento caratteristico del paesaggio rurale, tutelato dalla legislazione nazionale, habitat centrale per la biodiversità e risorsa economica oltre che sociale. In queste aree spesso marginali l'olivicoltura rappresenta l'unica possibilità di coltivazione a causa delle peculiari condizioni climatiche, altimetriche e topografiche dei terreni agricoli e della limitata disponibilità di acqua di irrigazione. L'olivo, coltivato da secoli, è specie centrale dell'agroecosistema che caratterizza il paesaggio rurale e l'economia locale.</p> <p>La concessione del sostegno accoppiato mira a ridurre l'abbandono di queste superfici, già in atto in diversi territori, a causa della scarsa redditività della coltivazione dell'olivo non sostituibile con altre attività agricole, ed a mantenere in vita le realtà economiche sociali ed ambientali di questi territori evitando così l'accentuarsi del dissesto idrogeologico derivante dal venir meno delle attività antropiche di gestione del territorio". È, comunque, bene ricordare che Salomone e Ioppolo (2012) dimostrano l'alto potenziale di impatto ambientale della coltivazione dell'olivo e della produzione di olio nel contesto italiano.</p>							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		13,31	13,13	12,95	12,79	12,62	12,43	12,43

2.1.4.31 Sostegno accoppiato olivicoltura di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale


Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato olivicoltura di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale [AP.SD.33]						
Norma di riferimento:	Art. 52 e 53 Reg. (UE) n. 1307/2013; Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Sostegno alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, le cui produzioni sono regolarmente registrate nei registri decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2013						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
	n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>In base alle informazioni fornite dal Mipaaf "l'olivicoltura, per l'Italia è un settore economicamente importante e storicamente strategico che attraversa da anni un periodo di crisi, accentuata in quei territori la cui orografia influisce negativamente sulla produttività. In Italia le aree olivicole a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta tutelate dall'UE sono 43 (42 DOP, 1 IGP).</p> <p>Gli olivi sono un elemento caratteristico del paesaggio rurale italiano, tutelato dalla legislazione nazionale, habitat centrale per la biodiversità e risorsa economica oltre che sociale. In queste aree spesso marginali l'olivicoltura rappresenta l'unica possibilità di coltivazione a causa delle peculiari condizioni geologiche, climatiche, altimetriche e topografiche dei terreni agricoli ed alla limitata disponibilità di acqua di irrigazione. L'olivo, coltivato da secoli, è specie centrale dell'agroecosistema che caratterizza il paesaggio rurale e l'economia locale.</p> <p>La crisi che interessa da anni il settore della produzione di olio di oliva è accentuata nelle aree tipiche e tutelate (DOP e IGP) in quanto vi sono maggiori costi dovuti alle spese di certificazione e ai vincoli imposti dai disciplinari di produzione che prevedono minori input e rese in olio minore con parametri fisico chimici del prodotto più restrittivi rispetto a quelli imposti in agricoltura convenzionale. L'applicazione dei disciplinari impone l'utilizzo di pratiche agricole maggiormente sostenibili".</p> <p>È, comunque, bene ricordare che Salomone e Ioppolo (2012) dimostrano l'alto potenziale di impatto ambientale della coltivazione dell'olivo e della produzione di olio nel contesto italiano</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	12,88	12,71	12,54	12,38	12,22	12,04	12,04

2.1.4.32 Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Ristrutturazione e riconversione dei vigneti						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.34]						
Norma di riferimento:	Organizzazione comune di mercato (Ocm) – Regolamento (UE) n. 1308/2013 (Artt. 39-54). L'articolo 10 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1308/2013 rinnova gli incentivi al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli e dell'apicoltura, fino al 31 dicembre 2022.						
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo destinato alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti con finalità di promuovere effetti strutturali positivi per il settore.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:	
			n. a.			n. a.	
Livello di riformabilità:	Europea						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	La misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ha una valenza ambientale positiva, nella misura in cui garantisce un'allocatione migliore del vigneto stesso, in considerazione degli elementi di sostenibilità ambientale e nel rispetto delle tradizioni culturali del territorio e del valore paesaggistico.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	164,07	159,29	146,46	120,00	116,00	123,00	123,00


2.1.4.33

Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti [AP.SD.35]						
Norma di riferimento:	Organizzazione comune di mercato (Ocm) – Regolamento (UE) n. 1308/2013 (Artt. 39-54). L'articolo 10 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1308/2013 rinnova gli incentivi al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli e dell'apicoltura, fino al 31 dicembre 2022.						
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Investimenti nel settore vitivinicolo destinati a incrementare la competitività del mercato e promuovere le prospettive di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europea						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	La misura per gli investimenti nel settore ha una valenza ambientale positiva perché dispone interventi che stimolano la sostenibilità ambientale privilegiando obiettivi legati all'efficienza e al risparmio energetico.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	47,60	45,32	62,81	67,50	94,00	67,20	67,20


2.1.4.34

Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Distillazione dei sottoprodotti

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Distillazione dei sottoprodotti [AP.SD.36]						
Norma di riferimento:	Organizzazione comune di mercato (Ocm) – Regolamento (UE) n. 1308/2013 (Artt. 39-54). L'articolo 10 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1308/2013 rinnova gli incentivi al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli e dell'apicoltura, fino al 31 dicembre 2022.						
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo destinato alla distillazione dei sottoprodotti con finalità di incremento della competitività, dell'offerta e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
	n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Europea						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Tendenzialmente positivo poiché incentiva interventi per ridurre gli impatti ambientali legati all'eliminazione di fecce e vinacce.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	12,03	16,51	17,92	12,00	18,00	16,00	16,00


2.1.4.35

Sostegno accoppiato per le superfici a colture proteiche e proteaginose

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per le superfici a colture proteiche e proteaginose [AP.SD.37]						
Norma di riferimento:	Art. 52-53 Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 9 p. 14 e 15 Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Garantire l'attuale livello di approvvigionamento delle filiere zootecniche; disincentivare l'orientamento a favore di altre colture più redditizie che potrebbero determinare un deterioramento della fertilità dei suoli						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
	n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>“Il sostegno mira a favorire la coltivazione di colture proteaginose, in particolare di girasole, colza e leguminose da granella (nello specifico pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce), ed erbai annuali di sole leguminose a scapito di colture più redditizie ma che determinano un deterioramento della fertilità dei suoli.</p> <p>I vantaggi ambientali, derivanti dalla concessione dei sussidi sono indubbi, essendo le piantagioni oggetto di incentivi colture miglioratrici dei suoli agrari ovvero piante da rinnovo che svolgono un'azione positiva sulla composizione e sulla struttura dei terreni sui quali vengono coltivate.” (Mipaaf)</p> <p>Sostegno a favore di colture miglioratrici (azotofissatrici). Si veda per approfondimenti capitolo 4 su biodiversità.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	14,16	13,98	13,82	13,64	13,47	13,27	13,27


2.1.4.36

Sostegno accoppiato per le superfici a leguminose da granella ed erbai di sole leguminose

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato per le superfici a leguminose da granella ed erbai di sole leguminose						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.38]						
Norma di riferimento:	Art. 52-53 Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 9 pp. 14 e 15 Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Garantire l'attuale livello di approvvigionamento delle filiere zootecniche; disincentivare l'orientamento a favore di altre colture più redditizie che potrebbero determinare un deterioramento della fertilità dei suoli						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>“Il sostegno mira a favorire la coltivazione di colture leguminose per la produzione di granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce, ed erbai annuali di sole leguminose a scapito di colture più redditizie, ma che determinano un deterioramento della fertilità dei suoli.</p> <p>I vantaggi ambientali derivanti dalla concessione dei sussidi sono indubbi, essendo le piantagioni oggetto di incentivi colture miglioratrici dei suoli agrari che svolgono un'azione positiva sulla composizione dei terreni sui quali vengono coltivate, con una valenza ambientale positiva nelle pratiche di rotazione colturale” (Mipaaf). Sostegno a favore di colture miglioratrici (azotofissatrici). Si veda per approfondimenti capitolo 4 su biodiversità.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	11,80	11,65	11,49	11,35	11,20	11,03	11,03


2.1.4.37

Aiuti nel settore apistico

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Aiuti nel settore apistico [AP.SD.39]						
Norma di riferimento:	Regolamento (UE) n. 1308/2013 (Artt. 55-57); D.M. 25/03/2016 e D.M. 28/02/2017; Regolamento delegato (UE) 2015/1366 e di esecuzione (UE) n. 2015/1368. L'articolo 10 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1308/2013 rinnova gli incentivi al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli e dell'apicoltura, fino al 31 dicembre 2022.						
Co-finanziamento dall'UE:	Pari al 50% delle spese effettuate sul programma nazionale						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Realizzare programmi di aiuto destinati a soggetti che operano nel settore (associazioni, imprese, enti di ricerca) con la finalità di: migliorare le condizioni generali di produzione, azioni volte al miglioramento della commercializzazione dei prodotti, prevenzione delle malattie degli alveari, razionalizzazione della transumanza, ripopolamento apistico e produzioni di qualità						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
	n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Europea						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Positivo per la valenza e la funzione svolta dalle api stesse che, mediante processo di impollinazione (servizio ecosistemico) agevolano il naturale ciclo di vita delle piante, favorendo anche meccanismi di conservazione della flora e mantenimento della biodiversità. La valenza ambientale è positiva anche laddove mira a finanziare progetti di ricerca che favoriscono la produzione sostenibile, il ripopolamento e la difesa di questi insetti.						
	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	2021
Effetto finanziario (mln €):	5,40	5,70	6,10	6,10	6,10	7,09	7,09


*Stanziamiento

2.1.4.38 Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali

Categoria:	Agricoltura & Pesca							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali [AP.SD.40]							
Norma di riferimento:	Art. 1, commi da 862 a 865, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime							
Descrizione:	I commi 862 e 863 istituiscono, presso l'INAIL, un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per il 2016 e di 35 milioni annui a decorrere dal 2017, destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di altre macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole; l'intervento è finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse al Fondo per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità per i benefici sono determinati dall'Istituto con avviso pubblico, nel primo semestre di ogni anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo presso l'INAIL si fa fronte, ai sensi del comma 864: quanto a 20 milioni di euro annui, sulle risorse destinate dallo stesso INAIL alla riduzione in misura non superiore al 20%, dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli; quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante l'impiego di una quota delle risorse programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a.			n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	I trattori e le macchine agricole sono fonte di rilevanti emissioni in atmosfera di inquinanti dannosi per la qualità dell'aria e di gas serra. La statistica NAMEA prodotta dall'Istat, che fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto per oltre sessanta branche dell'economia italiana, evidenzia un indicatore di emissioni di gas serra per il settore dell'agricoltura ("Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi") pari a 1.452 tCO ₂ eq di gas serra per milione di euro di valore aggiunto del settore: esso è circa sette volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO ₂ eq/milione di euro). Il provvedimento è un sussidio diretto, che va nella direzione di favorire il miglioramento ambientale del parco mezzi e beni strumentali agricoli, riducendo non solo gli effetti sanitari nocivi a carico dei lavoratori ma anche, più in generale, gli impatti ambientali dell'agricoltura.							
		2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*
Effetto finanziario (mln €):		-	-	45,00	35,00	35,00	35,00	35,00

*Stanziamiento

2.1.4.39 Produzione zootecnica estensiva


Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Produzione zootecnica estensiva [AP.SD.41]						
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 130, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2016						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Produzione zootecnica estensiva. Aiuti <i>de minimis</i> nel settore agricolo attraverso l'incremento delle risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari. Gli interventi sono destinati alla zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate.						
Tipo di sussidio:	Aiuti <i>de minimis</i> – Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
	n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Sostegno a pratiche zootecniche che permettono la preservazione dei terreni agricoli delle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, delle zone svantaggiate.						
	2015	2016*	2017*	2018	2019*	2020*	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	3,00	7,00	-	10,00	10,00	10,00
*Stanziamiento							

2.1.4.40

Sviluppo dell'innovazione in agricoltura


Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Sviluppo dell'innovazione in agricoltura						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.42]						
Norma di riferimento:	Art. 1, commi 520/521 Legge di bilancio 2020 160/2019. Modificato dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2020						
Anno di cessazione (ove previsto):	2020						
Descrizione:	Si prevede la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Tra i fini della misura vi è il finanziamento di pratiche relative all'agricoltura di precisione che possono contribuire ad incrementare la sostenibilità delle pratiche agricole tramite un'applicazione più precisa degli input con minori perdite di fertilizzanti e pesticidi, la riduzione delle emissioni e la riduzione dei consumi idrici (Finger <i>et al.</i> , 2019).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	1,00	-
<i>*Stanziamiento</i>							

2.1.4.41 *Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori*

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.43]						
Norma di riferimento:	Art. 31 Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp). Aggiornato con l'Articolo 17 (Primo acquisto di un peschereccio) Il Feamp è stato aggiornato con il Regolamento (UE) n. 2021/1139 ed è allineato alla durata del QFP 2021-2027.						
Co-finanziamento dall'UE:	50% UE						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	2027						
Descrizione:	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori. La misura intende supportare pescatori con un'età inferiore a 40 anni nell'acquisizione di un peschereccio di seconda mano di lunghezza inferiore ai 24 metri in un segmento di flotta che ha dimostrato di essere in equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di tale segmento. Il sostegno non supera il 25% del costo d'acquisizione del peschereccio e non può superare 75.000€ per giovane pescatore.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio	Incerto						
Motivazione:	Benché l'obiettivo sia il ricambio generazionale e sia presente una condizionalità relativa alla lunghezza del peschereccio e alla situazione di equilibrio del segmento di pesca permane il rischio che il sussidio possa condurre ad un aumento della capacità di pesca (The South Centre, 2017).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.1.4.42


Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.44]						
Norma di riferimento:	Art. 41, comma 1, lettera a) e Art. 44, comma 1, lettera d) Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp). Aggiornato con l'Articolo 19 (Aumento della stazza lorda di un peschereccio per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica) Il Feamp è stato aggiornato con il Regolamento (UE) n. 2021/1139 ed è allineato alla durata del QFP 2021-2027.						
Co-finanziamento dall'UE:	50% UE						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	2027						
Descrizione:	La misura intende sostenere investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo						
Tipo di sussidio:	Incerto						
Motivazione:	L'obiettivo del sussidio è aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Tuttavia, uno studio ha sottolineato che la mancanza di chiarezza su questa misura ha comportato un basso numero di domande pervenute e che inoltre alcuni interventi ammissibili possano di fatto aumentare la stazza lorda dei pescherecci, l'indicatore utilizzato per la capacità di pesca (Ballesteros <i>et al.</i> , 2019 ¹²).						
	2015	2016	2017	2018*	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	0,12	d.q.	d.q.	d.q.
*Dati OCSE <i>Fisheries Support Estimate</i>							

¹² Ballesteros, M.; Chapela, R.; Santiago, J. L.; Norte-Navarro, M.; Kesicka, A.; Pititto, A.; Abbagnano, U.; Scordella, G.; 2019, "Research for PECH Committee – Implementation and impact of key Maritime and European Fisheries Fund measures (EMFF) on the Common Fisheries Policy, and the post-2020 EMFF proposal", European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels

2.1.4.43

Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.45]						
Norma di riferimento:	Art. 41, comma 2 e Art. 44, comma 1, lettera b) Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp). Aggiornato con l'Articolo 18 (Sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario) Il Feamp è stato aggiornato con il Regolamento (UE) n. 2021/1139 ed è allineato alla durata del QFP 2021-2027.						
Co-finanziamento dall'UE:	50% UE						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	2027						
Descrizione:	La misura intende sostenere la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW (per pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri) o che il nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20% inferiore (pescherecci tra 12 e 18 metri) o del 30% inferiore (pescherecci tra 18 e 24 metri).						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio	Incerto						
Motivazione:	<p>L'obiettivo del sussidio è aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Vengono inoltre previste delle condizionalità per non aumentare la potenza dei motori e di conseguenza la capacità di pesca dei pescherecci.</p> <p>Questa tipologia di sussidi viene classificata in letteratura come “<i>capacity-enhancing</i>”, cioè come potenzialmente in grado di aumentare la capacità di pesca (Sumaila <i>et al.</i>, 2010¹³). Infatti, un rapporto della Corte dei conti europea relativo al periodo in cui era in vigore il Fondo Europeo per la Pesca (2007-2013) aveva segnalato alcune criticità derivanti dal fatto che questo tipo di sussidio poteva aumentare la capacità di pesca di alcuni pescherecci e che inoltre, in alcuni casi, la potenza in kW dei motori non era misurata accuratamente (Corte dei conti europea, 2011¹⁴; Skerrit <i>et al.</i>, 2020¹⁵).</p> <p>Va comunque notato che, in base all'ultimo Rapporto annuale di attuazione (Mipaaf, 2019)¹⁶, rispetto alle risorse stanziare sono pervenute pochissime domande agli Organismi intermedi e quasi tutte fanno riferimento a beneficiari che operano nella pesca costiera artigianale.</p> <p>In assenza di studi relativi al periodo 2014-2020 ci si riserva ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni del catalogo.</p>						
	2015	2016	2017	2018*	2019	2020	2021

13 Sumaila, U. R., Khan, A. S., Dyck, A. J., Watson, R., Munro, G., Tydemers, P., & Pauly, D. (2010). “A bottom-up re-estimation of global fisheries subsidies”. *Journal of Bioeconomics*, 12(3), 201-225.

14 Corte dei Conti Europea, (2011). “Have EU Measures Contributed to Adapting the Capacity of the Fishing Fleets to Available Fishing Opportunities?”, Special Report No 12/2011

15 Skerritt *et al.*, (2020). “A 20-year retrospective on the provision of fisheries subsidies in the European Union”. *ICES Journal of Marine Science*, 77(7-8), 2741-2752.

16 Mipaaf, (2019), “Relazione di attuazione annuale per il Feamp – Versione 2018”

Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	0,03	d.q.	d.q.	d.q.
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

**Dati OCSE Fisheries Support Estimate*

2.1.4.44

Arresto definitivo delle attività di pesca

Categoria:	Agricoltura & Pesca		
Nome del sussidio:	Arresto definitivo delle attività di pesca		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.46]		
Norma di riferimento:	Art. 34 Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp). Aggiornato con l'Articolo 20 (Arresto definitivo delle attività di pesca) Il Feamp è stato aggiornato con il Regolamento (UE) n. 2021/1139 ed è allineato alla durata del QFP 2021-2027.		
Co-finanziamento dall'UE:	50% UE		
Anno di introduzione:	2014		
Anno di cessazione (ove previsto):	2020		
Descrizione:	<p>Il decreto ministeriale 29 settembre 2016 (recante "Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti ai proprietari di unità di pesca che effettuano l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui all'Art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca", pubblicato nella G.U. n. 268 del 16 novembre 2016), nell'Art. 2 ("Requisiti di ammissibilità"), primo comma, quinto capoverso, prevede il seguente requisito di ammissibilità stabilito dalla normativa di riferimento: "l'unità da pesca deve aver effettuato attività di pesca in mare per almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda", senza fornire alcuna specificazione o altra indicazione interpretativa utile al fine di meglio definire la nozione di "giorno (di pesca in mare)".</p> <p>La misura intende sostenere le misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca solamente quando esse siano conseguite tramite la demolizione dei pescherecci e a condizione che i pescatori interessati sospendano effettivamente tutte le attività di pesca. Inoltre, il sostegno viene corrisposto solo dopo che la capacità equivalente è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e sono state ritirate le licenze e le autorizzazioni di pesca. Il beneficiario non può registrare un nuovo peschereccio entro i cinque anni successivi all'ottenimento di tali sostegni. La diminuzione di capacità a seguito dell'arresto definitivo delle attività di pesca grazie agli aiuti pubblici si traduce nell'equivalente riduzione permanente dei limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013.</p>		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	Incerto		



Motivazione:

L'obiettivo della misura era quello di ridurre la sovracapacità di pesca. Benché nel periodo in cui era in vigore il Fondo Europeo per la Pesca (2007-2013) si sia riscontrata una diminuzione della flotta, tale diminuzione non si è tradotta in una riduzione della capacità di pesca, ciò grazie anche ad alcune misure di ammodernamento che hanno reso possibile un aumento dell'efficienza dei pescherecci (Skerritt *et al.*, 2020)¹⁷. Una valutazione della Corte dei conti europea (Corte dei conti europea, 2011)¹⁸ aveva giudicato la misura inefficace nel raggiungere l'obiettivo ritenendo allo stesso tempo che non vi fossero regole sufficientemente chiare su come trattare i diritti di pesca una volta che i pescherecci fossero stati rottamati. Per porre rimedio a tali carenze la regolamentazione successiva del Fondo per gli Affari Marittimi e la Pesca (Feamp) ha introdotto alcune condizionalità per la fruizione del sostegno, come ad esempio la possibilità di ricevere il pagamento solo una volta che la capacità di pesca equivalente è stata radiata e le licenze e le autorizzazioni ritirate.

In assenza di studi relativi al periodo 2014-2017 ci si riserva ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni del catalogo.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):*	d.q.	d.q.	d.q.	54,40	0,26	-	-

*Pagamenti al 14/11/2019. Fonte: Elenco dei beneficiari Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (Feamp). Tratto da:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13652>


Nota: l'intervallo di tempo per accedere al sussidio si è chiuso nel 2017, tuttavia esso continua a produrre effetti finanziari fino al 2019.

¹⁷ Skerritt *et al.* (2020). "A 20-year retrospective on the provision of fisheries subsidies in the European Union". *ICES Journal of Marine Science*, 77(7-8), 2741-2752.

¹⁸ Corte dei Conti Europea, (2011). "Have EU Measures Contributed to Adapting the Capacity of the Fishing Fleets to Available Fishing Opportunities?", Special Report No 12/2011

2.1.4.45


Arresto temporaneo delle attività di pesca

Categoria:	Agricoltura & Pesca							
Nome del sussidio:	Arresto temporaneo delle attività di pesca							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.47]							
Norma di riferimento:	Art. 33 Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp). Il Feamp è stato aggiornato con il Regolamento (UE) n. 2021/1139 ed è allineato alla durata del QFP 2021-2027.							
Co-finanziamento dall'UE:	50% UE							
Anno di introduzione:	2014							
Anno di cessazione (ove previsto):	2020							
Descrizione:	La misura intende sostenere i pescatori e i proprietari di pescherecci interessati dall'arresto temporaneo delle attività di pesca.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:						
	n. a.	n. a.						
Livello di riformabilità:	Europeo							
Qualifica sussidio	Incerto							
Motivazione:	<p>L'obiettivo del sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca è quello di sostenere il reddito dei proprietari dei pescherecci e dei pescatori nei periodi di fermo pesca. Dal punto di vista ambientale, il fermo obbligatorio permette il rispetto del ciclo biologico di riproduzione della specie, contribuendo ad evitare un eccesso delle attività di pesca oltre le soglie di prelievo sostenibile.</p> <p>Un report di valutazione della Commissione Europea ha tuttavia rilevato che, negli anni in cui era in vigore il Fondo Europeo per la Pesca (2007-2013), la misura non ha ridotto la capacità di pesca e che inoltre potrebbe aver contribuito a mantenere in attività pescherecci che, in assenza della misura, non raggiungerebbero un livello di profittabilità sufficiente a continuare l'attività (MRAG, 2017¹⁹; Skerrit <i>et al.</i>, 2020²⁰).</p> <p>I risultati di uno studio (Utizi <i>et al.</i>, 2018²¹) basato sull'invio di un questionario a un panel di esperti mostrano come la misura del fermo pesca temporanea prevista dall'Art. 33 venga giudicata nel complesso favorevole rispetto ai descrittori D1 (biodiversità), D3 (buono stock delle specie sfruttate per fini commerciali), D4 (rete trofica marina) e D6 (integrità fondo marino) della Direttiva 2008/56/CE. Ci si riserva ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni del catalogo.</p>							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €)*:	d.q.	d.q.	5,70	9,43	5,80	d.q.	-	
*Pagamenti al 14/11/2019. Fonte: Elenco dei beneficiari Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (Feamp). Tratto da: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13652								

¹⁹ MRAG, (2017). "Ex-Post Evaluation of the European Fisheries Fund (2007–2013)" Publications Office of the European Union

²⁰ Skerritt *et al.*, (2020). "A 20-year retrospective on the provision of fisheries subsidies in the European Union". *ICES Journal of Marine Science*, 77(7-8), 2741-2752.

²¹ Utizi *et al.*, (2018). "Impact assessment of EMFF measures on Good Environmental Status (GES) as defined by Italy". *Marine Policy*, 88, 248-260.

Categoria:	Agricoltura & Pesca		
Nome del sussidio:	Contributi finanziari per strumenti di gestione del rischio		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.48]		
Norma di riferimento:	Regolamento (UE) n. 1305/2013 in materia di sviluppo rurale, Art. 36 e seguenti. Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Mipaaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.		
Co-finanziamento dall'UE:	Sì (dal 2009)		
Anno di introduzione:	2004 (decreto legislativo 102/2004)		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali nonché per Strumenti di stabilizzazione del reddito		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	Fino al 70% dei premi assicurativi e mutualistici		
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	<p>“L’approfondimento effettuato su questo sussidio, programmato dall’Italia nel Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, porta a ritenere che si tratti di un sussidio positivo per l’ambiente. Infatti, il principale obiettivo è rappresentato dall’adattamento ai cambiamenti climatici – in termini di promozione di interventi finalizzati ad aumentare la resilienza delle imprese agricole anche tramite strumenti di gestione del rischio per fronteggiare eventi avversi biotici o abiotici sia nel breve che nel medio-lungo periodo. Questi interventi concorrono infatti a fronteggiare i rischi connessi ai cambiamenti climatici, all’aumento della frequenza e gravità degli eventi estremi ad esso collegati, e all’intensificarsi delle crisi sanitarie e fitosanitarie che colpiscono il patrimonio zootecnico e fondiario dell’UE.</p> <p>Se è vero che gli agricoltori, in qualità di imprenditori, hanno la responsabilità finale dell’elaborazione delle proprie strategie nelle aziende, questo incentivo per il settore agricolo mira a prevenire o affrontare i rischi più consistenti e le crisi che potrebbero mettere a repentaglio la sostenibilità del comparto e, quindi, non consentirgli di svolgere il ruolo produttivo, sociale ed ambientale che ad esso la PAC gli assegna. In questa ottica, questo intervento riproposto anche nella nuova PAC post-2020 (insieme ad altri come l’architettura verde) concorre a migliorare la resilienza del comparto aiutandolo a mettere in campo una “rete di sicurezza” per tutte le aziende agricole che percepiscono i sussidi della PAC al fine di esaltare sia la robustezza che l’adattabilità del sistema di fronte ai fenomeni più estremi con cui esso si confronterà e al tempo stesso fornire gli incentivi giusti per attirare iniziative dal settore privato in maniera sinergica (sistema assicurativo e finanziario).</p> <p>In tutti i contratti assicurativi e mutualistici è richiesto da parte dell’imprenditore agricolo l’utilizzo delle buone pratiche agronomiche allo scopo di assicurare la corretta gestione agronomica della produzione, minimizzando i rischi di danno sia per l’agricoltore che per l’ambiente.</p> <p>In una Instant survey condotta nel 2021 da Ismea, intervistando le Compagnie assicurative, emerge che non solo secondo l’87,5% degli intervistati le polizze assicurative agevolate in agricoltura non danneggiano l’ambiente ma anche che il 12,5% favoriscono metodi di produzione più in linea con le esigenze di tutela ambientale. Per questi ultimi le polizze favoriscono, in pari misura, sia il consolidamento aziendale e</p>		

investimenti maggiormente in ricerca e innovazione, compresa Agricoltura 4.0 sia i mezzi finanziari garantiti dai risarcimenti assicurativi favoriscono gli investimenti anche per l'efficientamento degli input produttivi, compresa l'acqua, e per lo sviluppo tecnologico.

A comprova dell'effetto positivo di questo intervento, si riportano gli esiti del Rapporto sulle polizze assicurative nel settore dell'agricoltura biologica (ISMEA, 2020) dal quale emerge come questo settore sia in forte crescita anche dal punto di vista assicurativo, a dimostrazione di una tendenza "concorde" nella positiva crescita sia del settore biologico dal punto di vista economico sia dal punto di vista del sistema assicurativo agevolato.


Vi sono poi interventi particolari promossi da Fondi di mutualità di diretto beneficio per l'ambiente, come nel caso di copertura tramite lo strumento mutualistico dei rischi derivanti dall'utilizzo di pratiche agronomiche ecosostenibili senza l'utilizzo di presidi chimici e fitosanitari che, esponendo la coltivazione a maggiori rischi di danno, sono risarciti dal Fondo stesso (esempio, Fondo mutualistico sul mais senza conciaatura alla semina in Veneto)" (Mipaaf).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €)*:	202,70	191,05	179,98	251,35	280,01	59,52	59,52

*Trattasi di contributo liquidato sulle polizze colture vegetali a carico del PSRN 2014/2020 (2020 stima).


2.1.4.47

Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone [AP.SD.49]						
Norma di riferimento:	Art. 52-53 Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 9 p. 14 e 15 Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Sostegno per il risanamento degli allevamenti di razze autoctone dall'IBR						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>“L’incentivo promuove l'allevamento di vacche iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze: Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR). L'IBR è una malattia particolarmente pericolosa in quanto facilmente trasmissibile tra gli animali e pertanto la presenza di un solo individuo malato nell'allevamento può richiedere l'abbattimento della totalità degli individui. L'adesione ai piani di risanamento per le razze autoctone, molte delle quali allevate allo stato brado e semibrado, è uno strumento fondamentale sia per il mantenimento della variabilità genetica intraspecifica, sia per la tutela dei territori in cui è praticato l'allevamento di queste razze, spesso unica attività economica praticabile.</p> <p>Si ritiene che la misura sia quindi positiva per il benessere animale, in quanto il risanamento degli allevamenti comporta il minor ricorso a farmaci veterinari, e tenuto conto dei sistemi di allevamento prevalentemente estensivi praticati. La misura, inoltre, tutela i territori in cui l'allevamento è praticato, che altrimenti sarebbero a rischio di abbandono” (Mipaaf).</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	2,45	3,64	2,37	2,34	13,91	13,70	13,70


2.1.4.48

Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici

Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici [AP.SD.50]						
Norma di riferimento:	Art. 52-53 Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 9 pp. 14 e 15 Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Sostegno alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
	n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio	SAI						
Motivazione:	<p>“L’incentivo promuove l’allevamento di vacche iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine.</p> <p>L'erogazione dell'incentivo ha lo scopo di mantenere stabile il numero delle vacche nutrici allevate in Italia, settore da anni in difficoltà, limitando così l'importazione dall'estero di animali vivi da allevamento (nel 2019 sono stati importati circa 800.000 bovini destinati all'allevamento – fonte ISMEA).</p> <p>Si ritiene che la misura non abbia effetti sull'impronta ecologica derivata dall'allevamento in quanto non influisce sul numero di capi allevati ma solo sulla loro localizzazione.</p> <p>È positiva invece per il benessere animale in quanto influisce sul numero di animali trasportati per lunghe distanze sottoposti ad alti livelli di stress.” (Mipaaf)</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	40,78	36,60	37,30	36,83	24,76	24,39	24,39


2.1.4.49

Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici


Categoria:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.51]						
Norma di riferimento:	Art. 52-53 Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 9 pp. 14 e 15 Reg. (UE) n. 2020/2220; D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. I pagamenti diretti sono stati prorogati sulla base dell'articolo 9 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022, recante le Modifiche del Reg. (UE) n. 1307/2013 e circolari Mipaaf del 26 febbraio 2021 e del 4 agosto 2021.						
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	Premi alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Europeo						
Qualifica sussidio	SAI						
Motivazione:	<p>“L’incentivo promuove l’allevamento di vacche non iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.</p> <p>L'erogazione dell'incentivo ha lo scopo di mantenere stabile il numero delle vacche nutrici allevate in Italia, settore da anni in difficoltà, limitando così l'importazione dall'estero di animali vivi da allevamento (nel 2019 sono stati importati circa 800.000 bovini destinati all'allevamento – fonte ISMEA), incentivando la regolare registrazione anche dei nati negli allevamenti allo stato brado e semibrado.</p> <p>Si ritiene che la misura non abbia effetti sull'impronta ecologica derivata dall'allevamento in quanto non influisce sul numero di capi allevati ma solo sulla loro localizzazione.</p> <p>È positiva invece per il benessere animale in quanto influisce sul numero di animali trasportati per lunghe distanze sottoposti ad alti livelli di stress.” (Mipaaf)</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	-	7,98	7,88	7,78	7,66	7,66

2.1.4.50

Misura 14 PSR 2014-2020: Benessere degli animali

Categoria:	Agricoltura							
Nome del sussidio:	Misura 14 PSR 2014-2020 - Benessere degli animali							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.52]							
Norma di riferimento:	Art. 33 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr). Il PSR e gli impegni del Feasr per il biennio 2021-22 sono stati prorogati sulla base dell'articolo 7 del Regolamento transitorio (UE) n. 2020/2022 recante Modifiche del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con la pubblicazione da parte del Mipaaf della versione 11.0 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale approvata con Decisione della Commissione C(2021) 6136 del 16.08.2021.							
Co-finanziamento dall'UE:	Sì							
Anno di introduzione:	2014							
Anno di cessazione (ove previsto):	2023							
Descrizione:	I pagamenti per il benessere degli animali sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali. Tali pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
Livello di riformabilità:	Regionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	Per definizione, in quanto relativa ad interventi a favore del rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere animale.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Effetto finanziario (mln €):	-	34,36	43,93	104,05	73,36	168,35	168,35	

2.1.4.51 Fondo nazionale per la suinicoltura

Categoria:	Agricoltura & Pesca		
Nome del sussidio:	Fondo nazionale per la suinicoltura		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.53]		
Norma di riferimento:	Art. 2, Decreto 7 aprile 2020: Istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura (GU Serie Generale n. 114 del 05-05-2020). L'articolo 1 del Decreto del 12 aprile 2022 modifica l'Art. 2 del Decreto del Mipaaf del 7 aprile 2020, n. 3632, le parole «5 milioni di euro complessivi, di cui 1 milione di euro per l'annualità 2019 e 4 milioni di euro per l'annualità 2020» sono sostituire da «15 milioni di euro complessivi, di cui 1 milione di euro per l'annualità 2019, 4 milioni di euro per l'annualità 2020 e 10 milioni di euro per l'annualità 2021».		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione (ove previsto):	A regime		
Descrizione:	In coerenza con le finalità del decreto il Fondo concede: i) contributi per l'acquisto e l'installazione di macchinari di valutazione automatica delle carcasse suine al fine di valorizzare le carni nazionali e garantire una più oggettiva trasparenza nella formazione del valore; ii) finanziamenti per campagne di comunicazione istituzionale e attività di informazione e promozione presso i consumatori; iii) contributi per sostenere il rafforzamento della trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, attraverso il potenziamento dell'acquisizione e delle analisi dei dati oggettivi di mercato e dell'aggiornamento dell'equazione di stima, anche con utilizzo di software avanzati e accordi con università e centri di ricerca.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:	<p>La misura promuove il settore della suinicoltura sia con contributi all'acquisto di macchinari per la valutazione delle carcasse sia con contributi per il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e attività di informazione e promozione presso i consumatori. I contributi previsti incentivano un settore caratterizzato da elevati impatti ambientali, per esempio da emissioni di ammoniaca e ossidi di azoto (Ispra, 2021)²².</p> <p>D'altra parte, la Legge di bilancio per il 2021 (Art. 1, comma 136, lettera b) Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha aggiunto tra gli obiettivi del fondo la contribuzione a "progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche".</p> <p>Inoltre, come sottolinea il Mipaaf, l'interruzione del sostegno alla filiera nazionale della suinicoltura potrebbe avere come solo effetto la perdita di competitività della medesima sui mercati, senza necessariamente comportare una modificazione nelle abitudini di consumo di questo prodotto a livello domestico, che verrebbe a quel punto importato da paesi con disciplinari qualitativi meno stringenti.</p>		

²² Ispra, 2021. *Italian Emission Inventory* 1990-2019.

La posizione delle associazioni ambientaliste che si occupano del tema (ad esempio Lav) è di considerare questa - così come tutte le altre misure a favore della suinicoltura - quali SAD. La qualifica di incerto, data in questa edizione, va intesa come transitoria, in attesa di una verifica sugli interventi che verranno realizzati dopo le ultime modifiche di Legge, con ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni del catalogo.

	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	1,00	4,00	10,00

**Stanziamiento*

2.2 ENERGIA

2.2.1 Introduzione

I sussidi che hanno i maggiori impatti sull'ambiente, sono associati al settore dell'energia, infatti, *“le emissioni di origine energetica (combustione e fuggitive) rappresentano oltre l'80% delle emissioni totali nazionali.”*²³.

Le industrie energetiche, insieme alle emissioni fuggitive, rappresentano il 23% delle emissioni totali nel 2020, seguite dal settore dei trasporti con il 22,4% e dal settore civile con il 18,7%. I settori menzionati, insieme alle industrie manifatturiere e costruzioni e alle emissioni da combustione dell'agricoltura e pesca, rappresentano le emissioni di origine energetica che nel 2020 costituiscono il 78,4% delle emissioni di gas ad effetto serra nazionali (81,8% nel 1990). Dopo un picco raggiunto nel 2008 la quota di emissioni energetiche è diminuita soprattutto a causa della diminuzione delle emissioni dalle industrie energetiche e manifatturiere²⁴.

In merito alle emissioni di gas serra per unità di energia consumata (primaria e finale), successivamente al 2005 si osserva un tasso di decremento più elevato dovuto essenzialmente all'aumento della quota di energia da fonti rinnovabili dal 2007²⁵. *“Guardando al trend degli anni più recenti, appare diminuito l'utilizzo di tutte le fonti fossili ad eccezione del gas naturale; da questa fonte energetica deriva peraltro il 47,6% della produzione nazionale, un valore pressoché inalterato rispetto all'anno precedente. Il contributo delle fonti rinnovabili alla produzione lorda di energia elettrica è pari, nel 2020, al 41,7%”* (GSE, 2022). Fonti fossili che costituiscono tuttora i principali combustibili per la produzione di energia elettrica nazionale, i cui danni per la salute umana, l'ambiente ed il clima sono ampiamente riportati dalla riconosciuta letteratura scientifica internazionale²⁶.

Nel 2020 si è rilevata una diminuzione piuttosto netta della produzione lorda totale di elettricità in Italia rispetto all'anno precedente pari a -4% (da 294 a 281 TWh); tale dinamica appare strettamente legata alla contrazione della domanda di energia elettrica in seguito alle restrizioni applicate a causa della pandemia da COVID-19. Il contributo delle fonti di energia rinnovabili (FER) alla produzione lorda di energia elettrica è stata pari, nel 2020, al 41,7%. La fonte energetica rinnovabile che nel 2020 garantisce il principale contributo alla produzione complessiva di energia elettrica da FER si conferma quella idroelettrica (40,7% del totale); seguono solare (21,3%), bioenergie (16,8%), eolica (16,0%) e geotermica (5,2%). (GSE, 2022).

È sempre più impellente la necessità di abbattere drasticamente le emissioni che alterano il clima, decarbonizzare l'economia e centrare gli obiettivi climatici di Parigi, come riportato anche dal Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC)²⁷.

²³ “Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico”, Ispra 363/2022.

²⁴ Ibidem.

²⁵ Ibidem.

²⁶ A titolo d'esempio, si veda Kijewska A. e A. Bluszcz (2016), <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2300396016300799>.

²⁷ The Working Group II contribution to the Sixth Assessment Report: “Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability” e dal comunicato stampa IPCC di aprile 2022, *“The evidence is clear: the time for action is now. We can halve emissions by 2030”*.

In particolare l'esercizio, tale necessità ha spinto i Paesi G20 ad inserire nella dichiarazione conclusiva di Amburgo del 2015 di *peer-review*, da svolgere il più rapidamente possibile²⁸, sui sussidi ai combustibili fossili al fine di censire, monitorare ed eliminare progressivamente tali incentivi entro il 2025, come peraltro, rimarcato anche nel comunicato G7 Ambiente di Bologna del 2017, nella sessione ministeriale clima ed energia del G20 di Napoli del 23 luglio 2021²⁹ e nel comunicato G20 Indonesia, del febbraio 2022, dei Ministri dell'Economia e dei Governatori delle Banche Centrali a Jakarta³⁰.

Gran parte dei meccanismi incentivanti analizzati e approfonditi in questa sezione sono sussidi ai combustibili fossili.

La quantificazione dell'effetto finanziario dei sussidi, con un rilevante impatto sull'ambiente sia in termini dannosi sia favorevoli, è stata sviluppata nel Catalogo facendo riferimento principalmente ai rapporti annuali sulle spese fiscali³¹ redatti dal Mef. Il numero totale delle spese fiscali tra il 2020 ed il 2021 è nel complesso rimasto invariato, passando da 602 a 592 voci.

Le novità della quinta edizione del Catalogo dei sussidi, per la categoria Energia, riguardano nuovi meccanismi incentivanti, che rientrano sia nella categoria dei sussidi diretti sia in quella degli indiretti. Sono state analizzate le norme che prevedono sistemi di agevolazione (es. i meccanismi d'incentivazione alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione *Emissions Trading System*³² - ETS - con assegnazione delle quote gratuite). In linea con gli obiettivi di questo Catalogo, sono stati inclusi nell'analisi anche i meccanismi di incentivazione indiretti della produzione di energia da fonti rinnovabili e di promozione dell'efficienza energetica, gestiti attraverso meccanismi finanziari che gravano sulle bollette elettriche (oneri di sistema - voce A_{sos}).

Per quanto riguarda l'Efficienza Energetica (EE), la Direttiva Europea 2012/27/UE (recepita dal Decreto Legislativo 16 luglio 2014, n. 112) sancisce il ruolo fondamentale dell'EE come obiettivo strategico e strumento determinante nell'attuale scenario europeo e parallelamente accelerare nell'installazione di impianti alimentati da FER, come dal piano REPowerEU, pubblicato a maggio 2022. La Commissione europea ha, infatti, presentato il 18 maggio 2022 il piano REPowerEU³³, in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La trasformazione del sistema energetico europeo è urgente per due motivi:

1. porre fine alla dipendenza dell'UE dai combustibili fossili della Russia, che sono usati come arma economica e politica e costano ai contribuenti europei quasi 100 miliardi di € all'anno;
2. affrontare la crisi climatica.

²⁸ Nel 2016 hanno iniziato USA e Cina, nel 2017 è stato il turno di Messico e Germania, nel 2018 Italia e Indonesia. Attualmente Canada, Argentina (annuncio del giugno 2018) e Francia ed India (annuncio dell'agosto 2019) stanno completando l'esercizio, mentre è in corso un tentativo di coinvolgimento di altri Paesi, G20 e non-G20 (in particolare, Australia, Giappone, Corea del Sud, Turchia, Regno Unito, Brasile, Arabia Saudita e Sud Africa). Rapporto G20 di Napoli del giugno 2021.

²⁹ <https://www.oecd.org/g20/topics/climate-sustainability-and-energy/OECD-IEA-G20-Fossil-Fuel-Subsidies-Reform-Update-2021.pdf>

³⁰ Punto 9, pagina 3 del Communiqué G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting 17-18 February 2022, Jakarta, Indonesia.

³¹ Realizzato dalla Commissione per le Spese Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze (o Commissione Mare) e consultabile al presente link: https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/red_spe_fis/index.html.

³² Previsto dalla Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0087&from=EN>

³³ COM/2022/230 final

Agendo come Unione, l'Europa può affrancarsi più rapidamente dai combustibili fossili russi. Le misure contenute nel piano *REPowerEU* si concentrano sul risparmio energetico, sulla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e una più rapida diffusione delle energie rinnovabili per sostituire i combustibili fossili nelle case/condomini (i.e. *prosumer model*), nell'industria e nella generazione di energia elettrica.

Il Piano si allinea alle Direttive di attuazione della strategia europea su energia e clima che hanno lo scopo di:

- 1) ridurre le emissioni globali;
- 2) garantire la sostenibilità delle fonti energetiche primarie;
- 3) contrastare i cambiamenti climatici;
- 4) rilanciare la crescita economica;
- 5) creare nuovi posti di lavoro;
- 6) aumentare la competitività delle imprese.

Sono obiettivi, peraltro, in linea sia con le raccomandazioni della comunità internazionale, che con gli obblighi climatici sottoscritti e previsti dall'Accordo di Parigi, il cui impegno è di contenere l'aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto del 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali ed entro il 2030. Nel corso del biennio 2018-2021 ci sono stati importanti aggiornamenti comunitari. In particolare:

- la pubblicazione della direttiva del Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili o Direttiva RED II (i.e. comunità di energia rinnovabile) . La Commissione sta lavorando su un aggiornamento della Direttiva RED II ;
- la pubblicazione della Direttiva EE (Direttiva 2018/2002) ha stabilito un obiettivo di efficienza energetica per il 2030 di almeno il 32,5% rispetto all'andamento tendenziale, con una clausola per una possibile revisione al rialzo entro il 2023, in caso di riduzioni significative dei costi dovute a sviluppi economici o tecnologici . La Commissione sta lavorando su un aggiornamento della Direttiva EE ;
- la pubblicazione della Direttiva 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD) con la pubblicazione, a dicembre 2021, di una proposta di aggiornamento .

Come per le precedenti quattro edizioni del Catalogo, sono state stimate le entrate non riscosse derivanti dall'assegnazione gratuita delle quote di emissione previste dal sistema ETS(I mancati introiti derivanti dall'assegnazione dei permessi o quote di emissione a titolo gratuito sono classificati come una forma di Sussidio Ambientalmente Dannoso (SAD). In relazione ai più recenti obblighi internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti (e.g. Accordo di Parigi), infatti, presentano una violazione del principio "chi inquina paga". L'articolo 10 bis della Direttiva 2009/29/CE, in modifica della Direttiva 2003/87/CE, prevede al par. 1 che *"Al momento dell'approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l'assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell'accordo internazionale"*. Il Regolamento (Reg. 2019/331³⁴) è entrato in vigore a febbraio 2019 e stabilisce le norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini

³⁴ Reg. UE 2019/331. .

dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione per il periodo 2021-2030 e indirizza correttamente i finanziamenti dell'Unione Europea alle imprese³⁵.

In linea, peraltro, con la pubblicazione della proposta di modifica del regolamento (UE) 2018/842³⁶ relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi.

In particolare, la Commissione, a luglio 2021, ha presentato una proposta legislativa di revisione del sistema ETS al fine di allinearla all'obiettivo fissato nella normativa europea sul clima di ridurre del 55% le emissioni nette di gas a effetto serra dell'UE entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 come stabilito a luglio 2022 nel pacchetto "Pronti per il 55%" ("Fit for 55%")³⁷.

Inoltre, c'è da segnalare un altro importante aggiornamento normativo riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841³⁸ che stabilisce gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissa l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nelle pratiche di uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura.

Nel novero delle agevolazioni è stato inserito anche il sussidio implicito derivante dal diverso trattamento fiscale del gasolio rispetto alla benzina. In Italia, l'accisa applicata per il gasolio per autotrazione è inferiore a quella della benzina e ciò non trova giustificazioni in termini ambientali, soprattutto in virtù della revisione della direttiva UE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità³⁹ che commisura il peso dell'imposizione, anziché sul volume come succede attualmente nella maggior parte dei casi, al contenuto energetico e alla "prestazione ambientale" dei combustibili e dell'elettricità, andando a tassare di più i prodotti energetici da cui derivano più emissioni di CO₂ nell'atmosfera. La proposta stabilisce che tutte le aliquote minime saranno espresse in €/GJ (gigajoule) per consentire agli operatori e ai consumatori il confronto diretto fra fonti energetiche più e meno inquinanti: la Commissione propone una scala di tassazione che va dal massimo grado per i combustibili fossili convenzionali (come gasolio e benzina) al grado minimo per l'elettricità, i biocarburanti sostenibili avanzati, il biogas e i combustibili rinnovabili di origine non biologica come l'idrogeno "green", verde rinnovabile. È stata aggiornata anche per questa quinta edizione del catalogo la stima sulle *royalties* per l'estrazione di greggio e gas naturale, per le quali la franchigia prevista costituisce una forma di sussidio indiretto in linea con l'approccio dell'"*Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2021*" dell'OCSE.

L'ultimo cruciale aggiornamento europeo da evidenziare riguarda la Comunicazione⁴⁰ della Commissione UE sulla proposta di adozione di un tetto al prezzo del gas ("*price cap*"), quale metodo di regolazione dei prezzi dei servizi pubblici.

Comunicazione che mette a disposizione degli Stati membri una serie di misure a breve termine. In particolare, per il mercato del gas prevede:

³⁵ Il Regolamento 2019/331/UE è stato emanato successivamente alle modifiche apportate alla normativa ETS dalla Direttiva 2018/410/UE, richiamata in seguito, al fine di allineare le politiche agli obiettivi climatici per il 2030.

³⁶ COM(2021) 555 final, del 14.07.2022.

³⁷ <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/>

³⁸ COM(2021) 554 final, del 14.07.2022.

³⁹ COM/2021/563 final, del 14.07.2022.

⁴⁰ COM/2022/236 final, del 18.05.2022.

- la possibilità per gli Stati membri di estendere temporaneamente la regolamentazione dei prezzi al consumo finale a un'ampia gamma di utenti, comprese le famiglie e le industrie;
- “interruttori di circuito” temporanei e misure di liquidità di emergenza a sostegno dell'efficace funzionamento dei mercati delle materie prime, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato;
- ricorso alla piattaforma dell'UE per l'energia per aggregare la domanda di gas, garantire prezzi competitivi del gas mediante acquisti congiunti volontari e ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi.

Più in generale le opzioni di intervento nei mercati dell'energia elettrica per gli Stati membri riguardano:

- la proroga della possibilità di riassegnare proventi infra-marginali eccezionalmente elevati (i cosiddetti proventi straordinari) a sostegno dei consumatori;
- la possibilità di usare la rendita di congestione per finanziare il sostegno ai consumatori;
- estensione temporanea dei prezzi al dettaglio regolamentati per includere tra i beneficiari le piccole e medie imprese;
- per le regioni con un'interconnessione molto limitata, possibilità di introdurre sovvenzioni per i costi dei combustibili utilizzati nella produzione di energia al fine di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, a condizione che siano concepite in modo compatibile con i trattati dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'assenza di restrizioni alle esportazioni transfrontaliere, la legislazione settoriale e le norme in materia di aiuti di Stato.

Nella relazione pubblicata ad aprile del 2022⁴¹, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'Unione Europea (*The European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators*, ACER), infatti, rileva che esistono diversi modi per proteggere meglio i consumatori e fornire energia elettrica a prezzi accessibili, rendere il mercato più solido e resiliente agli *shock* futuri e allinearli ulteriormente agli obiettivi del Green Deal europeo.

La Commissione presenta pertanto una serie di opzioni da esaminare per un funzionamento ottimale del mercato in futuro, che comprendono strumenti di mercato per proteggere i consumatori dalla volatilità dei prezzi, misure per rafforzare la gestione della domanda e promuovere sistemi di autoconsumo individuali, segnali di investimento adeguati e maggiore trasparenza della vigilanza del mercato.

A seguito del “pacchetto di strumenti sui prezzi dell'energia” dell'ottobre 2021, l'otto marzo 2022 la Commissione ha presentato agli Stati membri ulteriori orientamenti per tutelare le imprese e le famiglie dai prezzi elevati. Ha confermato la possibilità di regolamentare i prezzi per i consumatori finali in circostanze eccezionali e ha descritto in che modo gli Stati membri possono redistribuire ai consumatori le entrate derivanti dagli elevati profitti del settore energetico e dallo scambio di quote di emissioni. Il 23 marzo la Commissione ha delineato ulteriori opzioni per attenuare i prezzi elevati dell'energia e ha proposto obblighi minimi di stoccaggio del gas e acquisti comuni volontari di gas.

⁴¹ “ACER's Final Assessment of the EU Wholesale Electricity Market Design”. April 2022

Nella riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, i leader dell'UE hanno invitato la Commissione a presentare proposte che rispondano al problema dei prezzi eccessivi dell'energia elettrica preservando allo stesso tempo l'integrità del mercato unico, mantenendo gli incentivi per la transizione verde, tutelando la sicurezza dell'approvvigionamento ed evitando costi di bilancio sproporzionati.

La Commissione si è impegnata a valutare le opzioni per ottimizzare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE e ad elaborare un piano per porre fine alla nostra dipendenza dai combustibili fossili, in particolare da quelli russi. Obiettivo peraltro evidenziato anche dal Green Deal europeo⁴² che pone l'accento sull'opportunità di individuare i giusti segnali di prezzo, che possano internalizzare le esternalità negative prodotte sull'ambiente e sulla salute umana, e i meccanismi incentivanti da programmare favorendo comportamenti sostenibili di produttori e consumatori (soprattutto negli stili di vita da parte di quest'ultimi).

La tassazione dell'energia può, quindi, favorire una transizione ecologica di successo, imponendo basse emissioni di gas serra e investimenti per il risparmio energetico. Inoltre, le tasse sull'uso dell'energia possono aiutare a limitare i danni alla salute dovuti anche all'inquinamento dell'aria, motivo per cui l'Italia, nel maggio 2022, è stata condannata dalla Corte di Giustizia UE per aver violato i limiti della qualità dell'aria e dell'inquinamento delle acque⁴³.

Nel corso del 2022 sono stati soppressi tre sussidi, presenti nel catalogo, e classificati come SAD, che sono:

- Sussidio EN.SI.06 - Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci prevista dalla Tabella A, punto 4, del TUA (soppresso dall'Art. 18, comma 1, del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25);
- Sussidio EN.SI.14 - Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare prevista dalla Tabella A, punto 4, del TUA (soppresso dall'Art. 18, comma 1, del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25);
- Sussidio EN.SI.25 - Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment (soppresso dall'Art. 18, comma 2, del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25).

A questi si aggiungono altri due sussidi soppressi nel corso del 2022, classificati come SAD e sussidi alle fonti fossili (Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi – petrolio, per il gas naturale e per il carbone), per un totale di circa 80 milioni di euro.

⁴² https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.

⁴³ Commission takes Italy to Court over air pollution and failure to properly treat urban waste water.

2.2.2 Tavola riassuntiva Energia

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)			
				2018	2019	2020	2021
1	EN.SI.01	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili	SAD	0,26	0,20	0,00	
2	EN.SI.02	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	SAD	591,80	578,66	582,26	591,80
3	EN.SI.03	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica	SAD	78,80	78,80	78,80	78,80
4	EN.SI.04	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici	SAD	1.912,18	2.014,16	682,27	878,33
5	EN.SI.05	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima	SAD	435,67	490,16	513,50	618,68
6	EN.SI.06	Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci	SAD	22,90	25,80	22,40	18,99
7	EN.SI.07	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	SAD	0,50	0,50	0,50	0,50
8	EN.SI.08	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	SAD	0,50	0,50	0,50	0,50
9	EN.SI.09	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	SAD	0,50	0,50	0,50	0,50
10	EN.SI.10	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi	SAD	0,20	0,24	0,31	0,20
11	EN.SI.11	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione	SAD	0,50	0,50	0,50	0,50
12	EN.SI.12	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi	SAD	10,60	11,80	8,50	11,40

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)			
				2018	2019	2020	2021
13	EN.SI.13	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze	SAD	2,40	2,40	2,40	2,40
14	EN.SI.14	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare	SAD	0,50	0,50	0,50	0,50
15	EN.SI.15	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	SAD	11,30	11,80	12,95	11,80
16	EN.SI.16	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
17	EN.SI.17	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali	SAD	15,70	12,60	4,70	12,60
18	EN.SI.18	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	SAD	41,10	42,50	39,25	42,50
19	EN.SI.19	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	SAD	1.319,90	1.361,80	1.293,81	1.361,80
20	EN.SI.20	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui	SAD	29,14	28,95	7,38	29,10
21	EN.SI.21	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati	SAD	938,70	935,40	942,72	935,40
22	EN.SI.22	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)	SAD	152,80	152,80	152,80	152,80
23	EN.SI.23	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica	SAD	0,50	0,50	0,50	0,50
24	EN.SI.24	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio	SAD	3.183,15	3.144,93	2.610,68	3.377,59
25	EN.SI.25	Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment	SAD	1,80	1,80	1,80	1,80

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)			
				2018	2019	2020	2021
26	EN.SI.26	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)	SAD	52,00	52,00	5,00	5,00
27	EN.SI.27	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas)	SAD	74,53	74,53	74,53	-
28	EN.SI.28	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone	SAD	6,63	6,63	6,63	-
29	EN.SI.29	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	SAD	580,00	580,00	580,00	580,00
30	EN.SI.30	Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza	SAD	98,00	98,00	98,00	98,00
Totale sussidi indiretti "SAD" in Energia				9.562,56	9.708,96	7.723,69	8.811,99
31	EN.SI.31	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	Incerto	64,50	82,09	2,00	2,00
32	EN.SI.32	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano	Incerto	10,38	12,19	10,62	5,70
33	EN.SI.33	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	Incerto	0,80	0,30	0,30	0,30
Totale sussidi indiretti "Incerti" in Energia				75,68	94,58	12,92	8,00
34	EN.SI.34	Esenzione dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW	SAF	59,60	123,26	54,21	59,60
35	EN.SI.35	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	SAF	0,16	0,05	0,02	0,06
36	EN.SI.36	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	SAF	29,63	31,26	30,85	24,20
37	EN.SI.37	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente	SAF	0,50	0,50	0,50	0,50
Totale sussidi indiretti "SAF" in Energia				89,89	155,07	85,58	84,36


n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)			
				2018	2019	2020	2021
38	EN.SD.01	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito	SAD	980,00	1.581,95	1.402,03	2.412,27
39	EN.SD.02	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
40	EN.SD.03	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")	SAD		376,10	307,40	0,60
41	EN.SD.12	Mercato della capacità	SAD	-	-	-	-
Totale sussidi diretti "SAD" in Energia				980,00	1.958,05	1.709,43	2.412,87
42	EN.SD.04.a	Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi diretti "Incerti" in Energia				-	-	-	-
43	EN.SD.05	Incentivi sull'energia prodotta da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
44	EN.SD.06	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico	SAF	5.700,00	5.616,00	5.775,20	5.567,28
45	EN.SD.07	Conto energia	SAF	5.868,00	5.970,00	6.187,00	6.236,38
46	EN.SD.08	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Cogenerazione e CAR)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
47	EN.SD.09	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
48	EN.SD.10	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile	SAF	-	-	1,60	d.q.
49	EN.SD.11	Incentivazione degli Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW	SAF	-	25,00	25,00	25,00
50	EN.SD.04b	Regime di particolare favore per [...] i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi diretti "SAF" in Energia				11.568,00	11.611,00	11.988,80	11.828,66

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

**Il sussidio EN.SD.12 (n. prog. 41) una nuova voce dell'edizione 2021 e si è deciso di inserirla tra i SAD diretti, pur mantenendo la numerazione progressiva, per non alterare la numerazione storica. Il sussidio produce effetti finanziari a partire dal 2022 (vedi scheda).*

2.2.3 I sussidi indiretti

2.2.3.1 Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili


Categoria:	Energia					
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.01]					
Norma di riferimento:	Art. 21 bis, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), come modificato dall'Art. 1, comma 634, Legge n. 147/2013					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione (ove previsto):	2019					
Descrizione:	<p>Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate di gasolio e olio combustibile idonee all'impiego nella carburazione, nella combustione e nell'industria.</p> <p>L'agevolazione in argomento è scaduta il 31/12/2019 e non è stata rinnovata.</p>					
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
- emulsione di gasolio (uso riscaldamento):	403,21391 €/1000 litri	245,16 €/1000 litri				
- emulsione di gasolio (uso carburazione):	617,40 €/1000 litri	374,67 €/1000 litri				
- emulsione di olio combustibile denso ATZ (uso riscaldamento):	128,26775 €/t	99,32 €/t				
- emulsione di olio combustibile denso ATZ (uso industriale):	63,753751 €/t	41,69 €/t				
- emulsione di olio combustibile denso BTZ (uso riscaldamento):	64,24207 €/t	29,52 €/t				
- emulsione di olio combustibile denso BTZ (uso industriale):	31,38870 €/t	20,84 €/t				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	<p>Le emulsioni di prodotti petroliferi in acqua permettono di contenere le temperature di combustione e di ridurre le emissioni di NOx e di particolato. La letteratura disponibile sui benefici ambientali delle emulsioni è scarsa ed evidenzia riduzioni delle emissioni di NOx e particolato nell'ordine del 20-30% (Yahaya Khan <i>et al.</i>, 2014). Le emulsioni in acqua comportano comunque l'impiego di olio combustibile e gasolio, ai quali sono associate elevate emissioni di gas serra. La definizione di "combustibili alternativi" della Direttiva 94/2014/UE (LNG, GPL, idrogeno, elettricità e altri) non include le emulsioni in acqua. Di conseguenza, un'agevolazione all'uso delle emulsioni potrebbe andare a scapito dei combustibili alternativi rientranti nella nuova direttiva, ai quali sono generalmente associate riduzioni comparativamente maggiori delle emissioni inquinanti e ad effetto serra.</p>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	1,01	0,44	0,43	0,26	0,20	-

2.2.3.2 *Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile*


Categoria:	Energia						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile [EN.SI.02]						
Norma di riferimento:	Art. 52, comma 3, lett. e), TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); Art. 17, comma 6, D.L. 23/02/1995, n. 41, conv. con mod. dalla L. 22/03/1995, n. 85						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2007						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW e fino ai primi 150 kWh di consumo mensile, a tutela delle famiglie meno abbienti.						
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:				
Accisa elettricità usi domestici	0,0227 €/kWh		Esenzione				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>L'impatto ambientale di questa misura può risultare dannosa per la percentuale di elettricità prodotta attraverso le fonti fossili. Ciononostante, essa fu introdotta per ragioni sociali al fine di sostenere i piccoli consumatori finali e per incoraggiare i consumatori vicino soglia a risparmiare energia attraverso l'auto-regolazione dei loro consumi. Questa misura, inoltre, potrebbe spiegare dal punto di vista qualitativo la performance italiana in termini di consumi elettrici pro-capite, inferiore rispetto agli altri Paesi UE.</p> <p>Il sussidio è da intendersi sussidio alle fonti fossili per la parte di elettricità generata attraverso l'impiego di combustibili fossili, che, da composizione del mix medio nazionale, nel 2019 è stata stimata a 51,9% (GSE, 2020).⁴⁴ Alla produzione di energia elettrica da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (si veda ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014), Ecofys (2014)).</p> <p>Durante la presentazione della seconda edizione del Catalogo, alcuni giuristi hanno segnalato la sentenza della Corte di Cassazione (n. 26145) che conferma che l'esenzione dell'accisa sull'elettricità prodotta da fonti rinnovabili vale solo per i produttori e non spetta ai consorzi d'impresa.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	634,08	586,40	586,70	591,80	578,66	582,26	591,80

⁴⁴ Dati di preconsuntivo. Nel dettaglio, la componente fossile è data da: 8,5% carbone, 42,9% gas naturale e 0,5% prodotti petroliferi. Rispetto all'anno precedente (2018) l'uso del carbone è calato del 31%, laddove il gas naturale è aumentato del 9,4%. Invariata la quota oli combustibili. La quota FER è stimata al 41,5% - secondo anno in leggera salita dopo l'andamento discendente 2014-2018 – pur con una serie storica che dal 2012 si mantiene senza grosse deviazioni dal valore medio.

2.2.3.3 *Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica*

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.03]						
Norma di riferimento:	Art. 62, comma 2, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); Art. 14, comma. 1, D.L. 08/08/2013 n. 91 conv. con mod. dalla L. 07/10/2013 n. 112						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1993						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta						
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'imposta di consumo – Sussidio indiretto						
Aliquota:		Ordinaria:		Agevolazione:			
Oli lubrificanti		787,81 €/t		Esenzione			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	Dal punto di vista ambientale, gli oli lubrificanti ricavati da oli minerali hanno elevati livelli di emissione e potrebbero provocare pesanti danni dovuti all'immissione accidentale nell'ambiente e allo smaltimento, compreso il rischio di smaltimento illegale. Al meglio delle nostre conoscenze, non c'è evidenza su minori impatti ambientali associati all'impiego di oli lubrificanti nei processi produttivi inclusi nella misura.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	n. d.	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80

2.2.3.4 *Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici*⁴⁵

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici ⁴⁶							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.04]							
Norma di riferimento:	Decreto 9 settembre 2021, n. 154; Tabella A, punto 2, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); Art. 14, par. 1 (b) e par 2 della Direttiva 2003/96/EC (ETD); D.P.C.M. 15/01/1999							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1993							
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime							
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici. In altre parole, l'esenzione si applica ai voli adibiti al trasporto merci (commerciali) o passeggeri.							
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:		Ordinaria:		Agevolazione:				
kerosene uso carburazione:		€ 337,49 /1000 litri		Esenzione				
Livello di riformabilità:	Nazionale per i voli domestici e bilaterale per i voli fra due Stati membri, ai sensi dell'art 14 par. 2: "2. Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al par. 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva."							
Qualifica sussidio	SAD							
Motivazione:	L'esenzione ha l'effetto di contenere i costi dei voli passeggeri e del trasporto merci per via aerea. Sotto il profilo ambientale, l'assenza di accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea incentiva l'utilizzo dei carburanti di origine petrolifera (carboturbo o kerosene). La letteratura sugli impatti ambientali e sui costi esterni del trasporto aereo è vasta ed evidenzia rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici associati all'uso dei carburanti petroliferi impiegati dal trasporto aereo, con relativi danni ambientali ed effetti sanitari di diverso genere (si veda: CE Delft, 2003; Impact, 2008; Ricardo - AEA, 2014). Durante la presentazione della seconda edizione del Catalogo, è stato fatto presente che, per evitare di perdere competitività a livello internazionale nel settore aereo, tale esenzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti debba essere riformata attraverso accordi internazionali. Dal punto di vista ambientale, l'esenzione rimane non giustificabile.							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	1.608,38	1.705,18	1.799,75	1.912,18	2.014,16	682,27	878,33	

⁴⁵ Il Decreto 9 settembre 2021, n. 154 – Regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti o sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per voli didattici –

⁴⁶ Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.


2.2.3.5 *Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la navigazione marittima*⁴⁷

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima [EN.SI.05]		
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 3, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); 14, par. 1 (c) e par. 2 della Direttiva 2003/96/EC (ETD); L. 24.12.2012, n. 228, Art. 1, co. 487		Art.
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come: 1) carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, (compresa la pesca), con esclusione delle imbarcazioni private da diporto; 2) carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti.		
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:	
- gasolio usato come carburante:	617,40 €/1000 litri	Esenzione	
- olio combustibile denso ATZ (usi industriali):	63,75351 €/t		
- olio combustibile denso ATZ (usi per riscaldamento):	128,26775 €/t		
- olio combustibile denso BTZ (usi industriali):	31,38870 €/t		
- olio combustibile denso BTZ (usi per riscaldamento):	64,24210 €/t		
Livello di riformabilità:	Nazionale per i collegamenti marittimi domestici e bilaterale per i collegamenti fra due Stati membri, ai sensi dell'art 14 par. 2: "2. Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato Membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva."		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	L'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittime nelle acque interne incentiva l'utilizzo di carburanti di origine fossile. La letteratura sugli impatti e sui costi esterni ambientali del trasporto marittimo e fluviale evidenzia rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici associati all'uso dei carburanti petroliferi (particolarmente elevati per il <i>bunker fuel</i> ad alto tenore di zolfo), seppur con danni ambientali e sanitari associati alle rotte marittime inferiori rispetto a quelli generati dai trasporti terrestri. Fonti: CAFE (2005b); Methodex (2007); Maffii et al. (2007), Impact (2008), NEEDS (2008), Ricardo - AEA (2014). Parimenti all'esenzione sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea è stato fatto presente, durante la presentazione della seconda edizione del Catalogo, che la riformabilità dell'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la navigazione marittima dovrà prevedere un accordo internazionale. Dal punto di vista ambientale, l'esenzione rimane non giustificabile.		


⁴⁷ Il 16 giugno 2021 è stata pubblicata la circolare n. 20/2021 dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sugli indirizzi operativi per la norma "impieghi di prodotti energetici come carburanti per la navigazione marittima" previsti dal D. Lgs. n. 504/95, Tabella A, punto 3, che ha previsto rifornimenti in esenzione da accisa a navi da crociera in sosta forzata per far fronte alle ricadute negative che l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 ha prodotto su questa tipologia di navi.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	421,33	430,04	409,83	435,67	490,16	513,50	618,68


2.2.3.6 *Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci* (Eliminato dal 2022)

Categoria:	Energia 						
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.06]						
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 4, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504). Soppresso con art. 18 comma 1 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni ter) convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1993						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci – Applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale.						
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
- gasolio per uso carburante:	617,40 €/1000 litri	185,22 €/1000 litri					
Livello di riformabilità:	Nazionale – L'esenzione non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 15, co. 1 (e) Direttiva 96/2003/UE (ETD).						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	L'agevolazione incentiva l'utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria, a discapito della trazione elettrica, quale alternativa erroneamente meno impattante sotto il profilo ambientale e della salute umana. La letteratura sui costi esterni di questa applicazione evidenzia le alte emissioni di inquinanti atmosferici associati all'uso del gasolio, e costi esterni chilometrici notevolmente maggiori rispetto alla trazione elettrica (si veda, ad esempio, la tab. 21 di Ricardo - AEA, 2014).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	7,50	16,90	18,30	22,90	25,80	22,40	18,99


2.2.3.7 Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.07]						
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 6, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24,12,2012, n. 228, Art. 1, co. 487						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1993						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione						
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:					
- gasolio per uso carburante:	617,40 €/1000 litri		Esenzione				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	I combustibili fossili, in questo particolare contesto, sono utilizzati per scopi d'emergenza. Nondimeno, il sussidio è diretto ai combustibili fossili e questo ne incoraggia l'utilizzo, a detrimento di alternative meno impattanti per la salute umana e dell'ambiente, ponendosi in contrasto con un'equa applicazione del principio "chi inquina paga" e contrastando con il principio "do not significantly harm" (DNSH) Art. 17 Reg. 2020/852 del 18 giugno 2020.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50


2.2.3.8 *Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati*

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.08]						
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 7, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24,12,2012, n. 228, Art. 1, co. 487						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1993						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati						
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:					
- gasolio per uso carburante:	617,40 €/1000 litri	Esenzione					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del carburante di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e dell'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società.</p> <p>La riduzione dell'accisa incoraggia l'uso di combustibili fossili che porta ad elevati impatti ambientali, in contrasto con un'equa applicazione del principio "chi inquina paga" e contrastando con il principio "<i>do not significantly harm</i>".</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

2.2.3.9 Riduzione dell'accisa sui carburanti per prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.09]						
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 8, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24,12,2012, n. 228, Art. 1, co. 487; D.P.C.M. 15/01/1999						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1993						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Riduzione dell'accisa, al 30% di quella ordinaria, sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina.						
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
- gasolio per uso carburante:	617,40 €/1000 litri	185,22 €/1000 litri					
- kerosene:	337,49064 €/1000 litri	101,24719 €/1000 litri					
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 15, co. 1(j), Direttiva 96/2003/UE (ETD).						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del carburante di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e dell'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società.</p> <p>La riduzione dell'accisa crea inoltre una disparità nell'applicazione del principio "chi inquina paga" e contrasta con il principio "do not significantly harm", favorendo l'uso di carburanti di origine fossile.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50


2.2.3.10 *Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi*


Categoria:	Energia 						
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.10]						
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 10, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); D.P.C.M. 15/01/1999						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2007						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi						
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
- gas naturale (uso industriale):	12,498 €/1000 mc	11,73 €/1000 mc					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del carburante di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e dell'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società.</p> <p>La riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato come input per l'estrazione di idrocarburi è un ulteriore sussidio ad una produzione già dannosa per la salute umana e dell'ambiente.</p> <p>Inoltre, la riduzione dell'accisa sul gas naturale in questo contesto crea una disparità nell'applicazione del principio "chi inquina paga" per un combustibile fossile.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	0,27	0,30	0,20	0,20	0,24	0,31	0,20

2.2.3.11 *Esenzione dall'accisa su prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gassificazione*


Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gassificazione						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.11]						
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 11 bis, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2011						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gassificazione						
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria:	Agevolazione			
- olio combustibile denso ATZ (uso industriale):			63,75351 €/t				
- olio combustibile denso BTZ (uso industriale):			31,38870 €/t				Esenzione
- carbone (uso riscaldamento da parte di imprese):			4,60000 €/t				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>La gassificazione è un processo chimico che, attraverso una serie di reazioni (principalmente di decomposizione termochimica e solo in misura limitata di combustione), permette di convertire un combustibile solido ricco di carbonio, quale il carbone, il petrolio, o le biomasse, in un gas combustibile con un potere calorifico inferiore rispetto al combustibile di partenza (syngas o gas di sintesi), composto principalmente da monossido di carbonio e idrogeno e, in misura inferiore, da altri composti, fra cui metano e CO₂ (cfr. Bassano, 2012). La previsione di un sistema di depurazione a valle del processo di gassificazione mira a togliere elementi problematici per la successiva fase di combustione, quali ad esempio lo zolfo, il cloro e il potassio, permettendo di produrre un gas molto pulito.</p> <p>Sotto il profilo ambientale, la riduzione dell'inquinamento atmosferico è il principale beneficio della gassificazione dei combustibili fossili. Per quanto riguarda, invece, la riduzione delle emissioni di gas serra, il bilancio netto del ciclo di vita (includere le fasi di gassificazione e di combustione) per lo stesso combustibile di partenza sembra essere fortemente negativo (maggiori emissioni comprese fra il 36% e l'82% nel caso del carbone, cfr. Yang e Jackson, 2013). Il syngas prodotto dalla gassificazione delle biomasse presenta, invece, un bilancio completamente neutrale delle emissioni di CO₂ (Mattm, 2012).</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50


2.2.3.12 *Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi*

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi [EN.SI.12]						
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 12, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), D.P.C.M. 20.2.2014 ai sensi dell'Art. 1, comma 577, Legge n. 147/2013; art 1, comma 242, Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015); L. 24,12,2012, n. 228, Art. 1, co. 487; D.L. 06/12/2011 n. 201, art 15, co. 1 Art. 39 ter, co. 1, lett. a), punto 1), del D.L. 01/10/2007, n. 159 conv. con mod. dalla L. 29/11/2007, n. 222; Art. 1, co. 23 quinquies, del D.L. 30/12/2009, n. 194 conv. con mod. dalla L. 27/02/2010, n. 25						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1993						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi. La riduzione dell'accisa si esplica attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta in capo ai conducenti di taxi, i quali per poterne usufruire devono fare apposita istanza all'Agenzia delle Dogane. Il D.P.C.M. 20.2.2014 ha stabilito il taglio delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura non inferiore all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta. Ulteriore riduzione delle quote percentuali di fruizione del credito d'imposta ai sensi del comma 242 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015).						
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:		Ordinaria:	Agevolazione:				
- benzina:		728,40 €/1000 litri	359,00 €/1000 litri				
- gasolio:		617,40 €/1000 litri	330,00 €/1000 litri				
- GPL:		267,77 €/1000 kg	40% aliquota ordinaria				
- gas naturale:		0,00331 €/mc					
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione non è obbligatoria ma è autorizzata a livello UE secondo l'Annex II della Direttiva 2003/96/UE (ETD)						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	La riduzione dell'accisa per i conducenti di taxi riguarda benzina, gasolio, GPL e metano. L'agevolazione incentiva tutti i carburanti senza tener conto alcuno della performance ambientale, finanziando i taxi che competono con il trasporto pubblico. Questo si traduce in elevate emissioni e costi esterni dati da un aumento dell'utilizzo del trasporto su strada rispetto ad altre forme di mobilità più sostenibili (Impact, 2008; Ricardo – AEA, 2014).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	22,90	12,70	10,80	10,60	11,80	8,50	11,40

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze [EN.SI.13]							
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 13, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24,12,2012, n. 228, Art. 1, co. 487; D.L. 06/12/2011 n. 201, art 15, co. 1; Art. 39 ter, co. 1, lett. b), punto 2), del D.L. 01/10/2007, n. 159 conv. con mod. dalla L. 29/11/2007, n. 222; Art. 1, co. 23 quinquies, del D.L. 30/12/2009, n. 194 conv. con mod. dalla L. 27/02/2010, n. 25							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1993							
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime							
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze. Le agevolazioni previste e per le autoambulanze sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta.							
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:				
- benzina:		728,40 €/1000 litri		359,00 €/1000 litri				
- gasolio:		617,40 €/1000 litri		330,00 €/1000 litri				
- GPL:		267,77 €/1000 kg		107,108 €/1000 kg				
- gas naturale:		0,00331 €/mc		ordinaria				
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione non è obbligatoria ma è autorizzata a livello UE secondo l'Annex II della Direttiva 2003/96/UE (ETD)							
Qualifica sussidio	SAD							
Motivazione:	<p>La riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze riguarda tutti i carburanti utilizzati (le benzine, il gasolio, il GPL e il metano per autotrazione), a prescindere dalle loro prestazioni ambientali, favorendo il loro consumo e introducendo un'eccezione al principio "chi inquina paga".</p> <p>Il sussidio potrebbe essere modificato trasformando il sussidio ambientalmente dannoso in un sussidio favorevole all'ambiente, semplicemente limitando l'agevolazione all'uso di carburanti alternativi ai sensi della Direttiva 94/2014/UE (elettricità, GPL, metano, GNL e idrogeno).</p> <p>Poiché si tratta di un sussidio estremamente sensibile socialmente, la misura potrebbe essere riformata dopo una verifica attenta di modalità alternative di finanziamento al settore.</p>							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40


2.2.3.14 *Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare*
(Eliminato)


Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.14]						
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 14, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); D.P.C.M. 15/01/1999. Soppresso con art. 18 comma 1 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni ter) convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1993						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare						
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:				
- gasolio:	617,40 €/1000 litri		Esenzione				
- olio combustibile denso ATZ (uso industriale):	63,75351 €/t						
- olio combustibile denso BTZ (uso industriale):	31,38870 €/t						
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione non è obbligatoria ma è autorizzata a livello UE secondo l'Art. 16, co. 1, Direttiva 96/2003/UE (ETD)						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del combustibile di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e sull'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia agli operatori di mercato un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società.</p> <p>L'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici utilizzati nella produzione di magnesio da acqua di mare crea una disparità nell'applicazione del principio "chi inquina paga" e contrasta col principio "<i>do not significantly harm</i>", con effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente quando i prodotti energetici sono ottenuti da fonti fossili. Costituiscono un'eccezione i prodotti energetici ottenuti da biomasse o altre fonti rinnovabili.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.15]						
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 15, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1993						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sul GPL (al 10% dell'aliquota normale) utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali.						
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:			
- GPL (uso combustione):		189,945 €/t		18,994 €/t			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p><i>Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) per uso industriale:</i></p> <p>Il GPL per uso industriale registra, secondo il Bilancio Energetico Nazionale (Eurostat, 2015), l'1,2% dei consumi finali industriali dei prodotti energetici (escludendo l'elettricità), mentre il gas naturale prevale con il 51%. Il GPL, combustibile ambientalmente più pulito – in termini di rilascio di inquinanti locali - se paragonato al carbone o ad altri combustibili derivanti dal petrolio (gasolio, olio combustibile), è utilizzato principalmente in industrie non collegate alla rete del gas.</p> <p>La riduzione dell'accisa è stata introdotta molti anni fa quando non c'erano alternative più favorevoli all'ambiente rispetto al GPL. Seguendo la metodologia dell'analisi del ciclo di vita (Eucar, JRC, Concawe, 2007) il GPL registra, però, valori emissivi in atmosfera in termini di CO₂ maggiori rispetto ai carburanti non fossili, come il biogas, ed anche rispetto a un combustibile fossile come il gas naturale.</p> <p>Sono disponibili nuove tecnologie di stoccaggio del biogas e del gas naturale, in forma compressa e liquida, sul mercato che possono essere utilizzate per le industrie che non sono collegate alla rete del gas. Tali industrie possono servirsi della Direttiva 2014/94/UE (o Direttiva DAFI – <i>Directive Alternative Fuel Initiative</i>), recepita con il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che prevede la realizzazione di una rete infrastrutturale di distribuzione per i carburanti alternativi (es. biogas). L'aliquota ridotta, prevista per il GPL per uso industriale, ostacola la concorrenza leale e la diffusione dei carburanti alternativi più puliti, in particolare per il biogas nella forma compressa e liquefatta.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	11,40	14,50	12,60	11,30	11,80	12,95	11,80

Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per i processi produttivi

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.16]						
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 16, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 27/12/2019, n. 160, Art. 1, comma 631, lettera b), punto 3)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1993						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Esenzione totale dall'accisa su prodotti energetici (oli minerali) iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi; promuove il mercato del settore produttivo dell'acciaio e degli altri prodotti da altoforno attraverso la riduzione dei costi operativi						
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:		Ordinaria:	Agevolazione:				
- olio combustibile ATZ (per usi industriali):		63,75351 €/t	Esenzione				
- olio combustibile BTZ (per usi industriali):		31,38870 €/t					
- oli minerali greggi e naturali (uso prod. energia elettrica)		15,4 €/mille litri					
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria a livello UE secondo l'articolo 17, comma 1, lettera a), Direttiva 2003/96/CE (ETD).						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>L'iniezione di prodotti energetici in altiforni per scopi produttivi comporta elevati consumi e rilevanti emissioni in atmosfera. L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) fornisce dati utili per il calcolo dell'intensità di carbonio rispetto al valore aggiunto dei settori NAMEA (<i>National Accounts Matrix including Environmental Accounts</i>). I due principali settori che utilizzano altiforni sono C23 (Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) e C24 (Attività metallurgiche), che registrano rispettivamente un'intensità di carbonio pari a 3036 tCO₂eq e 1647 tCO₂eq. per milioni di euro di valore aggiunto, contro un valore di riferimento di 437 tCO₂eq/milioni di euro per il settore manifatturiero (benchmark di primo livello), di 715 tCO₂eq/milioni di euro per l'intero settore industriale (benchmark di secondo livello) e di 244 tCO₂eq/milioni di euro per l'intera economia nazionale (benchmark di terzo livello).</p> <p>Tale misura se da un lato favorisce la competitività del settore industriale nazionale, evitando eventuali problemi di <i>carbon leakage</i> (seppur improbabili vista la dimensione del sussidio), produce, da un punto di vista socio-ambientale, un effetto perverso a favore dell'utilizzo di combustibili fossili negli altiforni, penalizzando la possibilità dell'uso di biocombustibili e contrastando con i principi "chi inquina paga" e "<i>do not significantly harm</i>".</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali [EN.SI.17]						
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 16 bis, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24/12/2007, n. 244, Art. 1, Comma 179; Art. 1, co. 23 quinquies, del D.L. 30/12/2009, n. 194 conv. con mod. dalla L. 27/02/2010, n. 25						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1993						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali: a) riduzione dell'accisa su combustibili e carburanti impiegati dalle Forze armate nazionali; b) esenzione dell'accisa su combustibili (GPL) e carburanti (GPL e gas naturale) impiegati dalle Forze armate nazionali A norma dell'Art. 1, co. 180, della L. 24/12/2007, n. 244, rispetto al gas naturale impiegato dalle Forze Armate nazionali come combustibile per riscaldamento non si applicano né l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, né l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'Art. 9 del D. Lgs. del 21/12/1990, n. 398 e successive modificazioni.						
Tipo di sussidio:	Riduzione ed esenzione dell'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:				
- Carburanti per motori:							
Benzina		728,40 €/1000 litri	359,00 €/1000 litri				
Gasolio		617,40 €/1000 litri	330,00 €/1000 litri				
GPL		267,77 €/t	0				
Gas naturale		0,00331 €/mc	0				
- Combustibili per riscaldamento:							
Gasolio		403,21391 €/1000 litri	21,00 €/1000 litri				
GPL		189,94458 €/1000 kg	0				
Gas naturale							
consumi fino a 120 mc annui		44,00 €/1000 mc	11,66 €/1000 mc				
consumi > 120 mc annui e ≤ 480 mc		175,00 €/1000 mc	11,66 €/1000 mc				
consumi > 480 mc annui e ≤ 1560 mc		170,00 €/1000 mc	11,66 €/1000 mc				
consumi > 1560 mc annui		186,00 €/1000 mc	11,66 €/1000 mc				
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria a livello UE secondo l'Allegato II della Direttiva 2003/96/CE (ETD)						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	L'agevolazione favorisce l'utilizzo di combustibili e carburanti di origine fossile, a detrimento di soluzioni meno impattanti quali biocombustibili e combustibili alternativi (GPL, metano, GNL), creando una disparità nell'applicazione del principio "chi inquina paga" e contrastando col principio "do not significantly harm".						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	29,03	47,60	23,20	15,70	12,60	4,70	12,60

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.18]						
Norma di riferimento:	Art. 21, comma 1, Legge n. 448/1998; Art. 6, comma 3, Legge n. 388/2000; Art. 1, comma 129, Legge n. 266/2005; Art. 1, comma 393, Legge n. 296/2006; Art. 1, comma 168, Legge n. 244/2007; Art. 1, comma 8, D.L. n. 194/2009; Art. 2, comma 5, D.L. n. 225/2010; Art. 34, co. 1-3, Legge n. 183/2011						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1998						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante. La deduzione prevede le seguenti soglie percentuali di deducibilità sull'ammontare dei volumi d'affare, con un tetto massimo: <ul style="list-style-type: none"> • 1,1% dei ricavi fino a € 1.032.000; • 0,6% dei ricavi oltre € 1.032.000 fino a € 2.064.000; • 0,4% dei ricavi oltre € 2.064.000. 						
Tipo di sussidio:	Deduzione forfetaria – Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:	
			n. a.			n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	La deduzione forfetaria agevola la categoria degli esercenti degli impianti di distribuzione carburante aumentando le loro entrate. Essa riduce la naturale spinta ad aumentare, a fronte degli incrementi dei costi, le entrate degli esercenti con un aumento della componente di prezzo finale sul consumo associato alla distribuzione dei carburanti. Il sussidio, pertanto, ha un effetto distorsivo sui prezzi dei carburanti di origine fossile, favorendo il loro maggior consumo e registrando effetti ambientali negativi.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	51,00	41,20	40,30	41,10	42,50	39,25	42,50

2.2.3.18 *Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri*

Categoria:	Energia 
Nome del sussidio:	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.19]
Norma di riferimento:	D.P.R. 277/2000; Art. 6 comma 2 del D. Lgs n. 26/2007 e disposizioni collegate; 2) Art. 61 comma 4 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1; Art. 24 ter (gasolio commerciale) e punto 4 bis, Tabella A, del D. Lgs. 26/10/1995 e smi (TUA). Tale articolo e punto sono stati inseriti nel medesimo TUA, rispettivamente dall'Art. 4 ter, comma 1, lett. f) e o), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 01/12/ 2016 n. 225. (L'agevolazione deve intendersi come prosecuzione dell'Art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 26/2007); Legge del 30 dicembre 2018 n. 145; Art. 1 comma 487 della Legge del 24/12/2012 n. 228.
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	2010
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime
Descrizione:	<p>Rimborso della differenza di accisa sul gasolio tra l'aliquota prevista dall'Art. 24 ter del TUA e l'aliquota normale di accisa prevista per l'uso autotrazione maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri, a partire dal 2000 e per i provvedimenti successivi di aumento dell'accisa.</p> <p>Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli (di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore), utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di trasporto merci [...] - attività di trasporto persone [...]. <p>Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4 bis della Tabella A allegata al TUA vigente.</p> <p>Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui alla L. 24,12,2012, n. 228, Art. 1, co. 487, e quella ridotta per il gasolio commerciale di cui sopra.</p> <p>La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), all'Art. 1, comma 645, ha ristretto il campo di applicazione dell'agevolazione in esame escludendone a decorrere dal 1° gennaio 2016 il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria "Euro 2" o inferiore. Con ciò assorbendo la precedente esclusione introdotta dall'Art. 1, comma 233, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria "Euro 0".</p> <p>La L. 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'Art. 4 ter, comma 1, lettera o) del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ha conseguentemente disposto (con l'Art. 1, comma 57) che "L'articolo 4 ter, comma 1, lettera</p>

	o), numero 1), del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4 bis della Tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190".		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- gasolio (uso carburazione):	617,40 €/1000 litri	403,22 €/1000 litri	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
<p>Motivazione:</p> <p>L'attuale livello di rimborso degli aumenti dell'accisa sul gasolio equivale a uno sconto del 34,7% sull'accisa normale, permettendo una riduzione del 17,2% sul prezzo finale al consumo del gasolio usato dall'autotrasporto. L'agevolazione riduce il livello di stimolo a un consumo efficiente del gasolio, carburante al quale sono associate emissioni in atmosfera che, seppur in riduzione nell'ultimo decennio, producono esternalità negative non trascurabili (si veda: Impact, 2008; Ricardo – AEA, 2014). La restrizione dell'ambito di applicazione del beneficio ai veicoli meno obsoleti e, quindi, anche meno dannosi sotto il profilo ambientale, introdotta con le leggi di stabilità 2015 e 2016, va nella giusta direzione di ridurre un sussidio ambientalmente dannoso.</p> <p>Alla presente voce di sussidio sono decurtati 160 milioni di euro come previsto dai commi 645 e 646 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 o Legge di Stabilità 2016.</p> <p>Tale strategia, di fuoriuscita graduale dei sussidi, potrebbe continuare fino a quando saranno offerti carburanti alternativi più ecocompatibili a prezzi convenienti nei segmenti dei servizi di trasporto merci e passeggeri. Da molti anni l'UE promuove tecnologie, infrastrutture e carburanti alternativi all'utilizzo del gasolio. Nella Comunicazione della Commissione Europea del 24 gennaio 2013, COM(2013) 17, "Energia pulita per i trasporti: una strategia europea in materia di combustibili alternativi" sono stati identificati diversi carburanti alternativi al gasolio, elettricità, idrogeno, biocarburanti, gas naturale in forma compressa (CNG) o liquefatta (GNL), e il gas di petrolio liquefatto (GPL), ciascuno con un potenziale di sostituzione diverso a seconda del segmento di trasporto e dal periodo di tempo disponibile.</p> <p>Specificatamente sono stati indicati: l'elettricità principalmente nelle forme del trasporto dei passeggeri urbani, il metano sia per il trasporto di passeggeri che di merci a medio-basso chilometraggio, il GNL per il trasporto di merci ad alto chilometraggio, i biocarburanti, prodotti in modo sostenibile, e l'idrogeno per tutte le modalità di trasporto a lungo termine, anche alla luce del loro possibile uso simultaneo e combinato mediante, per esempio, sistemi tecnologici a doppia alimentazione.</p> <p>La direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (recepita con il Decreto Legislativo n. 257/2016), all'interno del quadro strategico nazionale prevede lo sviluppo e la realizzazione di una rete di distribuzione del combustibile alternativo e che consenta una diffusione ottimale dei carburanti alternativi nei vari segmenti della domanda di trasporto.</p> <p>Ad esempio, il progetto UE denominato Corridoi blu GNL, che ha visto il coinvolgimento di 11 Stati membri, 27 imprese operanti nel settore del gas e di costruttori di camion, e 12 imprese del trasporto merci, ha dimostrato che il GNL costituisce un'alternativa economicamente e tecnicamente fattibile al diesel nel trasporto merci a media e lunga distanza, prevedendo una flotta di 100 veicoli pesanti conformi alle norme Euro 6, alimentati a GNL, nonché 14 stazioni di rifornimento GNL lungo i 4 corridoi del progetto, collegando 12 Stati membro dell'Unione da Sud a Nord e da Occidente a Oriente.</p> <p>Nel 2015 secondo il database Ispra sui chilometraggi dei trasporti, utilizzato per l'inventario nazionale delle emissioni, il gasolio ha contribuito per il 99,9% dei chilometri percorsi dai veicoli commerciali pesanti (HDV: <i>Heavy Duty Vehicles</i>) e per il 95,6% dai grandi veicoli commerciali (LGV: <i>Large Goods Vehicles</i>) il restante 4,4% essendo a benzina.</p>			

Per quanto riguarda i servizi per il trasporto passeggeri (autobus urbani e pullman), il gasolio ha contribuito per il 95,3% dei chilometri percorsi, mentre il 4,7% è stato coperto dal GNC (gas naturale compresso).

Il metano è attualmente il principale combustibile alternativo utilizzato in Italia nei segmenti di domanda di servizi di trasporto merci e passeggeri, con ben oltre 1200 stazioni di rifornimento operative e un tasso di crescita annuale di oltre 100 nuove stazioni (l'Italia si trova al primo posto nell'UE per le stazioni a metano con 864 stazioni). La diffusione del GNL è attualmente marginale ma in rapida crescita, con circa 20 stazioni di rifornimento e 500 nuovi camion GNL nel 2017.


In buona sostanza i carburanti alternativi, promossi dall'UE, rappresentano un'opportunità valida anche per l'Italia. La strategia di una graduale e progressiva riduzione delle agevolazioni sulle accise del gasolio potrebbe, nei prossimi anni, escludere dai soggetti beneficiari del sussidio altre categorie "Euro" di veicoli alimentati a gasolio.

In occasione degli incontri con portatori di interesse per la presentazione della seconda edizione del Catalogo dei Sussidi, un'impresa ha fatto presente che il sussidio mette sullo stesso piano veicoli con tecnologia Euro 3,4,5 e 6 quando gli Euro 3 consumano di più e sono di conseguenza più incentivati. Il rimborso dovrebbe invece essere proporzionato alla performance ambientale. È bene che i sussidi tengano conto dei carburanti alternativi e delle loro infrastrutture previste dalla Direttiva 2014/94/UE (Direttiva DAFI – *Directive Alternative Fuel Initiative*).

Un'associazione di categoria ha sottolineato l'importanza dell'agevolazione per la competitività del settore, suggerendo l'adozione di strumenti compensativi per non minare la competitività del settore.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	1.264,40	1.587,50	1.319,90	1.361,80	1.293,81	1.361,80


2.2.3.19 *Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui*

Categoria:	Energia 						
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.20]						
Norma di riferimento:	Art. 4 del D.L. 1° ottobre 2001 n. 356, convertito con modifica in Legge 30 novembre 2001 n. 418 e divenuta agevolazione strutturale ai sensi dell'Art. 2, comma 11, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203; D.P.C.M. 15/01/1999						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2001						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Riduzione del 40% dell'aliquota normale di accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui						
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
- gas naturale (per uso industriale):	12,498 €/1000 mc	7,4988 €/1000 mc					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>Non sussistono evidenze di minori emissioni o altri effetti ambientali positivi associati all'utilizzo intensivo del gas naturale per usi industriali, rispetto ad un utilizzo meno intensivo.</p> <p>L'agevolazione riduce lo stimolo all'efficienza energetica ed emissiva basato sul meccanismo di prezzo proprio nell'ambito dei soggetti che registrano i maggiori consumi in valore assoluto. Essa pone un grosso problema di equità nell'applicazione dei principi "chi inquina paga" e "do not significantly harm".</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	38,94	27,90	28,76	29,14	28,95	7,38	29,10


2.2.3.20 Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati

Categoria:	Energia 							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati [EN.SI.21]							
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 5, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e smi).							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1993							
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime							
Descrizione:	<p>Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (orticoltura, allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica). Riduzione delle aliquote pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 30% di quella normale per il gasolio e • al 55% di quella normale per la benzina. <p>L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 cavalli e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.</p>							
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto							
Aliquota:		Ordinaria		Ridotta:				
- benzina (uso carburante)		728,40 €/1000 litri		400,62€/1000 litri				
- gasolio (uso carburante)		617,40 €/1000 litri		185,22 €/1000 litri				
- oli vegetali non modificati chimicamente:				Esenzione				
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 15, comma 3, Direttiva 2003/96/CE (ETD)							
Qualifica sussidio	SAD							
Motivazione:	<p>L'agevolazione prevista per gasolio e benzina incoraggia l'utilizzo del gasolio e della benzina nei lavori agricoli e assimilati, a discapito di carburanti alternativi meno impattanti e prodotti localmente (biogas, oli vegetali e altri). La letteratura e i database sulle emissioni da combustione nel settore agricolo evidenziano rilevanti emissioni in agricoltura (cfr. ad es. il cap. 5 di Ispra, 2016). La statistica NAMEA dell'Istat, che elabora i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (per es. gas serra, macroinquinanti e metalli pesanti) con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana, fornisce i dati sulle emissioni dell'agricoltura e relativi indicatori.</p> <p>Fra questi, si prenda ad esempio l'indicatore che rapporta le emissioni di gas serra al valore aggiunto del settore "Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi" (agricoltura in senso stretto), pari a 1.452 tCO₂eq di GHG per milione di € di valore aggiunto (tCO₂eq/mln €) del settore (anno 2013), che è circa sei volte superiore al livello medio dell'indicatore per l'intera economia italiana (244 tCO₂eq/mln €). Anche l'intero comparto che comprende, l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca, presenta un valore dell'indicatore di gas serra molto elevato, pari a 1.361 tCO₂eq/mln €. Una valutazione dei costi esterni associati alle emissioni nel settore agricolo e negli altri settori dell'economia italiana, ed estratta dai dati sulle emissioni della NAMEA, è contenuta in Aspromonte e Molocchi (2013).</p> <p>La riduzione dell'aliquota di accisa per gasolio e benzina non favorisce un uso più efficiente di tali carburanti; determina quindi uno stimolo economico nella direzione opposta a quella necessaria sotto il profilo ambientale (SAD).</p>							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		843,22	864,80	913,00	938,70	935,40	942,72	935,40

2.2.3.21 Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)

Categoria:	Energia 						
Nome del sussidio:	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) – Riduzione di prezzo						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.22]						
Norma di riferimento:	Art. 8, co. 10, lett. c), Legge n. 448/98 e Art. 2, comma 12, Legge n. 203/08; Art. 1, co. 242, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015); D.P.C.M. 15/01/1999						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1998						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori): 1. gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori); 2. riduzione delle quote percentuali di fruizione del credito d'imposta in argomento ai sensi del comma 242, Art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190.						
Tipo di sussidio:	Riduzione di prezzo e credito d'imposta – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
- gasolio (uso riscaldamento):	403,21 €/1000 litri	274,10 €/1000 litri					
- GPL (uso riscaldamento):	189,94 €/t	30,87 €/t					
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma parzialmente autorizzata (per il GPL) a livello UE secondo l'Art. 18, comma 1 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>L'agevolazione al gasolio favorisce l'utilizzo di un combustibile fossile con elevate emissioni in atmosfera (SAD). L'agevolazione del GPL seppur meno impattante sotto il profilo ambientale da un punto di vista sociale costituisce un importante strumento economico a sostegno delle aree svantaggiate in cui le infrastrutture energetiche sono ancora carenti. Sono, tuttavia, preferibili sussidi diretti che non diano segnali errati di prezzo e non facciano danno all'ambiente. Da un punto di vista ambientale nelle aree svantaggiate scollegate dalla rete gas, considerati i costi di compressione del biogas e la complessità tecnica del GNL per usi civili, il GPL costituisce il combustibile per riscaldamento domestico a minore impatto ambientale, con emissioni di particolato e di NOx notevolmente inferiori rispetto alle biomasse (legna e pellets) e inferiori rispetto ai combustibili convenzionali per riscaldamento (es. kerosene, olio combustibile, carbone e altri), si veda Enea, 2015.</p> <p>In occasione delle consultazioni con i portatori di interesse è stata evidenziata l'importanza dello sgravio come contrasto alla povertà energetica. Dal punto di vista economico ed ambientale, sarebbe appropriato che l'aiuto alle popolazioni disagiate avvenisse attraverso sussidi diretti e trasparenti, non tramite una sottovalutazione del costo marginale sociale della risorsa naturale scarsa e impattante, che si traduce in una discriminazione di prezzo.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80

2.2.3.22 *Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica - alimentati da combustibili fossili*⁴⁸

Categoria:	Energia 	
Nome del sussidio:	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica – alimentati da combustibili fossili	
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.23]	
Norma di riferimento:	Tab. A, punto 11, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), così come modificato dall' Art. 19 del D.L. 23 ottobre 2018, n. convertito con Legge del 17 dicembre 2018, n. 136; Art. 21, commi 1-9 bis e Allegato I del TUA; L. 27/12/2019, n. 160, Art. 1, comma 631, lettera b), punti 1-6)	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1993	
Anno di cessazione (ove previsto):	2021	
Descrizione:	<p>I prodotti energetici di cui all'Art. 21, comma 1, del TUA, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I dello stesso.</p> <p>Le stesse aliquote sono applicate:</p> <p>a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;</p> <p>b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;</p> <p>c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.</p> <p>In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.</p> <p>In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh; b) gas naturale 0,220 mc per kWh; c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh; d) gasolio 0,186 kg per kWh; e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh; f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh).</p>	
Tipo di sussidio:	Aliquota ridotta – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta (tab A):
Uso produzione energia elettrica		
- gas naturale	12,4980 €/1000 mc (uso industriale)	0,45 €/1000 mc
- gasolio	403,21391 €/1000 litri (uso riscaldamento) ⁴⁹	12,8 €/1000 litri
- olio combustibile denso ATZ	63,75351 €/t (uso industriale)	15,4 €/t
- olio combustibile denso BTZ	31,38870 €/t (uso industriale)	15,4 €/t
- carbone, lignite, coke	4,6 €/t (uso riscaldamento da parte di imprese) ⁵⁰	11,8 €/t


⁴⁸ Modifiche intervenute a livello normativo, vd. <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D22050b.Pdf>

⁴⁹ Accisa gasolio uso industriale non prevista.

⁵⁰ Accisa carbone uso industriale non prevista.

- oli minerali, greggi e naturali - GPL	15,4 €/1000 litri 0,70 €/t						
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma parzialmente autorizzata (per il GPL) a livello UE secondo l'Art. 18, comma 1 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)						
Qualifica sussidio	SAD						
<p>Motivazione:</p> <p>L'applicazione di accise ridotte alla produzione di energia elettrica favorisce un livello di domanda di combustibili fossili maggiore, anche in presenza di un crescente contributo alla produzione da parte delle fonti rinnovabili. Dal punto di vista ambientale, l'elettricità prodotta con combustibili fossili presenta impatti ambientali e sanitari significativi rispetto all'uso di fonti rinnovabili.</p> <p>Molti studi mostrano elevati rischi ambientali e sanitari associati alle emissioni inquinanti in atmosfera delle centrali di generazione che utilizzano combustibili fossili (principalmente per gli impianti a carbone e a olio combustibile, in misura inferiore per gli impianti a gas naturale) (cfr. ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014)). Inoltre, nella contabilità economica nazionale il settore elettrico fa parte del più ampio comparto dell'industria.</p> <p>Un'aliquota preferenziale per i prodotti energetici usati per la generazione (rispetto all'aliquota applicata agli stessi prodotti quando usati per altri impieghi industriali o, in assenza di un'aliquota per tale tipo di impiego, per impieghi simili elencati nell'allegato 1 del TUA) non è giustificata sotto il profilo ambientale e distorce la concorrenza tra combustibili nelle scelte energetiche.</p> <p>Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione, è ampiamente riconosciuto che la valutazione di efficienza energetica di tali impianti dovrebbe tenere in considerazione sia l'output elettrico che quello termico: al contrario, i consumi specifici convenzionali usati dalla normativa vigente premiano (con l'aliquota ridotta prevista per i carburanti finalizzati alla generazione) solo gli impianti di cogenerazione molto efficienti nella produzione di energia elettrica, penalizzando le tecnologie di cogenerazione che producono o recuperano elevati quantitativi di energia sotto forma di calore.</p>							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50


2.2.3.23 *Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio*

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio [EN.SI.24]		
Norma di riferimento:	Allegato 1, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24,12,2012, n. 228, Art. 1, co. 487		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	Trattamento fiscale del gasolio uso carburazione più favorevole rispetto alla benzina (diverso trattamento fiscale di prodotti energetici per usi concorrenziali che si traduce in una discriminazione di prezzo unitario alla pompa). <i>La stima non prende in considerazione i maggiori rimborsi sul gasolio a favore dell'autotrasporto.</i>		
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- gasolio (uso carburazione):	797,80 €/1000 litri*	617,40 €/1000 litri**	
*Livello di accisa sul gasolio equivalente all'accisa sulla benzina, a parità di contenuto energetico dei due carburanti (il livello attuale dell'accisa sulla benzina è di 728,40 €/1000 litri)			
**Livello attuale dell'accisa sul gasolio			
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	<p>L'approfondimento effettuato su questo sussidio (confronto dei costi esterni associati alle emissioni sia di gas serra che di inquinanti locali – particolato, NOx e altri inquinanti – del parco circolante auto diesel rispetto a quello a benzina) evidenzia maggiori costi esterni specifici (per v-km) del diesel rispetto alla benzina in tutti e tre i cicli di guida considerati: urbano, autostradale e rurale. Sotto il profilo ambientale e della tutela della salute umana, quindi, il gasolio non merita un trattamento fiscale preferenziale.</p> <p>L'aliquota di accisa del gasolio dovrebbe essere innalzata al livello della benzina. Infatti, il trattamento più favorevole del gasolio contribuisce certamente al grave problema dell'Italia di inquinamento atmosferico da PM, ossidi di azoto e ozono, con sfioramento dei limiti previsti dalle direttive europee sulla qualità dell'aria e procedura di infrazione (tutti gli inquinanti citati sono direttamente o indirettamente associati alle maggiori emissioni specifiche del parco circolante a gasolio. In base al Rapporto sulla qualità dell'aria dell'<i>European Environmental Agency</i> (EEA, 2020), l'Italia risulta al secondo posto in UE-28, dopo la Germania, per morti premature all'inquinamento atmosferico.</p> <p>Il trattamento fiscale preferenziale del gasolio ha favorito negli anni la graduale crescita del parco circolante diesel fino all'attuale 42%, nonostante la disponibilità da molti anni di alternative meno inquinanti a minor costo per l'utenza ad alta percorrenza (auto a GPL e metano). Le percorrenze veicolari (v-km) del parco auto diesel, calcolate in percentuale rispetto a quelle della benzina, sono addirittura aumentate dal 28% al 65% nel periodo 1990-2015 (Ispra). Il trattamento fiscale troppo favorevole del gasolio ostacola la diffusione dei veicoli che utilizzano carburanti alternativi (elettricità, GPL, GNC), per i quali sono in corso gli investimenti per estendere e migliorare la rete di distribuzione (ex Direttiva 2014/94/UE o Direttiva DAFI – <i>Directive Alternative Fuel Initiative</i>).</p> <p>In occasione degli incontri con i portatori di interesse per la presentazione della seconda edizione del Catalogo dei Sussidi, un'associazione di categoria ha fatto presente che occorre anche tener conto della componente rinnovabile presente nei prodotti petroliferi pari al 5-7% e con target al 2030 del 14%. Un'altra associazione ha altresì rilevato la necessità di valutare tutti gli impatti ambientali inclusi quelli derivanti da NOx e altri inquinanti e di considerare anche le fonti fossili alternative come GPL e Metano che hanno</p>		


accise molto più basse pur avendo impatti ambientali significativi. D'altra parte, come rileva un'altra associazione di categoria, modificare l'accisa sul metano avrebbe effetti di aumento di domanda del diesel.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	3.034,85	3.069,36	3.034,24	3.183,15	3.144,93	2.610,68	3.377,59

2.2.3.24 *Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment (Eliminato)*

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di <i>transhipment</i> [EN.SI.25]						
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 367, 2 ter, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Soppresso con art. 18 comma 2 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni ter) convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2016						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Aliquota di accisa ridotta per le navi adibite esclusivamente alla movimentazione all'interno dei porti di transhipment. Per i porti di cui al comma 2 bis (traffico container in transhipment >80%), le accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto sono ridotte nel limite di spesa di 1,8 milioni di €. L'obiettivo è di ridurre i costi di esercizio per i mezzi navali che svolgono attività di movimentazione merci nei porti e, quindi, di attrarre operatori dagli altri porti del Mediterraneo per lo svolgimento delle attività di <i>transhipment</i> navale.						
Tipo di sussidio:	Riduzione accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:			
		n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	L'agevolazione riduce il segnale di prezzo e lo stimolo all'efficienza energetica nelle operazioni di movimentazione portuale.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

2.2.3.25 *Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)*

Categoria:	Energia 
Nome del sussidio:	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.26]
Norma di riferimento:	Art. 19 D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 625; Art. 45 Legge 23 luglio 2009, n. 99 e smi ex Art. 1, commi 736 e 737, L. 27 dicembre 2019 n. 160; Legge n. 99/2009
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	1997
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime
Descrizione:	<p>Il regime delle royalties è regolato dall'Art. 19 del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della Direttiva 94/22/CE. Le aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio sono state aumentate con la Legge n. 99/2009 sia per la produzione in terraferma (10% sia per il petrolio sia per il gas naturale) che per la produzione in alto mare (7% per il petrolio e 10% per il gas naturale).</p> <p>Il comma 3 dell'Art. 19 del D. Lgs. n. 625/1996 esenta dal pagamento dell'aliquota di prodotto determinati quantitativi della produzione annuale dei giacimenti, secondo i seguenti limiti produttivi, in relazione alla tipologia di idrocarburo estratto e relativa ubicazione del giacimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - petrolio prodotto in terraferma: 20.000 ton; - petrolio prodotto a mare: 50.000 ton; - gas naturale prodotto in terraferma: 25 milioni di Smc - gas naturale prodotto a mare: 80 milioni di Smc. <p>Il comma 6 dell'art 19 del D. Lgs. 625/1996 prevede delle ulteriori riduzioni dal pagamento delle royalties, "per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto". A decorrere dal 1° gennaio 2002 le riduzioni del valore unitario delle aliquote si applicano alle sole produzioni di idrocarburi liquidi secondo quanto stabilito annualmente da apposito Decreto ministeriale.</p> <p>Aggiornamento 2020:</p> <p>In materia di royalties in capo alle società titolari di concessioni di coltivazioni di idrocarburi, la legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge Bilancio 2020), con i commi 736 e 737, dispone, a partire dalle produzioni registrate nel 2019 (e quindi per i versamenti effettuati a partire dal 2020), una modifica del concetto di soglia di esenzione soggetta alle aliquote da applicare alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in mare che in terra, rispetto alle disposizioni legislative in vigore fino a tale data.</p> <p>Nello specifico, la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), con l'art. 1, comma 736, modifica l'art. 19 del D.lgs. 25 novembre 1996, n.625, aggiungendone i commi 7 bis e 7 ter, per effetto dei quali, per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata introdotta una rimodulazione delle franchigie o soglie di esenzione al pagamento delle aliquote di prodotto (royalties) per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare così definita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione annua di gas naturale per concessione

- in terraferma: inferiore o pari a 10 M Smc
- in mare: inferiore o pari a 30 M Smc
- produzione annua di petrolio per concessione
 - in terraferma: nessuna soglia di esenzione
 - in mare: nessuna soglia di esenzione

Vengono conseguentemente anche eliminate tutte le riduzioni di cui all'art. 19 comma 6 del D.lgs. 625/96 riferite alle produzioni di olio. Inoltre, per le concessioni di coltivazione con volumi annui di produzione superiori alle predette soglie, relativamente al triennio 2020-2022, il nuovo comma 7-ter dell'art.19 del D. Lgs. 625/96 prevede che il versamento del valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare, sia corrisposto per intero nelle casse dello Stato.

A partire dall'anno 2023 rimangono valide le esenzioni per le concessioni con produzioni di gas inferiore a 10 Milioni di Smc in terra e 30 Milioni di Smc in mare, mentre il maggior gettito derivante dalla riduzione delle franchigie non sarà più versato in entrata nel bilancio dello Stato, ma seguirà le disposizioni previste dagli art. 20, art. 21 e art. 22 del D. Lgs. 625/96 di versamenti allo Stato, alle Regioni e ai Comuni in relazione alla ubicazione territoriale della concessione.


Le nuove soglie di esenzione così introdotte si applicano anche ai quantitativi di produzione correlati ai versamenti destinati ad alimentare il Fondo Sviluppo per lo sviluppo economico e sociale dei territori in cui insistono concessioni di coltivazione introdotto dall'articolo 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i. e il Fondo Ambiente e Sicurezza introdotto dall'articolo 35 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 destinati ad operazioni di salvaguardia della sicurezza in mare.

Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>L'esenzione dal pagamento delle royalties si configura come un sussidio implicito alle fonti fossili. Il segnale di prezzo alterato che ne consegue non facilita l'internalizzazione dei costi esterni dovuti agli impatti negativi dei cambiamenti climatici.</p> <p>In base all'aggiornamento fornito dalla DG IS, i limiti di franchigia dal pagamento delle royalties, come aggiornati dall'art. 1, comma 736 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono stati azzerati (con un favorevole impatto ambientale) per le produzioni di olio e rimodulati per il gas al fine di salvaguardare le produzioni minori, che, sebbene più numerose rispetto a quelle con produzioni sopra la soglia delle franchigie, incidono in misura minima in termini di mancato gettito. Per le produzioni registrate nel triennio 2020 e 2022, il minor gettito associato al mantenimento delle franchigie per le produzioni di gas ammonta a circa 5 Milioni di euro annui.</p> <p>Con riferimento alla opportunità di redigere una analisi comparata degli aspetti di natura fiscale correlati alle attività estrattive, che per l'Italia includono anche le royalties, si dovrebbe tenere conto di tutte le forme di imposizione fiscale (IRES, IRAP, partecipazioni statali, etc.) cui sono sottoposte le società del settore che operano nei vari paesi, europei ed extra europei.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021


Effetto finanziario (mln €):	85,60*	52,00*	52,00*	52,00*	52,00*	5,00**	5,00**
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

*Stimato **Effettivo in conseguenza della riforma normativa del 2019.


2.2.3.26 Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas) (Eliminato)

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas)						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.27]						
Norma di riferimento:	Art. 23 comma 2 lettera a) del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e riformato con art. 18 comma 3 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni ter) convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2013						
Anno di cessazione (ove previsto):							
Descrizione:	Sostegno statale alla Ricerca e Sviluppo (R&S) nel settore del petrolio e del gas naturale. Il dato di R&S, di fonte International Energy Agency – IEA (a sua volta comunicato alla IEA dal Mise), riguarda le fasi di estrazione, trasporto, lavorazione, combustione, conversione del petrolio e del gas naturale. Esclude, invece, la cattura e il sequestro del carbonio, l'efficienza energetica, lo storage di elettricità e la ricerca trasversale (<i>cross-cutting</i>). Con il Sostegni ter le suddette attività sono state escluse dal finanziamento del Fondo per la crescita sostenibile a partire dal 2022.						
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto						
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:			
		n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	Il sostegno alla ricerca e sviluppo in tecnologie finalizzate all'uso del petrolio e del gas naturale (senza cattura e sequestro del carbonio) contrasta con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'Accordo di Parigi.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	74,53	74,53	74,53	74,53	74,53	74,53	-


2.2.3.27 Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone (Eliminato)

Categoria:	Energia 						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone [EN.SI.28]						
Norma di riferimento:	Art. 23 comma 2 lettera a) del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e riformato con art. 18 comma 3 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni ter) convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2013						
Anno di cessazione (ove previsto):							
Descrizione:	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone Sostegno statale alla Ricerca e Sviluppo (R&S) nel settore del carbone. Il dato di R&S, di fonte International Energy Agency – IEA (a sua volta comunicato alla IEA dal Mise), riguarda le fasi di estrazione, trasporto, lavorazione, combustione, conversione del carbone. Esclude invece la cattura e il sequestro del carbonio, l'efficienza energetica, lo storage di elettricità e la ricerca trasversale (<i>cross-cutting</i>). Con il Sostegni ter le suddette attività sono state escluse dal finanziamento del Fondo per la crescita sostenibile a partire dal 2022.						
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	Il sostegno alla ricerca e sviluppo in tecnologie finalizzate all'uso del carbone (senza cattura e sequestro del carbonio) contrasta con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'Accordo di Parigi.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	-


2.2.3.28 Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica

Categoria:	Energia							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica [EN.SI.29]							
Norma di riferimento:	Decreto MiTE n. 541 del 21 dicembre 2021; Deliberazione ARERA, 8 febbraio 2022 41/2022/r/Gas; Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Decreto Bersani); Decreto del 5 aprile 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico; Deliberazione ARERA n. 921/2017/R/eel del 28 dicembre 2017, di attuazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1998							
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime							
Descrizione:	<p>Agevolazioni a favore delle imprese manifatturiere grandi consumatrici di energia (c.d. "energivori") sugli oneri di sistema della bolletta elettrica. Struttura ordinaria: la struttura ordinaria degli oneri generali di sistema è stabilita da ARERA.</p> <p>Agevolazioni rispetto alla struttura ordinaria: le agevolazioni a beneficio dei consumatori industriali "energivori" sono regolate dal decreto 5 aprile 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'esenzione totale dalla componente tariffaria (tariffa = 0) è fornita alle seguenti categorie di utenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utenti a medio voltaggio con consumi medi mensili > 8 GWh; - utenti ad alto voltaggio con consumi medi mensili > 12 GWh. 							
Tipo di sussidio:	Agevolazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:				
		n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale – Soggetta ad autorizzazione a livello UE secondo Art. 107, co. 1, del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE)							
Qualifica sussidio	SAD							
Motivazione:	<p>Questo sistema di agevolazioni incoraggia le imprese manifatturiere ad alto consumo energetico a consumare più elettricità del necessario. Questo provoca un effetto distributivo molto rilevante sulle altre categorie industriali che consumano energia e potrebbe indurre a sprechi nel consumo attraverso un segnale di prezzo distorto. Si tratta di un SAD e di un FFS per la quota di elettricità prodotta con combustibili fossili.</p> <p>Il costo finanziario è calcolato e recuperato in bolletta attraverso la componente tariffaria denominata A_{ESOS} (ex componente A_E, sostituita dal 1° gennaio 2018 in ottemperanza alla Decisione C3406 ARERA del 2017 e al D.L. 210/15), che è sostenuta da tutte le altre categorie di utenti che non beneficiano del sussidio. Questa componente è regolata dalle deliberazioni AEEGSI n. 467/2013/R/COM e 641/2013/R/COM ed è in vigore dal 1° gennaio 2014.</p>							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		689,00	0	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00


2.2.3.29 Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.30]						
Norma di riferimento:	Art. 30, comma 19, Legge 23 luglio 2009, n. 99 (“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2009						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	<p>Esenzione dal pagamento di determinate componenti tariffarie della bolletta elettrica, rubricate sotto i costi del servizio di dispacciamento e a garanzia dell'equilibrio del sistema di rete elettrica, a beneficio di consumatori di dimensioni particolarmente grandi che forniscono il servizio di interrompibilità (il sussidio è limitato alle agevolazioni <i>aggiuntive</i> rispetto alle compensazioni <i>ordinarie</i> riconosciute a tutti gli utenti che forniscono il servizio di interrompibilità). Condizione standard: la compensazione ordinaria fornita agli utenti che forniscono il servizio di interrompibilità è di € 150.000 per MW l'anno per interruzioni improvvise, di € 100.000 per MW l'anno per interruzioni di emergenza e di € 300.000 per MW l'anno per interruzioni improvvise a industrie localizzate in Sardegna o Sicilia (“super interrompibilità”).</p> <p>Beneficio aggiuntivo a quello ordinario: i clienti intestatari di un contratto per una potenza interrompibile uguale o superiore a 40 MW per sito sono esentati dal pagamento delle seguenti componenti tariffarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oneri di approvvigionamento delle risorse nel mercato dei servizi di dispacciamento (corrispettivo DIS); - oneri delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (corrispettivo IES); - oneri per la remunerazione della disponibilità di capacità di produzione (corrispettivo CD); - oneri per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (corrispettivo INT). 						
Tipo di sussidio:	Esenzione– Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:	
			n. a.			n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale – Soggetta ad autorizzazione a livello UE secondo Art. 107, comma 1 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE)						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>Da un punto di vista sia energetico sia ambientale, le esenzioni dalle componenti tariffarie citate forniscono un incentivo aggiuntivo ad una determinata categoria di utenza, favorendo consumi energetici addizionali (un prezzo dell'elettricità senza sussidio avrebbe favorito un livello di efficienza maggiore nei consumi energetici, così come minori emissioni in atmosfera per la sua produzione). Questa esenzione favorisce il consumo di elettricità, che nel 2019 – dati preconsuntivo - era prodotta in Italia ricorrendo per circa il 52% a fonti fossili (GSE, 2020). L'effetto finanziario del sussidio, calcolato limitatamente al 2013, è di € 98 mln.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

2.2.3.30 Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie

Categoria:	Energia 						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie [EN.SI.31]						
Norma di riferimento:	Art. 52, c 3, lett. c), TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); Art. 3 bis, comma 3, lett. b), D.L. n. 02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in Legge 26.04.2012, n. 44						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2007						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri.						
Tipo di sussidio:	Esenzione dell'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
Per consumi mensili superiori a 1,2 GWh: - per i primi 0,2 GWh: - per consumi mensili sopra 0,2 GWh (Art. 3 bis, lettera b della Legge n. 447/2012):	0,0125 €/kWh 4820 €/mese	0 €/kWh					
Livello di riformabilità:	Nazionale – L'esenzione non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 15, co. 1 (e) Direttiva 96/2003/UE (ETD)						
Qualifica sussidio	Incerto						
Motivazione:	<p>Sotto il profilo ambientale, l'esenzione dall'accisa potrebbe definirsi dannosa, poiché diminuisce l'incentivo a un uso più efficiente dell'elettricità, la cui produzione dipende ancora per più di metà (c.52% nel 2019) da fonti fossili (GSE, 2020). Alla produzione di elettricità da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla generazione di energia elettrica da fonti fossili (carbone, olio combustibile e – in misura minore – gas naturale), utilizzati come input nella produzione di elettricità. Si veda ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014), Ecofys (2014).</p> <p>Da un altro punto di vista, all'interno del settore trasporti, il trasporto su rotaie è di solito associato a minori emissioni di GHG se comparate con il trasporto su strada, sebbene i vantaggi in termini di efficienza di uno <i>switching</i> dal diesel a rotaie elettriche sia probabilmente dipendente dal contesto (i.e. Halsnaes <i>et al.</i>, 2001). C'è da aggiungere che un eventuale riutilizzo del gettito potrebbe tradursi in trasferimenti diretti alla utility basati sulla quantificazione monetaria del beneficio ambientale rispetto al trasporto privato. Questo non si tradurrebbe, come nel caso odierno, in un sotto-prezzamento (<i>underpricing</i>) della risorsa naturale. Ciò detto, la misura favorisce una transizione modale in termini di mobilità (dal trasporto su strada al trasporto ferroviario), favorendo una modalità di trasporto che ha effetti meno negativi per l'ambiente. Pertanto, il sussidio ha un effetto ambientale incerto.</p> <p>Il fabbisogno finanziario a copertura della misura incentivante è calcolato annualmente dall'ARERA e recuperato tramite prelievo in bolletta elettrica attraverso la componente tariffaria A4_{RIM} (ex componente A₄, sostituita dal 1° gennaio 2018 in ottemperanza alla Decisione C3406 ARERA del 2017 e al D.L. 210/15), che è sostenuta da tutte le altre categorie di utenti che non beneficiano del sussidio.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
Effetto finanziario (mln €):	66,65	66,65	66,65	64,50	82,09	2,00	2,00
*La brusca riduzione nelle stime degli importi è dovuta alla nuova metodologia di calcolo adottata, che sterilizza il dato da importi non strettamente riconducibili all'agevolazione sull'accisa (fonte: MEF, Rapporto annuale sulle spese fiscali).							


2.2.3.31 Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano [EN.SI.32]		
Norma di riferimento:	Art. 52, comma 3, lett. d), TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); Art. 3 bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in Legge 26.04.2012, n. 44		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2007		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata per l'impianto e nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano		
Tipo di sussidio:	Esenzione dell'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Per consumi mensili compresi tra 0,2-1,2 GWh:	0,0075 €/kWh	0 €/kWh	
Per consumi mensili superiori a 1,2 GWh:	0,0125 €/kWh		
- per i primi 0,2 GWh: - per consumi mensili sopra 0,2 GWh (Art. 3 bis, lettera b, Legge n. 447/2012):	4.820 €/mese		
Livello di riformabilità:	Nazionale – L'esenzione non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 15, co. 1 (e) Direttiva 96/2003/UE (ETD)		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:	<p>I temi e le preoccupazioni ambientali sono le stesse riscontrate per l'esenzione del trasporto ferroviario (Art. 52, comma 3, lettera c), TUA). Il sussidio è da intendersi come sussidio alle fonti fossili per la parte di elettricità generata attraverso l'impiego di combustibili fossili (c.52% nel 2019, (GSE, 2020). Alla produzione di energia elettrica da fonti fossili sono, infatti, associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (si veda ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014), Ecofys (2014)).</p> <p>D'altro canto, sussidiare il trasporto pubblico potrebbe portare a benefici ambientali, in particolare se adattati su abbonamenti e abitudini dei consumatori.</p> <p>Per esempio, adottando politiche sugli abbonamenti, Fujii e Kitamura (2003) hanno stimato l'effetto di un cambiamento strutturale temporaneo, ossia offrire un biglietto, in una decisa ricaduta positiva sulle abitudini di spostamento dei consumatori. I risultati suggeriscono un atteggiamento positivo verso i bus e un aumento della frequenza del loro utilizzo, con una diminuzione dell'uso dell'automobile rispetto al passato. Il cambio di atteggiamento risulta persistente nel tempo. Di conseguenza, offrire agli automobilisti un biglietto gratuito per i bus, potrebbe essere un importante strumento di gestione della domanda di mobilità per convertire la domanda di trasporto privato in domanda di trasporto pubblico.</p> <p>Un altro studio (Taniguchi e Fujii, 2007) ha confermato che l'aumento nell'utilizzo dei bus persiste anche dopo il periodo di biglietti gratuiti, mettendo in evidenza la potenziale efficacia di politiche che mirino ad incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici tramite un'azione incentrata sulla domanda. Di conseguenza, le evidenze scientifiche suggeriscono che il recupero delle entrate sul lato energetico e un riutilizzo del gettito sul lato della domanda, potrebbero portare a un effetto positivo sul piano sociale e ambientale: l'incremento dei costi energetici potrebbe indurre le compagnie di trasporto locale a rinnovare la loro flotta per veicoli più efficienti e meno inquinanti.</p> <p>Il decisore politico, d'altro lato, potrebbe agire sugli acquisti di abbonamenti e biglietti per mantenere o aumentare l'utilizzo stabile del trasporto pubblico nel medio-lungo periodo, assorbendo almeno in parte un aumento dei costi del servizio a causa dell'aumento dei costi energetici.</p>		


Ciò detto, la misura favorisce una transizione modale in termini di mobilità (dal trasporto privato al trasporto pubblico), favorendo una modalità di trasporto che ha effetti positivi per l'ambiente. Pertanto, il sussidio ha un effetto ambientale incerto.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	7,96	7,70	12,78	10,38	12,19	10,62	5,70

2.2.3.32 Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico

Categoria:	Energia 						
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.33]						
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 15, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); D.L. 06/12/2011 n. 201, art 15, co. 1						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2001						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sul GPL (al 10% dell'aliquota normale) utilizzato: a) ... b) dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico.						
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta					
- GPL (uso carburazione):	267,77 €/t	26,77 €/t					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	Incerto						
Motivazione:	<p><i>Gas di Petrolio Liquefatto nei trasporti pubblici:</i></p> <p>Secondo il Bilancio Energetico Nazionale (MSE, 2017), il GPL copre il 5,4% dei consumi finali di energia del trasporto su strada, mentre, per il 98,4% si utilizzano combustibili convenzionali. Per quanto riguarda i carburanti alternativi e a fonte rinnovabili, il 3,5% dei consumi è coperto da biodiesel, il 2,7% dal gas naturale, mentre il biogas e l'elettricità rivestono ancora un ruolo marginale. Secondo la metodologia dell'analisi del ciclo di vita (IRC-Eucar-Concawe, Well-to-Whell report, 2014), il GPL, utilizzato come carburante nei trasporti registra valori emissivi di CO₂, più elevati rispetto ad altri carburanti disponibili come il biogas, il metano e l'elettricità (a patto che sia prodotta con un mix di gas e fonti rinnovabili, come in Italia). La realizzazione di reti di distribuzione di carburanti alternativi nei trasporti, come l'elettricità, il gas naturale (sia in forma compressa che liquefatta) e l'idrogeno è attualmente sostenuta dalla Direttiva 2014/94/UE (o Direttiva DAFI – <i>Directive Alternative Fuel Initiative</i>), recepita con il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016. La riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus per il trasporto pubblico ostacola la concorrenza leale con i carburanti alternativi e più puliti utilizzabili per il trasporto pubblico, in particolare con il biogas (utilizzabile sia in forma compressa che liquefatta) e con l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.</p> <p>Ciò detto, la misura incentiva comunque l'utilizzo di mezzi pubblici a impatto emissivo più basso rispetto alla flotta convenzionale (diesel) e riduce i costi di fornitura del servizio pubblico, favorendo quindi il contenimento dei prezzi del servizio e lo spostamento modale dal trasporto privato a quello pubblico. Il sussidio risulta, pertanto, avere un effetto ambientale incerto.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	0,80	0,80	0,80	0,80	0,30	0,30	0,30


2.2.3.33 Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.34]		
Norma di riferimento:	a) Art. 1, comma 911 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); b) Art. 52, comma 3, lett. b), TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2007		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	<p>a) Esenzione dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;</p> <p>b) Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo.</p> <p>Si dispone che l'articolo 52, comma 3, lettera b), del D. Lgs. n. 504/1995 – il quale esenta dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'Art. 4, co. 1, n. 8 della Legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL al momento della nazionalizzazione) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.</p>		
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	<p>L'agevolazione in esame risponde all'esigenza di promuovere il consumo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili, includendo anche i soci delle società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica. Gli impianti a fonti rinnovabili hanno generalmente emissioni e impatti ambientali, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti alimentati a fonti fossili.</p> <p>I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, evidenziano costi esterni del MWh da fonti rinnovabili quasi nulli (si veda: ExterneE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014)), con l'eccezione degli impianti a biomasse, a biogas e fotovoltaici (in quest'ultimo caso per i costi esterni della produzione delle celle), che presentano valori di danno intermedi rispetto agli impianti a combustibili fossili (si veda ad es. CASES, 2008a).</p> <p>L'agevolazione risponde soprattutto alla finalità di ridurre le emissioni in atmosfera e ridurre la dipendenza energetica dall'estero; onde evitare un consumo addizionale di suolo e limitare gli effetti di intrusione paesaggistica (localizzazione degli impianti al suolo, in aree agricole o verdi), sarebbe opportuno limitare l'ambito di applicazione del beneficio ai tetti degli edifici (specie condomini, che, con le nuove regole ex</p>		

nuova direttiva quadro sulla promozione delle fonti di energia rinnovabile (direttiva 2018/2001 o REDII) possono costituirsi come unità di autoconsumo o cooperativa energetica), ai suoli già urbanizzati, alle terre marginali e alle superfici improduttive quali cave e discariche dismesse.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	50,78	50,78	50,78	59,60	123,26	54,21	59,60


2.2.3.34 Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.35]		
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 2, Decreto-legge n. 324/1997; D.M. 256/1998; Art. 6, comma 4, Legge 140/1999; Art. 145, comma 6, Legge n. 388/2000; D.M. 5 aprile 2001; Art. 28, L n. 273/2002; D.M. 183/2003; Art. 1, commi 53 e 54, Legge n. 239/2004; Art. 5 sexies, Decreto-legge n. 203/2005; Decreto-legge n. 2 marzo 2006; Art. 2, comma 59, Decreto-legge n. 262/2006, come sostituito dall'Art. 1, comma 238, Legge n. 296/2006; D.P.C.M. 20 febbraio 2014 (cfr. Art. 1, 577 della L n. 147/2013).		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1997		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL. Il credito d'imposta è fissato a livelli non inferiori all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta.		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		

2.2.3.35 Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.36]						
Norma di riferimento:	Art. 8, comma 10, lett. f), Legge n. 448/1998; Art. 4, D.L. n. 268/2000; Art. 60, L n. 342/2000; Art. 29, L n. 388/2000; Art. 6, D.L. n. 356/2001; Art. 1, comma 394, lett. d), L n. 296/2006; Art. 1, comma 240, L n. 244/2007; Art. 2, comma 12, L n. 203/2008; D.P.C.M. 20 febbraio 2014.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1999 per reti di teleriscaldamento a biomassa; 2001 per impianti e reti di teleriscaldamento ad energia geotermica						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica. Per il teleriscaldamento alimentato con biomassa, i comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; per il teleriscaldamento alimentato con energia geotermica, l'intero territorio nazionale.						
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto						
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:			
		n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Le biomasse e la geotermia sono fonti di energia rinnovabile, con emissioni di CO ₂ a bilancio nullo. La letteratura sui costi esterni ambientali delle tecnologie di produzione energetica contiene pochi casi studio riguardanti il teleriscaldamento (un riferimento importante sono gli studi del CESI, 2004a e 2005), a maggior ragione riguardanti gli impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti quali le biomasse e la geotermia. In ogni caso, la produzione di calore mediante impianti centralizzati, possibilmente di cogenerazione di elettricità e calore, e la distribuzione del calore con rete di teleriscaldamento permette di minimizzare le emissioni nocive in atmosfera generalmente associate alla combustione delle biomasse e allo sfruttamento dell'energia geotermica (vari casi studio di costi esterni ambientali degli impianti convenzionali a biomasse e di geotermia negli Stati Membri sono riportati in CASES, 2008a). Ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti sulle prestazioni ambientali delle tecnologie a fonti rinnovabili impiegate per la produzione di calore nel teleriscaldamento, l'agevolazione va ascritta fra i sussidi favorevoli all'ambiente.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	24,11	23,65	27,04	29,63	31,26	30,85	24,20

2.2.3.36 *Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente*⁵¹

Categoria:	Energia 	
Nome del sussidio:	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.	
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.37]	
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 11, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) punto su oli vegetali non modificati chimicamente. L'anzidetto punto 11 della Tabella A del TUA è stato abrogato dall'articolo 1, comma 631, della Legge 27/12/2019, n. 160. La misura prevista nel medesimo punto 11 per gli oli vegetali non modificati chimicamente (esenzione) è ora contenuta nell'articolo 21, comma 9 ter, lettera a). L. 27/12/2019, n. 160, Art. 1, comma 631, lettera b), punto 2)	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1996	
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime	
Descrizione:	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione d'accisa sull'impiego di oli vegetali non modificati chimicamente.	
Tipo di sussidio:	Esenzione imposta – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:
oli vegetali non modificati chimicamente		Esenzione
Livello di riformabilità:	Nazionale	
Qualifica sussidio	SAF	
Motivazione:	<p>Il bilancio netto di CO₂ associata alla combustione degli oli vegetali non modificati chimicamente, ottenuti da biomasse, è virtualmente nullo (alle emissioni fanno fronte pari assorbimenti di carbonio, rimanendo nel circuito biologico o “corto” del carbonio). L'esenzione per gli oli vegetali favorisce il loro utilizzo nella generazione di elettricità, in sostituzione ai combustibili fossili, con rilevanti risparmi in termini di emissioni di CO₂. La criticità nell'uso degli oli vegetali come combustibile ha origine nelle fasi a monte della filiera, vale a dire la coltivazione della materia prima, che in massima parte avviene in due paesi: Indonesia e Malesia. In questi due Paesi l'espansione di piantagioni monocolturali intensive di palma da olio ha storicamente determinato il drenaggio di zone umide, deforestazione primaria e, in generale, generale alto rischio ILUC – <i>Indirect Land Use Change</i> (Cambiamento Indiretto nell'Uso del Suolo). L'importazione di oli vegetali o di semi oleosi extra UE ha destato e continua a destare preoccupazioni per via dell'opacità della provenienza e le molteplici esternalità negative correlate, di matrice ambientale (Pendrill, <i>et al.</i>, 2019), climatico (Ecofys-IIASA-E4Tech, 2015) e sociale (Santika, <i>et al.</i>, 2019), (Tyson, Varkkey, & Al Banna Choiruzzad, 2018), (Murray Li, 2018), (Gellert, 2015).</p> <p>Nel 2020 l'Italia ha importato circa 1,25 Mt di olio di palma; 60% da Indonesia, 24% da Malesia. Di queste, circa il 35% viene impiegato nella produzione di energia elettrica in impianti alimentati a bioliquidi. Un altro 35% è usato nella bioraffinazione di carburanti. Il restante è impiegato dall'industria alimentare (dati Uiops - Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile). L'Uiops dichiara che “in Italia, secondo le ultime stime (2019), circa il 93% dell'olio di palma complessivamente utilizzato in Italia proviene da fonti sostenibili.” Per fonti sostenibili si intendono quelle certificate dalle seguenti sigle private:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISCC – <i>International Sustainability & Carbon Certification</i> (77%) 	

⁵¹ Modifiche intervenute a livello normativo, vd. <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D22050b.Pdf>

- RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil (15%)
- NDPE - No Deforestation, Peat, Exploitation (1%)

Pertanto, il sussidio si qualifica come ambientalmente favorevole per la parte di oli vegetali importati certificata (93%), come prodotto energetico sostenibile alternativo ai combustibili fossili e, in mancanza di ulteriori evidenze, incerta o dannosa per il restante 7%.

Si ricorda infine che la nuova direttiva quadro sulla promozione delle energie rinnovabili (2018/2001/UE o REDII), apportando sostanziali modifiche alla precedente in tema di bioliquidi e biocarburanti, riconosce le lacune della precedente e nella fattispecie dispone che (Art. 26 comma 2):

“la quota di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, non deve superare il livello di consumo di tali carburanti registrato nel 2019 in tale Stato membro, a meno che siano certificati quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni. Dal 31 dicembre 2023 fino a non oltre il 31 dicembre 2030, tale limite diminuisce gradualmente fino a raggiungere lo 0 %”.

Rimane in capo agli SM la facoltà di anticipare la data di messa al bando dei biocarburanti prodotti con materie prime non sostenibili, come ha fatto l’Italia con la Legge di delegazione Europea n. 53/2020, il cui Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili o REDII), lettera ee) dispone:

“a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:

- 1) *olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);*
- 2) *olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.”*

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

2.2.4 I sussidi diretti

2.2.4.1 Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito [EN.SD.01]		
Norma di riferimento:	Artt. 20-23 del D. Lgs. 13 marzo 2013 n. 30, "Attuazione della direttiva 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra", Decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, Decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/448/UE		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2005		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito. L'obiettivo è evitare la rilocalizzazione di settori strategici dell'economia.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Aste EUA (<i>European Union Allowances</i>) ⁵²			
- prezzo medio ponderato nel 2019	24,61 €/tCO ₂	0 €/CO ₂	
- prezzo medio ponderato nel 2020	24,32 €/tCO ₂	0 €/tCO ₂	
- prezzo medio ponderato nel 2021	53,6 €/tCO ₂	0 €/tCO ₂	
Livello di riformabilità:	Internazionale/Europeo		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	<p>L'assegnazione gratuita delle quote del sistema EU-ETS "<i>Emission Trading System</i>" dalla terza fase in poi si basa su <i>benchmark</i> correlati alle emissioni di gas a effetto serra del prodotto, al livello storico di attività e all'applicazione di fattori di correzione. Mentre le quote di emissione sono state ampiamente assegnate a titolo gratuito nel primo e secondo periodo di scambio, la maggior parte delle assegnazioni nel periodo 2013-2020 sono state assegnate in base ad un meccanismo di asta. Inoltre, la percentuale di quote assegnate gratuitamente dovrebbe calare dall'80% del 2013 al 30% nel 2020. Tuttavia, gli impianti delle industrie classificate a rischio rilocalizzazione o "<i>carbon leakage</i>" sono esenti da quest'ultima disposizione. Ciò a garanzia dal rischio che le normative sulle quote a emettere non determinino un trasferimento di alcune produzioni industriali e delle relative emissioni da Paesi dell'UE a Paesi terzi.</p> <p>Di conseguenza, diverse attività economiche, ricevono quote a emettere gratuitamente in differenti settori pur utilizzando combustibili fossili. Queste attività comprendono l'aviazione, la fabbricazione di componenti elettronici e la fornitura di vapore e aria condizionata (elencate nell'ambito del codice sulla combustione dei carburanti), la raffinazione di olio minerale, la produzione di coke, la produzione o la lavorazione di metalli ferrosi e così via. Tutti questi dati sono contenuti nel database dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA)*, in cui per alcune categorie di attività esiste ancora un significativo numero di quote assegnate gratuitamente.</p> <p>Per tale ragione si ritiene opportuno considerare l'assegnazione gratuita delle quote, del sistema EU-ETS, un sussidio alle fonti fossili.</p> <p>L'ipotesi di base adottata sin dalla prima edizione del Catalogo è stata di considerare tutte le quote assegnate gratuitamente come una forma di SAD. Dato che i proventi delle aste, e i relativi interessi maturati, sono trasferiti su un apposito conto della Tesoreria dello Stato, e sono successivamente riassegnati ai pertinenti</p>		

⁵² Fonte: (GSE, 2019) e (GSE, 2020).

capitoli di spesa relativi alle misure per la lotta contro i cambiamenti climatici, l'assegnazione gratuita comporta non solo un mancato gettito per lo Stato ma anche difficoltà di copertura dei necessari investimenti di mitigazione e adattamento.

Il costo del mancato introito è stato stimato moltiplicando il prezzo medio ponderato annuo formatasi nelle aste ETS del lotto EUA (che comprende tutti i settori ETS esclusa l'aviazione) per il numero di quote rilasciate a titolo gratuito ad operatori italiani, che ammontano a:

- 64.280.704 nel 2019 – il 44,72% del totale

- 57.649.149 nel 2020 – 52,6% del totale

(fonte: Comitato ETS).⁵³

L'adozione del prezzo medio ponderato annuale delle quote ETS costituisce una stima conservativa e prudentiale, ma riflette il controvalore effettivamente realizzabile e disponibile sul mercato cap-and-trade europeo nell'anno corrente. Altri benchmark utilizzabili per stimare il mancato introito possono essere la tassa sul carbonio vigente nei paesi del Nord Europa (130 €/tCO₂ in Svezia) o anche la stima dell'esternalità del FMI (tra i 500 e i 700 €/tCO₂).

L'assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito costituisce una forma di sussidio a beneficio degli impianti assoggettati all'ETS, che è dannosa per la lotta contro il cambiamento climatico e in contrasto con gli obiettivi di riduzione delle emissioni su scala globale derivanti dall'Accordo di Parigi. L'Art. 10 bis, intitolato "Norme comunitarie transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote", della direttiva 2003/87/CE, stabilisce che "al momento dell'approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l'assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell'accordo internazionale".


Per questa misura l'incontro di presentazione della seconda edizione del Catalogo con gli stakeholder ha evidenziato come la riformabilità del sistema ETS, istituito dalla Direttiva 2003/87/CE e modificato in ultimo dalla nuova Direttiva 2018/410/UE, richiede l'iniziativa a livello comunitario da parte dell'Italia e a livello internazionale da parte dell'Unione Europea. Secondo alcuni esperti ed organizzazioni, l'introduzione delle quote gratuite va analizzata come compensazione di costi indiretti: si tratterebbe di misure atte ad assicurare che una minore, ma tassata, emissione di CO₂ in Europa non sia sostituita da una maggiore emissione di CO₂ nei Paesi extra-UE, dove le efficienze produttive e i mix di combustibili sono più emissivi e mancano regolamentazioni assimilabili all'ETS. Questo è stato ribadito, in particolare, per quanto riguarda i settori esposti al rischio delocalizzazione a causa del costo della CO₂.

* <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1>


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	654,00	370,83	394,63	978,94	1.581,95	1.402,03	2.412,27

⁵³ Le quote sono state conteggiate secondo un criterio "di cassa": comprendono cioè anche assegnazioni di anni precedenti.

2.2.4.2 Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage [EN.SD.02]						
Norma di riferimento:	Art. 10 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali); paragrafo 26 della Comunicazione europea C(2012) 3230						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2016						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	<p>Si prevede che i proventi delle aste ETS siano utilizzati anche per compensare i costi per aiuti a imprese così come definiti dal par. 26 della Comunicazione europea C(2012) 3230 def. (sugli orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012) con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001 (norma relativa a "Sistemi di gestione dell'energia – Requisiti e linee guida per l'uso").</p> <p>Si segnala che il richiamato paragrafo 26 della Comunicazione della Commissione rientra in un capitolo di disposizioni relative alla misura degli aiuti concedibili ad operatori a rischio di carbon leakage, ossia esposti al rischio delocalizzazione a causa dei costi del carbonio verso paesi con politiche ambientali meno rigorose.</p>						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:	
			n. a.			n. a.	
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>in generale, qualsiasi forma di aiuto agli operatori a rischio di delocalizzazione costituisce un sussidio. In questo caso si tratta di aiuti per la prevenzione di delocalizzazioni dovute al prezzo dei permessi di CO₂ dell'ETS, che è uno strumento economico annoverato dall'Istat fra le tasse ambientali (ovvero la cui base imponibile costituisce un effetto ambientale negativo). Il sussidio va a ridurre, per determinati operatori, il segnale di costo ambientale delle emissioni voluto dal legislatore europeo. La delocalizzazione industriale è dovuta a molti altri fattori, come il costo del lavoro, che potrebbe essere ridotto intervenendo sulla fiscalità che grava sul lavoro. Ne consegue che si tratta di un sussidio dannoso per l'ambiente.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.2.4.3 Provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6") [EN.SD.03]		
Norma di riferimento:	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1992		
Anno di cessazione (ove previsto):	Periodo di accesso: 1992-2001. Durata incentivo: 8-15 anni.		
Descrizione:	<p>Il meccanismo d'incentivazione dell'energia prodotta da fonti assimilate(*) consiste in una forma di remunerazione amministrata dell'energia attraverso una tariffa incentivante il cui valore è periodicamente aggiornato. Attualmente, salvo specifiche disposizioni normative, non è più possibile accedere a questo meccanismo d'incentivazione che continua comunque ad avere effetti nei confronti di quegli impianti che hanno sottoscritto la convenzione durante la vigenza del provvedimento.</p> <p>Si tratta di una tipologia di tariffa onnicomprensiva poiché la remunerazione riconosciuta include implicitamente sia una componente incentivante sia una componente di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.</p> <p>La copertura del fabbisogno finanziario della misura incentivante è data dal gettito della componente tariffaria A₃*SOS, in capo alla collettività degli utenti elettrici, il cui valore unitario viene fissato annualmente dall'ARERA.</p> <p>Le convenzioni sono in scadenza. Nel 2020 risulta una sola convenzione attiva per le fonti assimilate: un impianto alimentato a combustibili di processo/residui/recuperi di energia, per una potenza contrattuale di 548 MW (c. 96% della potenza contrattuale totale).</p> <p>(*) Sono considerati impianti alimentati da fonti assimilate, di cui agli articoli 20 e 22 della Legge n. 9/91, quelli in cogenerazione; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico e altre forme di energia recuperabile in processi e impianti; quelli che usano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte solo da giacimenti minori isolati.</p> <p>Sono, inoltre, inclusi per gli impianti alimentati da rifiuti gli oneri riferiti all'incentivazione della parte non biodegradabile.</p>		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	<p>Questo provvedimento premia il kWh prodotto da terzi e ceduto alla rete elettrica nazionale ottenuto da impianti atti a utilizzare carbone o gas prodotto dalla gassificazione di qualunque combustibile o residuo. In particolare la gassificazione è un processo chimico che, attraverso una serie di reazioni (principalmente di decomposizione termochimica e solo in misura limitata di combustione), permette di convertire un combustibile solido ricco di carbonio, quale il carbone, il petrolio, o le biomasse, in un gas combustibile con un potere calorifico inferiore rispetto al combustibile di partenza (syngas o gas di sintesi), composto principalmente da monossido di carbonio e idrogeno e, in misura inferiore, da altri composti, fra cui metano e CO₂ (cfr. Bassano, 2012). La previsione di un sistema di depurazione a valle del processo di gassificazione mira a togliere elementi problematici per la successiva fase di combustione, quali ad esempio lo zolfo, il</p>		

cloro e il potassio, permettendo di produrre un gas molto pulito. Sotto il profilo ambientale, la riduzione dell'inquinamento atmosferico è il principale beneficio della gassificazione dei combustibili fossili. Per quanto riguarda invece la riduzione delle emissioni di gas serra, il bilancio netto del ciclo di vita (incluse le fasi di gassificazione e di combustione) rispetto al combustibile di partenza è fortemente negativo (maggiori emissioni comprese fra il 36% e l'82% nel caso del carbone, cfr. Yang e Jackson, 2013).

Inoltre, alla produzione di energia elettrica e termica (cogenerazione) da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (cfr. ad es. Ipsra, 2016; E-PRTR, 2016). La letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica utilizzando il carbone, l'olio combustibile e – in misura minore – il gas naturale è vasta. Si veda ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014. L'esenzione in esame va nella direzione opposta a quella necessaria per ridurre le emissioni e ottemperare a importanti impegni ambientali internazionali dell'Italia.


L'agevolazione, sotto il profilo ambientale, è dannosa per tutti gli impianti che generano elettricità da rifiuti, dal calore di risulta, dai fumi di scarico e da qualsiasi combustibile fossile.

Nel 2019, il CIP 6/92 ha avuto un costo totale di incentivazione di 407,2 mln€, di cui 376,1 per le fonti assimilate (SAD) e i restanti 31,1 per le FER (3 impianti alimentati a biomasse/biogas/rifiuti) (SAF).

Nel 2020, il CIP 6/92 ha avuto un costo totale di incentivazione di 308,7 mln€, di cui 307,4 per le fonti assimilate (SAD) e i restanti 1,4 per le FER (2 impianti alimentati a biomasse/biogas/rifiuti) (SAF).


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	662,90	582,50	445,90	422,00	376,10	307,40	0,60

2.2.4.4 Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008 e ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio:	Regime di particolare favore per i SEU (Sistema Efficiente di Utenza) realizzati pre Decreto n. 115/2008 e per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>)		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.04]		
Norma di riferimento:	Art. 12 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2016		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	<p>Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008 e per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>):</p> <p>a) nella definizione di “sistema efficiente di utenza” (SEU), è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115/2008, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario;</p> <p>b) si è, inoltre, stabilito che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spetteranno determinati titoli di efficienza energetica.</p>		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:
		n. a.	n. a.
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	a) incerto; b) SAF		
Motivazione:	<p>Regime di particolare favore per i SEU (Sistema Efficiente di Utenza) realizzati pre Decreto n. 115/2008 e per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>):</p> <p>a) il regime di esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema e delle componenti tariffarie di distribuzione e trasmissione viene ampliato mediante soppressione del tetto di potenza, a prescindere dalla tipologia di fonte, se rinnovabile o meno. Qualora l'impianto di autoproduzione utilizzi fonti fossili, esso non contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi nazionali di rinnovabili né mediante gli oneri di sistema dedicati all'incentivazione delle rinnovabili, né direttamente mediante la propria produzione. Qualora l'impianto di autoproduzione utilizzi fonti rinnovabili, esso contribuirebbe direttamente al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Per queste ragioni l'effetto ambientale del sussidio è incerto;</p> <p>b) la tecnologia ORC permette di recuperare e trasformare in elettricità il calore residuo di processo, disponibile anche a bassa temperatura. Esso consente quindi di recuperare un'energia altrimenti dispersa nell'ambiente, permettendo rilevanti risparmi energetici e di costo esterno ambientale della generazione. Il riconoscimento di determinati TEE a questa tecnologia permette la sua diffusione nei processi industriali nazionali, ed è senza dubbio un SAF.</p>		

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.


2.2.4.5 Incentivi sull'energia prodotta da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Incentivi sull'energia prodotta da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili [EN.SD.05]		
Norma di riferimento:	Art. 1, cc. da 149 a 151, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2016		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	<p>Il comma 149 dispone che, per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi nazionali 2020 in materia di fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8 del D. Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in esercizio in assenza di incentivi, è concesso un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo all'energia prodotta. Il comma 150 dispone che tale incentivo è pari all'80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza, ed è erogato dal GSE secondo le modalità fissate dallo stesso D.M., a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1° gennaio stesso. L'erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione Europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al successivo comma 151. Secondo tale comma, entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati devono fornire al Mise gli elementi per la notifica alla Commissione UE del regime di aiuto ai fini della verifica dello stesso con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01).</p>		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	<p>In base al D. Lgs. n. 28/2011, le biomasse, i bioliquidi e il biometano rientrano nel novero delle fonti rinnovabili; concorrono quindi al raggiungimento degli obiettivi di consumo di energia da fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas serra. I bioliquidi devono inoltre rispettare i criteri di sostenibilità previsti dalla direttiva 2009/30/CE. I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, di tipo monetario, evidenziano costi esterni del MWh prodotto da fonti rinnovabili quali le biomasse e il biogas generalmente molto inferiori rispetto agli impianti alimentati con combustibili fossili (fonti: ExternE, 2005; CASES, 2008a; CASES 2008b; Ecofys, 2014). L'agevolazione è un SAF in quanto permette di contribuire al rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra.</p> <p>La qualità del sussidio potrebbe essere migliorata subordinando l'erogazione dell'incentivo alla certificazione che gli impianti esistenti agevolati comportino minori emissioni inquinanti rispetto alle</p>		

centrali a ciclo combinato a gas, ovvero la miglior tecnologia di generazione a combustibili fossili (il confronto potrebbe essere fatto su NO_x e PM2,5, i due inquinanti principali, se non mediante valutazione standardizzata dei costi esterni ambientali utilizzando le metodologie semplificate dell'analisi costi-benefici). In alternativa, per maggior semplicità, il sussidio potrebbe essere vincolato all'uso delle biomasse, bioliquidi e biogas, nei soli impianti di cogenerazione e utilizzo del calore.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.2.4.6 Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio:	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.06]		
Norma di riferimento:	D.M. 23/6/2016 (FER-E II); D.M. 6/7/2012 (FER-E I); L. 244/2007 (Tariffa Onnicomprensiva); D.M. 18 dicembre 2008 (Incentivi ex Certificati Verdi)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2016		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	<p>Il D.M. 23 giugno 2016 "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" aggiorna i meccanismi d'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico, introdotti dal D.M. 6 luglio 2012. Viene in particolare incentivata l'energia elettrica prodotta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. impianti idroelettrici; 2. impianti geotermoelettrici; 3. impianti eolici; 4. impianti alimentati da gas di discarica; 5. impianti alimentati da gas di depurazione; 6. impianti alimentati da biogas; 7. impianti alimentati da bioliquidi; 8. impianti alimentati da biomasse; 9. impianti solare termodinamici. <p>La copertura del fabbisogno finanziario della misura incentivante è data dal gettito della componente tariffaria A₃*SOS, in capo alla collettività degli utenti elettrici, il cui valore unitario viene fissato annualmente dall'ARERA.</p>		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	<p>I sistemi incentivanti previsti dal D.M. 23 giugno 2016 promuovono la produzione di energia elettrica prodotta da FER. In base alla letteratura, gli impianti sussidiati hanno generalmente emissioni in atmosfera ed impatti ambientali, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti a fonti non rinnovabili. Ad esempio, il filone di letteratura basato sulla valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, metodo che consente l'aggregazione di effetti ambientali e sanitari di diverso tipo, esprimendoli con l'unità di misura monetaria (euro/MWh), stima costi esterni per le fonti rinnovabili generalmente nettamente inferiori a quelli da combustibili fossili (si veda: ExternE 1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005; CASES 2008a, 2008b; NEEDS 2008; EXIOPOL 2010; EEA 2011a, 2014a; Ecofys 2014).</p> <p>Questo non significa che la generazione con fonti rinnovabili non possa generare impatti ambientali negativi. Di seguito si riportano alcune considerazioni riguardanti le singole fonti, a completamento di un giudizio complessivamente favorevole per l'ambiente:</p> <p>Geotermoelettrico</p> <p>Per quanto riguarda il geotermoelettrico, si prende nota delle osservazioni presentate dalle associazioni di rappresentanza, durante le consultazioni di ottobre 2019. Le Regioni interessate da questo tipo di impianti, come la Regione Toscana, sono intervenute ad integrazione della normativa nazionale prevedendo</p>		

l'applicazione di valori limite di emissione più restrittivi o aggiuntivi. Inoltre, nel 2016 sono state emanate le Linee guida del Mattm e del Mise⁵⁴ per la prevenzione e la mitigazione dei potenziali effetti sull'ambiente nell'uso della risorsa geotermica a media e alta entalpia. Le linee guida sottolineano l'importanza di una scelta oculata del sito, della valutazione caso per caso dei possibili fattori di impatto ambientale in funzione delle peculiarità geochimiche del territorio, delle attività di monitoraggio e controllo del campo geotermico, della microsismicità, della subsidenza e delle pressioni di poro.

Ulteriori indicazioni per un rafforzamento dei criteri di tutela ambientale nello sfruttamento della risorsa geotermica per la produzione di energia elettrica potrebbero essere fornite con il D.M. FER 2.

Idroelettrico

Per l'idroelettrico, l'incentivo è considerato favorevole purché la sua fruizione sia compatibile con il quadro di regole e linee guida riguardanti la tutela della qualità dei corpi idrici ai sensi della direttiva Acque (2000/60/CE).

Inoltre, all'articolo 4 comma 3 lo stesso D.M. 23 giugno 2016, a garanzia della sostenibilità dell'incentivazione, prevede che gli impianti di potenza nominale di concessione fino a 250 kW, siano incentivati a condizione che rientrino in una delle seguenti casistiche:

i. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo; ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.

Eolico

Una valutazione analoga si riporta anche per l'energia eolica il cui incentivo è ritenuto favorevole purché la sua fruizione sia allineata almeno ai criteri del Protocollo d'intesa sottoscritto da ANEV e associazioni ambientaliste. Il Protocollo, tra l'altro, elenca le aree dove escludere la realizzazione di impianti, tra cui le aree di nidificazione di rapaci o uccelli che utilizzano pareti rocciose e a grotte utilizzate da popolazioni di chiroteri; aree corridoio per l'avifauna migratoria interessate da flussi costanti nei periodi primaverili e autunnali; aree con presenza di alberi ad alto fusto e Zone A di parchi regionali e nazionali. Inoltre, affinché il progetto sia socialmente sostenibile, per cui siano chiari i vantaggi economici e sociali dovuti all'opportunità di impiego e climatici derivanti dalla sostituzione di fonti fossili, il Protocollo richiama il processo di partecipazione con la definizione prioritaria delle azioni di informazione e sensibilizzazione per la condivisione del progetto da parte delle popolazioni e delle autorità locali.

Impianti alimentati da biomasse

Affinché l'attività di produzione di energia dalle biomasse possa essere considerata ambientalmente sostenibile, uno dei presupposti fondamentali è la chiusura del ciclo del carbonio che prevede che il quantitativo di CO₂ emesso nelle fasi operative di semina, taglio, trasporto e combustione, sia interamente ricatturato nell'arco temporale della crescita dei nuovi serbatoi di biomasse. Il ciclo biogeochimico del carbonio non è comunque il solo ad essere incluso nell'analisi di sostenibilità, ma vi rientrano anche i potenziali impatti sui cicli biogeochimici dell'acqua e dell'azoto qualora attività come l'irrigazione e la fertilizzazione non venissero svolte in maniera sostenibile. Inoltre, secondo il gruppo di Ricerca sul Sistema Energetico (RSE)⁵⁵ e sempre in un'ottica di ciclo di vita (LCA), occorre considerare anche gli impatti sulla qualità dell'aria ascrivibili alle altre emissioni di polveri e ossidi di azoto che avvengono nella combustione delle biomasse solide, in particolare per gli impianti più vetusti e per quelli domestici. Lo studio riporta un'elevata criticità relativa al settore residenziale privato ritenendolo non particolarmente sostenibile, ad eccezione di alcuni contesti come quello montano, a causa di un tessuto emissivo parcellizzato e di un numero elevato di impianti poco efficienti.

L'RSE raccomanda quindi la catena corta secondo un principio di prossimità della risorsa e la propensione all'uso di impianti più efficienti, come ad esempio gli impianti di conversione energetica cogenerativi, dotati di sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni (sia di NO_x che di polveri sottili), favorendo livelli di prestazione e rendimento delle biomasse approssimabili a quelli del gas naturale.

Il D.M. 23 giugno 2016, come per l'idroelettrico, fornisce limiti all'incentivazione sulla base di criteri di sostenibilità anche per le biomasse, intervenendo sia sulla provenienza della materia che sulla tecnologia


⁵⁴ <https://unmig.mise.gov.it/images/docs/linee-guida-geotermia.pdf>

⁵⁵ <https://www.dossierse.it/archivio/09-energia-dalle-biomasse-legnose/opinioni>

usata per la produzione di energia e calore. In particolare, il D.M. cita il Piano di settore per le bioenergie nel quale si prevede che la produzione di biomasse a destinazione energetica debba guardare prioritariamente al recupero e alla valorizzazione degli scarti e residui colturali, zootecnici e della lavorazione dei prodotti agroalimentari, e solo in seconda istanza possono essere utilizzate le colture dedicate. Inoltre, il legislatore ritenendo applicabili alle biomasse prodotte i criteri di cui all'Art. 24, comma 2, lettere g) e h), del decreto legislativo n. 28 del 2011 restringe il campo degli incentivi alle sole biomasse ottenute da coltivazioni dedicate non alimentari e, per quanto attiene la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione, mediante riduzione delle tariffe riconosciute agli impianti non cogenerativi.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	5.761,00	5.761,00	5.628,40	5.700,00	5.616,00	5.775,20	5.567,28

2.2.4.7 Conto energia


Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Conto energia [EN.SD.07]		
Norma di riferimento:	I) DD.MM. 28/07/2005 e 06/02/2006 (I Conto Energia); II) D.M. 19/02/2007 (II Conto Energia); III) D.M. 06/08/2010 (III Conto Energia); IV) D.M. 05/05/2011 (IV Conto Energia); V) D.M. 05/07/2012 (V Conto Energia)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2005		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	<p>Il Conto Energia è il sistema incentivante dedicato agli impianti solari fotovoltaici consistente originariamente in un premio fisso erogato sulla base dell'energia prodotta.</p> <p>Tale meccanismo è stato modificato con il D.M. 5 luglio 2012 o V Conto Energia, in virtù del quale l'incentivo è corrisposto sulla quota di energia prodotta e autoconsumata (premio incentivante) e sulla quota di energia prodotta e immessa in rete (su tale quota l'incentivo assume la forma di una Tariffa Onnicomprensiva per impianti fino a 1 MW di potenza ed è, invece, pari alla differenza tra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario nel caso di impianti sopra il MW).</p> <p>Dal 6 luglio 2013 (30 giorni dopo la data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro) gli impianti fotovoltaici non possono più accedere a questo schema di incentivazione. L'incentivo continua però ad essere erogato a quegli impianti che a quella data avevano già avuto accesso al meccanismo, per un periodo contrattuale di 15-20 anni.</p> <p>La copertura del fabbisogno finanziario della misura incentivante è data dal gettito della componente tariffaria A₃*SOS, in capo alla collettività degli utenti elettrici, il cui valore unitario viene fissato annualmente dall'ARERA.</p>		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	<p>Il Conto Energia (CE) risponde alla necessità di promuovere il consumo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. Gli impianti solari fotovoltaici hanno impatti ambientali ed emissioni, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti a fonti non rinnovabili. I piccoli impianti, con potenza maggiore o uguale a 3 kW installati su suoli già urbanizzati (<i>prosumer mode</i>), hanno un impatto decisamente ridotto rispetto ai grandi impianti installati a terra sia per il consumo del suolo che da un punto di vista paesaggistico. I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, evidenziano costi esterni del MWh da fonte solare quasi nulli. I costi esterni della produzione delle celle fotovoltaiche presentano invece valori di danno non trascurabili, comunque largamente inferiori agli impianti a combustibili fossili. Principali fonti: ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a, 2008b); NEEDS (2008); EXIOPOL (2010); EEA (2011a, 2014a); Ecofys (2014).</p>		

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	6.297,00	6.297,00	6.404,00	5.868,00	5.970,00	6.187,00	6.236,38


2.2.4.8 *Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche*

Categoria:	Energia 						
Nome del sussidio:	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Cogenerazione e CAR)						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.08]						
Norma di riferimento:	D. Lgs. n. 102/2014; Decreto ministeriale 5 settembre 2011 Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2012, e D. Lgs. n. 102/2014 e Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Cogenerazione e CAR) attraverso il meccanismo dei CB o TEE e con il nuovo Conto Termico 2.0						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>La produzione di energia termica da FER (biomasse, geotermia ecc.) sono fonti di energia rinnovabile, con emissioni di CO₂ a bilancio nullo. In particolare, l'uso delle biomasse, dei bioliquidi e del biogas negli impianti di cogenerazione e di CAR razionalizzano l'uso di risorse naturali ottimizzando la produzione combinata di energia elettrica e termica.</p> <p>La letteratura sui costi esterni ambientali delle tecnologie di produzione energetica contiene pochi casi studio riguardanti il teleriscaldamento (un riferimento importante sono gli studi del CESI, 2004a e 2005), a maggior ragione riguardanti gli impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti quali le biomasse e la geotermia. In ogni caso, la produzione di calore mediante impianti centralizzati, possibilmente di cogenerazione di elettricità e calore, e la distribuzione del calore con rete di teleriscaldamento, permette di minimizzare le emissioni nocive in atmosfera generalmente associate alla combustione delle biomasse e allo sfruttamento dell'energia geotermica (vari casi studio di costi esterni ambientali degli impianti convenzionali a biomasse e di geotermia negli Stati Membri sono riportati in CASES, 2008a). Ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti sulle prestazioni ambientali delle tecnologie a fonti rinnovabili impiegate per la produzione di calore nel teleriscaldamento, l'agevolazione va ascritta fra i sussidi favorevoli all'ambiente. Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di efficienza energetica, essi permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. Inoltre, i CB o TEE intendono promuovere l'efficienza energetica sfruttando le opportunità fornite dalle nuove tecnologie per salvaguardare i consumi di energia.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.2.4.9 Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale

Categoria:	Energia						
Nome del sussidio:	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.09]						
Norma di riferimento:	Art. 32 Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2011						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	<p>L'Art. 32 "Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale" del D. Lgs. n. 28/2011 riconosce, nell'ambito di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, la possibilità di incentivare gli interventi e le misure di sostegno a:</p> <p>i. progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, con particolare riguardo alle infrastrutture della rete elettrica, ai sistemi di accumulo, alla gassificazione ed alla piro gassificazione di biomasse, ai biocarburanti di seconda generazione, nonché di nuova generazione, alle tecnologie innovative di conversione dell'energia solare, con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione;</p> <p>ii. progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici;</p> <p>iii. creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al punto i);</p> <p>iv. ai fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici.</p> <p>Il finanziamento di tale meccanismo è assicurato da un apposito fondo tenuto presso la CSEA (Cassa Conguaglio per i Servizi Energetici e Ambientali), alimentato dal gettito della componente tariffaria A_{SVRIM}, in capo agli utenti elettrici, e RE, in capo agli utenti gas, in misura stabilita dall'ARERA pari, rispettivamente, a 0,02 €/kWh e a 0,08 €/smc. Quest'ultimo importo va ad alimentare il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, insieme al gettito rinveniente dall'applicazione della componente RE della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione del gas naturale (Art. 40, comma 3, lettera d), della RTDG) e della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto RE_T (Art. 23, comma 1, lettera f) della RTTG).</p>						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:			
		n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>Trattandosi di un meccanismo incentivante per interventi sperimentali e innovativi a sostegno diretto di fonti rinnovabili (biocarburanti di seconda generazione, fotovoltaico ad alta concentrazione, gassificazione delle biomasse) o a sostegno di una ulteriore penetrazione delle fonti rinnovabili (potenziamento rete e sistemi di accumulo), la misura si configura come un sussidio ambientalmente favorevole (SAF).</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.2.4.10 Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio:	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.10]		
Norma di riferimento:	D.M. 04 luglio 2019 (FER-E III)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	<p>Il D.M. 04/07/2019 suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento.</p> <p>Il Gruppo A comprende gli impianti: eolici "on-shore" di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento; fotovoltaici di nuova costruzione.</p> <p>Il Gruppo A-2 comprende gli impianti: fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.</p> <p>Il Gruppo B comprende gli impianti: idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento; a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.</p> <p>Il Gruppo C comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale: eolici "on-shore"; idroelettrici; a gas residuati dei processi di depurazione.</p> <p>I meccanismi del provvedimento in esame rientrano tra i sussidi diretti ed hanno l'obiettivo di ridurre le emissioni in atmosfera dovute alla generazione di elettricità e la dipendenza energetica dall'estero.</p>		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	<p>I sistemi incentivanti previsti dal D.M. 4 luglio 2019 promuovono la produzione di energia elettrica prodotta da FER. In base alla letteratura, gli impianti sussidiati hanno generalmente emissioni in atmosfera ed impatti ambientali, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti a fonti non rinnovabili. Ad esempio, il filone di letteratura basato sulla valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, metodo che consente l'aggregazione di effetti ambientali e sanitari di diverso tipo, esprimendoli con l'unità di misura monetaria (euro/MWh), stima costi esterni per le fonti rinnovabili generalmente nettamente inferiori a quelli da combustibili fossili (si veda: ExternE 1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005; CASES 2008a, 2008b; NEEDS 2008; EXIOPOL 2010; EEA 2011a, 2014a; Ecofys 2014).</p> <p>Questo non significa che la generazione con fonti rinnovabili non possa generare impatti ambientali negativi. Di seguito si riportano alcune considerazioni riguardanti le singole fonti, a completamento di un giudizio complessivamente favorevole per l'ambiente:</p>		

Per l'**idroelettrico**, l'incentivo è considerato favorevole purché la sua fruizione sia compatibile con il quadro di regole e linee guida riguardanti la tutela della qualità dei corpi idrici ai sensi della direttiva Acque (2000/60/CE), richiamata nel preambolo del decreto:

a) l'articolo 4 comma 3 del decreto 23 giugno 2016 (articolo 4, comma 3), che include le cosiddette "quattro i" ossia che l'impianto

I. sia realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;

II. utilizzi acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;

III. utilizzi salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;

IV. utilizzi parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.

b) il Decreto n. 29/STA del 13.02.2017 di approvazione delle Linee Guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che prevede l'attestato di conformità rilasciato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) secondo le Linee guida sulla qualità dei corpi idrici emanate nel 2017 dal Ministero dell'Ambiente.

Inoltre, andrebbe posta sempre più attenzione ai sempre più frequenti stati di siccità associati ai cambiamenti climatici, che influiscono negativamente sulla produzione di energia da fonte idrica, per cui non solo i costi di investimento ma anche gli eventuali impatti ambientale dei nuovi impianti, ancorché minimi, non sarebbero più giustificati dai proventi economici e dai benefici sociali derivanti dall'attività stessa.⁵⁶

Ulteriori raccomandazioni per minimizzare gli impatti ambientali dei nuovi impianti sono fornite anche dalla Commissione europea⁵⁷ con riferimento alla pre-pianificazione e alla scelta oculata del sito (ad esempio, sfruttando canali già utilizzati per l'irrigazione e aree con uno stato di salute delle acque già compromesso), modernizzazione e upgrading degli impianti esistenti (considerando anche la elevata vetustà media degli invasi italiani), riattivazione dei numerosi impianti inattivi e rispetto dei parametri minimi ecologici e di funzionalità fluviale.

Una valutazione analoga si riporta anche per l'**energia eolica** il cui incentivo è ritenuto favorevole purché sia allineato almeno ai criteri del Protocollo d'intesa sottoscritto da ANEV e associazioni ambientaliste. Il Protocollo, tra l'altro, elenca le aree dove escludere la realizzazione di impianti, tra cui le aree di nidificazione di rapaci o uccelli che utilizzano pareti rocciose e a grotte utilizzate da popolazioni di chirotteri; aree corridoio per l'avifauna migratoria interessate da flussi costanti nei periodi primaverili e autunnali; aree con presenza di alberi ad alto fusto e Zone A di parchi regionali e nazionali. Inoltre, affinché il progetto sia socialmente sostenibile, per cui siano chiari i vantaggi economici e sociali dovuti all'opportunità di impiego e climatici derivanti dalla sostituzione di fonti fossili, il Protocollo richiama il processo di partecipazione con la definizione prioritaria delle azioni di informazione e sensibilizzazione per la condivisione del progetto da parte delle popolazioni e delle autorità locali.

	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	1,6	d.q.


⁵⁶ Si veda ad esempio la richiesta dello stato di calamità naturale richiesto da Assoidroelettrica nell'aprile 2019. https://gallery.mailchimp.com/3b352a1fcf666b3725d227edf/files/05fbf9e4-97ca-4ff2-b195-d750dcc46c58/PROT_204_2019_WEB_Lettera_a_Angelo_Borrelli_Capo_Protezione_Civile.pdf

⁵⁷Guidance on The requirements for hydropower in relation to Natura 2000 <https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Hydro%20final%20May%202018.final.pdf>
Statement of the Water Directors


<https://circabc.europa.eu/sd/a/4e0cb9d2-c268-4d67-ac56-f1977c1b85fc/WD%20statement%20May%202010%20Hydropower%20Development%20under%20the%20Water%20Framework%20Directive.pdf>

Working Group ECOSTAT report on common understanding of using mitigation measures for reaching Good Ecological Potential for heavily modified water bodies

2.2.4.11 Incentivazione dell'energia prodotta da impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW

Categoria:	Energia			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW [EN.SD.11]			
Norma di riferimento:	Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comm. 954/957			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2019			
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime			
Descrizione:	Si prevede che, fino al riordino della materia, gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuano ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	L'incentivo si ritiene favorevole in virtù del recupero energetico da rifiuti organici e del limite del 20% di biomasse per l'alimentazione dell'impianto. I limiti in percentuali imposti dal legislatore intendono conservare l'attività energetica all'interno del ciclo produttivo dell'azienda, o di un consorzio di aziende, e prevenire una potenziale e graduale sostituzione delle colture originarie con altre a scopo energetico. Infatti, gli impianti di biogas fino a 300 kW possono accedere all'incentivo solo se prevedono una alimentazione che deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto. Inoltre, tra i criteri di selezione nella graduatoria per l'incentivo, adottati dal Gestore dei servizi energetici - GSE Spa, vi è in ordine gerarchico la precedenza per le aree soggette a vulnerabilità ai nitrati previste dal decreto legislativo n. 152 del 1999 (protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).			
	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	25	25	25

2.2.4.12 Mercato della capacità

Categoria:	Energia		
Nome del sussidio: Codice CSA sussidio	Mercato della capacità [EN.SD.12]		
Norma di riferimento:	D.M. 30 giugno 2014; D.M. 28 giugno 2019 (Mise)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	<p>Il mercato delle capacità è un sistema di remunerazione della disponibilità della capacità produttiva (potenza, espressa in MW) di energia elettrica, atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva; rimediare al fallimento del mercato elettrico nel coordinare le scelte di investimento, rendendo le informazioni per gli investimenti degli operatori più complete e simmetriche; <p>Il sistema promuove l'adozione di assetti e tecnologie efficienti e la partecipazione anche della generazione distribuita da fonti rinnovabili, purché abbia i requisiti funzionali idonei a contribuire all'adeguatezza del sistema.</p> <p>L'Autorità ha, dapprima, con la deliberazione ARG/elt 98/11, definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato delle capacità; successivamente, con la deliberazione 375/2013/R/eel, ha positivamente verificato (con alcune modifiche) la proposta di una tale disciplina predisposta da Terna.</p> <p>Per garantire un livello ottimale di adeguatezza della Terna dovrà organizzare per ciascuna Area di rete rilevante apposite aste di approvvigionamento, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di opzioni su capacità produttiva reale o contratti standard. La capacità è approvvigionata con quattro anni di anticipo rispetto all'inizio del periodo di consegna, che sarà triennale. Alle possono partecipare sia agli impianti esistenti sia quelli di nuova costruzione.</p> <p>Il 6 novembre 2019 si è svolta la prima asta madre per l'anno di consegna 2022. Il 28 novembre 2019 di è svolta la seconda asta madre per l'anno di consegna 2023.</p>		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria	Ridotta:	
	Na	Na	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	<p>La ratio dietro il mercato delle capacità è la seguente: un sistema centralizzato di remunerazione della messa a disposizione della capacità produttiva da parte degli operatori, basato su prezzi contrattualizzati sul lungo periodo, riduce i rischi degli investimenti in capacità produttiva (<i>greenfield</i> o ammodernamenti); incrementa la contendibilità del mercato; aumenta la stabilità del sistema. La maggiore stabilità e prevedibilità del sistema hanno l'effetto di ridurre la volatilità di prezzo dell'elettricità in borsa elettrica, il che si traduce –</p>		

teoricamente – in una riduzione sulla componente energia in bolletta al consumatore finale.⁵⁸ Altro beneficio atteso per i consumatori è il superamento dell’attuale meccanismo di *capacity payment*, che trova copertura nella componente tariffaria “CD”, in capo alle utenze elettriche, sotto i costi per il servizio di dispacciamento. Inoltre, la creazione del mercato delle capacità è motivata con il completamento dell’Unione Europea dell’Energia (*Energy Union*), andando ad affiancare i vigenti mercati spot, a termine e di dispacciamento.

I risultati delle due aste sinora svoltesi, entrambe nel 2019, per produzioni da consegnarsi nel 2022 e nel 2023, vedono escluse de facto le fonti di energia rinnovabile intermittenti e non programmabili (solare ed eolico) dalla partecipazione al sistema di remunerazione, a causa delle regole che governano il mercato dei servizi di dispacciamento. Gli esiti delle due aste redatti da Terna mostrano un’assegnazione per $\frac{3}{4}$ della CDP (capacità disponibile in probabilità) a impianti termici alimentati da gas naturale o altro termico, 19% a rinnovabile programmabile (idroelettrico non fluente e a pompaggio, biocombustibili e accumuli) e solo il 3% al rinnovabile non programmabile. Inoltre, la quasi totalità della potenza contrattualizzata è già installata.

Il gas naturale è una fonte di energia di origine fossile che nelle strategie nazionali ed europee è transitoria e strumentale alla transizione verso fonti più pulite. La vasta letteratura sui costi esterni dei prodotti energetici di origine fossile, (si veda ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014), Ecofys (2014)), fornisce evidenze empiriche sulla loro nocività per la salute dell’uomo, dell’ambiente e dei servizi ecosistemici quali la regolazione del clima globale. Pertanto, adottando un criterio di sostenibilità forte, si ritiene dannoso un sussidio che premia, peraltro retroattivamente, il settore termoelettrico.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	1.013,22	1.150,50	-

Nota: l'importo si riferisce alla sola capacità termoelettrica vincitrice d'asta, incluso l'estero, che risulta pari al 78% del costo totale d'asta, per entrambe le aste svoltesi tra novembre e dicembre 2019, con periodi di consegna 2022 e 2023. Fonte: (Terna, 2019a) (2019b)

Anche gli impianti idroelettrici non fluenti e a pompaggio con condotte forzate hanno impatti ambientali non trascurabili, in termini di danneggiamento-frammentazione degli habitat naturali e minaccia alla biodiversità. Nel calcolo dell'effetto finanziario si è però preferito escludere queste tecnologie per concentrarsi sulla categoria fonti fossili.

⁵⁸ Tuttavia, Italia Solare stima un rincaro fino a 50 €/MWh in bolletta, dato da un corrispettivo applicato nelle ore dell’anno in cui il sistema è maggiormente esposto al rischio di non riuscire a soddisfare interamente la domanda. Cfr. il documento presentato da Italia Solare all’audizione in X commissione al Senato il 20 gennaio 2021.

2.3 TRASPORTI

2.3.1 Introduzione

Come illustrato dall'EEA, nel suo rapporto *European environment: State and outlook 2020*, il settore trasporti rimane una delle principali sfide per la decarbonizzazione dell'economia. Il settore è responsabile del 27% delle emissioni europee ad effetto serra e di circa un terzo delle emissioni degli Stati Membri che sono soggette ad obblighi di riduzione nazionali (*Effort Sharing*). Inoltre, contribuisce in modo significativo all'inquinamento atmosferico, rumore e frammentazione degli habitat⁵⁹. In base ai dati Ispra relativi all'Italia, la quota delle emissioni di gas serra dei trasporti (esclusi quelli marittimi e aerei) sul totale delle emissioni nazionali è cresciuta dal 19,8% del 1990 al 25,1% del 2019, con un incremento in valore assoluto delle emissioni di CO₂ di poco meno di 4 milioni di tonnellate (Tabella 4).

Il succedersi delle normative sulle emissioni dei trasporti (Euro 0-6) ha comportato una riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera nel periodo 1990-2015 (si veda Il recente Decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 ha previsto tra le misure di aiuto, anche un sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico. Il sostegno emergenziale, valido solo per il 2022, è relativo ai costi di trasporto per studenti e lavoratori e prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Trattandosi di una misura di aiuto il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Tale misura potrebbe essere ripensata anche al di là della temporaneità che la caratterizza e in un'ottica più ampia di messa a regime per l'incentivazione sistematica del TPL per le ragioni esposte in precedenza.

Tabella 5, riferita al particolato), ma questo non ha comunque consentito il raggiungimento di una buona qualità dell'aria su tutto il territorio dell'unione europea.

Tabella 4 – Emissioni di gas serra del settore trasporti per tipo di gas (Mt CO₂eq) e quota sul totale

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2019
Emissioni di gas serra dai trasporti di cui:	102,19	114,30	132,79	128,25	115,56	106,24	105,52
anidride carbonica CO ₂	100,30	111,53	121,42	126,60	114,17	105,04	104,28
metano CH ₄	0,90	1,02	0,77	0,51	0,31	0,21	0,21
protossido di azoto N ₂ O	0,99	1,75	1,60	1,14	1,08	0,99	1,03
Emissioni totali nazionali di gas serra	516,11	531,10	552,86	579,45	505,05	433,06	418,28
Quota % sul totale delle emissioni*	19,8	21,6	22,4	22,1	22,8	24,5	25,1

*Quota delle emissioni del settore trasporto sul totale (esclusi bunker aerei e navali internazionali).

Note: Emissioni totali lorde, senza gli assorbimenti dovuti al settore LULUCF (Land use, land-use change and forestry). La serie storica è stata ricalcolata dal 1990 sulla base dei consumi energetici settoriali di Eurostat

Fonte: Elaborazioni Mase su dati Ispra

Fonte: Ispra, *Annuario dei dati ambientali*, online https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/904

⁵⁹ La frammentazione degli ambienti naturali è considerata una tra le principali minacce di origine antropica alla diversità biologica (cfr., fra i tanti, Wilcove et al., 1986; Wilson, 1993; Dobson et al., 1999; Henle et al., 2004). La distruzione e la trasformazione degli ambienti naturali, la loro riduzione in superficie e l'aumento dell'isolamento, tutte componenti del processo di frammentazione, influenzano, infatti, la struttura e la dinamica di determinate popolazioni e specie animali e vegetali sensibili, fino ad alterare i parametri di comunità, le funzioni ecosistemiche e i processi ecologici. (Battisti C., 2004).

Il recente Decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 ha previsto tra le misure di aiuto, anche un sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico. Il sostegno emergenziale, valido solo per il 2022, è relativo ai costi di trasporto per studenti e lavoratori e prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Trattandosi di una misura di aiuto il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Tale misura potrebbe essere ripensata anche al di là della temporaneità che la caratterizza e in un'ottica più ampia di messa a regime per l'incentivazione sistematica del TPL per le ragioni esposte in precedenza.

Tabella 5 – Emissioni di PM_{2,5} del settore trasporti per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	Emissioni di PM _{2,5} (in tonnellate)							
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2017	2019
Automobili	18.663	14.470	11.294	9.429	7.267	5.535	4.495	3.963
Veicoli Leggeri P < 3.5 t	10.028	11.562	13.471	10.759	6.951	2.774	1.643	850
Veicoli pesanti P > 3.5 t e autobus	13.815	13.183	10.530	8.159	5.337	3.981	2.765	1.531
Ciclomotori e motocicli	3.174	4.251	3.975	3.350	1.500	979	721	676
Ferrovie	282	276	197	140	84	25	38	49
Vie di navigazione interne	89	102	90	111	81	123	128	108
Attività marittime	10.095	9.743	10.417	9.886	8.582	6.032	6.118	6.854
Aeroporti (LTO)	24	30	48	57	52	48	50	59
Pneumatici, freni e manto stradale	4.240	4.832	5.106	5.370	4.956	4.712	6.689	7.091
Totale	60.410	58.449	55.128	47.261	34.810	24.209	22.647	21.181

Note: La serie storica è stata ricalcolata dal 1990, le emissioni da usura di pneumatici, freni e manto stradale sono considerate separatamente

Fonte: Ispra, *Annuario dei dati ambientali, online annuario*. [Isprambiente.it/pon/basic/14](https://www.isprambiente.it/pon/basic/14), consultato il 1.7.2021

Nella lettura dei sussidi classificati nella categoria dei trasporti va ricordato che i sussidi riguardanti prodotti energetici utilizzati dai veicoli di trasporto sono stati classificati sotto la voce “energia”.

In questa edizione non si registrano variazioni del numero dei sussidi dannosi analizzati. Rispetto alla scorsa edizione si rilevano, invece, alcune differenze sugli effetti finanziari dei sussidi: TR.SI.11, TR.SD.06 e TR.SD.07. Nel 2021, infatti, si registra un incremento della detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica – da 0,01 a 22 milioni di euro stanziati (TR.SI.11); una diminuzione drastica del contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica (TR.SD.06) – da 10 milioni di euro del 2019 a 0,6 del 2021 – e un raddoppio, dal 2020 al 2021, del contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli a quattro ruote M1 e N1 nuovi di fabbrica omologati per emissioni fino a 70gCO₂/km – da 70 a 140 milioni di euro (TR.SD.06).

Tre sussidi classificati come SAF sono invece cessati nel 2020, e quindi con nessun effetto finanziario nel 2021, portando il totale dei “sussidi diretti SAF in Trasporti” da 1.057,8 a 844,6 milioni di euro. I sussidi cessati includono: (i) il contributo di circa 16 milioni di euro all'autotrasporto per il rinnovo veicoli

(TR.SD.08) classificato come SAF; (ii) l'aiuto al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori. I contributi, di circa 13 milioni di euro stanziati per i soli anni 2019 e 2020, erano destinati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci (TR.SD.10); (iii) il buono mobilità, valido per il solo anno 2020 con 215 milioni di euro stanziati, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (TR.SD.12).

Dal punto di vista dell'impatto finanziario, anche per il 2021, l'incidenza delle agevolazioni riguardanti l'auto aziendale, rimane quella preponderante nell'ambito dei trasporti con più di 1.200 milioni di euro l'anno (TR.SI.04).

Focus 1. I COSTI SOCIALI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ITALIA

Monetizzazione del danno per la salute umana dato da PM_{2,5}, PM₁₀, NO_x, SO₂, NH₃, NMVOCs - Periodo 2010-2019

Questo studio si propone di fornire stime puntuali sulle esternalità negative derivanti dall'emissione in atmosfera di una serie di inquinanti a dispersione aerea volatile, locale e/o transfrontaliera, di origine antropica: PM_{2,5}, PM₁₀, NO_x, SO₂, NH₃, NMVOCs.

Stime aggiornate dei costi esterni delle attività economiche antropiche (industria, produzione di energia, agricoltura) e "civili" (settore residenziale e trasporti), dunque dei costi sociali dell'inquinamento atmosferico, restituiscono una dimensione quantitativa del danno in capo alla collettività e possono essere utili come controfattuale finanziario nella valutazione di *policies* e misure ambientalmente dannose (o favorevoli) in Italia.

Le esternalità negative, o costi esterni, per definizione, non rientrando nella contabilità economico-patrimoniale del privato che le emette, danno luogo a costi sociali, in termini di peggioramento materiale dello stato di salute della popolazione o aumento del rischio-minaccia dello stesso. Si parla di "collettivizzazione del danno".⁶⁰ Secondo una certa scuola di pensiero (IMF)⁶¹, i maggiori costi (rispetto ad ipotetico scenario ad emissioni zero), sostenuti dal sistema sanitario pubblico e quindi dai contribuenti, a causa dell'inquinamento atmosferico di origine antropico-industriale, rientrano nella definizione di sussidio ambientalmente dannoso *implicito*. Prendendo in esame i soli combustibili fossili, ad esempio, non solo questi sono finanziati direttamente con i soldi dei contribuenti (definizione "stretta" di sussidio), attraverso il sistema di sgravi fiscali e disparità di trattamento (13 mld € nel 2020), ma anche attraverso i "polmoni" dei contribuenti, o, fuor di metafora, attraverso le spese extra che il sistema sanitario nazionale effettua per curare le condizioni patologiche nella popolazione legate alla concentrazione di inquinanti.⁶²

Tali costi sociali sono stimati, in media, a 47 miliardi di euro annui. Una cifra che è più del doppio l'ammontare medio annuo dei sussidi ambientalmente dannosi rilevati, secondo le metodologie convenzionali, dalle prime quattro edizioni del catalogo (22,6 mld €) e che a questi vanno a sommarsi.

⁶⁰ Cfr. p. 16 (Lombard & Molocchi, 2000).

⁶¹ L'*International Monetary Fund* dice: "Implicit subsidies occur when the retail price fails to include external costs and/or there are preferential consumption tax rates on energy. External costs include contributions to climate change through greenhouse gas emissions, *local health damages (primarily pre-mature deaths) through the release of harmful local pollutants like particulates*, and traffic congestion and accident externalities associated with the use of road fuels. Getting energy prices right involves reflecting these adverse effects on society in prices and applying general consumption taxes to household fuels." Tratto da <https://www.imf.org/en/Topics/climate-change/energy-subsidies> (enfasi dell'autore).

⁶² Un discorso analogo, come evidenziato dall'IMF si può fare per le spese extra, sostenute dallo Stato, per riparare ai danni da eventi meteorologici estremi (es.: dissesto idrogeologico, grandinate anomale), che sappiamo essere in aumento a causa dell'aumento della temperatura media globale via emissione di gas a effetto serra. In questo caso, individuare con certezza la responsabilità del soggetto privato è impossibile, a causa della natura volatile e aleatoria delle emissioni climalteranti e della caratteristica di bene pubblico globale dell'atmosfera e del clima terrestre (per dirla con Coase, è un caso di mancata assegnazione dei diritti di proprietà, al quale si tenta di porre rimedio con il *carbon pricing*).

Quadro normativo

La riduzione dell'inquinamento atmosferico è diventata una priorità europea ed internazionale, tradotta in impegni vincolanti per legge. La direttiva europea sugli impegni alla riduzione delle emissioni nazionali (*National Emission Reduction Commitments Directive*), che si iscrive nel quadro della convenzione internazionale UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero (*Convention on Long-range Transboundary Air Pollution*, LRTAP) cui l'Europa ha aderito attraverso il Protocollo di Gothenburg, va in questa direzione.

Il 23 ottobre 2001 è stata emessa la direttiva 2001/81/EC sui tetti alle emissioni nazionali (*National Emission Ceilings Directive*, NEC)⁶³ che ha fissato i limiti per le emissioni di PM_{2,5}, SO_x, NO_x, NMVOCs e NH₃ per il periodo 2010-2019 (il periodo oggetto del presente studio). La legislazione si è dimostrata uno strumento in linea di massima efficace: dal 2005 in poi le emissioni annue di SO_x, NO_x, NMVOCs e NH₃ hanno cominciato a scendere e già nel 2012 i limiti sono erano stati raggiunti, soprattutto grazie allo sforzo di riduzione intrapreso dal settore industriale, energetico e dei trasporti, che hanno prodotto i risultati di interventi normativi specifici, come la direttiva 2010/75/EU sulle emissioni industriali e l'entrata in vigore degli standard "Euro" per i motori a combustione interna (Regolamenti 692/2008 e 595/2009).

Visto il successo conseguito, nel 2016 la NECD è stata aggiornata (direttiva 2016/2284/EU) e l'Europa si è imposta obiettivi di riduzione più ambiziosi per il periodo 2020-2029, tali da dimezzare gli effetti sulla salute registrati nel 2005, e anche per il periodo post 2030. Gli Stati Membri sono tenuti a stilare i Programmi Nazionali di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico per contribuire all'attuazione dei piani sulla salubrità dell'aria come previsto dalla direttiva 2008/50/EC sulla qualità dell'aria. Maggiori sforzi di riduzione risultano necessari, specie nel settore dei trasporti, nel settore residenziale e in agricoltura e per l'abbattimento del particolato (PM) in ambito urbano.

Note metodologiche

Le stime sono presentate sia in forma di serie storiche (periodo 2010-2019) sia in forma di decomposizione settoriale *cross-section*, all'ultimo anno disponibile (2019). Le esternalità atmosferiche qui prese in considerazione sono solo quelle che danno luogo ad un peggioramento materiale della salute umana (mortalità e morbidità): non rientrano nel perimetro di questo studio gli impatti sulla salute umana legati all'inquinamento di altri matrici e ricettori ambientali (acqua, suolo, ecc.) né gli impatti su ecosistemi e biosfera in generale. Sono assenti dalla stima anche i computi dei danni alle infrastrutture.

Il calcolo dei costi sociali totali annui dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana in Italia si è basato su due principali fonti di dati:

1. I fattori di costo specifici per l'Italia, o costi marginali, per ciascuna tipologia di inquinante, espressi in €/kg, così come estratti dal dataset del progetto REEEM – *Role of technologies in an energy efficient economy* (REEEM Project, 2019)⁶⁴, riportati in Tabella 6. I costi marginali esprimono il danno sulla salute dell'uomo dell'emissione in atmosfera di una unità addizionale di inquinante.

⁶³ <https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-pollution-sources-1/national-emission-ceilings>

⁶⁴ Il dataset è consultabile presso https://openenergy-platform.org/dataedit/view/scenario/reem_ecosenseeva_output.

2. Le quantità di ciascun inquinante emesse in atmosfera annualmente in Italia, estratte dal dataset dell'*European Environmental Agency* (EEA)⁶⁵.

Tabella 6 - Fattori di costo unitari degli inquinanti atmosferici [€/kg]

Anno	NH ₃	NMVOCs	NO _x	PM10	PM2.5	SO ₂	Totale riga
2010	21,99	5,94	17,97	3,32	91,73	29,12	170,07
2015	22,26	6,05	18,22	3,34	92,84	29,59	172,31
2020	22,53	6,17	18,47	3,36	93,95	30,07	174,55

Nota: Le stime sono su base quinquennale

Gli effetti sulla salute umana

In Tabella 7 sono riportati i principali osservati effetti sulla salute umana dei maggiori inquinanti atmosferici. Le informazioni su mortalità e morbilità sono estrapolate dal sito della regione Lombardia⁶⁶, che riporta i risultati del progetto ESSIA⁶⁷, e dallo studio ExternE (Bickel & Friedrich, 2005).

Tabella 7 - Principali effetti osservati sulla salute umana per inquinante

Inquinante	Effetti
Particolato (PM10 - PM2,5 – fumi)	Aumento dei ricoveri e della mortalità prematura. Malattie cardio-respiratorie come insufficienza cardiaca congestizia, bronchite cronica, tosse cronica nei bambini, tosse e aggravamento nei soggetti asmatici, altri sintomi respiratori. Tumore polmonare

Pur nato come con la finalità di valutazione di politiche energetiche, i risultati del modello REEEM possono essere impiegati per valutazioni di carattere globale, sull'intero sistema economico. Il modello infatti computa fattori di costo che esprimono il danno marginale di ciascun inquinante una volta che esso è rilasciato in atmosfera, indipendentemente dalla fonte di emissione (industrie energetiche, trasporti, agricoltura, ecc.).

I dati di input per i calcoli di questo studio sono estratti dalla piattaforma open data Open Energy Platform (v. link sopra) che ospita gli output del progetto REEEM, il quale si avvale del software EcoSense per le operazioni computazionali. EcoSense, messo a punto, inter alia, dai ricercatori dello IER Institute of Energy Economics and Rational Energy use presso l'Università di Stoccarda, è uno strumento integrato di calcolo della dispersione di e dell'esposizione a inquinanti atmosferici (air-borne), con un focus sulla salute umana, che adopera l'approccio Impact Pathway (IPA). EcoSense considera gli impatti degli inquinanti atmosferici più comuni come SO₂, NO_x, PM_{2,5}, PM₁₀ e NMVOCs. Consulta anche <https://www.ier.uni-stuttgart.de/en/research/models/ecosense/>

Il modello utilizza le funzioni d'impatto (impact functions) il quale combina relazioni di concentrazione-impatto con i tassi di morbilità di diverse malattie osservate nella popolazione. In questo modo è possibile identificare e stimare gli impatti sulla salute dovuti a cambiamenti nella concentrazione degli inquinanti, secondo il metodo della dose-response function. I valori ottenuti sono poi convertiti in una metrica comune (disability adjusted life years, DALY) la quale include sia variazioni nella qualità della vita sia l'aspettativa di vita, e infine monetizzati.

Per la mappatura degli inquinanti vengono utilizzate matrici dette fonte-recettore (source-receptor). Questo metodo computazionale collega una variazione nell'emissione di un inquinante in un determinato paese ad una variazione nella concentrazione in una specifica cella. La velocità computazionale è più alta rispetto ad un modello generale di simulazione atmosferica.

⁶⁵ Il dataset è consultabile presso <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-4>.

⁶⁶<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Sicurezza-negli-ambienti-di-vita-e-di-lavoro/inquinamento-atmosferico/inquinamento-atmosferico/>

⁶⁷ Studio della Regione Lombardia in convenzione con IRCCS Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Università degli Studi di Milano. Il progetto è stato disegnato con lo scopo di indagare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute della popolazione in Lombardia e di conoscere in modo più approfondito i meccanismi biologici alla base di tali effetti. La valutazione d'impatto è su dati del 2007. Pur essendo uno studio regionale, i risultati possono essere estesi per analogia alla popolazione nazionale.

Inquinante	Effetti
NMVOCs (<i>Non-methane volatile organic compounds</i> , benzene, 1,3-butadiene, ecc.)	Cancro; osteoporosi; atassia; disfunzione renale. In particolare, il benzene: danneggiamento tessuti ossei, diminuzione cellule midollo osseo, diminuzione del tasso di globuli rossi, anemia plastica, leucemia, difficoltà di coagulazione del sangue, coaguli, indebolimento sistema immunitario.
NH ₃	Intrusione nella catena alimentare attraverso acquiferi superficiali e suolo. Irritazione vie respiratorie e occhi; tossicità (disciolta nel sangue).
NO _x	Effetti acuti: disfunzionalità respiratoria, irritazione delle mucose. Effetti cronici: alterazione della funzionalità respiratoria ed aumento del rischio di tumori.
SO _x	Basse concentrazioni: irritazione a occhi e gola. Alte concentrazioni/esposizione prolungata: patologie dell'apparato respiratorio come bronchiti, tracheiti e malattie polmonari. Aumento dei ricoveri e della mortalità.

Ulteriori informazioni sugli effetti sulla salute umana di alcuni inquinanti atmosferici (PM2,5, NO₂, O₃), in termini di rischio, sono reperibili nell'*Air Quality Health Risk Assessment* della EEA⁶⁸, che ha un livello di dettaglio amministrativo provinciale (NUTS3). Nell'area metropolitana provinciale di Milano (popolazione 3,1 mln), ad esempio, considerata tra le più inquinate d'Italia (e d'Europa), nel 2019 sono stimate 3466 morti premature e 35.063 anni di vita perduti (*years of life lost*) legati al PM2,5⁶⁹; 2691 morti premature e 27.220 anni di vita perduti legati a NO₂⁷⁰.

Inventario dei costi

Serie storiche

Nel periodo 2010-2019, i danni alla salute umana attribuibili ai sei principali inquinanti atmosferici di origine antropica hanno determinato un'equivalente monetario cumulato, in termini di *disability adjusted life-years*, pari a 472,47 miliardi di euro. Il valore nell'anno t tende ad essere, in media, il 3% più piccolo rispetto a t-1 (riduzione maggiore tra 2010 e 2011, -11% e minore tra 2014 e 2015, -0,25%). Tra 2010 e 2019 la riduzione netta è stata del 27%. In media, la collettività ha sostenuto un costo annuo di 47 miliardi. Di seguito si riportano le grandezze monetarie globali (ottenute sommando tutti gli inquinanti) e individuali (per ciascun inquinante).

⁶⁸ <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/air-quality-health-risk-assessments-nuts3>.


Il dataset con tutte le aree provinciali è consultabile qui

<https://discomap.eea.europa.eu/App/AirQualityHealthRisksNUTS3/index.html#>

⁶⁹ Si è preso il dato ref = 0 ug/m³.

⁷⁰ Ref = 20 ug/m³.


Figura 1 - Andamento delle emissioni e dei costi sociali totali (2010-2020)



PM2,5

Complessivamente, in 10 anni (2010-2019) per il PM2,5 si registra un calo delle emissioni sull'intero territorio nazionale pari al 29%. La riduzione è stata trainata dal settore residenziale, commerciale & istituzioni – al primo posto per emissioni di PM2,5 – che ha visto una riduzione del 24%. Riduzione meno importante, in termini assoluti, si è avuta nel settore trasporti (Figura 2).


Figura 2 - Andamento delle emissioni e dei costi sociali, PM2,5 (2010-2019)



PM10

Complessivamente, in 10 anni (2010-2019) per il PM10 si registra un calo delle emissioni pari al 27%. La riduzione è stata trainata dal settore residenziale, commerciale & istituzioni – al primo posto per emissioni di PM10 – che ha visto una riduzione del 24%. Riduzione meno importante, in termini assoluti, si è avuta nel settore trasporti (Figura 3).


Figura 3 – Andamento delle emissioni e dei costi sociali, PM10 (2010-2019)



NMVOC

Complessivamente, in 10 anni (2010-2019) per i NMVOC si registra un calo delle emissioni pari al 20% (Figura 4). La riduzione più significativa, di 101 Gg e pari al -46%, si è avuta nel settore dei trasporti. Il settore storicamente più emittente, il manifatturiero, ha registrato una riduzione di 52 Gg ma pari solo al -11%. La seconda riduzione per importanza si è avuta nel settore residenziale: -21% da un valore iniziale nel 2010 di 217 Gg.


Figura 4 - Andamento delle emissioni e dei costi sociali, NMVOC (2010-2019)



NO_x

Complessivamente, in 10 anni (2010-2019) per gli NO_x si registra un calo delle emissioni pari al 33%. La riduzione, in termini assoluti, è stata in gran parte trainata dal settore trasporti, con 185 Gg in meno rispetto al 2010 -35%. Riduzioni meno significative in termini fisici assoluti, ma comunque importanti per la singola serie storica, si sono avute nei settori energetico e manifatturiero (-48% entrambi).


Figura 5 - Andamento delle emissioni e dei costi sociali, NO_x (2010-2019)



SO_x

Complessivamente, in 10 anni (2010-2019) le emissioni di SO_x si sono più che dimezzate: la riduzione più consistente nel gruppo di inquinanti aerei qui considerati (Figura 6). Ciò è stato possibile grazie ad uno sforzo di riconversione e adozione di BAT's compiuto soprattutto da parte del settore energetico (-74% da un valore iniziale di 102 Gg) e, in misura minore, dal settore manifatturiero (-46% da un valore iniziale di 78 Gg). Gli altri settori storicamente concorrono in misura molto minore alle emissioni di SO_x.


Figura 6 - Andamento delle emissioni e dei costi sociali, SO_x (2010-2019)



NH₃

L'ammoniaca rappresenta un unicum nel panorama degli inquinanti sopra considerati in quanto la sua emissione deriva quasi esclusivamente dal settore agricolo e nell'orizzonte temporale oggetto d'analisi (2010-2019) il livello è rimasto sostanzialmente stabile attorno ad un valore medio di 371 Gg (Figura 7).

Figura 7 - Andamento delle emissioni e dei costi sociali, NH₃ (2010-2019)



Analisi settoriale


Sono sotto riportate le informazioni sulla distribuzione settoriale delle emissioni di ciascun inquinante all'ultimo anno disponibile (2019). I settori presi in considerazione sono quelli dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA):

- Approvvigionamento energetico (*Energy supply*);
- Industria manifatturiera ed estrattiva (*Manufacturing and extractive industry*);
- Trasporti (*Transport*);
- Residenziale, commerciale e istituzionale (*Residential commercial & institutional*);
- Agricoltura (*Agriculture*);
- Rifiuti (*Waste*).

PM_{2,5}

Come si può osservare in Figura 8, il settore che di gran lunga più emissivo di PM_{2,5} è quello residenziale, commerciale e le istituzioni (in particolare combustione della biomassa legnosa), pesando per i 2/3 del totale (66%). In dieci anni la sua incidenza è rimasta tutto sommato stabile: le riduzioni intervenute in termini assolute non si sono tradotte in una riduzione dell'incidenza relativa (aumentando anzi di 4 punti percentuale). Seguono il settore dei trasporti con il 15% e l'industria con l'11%.


Figura 8 – Ripartizione dei costi sociali per settore, PM2,5 (2019)



PM10

Come per il PM 2,5, il settore che incide di più sulle emissioni di PM 10 è residenziale, commerciale e le istituzioni (in particolare combustione della biomassa legnosa), pesando circa la metà del totale (54%) (Figura 9). In dieci anni la composizione intersettoriale è rimasta sostanzialmente invariata.

Figura 9 - Ripartizione dei costi sociali per settore, PM10 (2019)




NMVOG

L'industria è la principale emettitrice di composti organici volatili non metanici, pesando il 49% del totale. Seguono il residenziale, commerciale e le istituzioni (19%) e il settore energetico (15%) (Figura 10). In dieci anni, il settore dei trasporti ha ridotto la sua incidenza di 7 punti percentuale, grazie alle

riduzioni in termini assoluti osservate, passando dal secondo posto al quarto. Stabile nel tempo l'incidenza del residenziale, commerciale e le istituzioni.


Figura 10 - Ripartizione dei costi sociali per settore, NMVOC (2019)



NO_x

Come evidenziato in Figura 11, il settore che incide maggiormente sul volume di emissioni di NO_x è quello dei trasporti, al 56% del totale. La ripartizione delle emissioni si è mantenuta sostanzialmente stabile nel tempo.


Figura 11 - Ripartizione dei costi sociali per settore, NO_x (2019)



SO_x

Come si può notare dalla Figura 12, il settore che, in base ai dati più recenti, incide di più sulle emissioni di SO_x è quello industriale, rappresentando più di 1/3 del totale (40% nel 2019). È importante rilevare che nel 2010 era il settore energetico a pesare di più, precisamente quasi la metà del totale (46%). La consistente riduzione osservata in termini assoluti nel settore industriale⁷¹ è stata tale da renderlo meno influente anche in termini relativi.

Figura 12 - Ripartizione dei costi sociali per settore, SO_x (2019)




NH₃

Come evidenziato sopra, l'ammoniaca è un caso a parte in quanto, a differenza degli altri inquinanti, vede di fatto un unico settore responsabile della quasi totalità delle emissioni, l'agricoltura, e questo dato è rimasto invariato nel tempo (Figura 13).

⁷¹ La quale è stata resa possibile da due principali processi: la graduale chiusura degli impianti più vetusti e più inquinanti, come le centrali a carbone, e l'adeguamento obbligatorio degli impianti alle tecnologie di abbattimento dei fumi di scarico.


Figura 13 - Ripartizione dei costi sociali per settore, NH₃ (2019)



Riepilogo e conclusioni


Nell'arco dei 10 anni d'analisi, il settore che è risultato più emissivo, guardando alla somma cumulata degli inquinanti, è quello dei Trasporti con 6,76 milioni di tonnellate emesse (6.759,63 Gg), seguito da Agricoltura e Industria in parità con 6,23 kt (Figura 14).

Figura 14 - Totale cumulato delle emissioni, distribuzione per settore, 2010-2019



Guardando all'equivalenza monetaria del danno ambientale, è il settore del residenziale, commerciale e le istituzioni ad essere in testa, seguito da Trasporti e Agricoltura (Figura 15).

Figura 15 - Totale cumulato dei costi sociali, distribuzione per settore, 2010-2019



I costi sociali non internalizzati derivanti dai danni sulla salute umana dell'inquinamento atmosferico costituiscono una forma di sussidio implicito ai *polluters*, peraltro ingente in termini monetari. Per una maggiore consapevolezza, responsabilità ed integrazione ecologica delle politiche pubbliche, è necessario avere contezza di questo fatto.

Per concludere con ulteriori spunti di riflessione per arricchire la presente analisi, sarebbe interessante indagare l'esistenza di una dipendenza funzionale tra la serie storica dei costi sociali dell'inquinamento atmosferico e la spesa pubblica per la protezione dell'aria⁷² (classe CEPA 1 del sistema di classificazione della spesa pubblica per ambiente e risorse naturali SERIEE), attraverso un'analisi esplorativa di correlazione e regressione. Infine, ci riserviamo di estendere l'analisi anche agli anni più recenti non appena saranno disponibili nuovi dati.

Tabella 8 - Tavola di riepilogo dei costi sociali cumulati 2010-2019 per settore

Settore	Costo sociale cumulato 2010-2019
<i>Residential, commercial & institutional</i>	126.517.015.959,82 €
NH ₃	334.555.583,17 €
NMVOG	11.129.837.461,25 €
NO _x	13.791.374.008,46 €
PM10	3.458.298.888,17 €
PM2.5	94.778.946.889,56 €
SO _x	3.024.003.129,19 €
<i>Transport</i>	120.741.292.254,88 €
NH ₃	1.410.089.453,59 €
NMVOG	9.504.485.918,40 €

⁷² Il monitoraggio della spesa pubblica per la protezione dell'aria – insieme a tutte le altre classi di spesa ambientale – è stato fatto dall'autore all'interno del quinto rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia (in corso di pubblicazione).

Settore	Costo sociale cumulato 2010-2019
NO _x	77.302.462.259,41 €
PM10	1.080.035.802,30 €
PM2.5	24.244.587.841,41 €
SO _x	7.199.630.979,78 €
<i>Agriculture</i>	113.506.971.147,28 €
NH ₃	76.991.490.507,19 €
NMVOC	8.080.697.705,73 €
NO _x	18.771.305.510,27 €
PM10	894.946.250,13 €
PM2.5	8.730.813.909,32 €
SO _x	37.717.264,64 €
<i>Manufacturing and extractive industry</i>	74.572.193.180,99 €
NH ₃	463.188.685,66 €
NMVOC	26.397.125.927,67 €
NO _x	15.053.086.721,61 €
PM10	860.727.786,93 €
PM2.5	16.085.513.870,26 €
SO _x	15.712.550.188,86 €
<i>Energy supply</i>	31.702.676.993,94 €
NH ₃	1.056.415.728,38 €
NMVOC	1.786.599.488,04 €
NO _x	11.068.661.559,19 €
PM10	58.921.181,73 €
PM2.5	979.938.943,96 €
SO _x	16.752.140.092,64 €
<i>Waste</i>	5.432.529.793,83 €
NH ₃	1.818.729.242,50 €
NMVOC	658.911.453,90 €
NO _x	399.308.571,49 €
PM10	98.345.786,26 €
PM2.5	2.397.385.011,29 €
SO _x	59.849.728,39 €
Totale complessivo	472.472.679.330,74 €

Tabella 9 - Tavola di riepilogo dei costi sociali cumulati 2010-2019 per inquinante

Inquinante	Costo sociale cumulato 2010-2019
PM2.5	147.217.186.465,82 €
<i>Residential, commercial & institutional</i>	94.778.946.889,56 €
<i>Transport</i>	24.244.587.841,41 €
<i>Manufacturing and extractive industry</i>	16.085.513.870,26 €
<i>Agriculture</i>	8.730.813.909,32 €
<i>Waste</i>	2.397.385.011,29 €
<i>Energy supply</i>	979.938.943,96 €
NO_x	136.386.198.630,43 €
<i>Transport</i>	77.302.462.259,41 €

Inquinante	Costo sociale cumulato 2010-2019
<i>Agriculture</i>	18.771.305.510,27 €
<i>Manufacturing and extractive industry</i>	15.053.086.721,61 €
<i>Residential, commercial & institutional</i>	13.791.374.008,46 €
<i>Energy supply</i>	11.068.661.559,19 €
<i>Waste</i>	399.308.571,49 €
NH₃	82.074.469.200,49 €
<i>Agriculture</i>	76.991.490.507,19 €
<i>Waste</i>	1.818.729.242,50 €
<i>Transport</i>	1.410.089.453,59 €
<i>Energy supply</i>	1.056.415.728,38 €
<i>Manufacturing and extractive industry</i>	463.188.685,66 €
<i>Residential, commercial & institutional</i>	334.555.583,17 €
NMVO	57.557.657.954,99 €
<i>Manufacturing and extractive industry</i>	26.397.125.927,67 €
<i>Residential, commercial & institutional</i>	11.129.837.461,25 €
<i>Transport</i>	9.504.485.918,40 €
<i>Agriculture</i>	8.080.697.705,73 €
<i>Energy supply</i>	1.786.599.488,04 €
<i>Waste</i>	658.911.453,90 €
SO_x	42.785.891.383,49 €
<i>Energy supply</i>	16.752.140.092,64 €
<i>Manufacturing and extractive industry</i>	15.712.550.188,86 €
<i>Transport</i>	7.199.630.979,78 €
<i>Residential, commercial & institutional</i>	3.024.003.129,19 €
<i>Waste</i>	59.849.728,39 €
<i>Agriculture</i>	37.717.264,64 €
PM10	6.451.275.695,52 €
<i>Residential, commercial & institutional</i>	3.458.298.888,17 €
<i>Transport</i>	1.080.035.802,30 €
<i>Agriculture</i>	894.946.250,13 €
<i>Manufacturing and extractive industry</i>	860.727.786,93 €
<i>Waste</i>	98.345.786,26 €
<i>Energy supply</i>	58.921.181,73 €
Totale complessivo	472.472.679.330,74 €

Riferimenti del Focus

Bickel, P., & Friedrich, R. (2005). ExternE - Externalities of Energy - Methodology 2005 Update. European Communities.

European Environmental Agency. (2010-2019). Air pollutant emissions data viewer. Europe. Retrieved from <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-4>

ExternE. (1990-2005). External Costs of Energy. Retrieved from <https://www.ier.uni-stuttgart.de/en/research/projects/externe/?q=node/6>

Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) der Universität Stuttgart & Departement of Environmental Science, Aarhus University. (2010-2050). REEEM EcoSenseEVA Output. Europe. Retrieved from https://openenergy-platform.org/dataedit/view/scenario/reem_ecosenseeva_output

International Monetary Fund. (2022, Giugno). Fossil fuel subsidies. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Topics/climate-change/energy-subsidies>

IRCCS Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore & Università degli Studi di Milano. (2007). Progetto ESSIA. Retrieved from Inquinamento atmosferico: gli effetti potenziali sulla salute: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Sicurezza-negli-ambienti-di-vita-e-di-lavoro/inquinamento-atmosferico/inquinamento-atmosferico/>

Krewitt, W., Friedrich, R., & Roos, J. (n.d.). EcoSense-ExternE. Retrieved Agosto 2021, from https://openenergy-platform.org/dataedit/view/scenario/reem_ecosenseeva_output

Lombard, P., & Molocchi, A. (2000). Produzione, esercizio e smaltimento dei mezzi di trasporto: i costi ambientali e sociali. Milano: Franco Angeli.

REEEM Project. (2019). REEEM (Role of technologies in an energy efficient economy) EcoSenseEVA Output, Open Energy Platform. Institute of Energy Economics and Rational Energy Use, University of Stuttgart/Departement of Environmental Science, Aarhus University: Institute of Energy Economics and Rational Energy Use, University of Stuttgart/Departement of Environmental Science, Aarhus University. Retrieved from https://openenergy-platform.org/dataedit/view/scenario/reem_ecosenseeva_output

2.3.2 Tavola riassuntiva Trasporti


n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)			
				2018	2019	2020	2021
1	TR.SI.03	Esenzione IVA del servizio taxi di trasporto urbano	SAD	19,00	20,00	20,00	18,50
2	TR.SI.04	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente)	SAD	1.231,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00
3	TR.SI.09	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultratrentennali	SAD	20,40	20,40	20,40	20,40
4	TR.SI.10	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali	SAD	2,05	2,05	2,05	2,05
Totale sussidi indiretti "SAD" in Trasporti				1.272,45	1.273,45	1.271,40	1.271,95
5	TR.SI.05	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale)	SAF	-	88,90	88,90	88,90
6	TR.SI.06	Agevolazione sulla tassa di ancoraggio a beneficio delle navi che utilizzano porti di transshipment	SAF	3,00	-	-	-
7	TR.SI.07	Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici	SAF	0,40	0,40	0,40	0,40
8	TR.SI.08	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano	SAF	11,20	11,20	11,20	11,20
9	TR.SI.11	Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	SAF	-	0,00	0,01	21,70
10	TR.SI.12 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike (attuazione dal 2021)	SAF	-	-	-	-
Totale sussidi indiretti "SAF" in Trasporti				14,60	100,50	100,51	122,20
11	TR.SD.01	Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci	Incerto	48,90	-	50,00	-
Totale sussidi diretti "Incerti" in Trasporti				48,90	-	50,00	-
12	TR.SD.02	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia	SAF	20,00	-	-	-
13	TR.SD.03	Incentivo per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria non inferiore a "Euro 5"	SAF	-	-	-	-
14	TR.SD.04	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro	SAF	-	-	-	-
15	TR.SD.05	Fondo rottamazione carri merci	SAF	4,00	4,00	4,00	4,00

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)			
				2018	2019	2020	2021
16	TR.SD.06	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica	SAF	-	10,00	d.q.	0,60
17	TR.SD.07	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo M1 nuovo di fabbrica omologato per emissioni fino a 70gCO ₂ /km o omologazione di veicolo termico convertito (in categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G)	SAF	-	60,00	70,00	140,00
18	TR.SD.08 Nuovo sussidio	Contributi all'autotrasporto per rinnovo veicoli	SAF	-	12,90	15,90	-
19	TR.SD.09 Nuovo sussidio	Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane	SAF	-	5,00	140,00	70,00
20	TR.SD.10 Nuovo sussidio	Disposizioni in materia di autotrasporto	SAF	-	12,90	12,90	-
21	TR.SD.11 Nuovo sussidio	Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO ₂ g/km	SAF	-	-	600,00	630,00
22	TR.SD.12 Nuovo sussidio	Bonus mobilità	SAF	-	-	215,00	-
Totale sussidi diretti "SAF" in Trasporti				24,00	104,80	1.057,80	844,60


I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

2.3.3 I sussidi indiretti

2.3.3.1 Esenzione delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi

Categoria:	Trasporti						
Nome del sussidio:	Esenzione dall’IVA delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi						
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.03]						
Norma di riferimento:	Art. 10, co. 1, n. 14), D.P.R. n. 633/1972						
Co-finanziamento dall’UE:	No						
Anno di introduzione:	1973						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Esenzione dall’IVA delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri. Esenzione con pro rata di detraibilità a monte						
Tipo di sussidio:	Esenzione – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	L’agevolazione riduce il costo del servizio taxi per l’utente, ma incentiva una modalità di trasporto, quella veicolare su strada, che presenta impatti (costi esterni) per passeggero-km superiori rispetto al trasporto pubblico su strada e su rotaia (CE Delft, 2008; Ricardo-AEA, 2014).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	12,60	15,30	19,70	19,00	20,00	20,00	18,50

2.3.3.2 Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale

Categoria:	Trasporti 		
Nome del sussidio:	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente)		
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.04]		
Norma di riferimento:	Art. 51, comma 4, lettera a), TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 917/1986) Legge di bilancio 2020 (n. 160/2019, Commi 632 e 633)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1986		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	<p>"Il sistema di tassazione dell'uso personale dell'auto aziendale per i dipendenti può configurarsi come una spesa fiscale (sussidio indiretto). In base alla normativa nazionale (art 51 del TUIR) i fringe benefit devono entrare nella busta paga e sono assoggettati all'imposta sui redditi. Il risparmio sulle spese di acquisto e di esercizio dell'auto aziendale costituisce un fringe benefit per il dipendente, ed è soggetto a tassazione sul reddito per il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri moltiplicata per un costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme (comutate al lordo di IVA) eventualmente trattenute (o addebitate) dall'azienda al dipendente e rapportato al periodo dell'anno di utilizzo. Dato che il regime di trattamento fiscale dei fringe benefit è di tipo forfettario, se la distanza effettivamente percorsa ogni anno a titolo personale è maggiore di 4500 km (spese di manutenzione e di esercizio), i benefici addizionali per il dipendente non sono tassati (sussidio).</p> <p>La Legge di Bilancio 2020 modifica la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, differenziandola in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica per cui all'aumentare delle stesse aumenta anche il reddito di lavoro e, a parità di condizioni, la relativa imposta.</p>		
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	<p>Come evidenziato dai contributi di Harding (2014) e Zatti (2017) sul tema delle company cars, il trattamento fiscale favorevole concesso alle auto aziendali può innanzitutto indurre imprese e famiglie a possedere un numero maggiore di auto, con un effetto incentivante tanto più forte quanto maggiore è l'agevolazione fiscale rispetto a un benchmark di neutralità fiscale (trattamento fiscale in capo all'azienda e al dipendente coerente con le effettive finalità d'uso dell'auto). Può, inoltre, avere un effetto incentivante anche sull'utilizzo, qualora il dipendente benefici di un trattamento fiscale più favorevole rispetto all'uso di un'auto privata. Ciò incentiva a utilizzare di più l'auto, preferendola a forme alternative di trasporto con minori impatti ambientali (bici, servizi pubblici, car sharing, ecc.). L'entità dell'effetto ambientale dipende dalle caratteristiche tecniche e diverse performances ambientali dei mezzi aziendali utilizzati rispetto alle modalità alternative. Le agevolazioni fiscali sui fringe benefit delle company cars possono avere rilevanti effetti sulla composizione della flotta, qualora i benefici fiscali inducano a preferire auto di dimensioni maggiori e meno efficienti da un punto di vista energetico-ambientale. In sintesi, questa forma di sussidio è un SAD in quanto</p>		

favorisce l'acquisto di auto aziendali con elevati consumi specifici e ad un loro uso eccessivo, con relativi impatti ambientali negativi.


La novità introdotta dalla Legge finanziaria 2020 sembra tuttavia voler indirizzare la scelta dell'auto aziendale, e del corrispondente beneficio fiscale, verso i veicoli a più basse emissioni di CO2. Il reddito imponibile del dipendente è infatti incrementato in maniera direttamente proporzionale alle emissioni di CO2 associate al veicolo. Resta inteso che è da valutare la possibilità per il dipendente di decidere in merito alla tipologia di veicolo aziendale che gli verrà assegnato.

Secondo lo studio effettuato da Harding (2014) sulle *company cars* dei dipendenti, in Italia il trattamento fiscale più favorevole a favore dei dipendenti comporta una spesa fiscale calcolata per l'anno 2012 che va da un minimo di 1.231 milioni di euro ad un massimo di 2.371 milioni di euro. In assenza di altri studi più recenti, anche per gli anni successivi viene considerato in maniera prudenziale il valore minimo della stima di Harding (2014).


Il tema dei fringe benefit sulle auto aziendali è a tutt'oggi oggetto di dibattito interministeriale. Si ritiene tuttavia la stima di Harding (2014) robusta e, sebbene migliorabile e aggiornabile, una buona approssimazione del fenomeno. Si è optato per il suo mantenimento, sempre nell'opzione conservativa e prudenziale (la minima).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	1.231,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00

2.3.3.3 Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico

Categoria:	Trasporti						
Nome del sussidio:	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale)						
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.05]						
Norma di riferimento:	Art. 15, comma 1, lett. i decies) del TUIR, introdotta dall'Art. 1, comma 28, lettera a) della L. n. 205/2017. Art. 15, comma 2 del TUIR						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2018						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	<p>Si introducono, per la prima volta, le agevolazioni fiscali per i “buoni TPL”: le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro non concorrono alla formazione del reddito; inoltre, le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari indicati nell’Art. 12 non concorrono a formare reddito di lavoro (esenzione di un <i>fringe benefit</i> per il dipendente dalla formazione del suo reddito imponibile).</p> <p>Per una stima della portata della misura, ipotizzando abbonamenti da 250€ (o superiori) che venga utilizzata da contribuenti solo del primo scaglione di reddito (fino a 15.000 € con aliquota al 23%), la misura sarebbe sfruttabile da 67.800 contribuenti.</p>						
Tipo di sussidio:	Agevolazione fiscale – Sussidio indiretto						
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:			
		n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>Le due forme di agevolazione fiscale (deduzione dal reddito, la prima; esenzione di un <i>fringe benefit</i> dalla formazione del reddito, la seconda) permettono di incentivare l’uso del trasporto pubblico locale, con un effetto netto di riduzione delle emissioni rispetto al trasporto privato (Impact, 2008; Ricardo - AEA, 2014).</p>						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		-	-	-	88,90	88,90	88,90


2.3.3.4 Agevolazione sulla tassa di ancoraggio a beneficio delle navi che utilizzano porti di transhipment

Categoria:	Trasporti						
Nome del sussidio:	Agevolazione sulla tassa di ancoraggio a beneficio delle navi che utilizzano porti di transhipment						
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.06]						
Norma di riferimento:	Art. 1 D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107; Art. 22, co. 2 bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, come inserito dall'Art. 1, co. 367, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e Decreto 24 dicembre 2012 - Adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2016						
Anno di cessazione (ove previsto):	2018						
Descrizione:	Agevolazione sulla tassa di ancoraggio a beneficio delle navi che utilizzano porti di <i>transhipment</i> . La misura prevede uno sconto sulla tassa di ancoraggio usualmente dovuta dalle navi che ancorano nei porti nazionali; l'agevolazione è limitata ai soli porti di <i>transhipment</i> nazionali (porti il cui traffico di trasbordo merci da nave a nave costituisca oltre l'80% del traffico merci portuale).						
Tipo di sussidio:	Agevolazione tariffaria – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
La tassa di ancoraggio è regolata dal D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107. L'aliquota è variabile in funzione della stazza netta della nave:	Il livello di riduzione è definito dall'Autorità di Sistema portuale						
a) eccedente le prime 50 t, se hanno una stazza netta non superiore a 200 t:	0,13 €/tonnellata						
b) per stazza netta superiore a 200 e fino a 350 t, ovvero se, avendo una stazza superiore a 350 t, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato:	0,2023 €/ tonnellata						
c) per una stazza netta superiore a 350 t e provengono o sono dirette all'estero:	1,0402 €/ tonnellata						
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	L'agevolazione ha l'effetto di sostenere la competitività dei porti nazionali di <i>transhipment</i> (es. Gioia Tauro) rispetto ai porti del Mediterraneo <i>competitor</i> nel trasbordo di container da nave a nave. L'introduzione del sussidio non ha solo un effetto di attrazione di traffico di <i>transhipment</i> (traffico navale e portuale che avverrebbe comunque in altri porti fuori dall'Italia, con relativa delocalizzazione di effetti ambientali), ma ha anche un effetto di ottimizzazione della logistica marittima, con una riduzione delle distanze percorse dalle navi portacontainer nei segmenti di raccolta e distribuzione delle merci (ad es. si eviterebbe di servire i mercati europei utilizzando porti di transhipment nord-africani piuttosto che della sponda nord del Mediterraneo). Nel complesso, il sussidio tende a ridurre i consumi energetici e gli impatti ambientali del trasporto marittimo, che rispetto a strada, rotaia e aereo è la modalità di trasporto dei container più efficiente (Wei, 2016; Kos, Vukic e Brcic, 2016; Lombard e Molocchi, 2001).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	3,00	3,00	3,00	-	-	-

2.3.3.5 Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici

Categoria:	Trasporti 															
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici [TR.SI.07]															
Norma di riferimento:	Art. 20 del D.P.R. 39/1953; Legge 449/1997 - Art. 17, comma 5, lett. b)															
Co-finanziamento dall'UE:	No															
Anno di introduzione:	1997															
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime															
Descrizione:	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.															
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto – esenzione (primi 5 anni), spesa fiscale (successivamente)															
Aliquota:	Ordinaria: Tassa automobilistica ordinaria (competenza regionale)	Ridotta: 25% della tassa														
Livello di riformabilità:	Nazionale															
Qualifica sussidio	SAF															
Motivazione:	<p>L'agevolazione tende a favorire il possesso e l'uso di veicoli azionati con motore elettrico rispetto a veicoli convenzionali a benzina e a gasolio. Nella fase di utilizzo, i veicoli elettrici rispetto a quelli convenzionali presentano indubitabili vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione del rumore veicolare. Un confronto più complessivo, esteso all'intero ciclo di vita, dovrebbe tener conto almeno delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. In anni recenti sono state ampiamente sviluppate le analisi ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei veicoli e dei carburanti utilizzati (cfr. la rassegna di 79 studi di Nordelöf e altri, 2014). Buona parte degli studi è focalizzato sul tema dei cambiamenti climatici (emissioni di gas serra). Ad esempio, il lavoro di Messagie (2017) per conto di T&E ha evidenziato che -considerando il mix di fonti dell'UE- le auto elettriche a batteria (BEV) hanno un impatto climatico mediamente del 55% inferiore rispetto ai veicoli convenzionali, con una forte variabilità a seconda degli Stati (all'estremo superiore troviamo la Polonia con -25% mentre all'estremo inferiore la Svezia con -85%). Altri studi di LCA, che adottano uno spettro di effetti ambientali più ampio (EEA, 2018 per il contesto europeo; Girardi e altri di RSE, 2015 e 2017, per l'Italia), confermano i benefici ambientali delle auto elettriche e ibride, evidenziando allo stesso tempo specifici aspetti ambientali per i quali è necessario un miglioramento delle tecnologie. Ad esempio, nell'analisi di RSE 2015, basata su prestazioni e pesi di specifici modelli, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli; per contro, i veicoli elettrici non sono in grado, allo stato attuale, di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza. Considerati gli elevati investimenti di R&S in corso, sono comunque previste innovazioni con forti miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione delle batterie (EEA, 2018).</p> <table border="1" data-bbox="391 1877 1252 1948"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>0,40</td> <td>0,40</td> <td>0,40</td> <td>0,40</td> <td>0,40</td> <td>0,40</td> </tr> </tbody> </table>			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Effetto finanziario (mln €):	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	2016	2017	2018	2019	2020	2021										
Effetto finanziario (mln €):	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40										

2.3.3.6 Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano

Categoria:	Trasporti 	
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano [TR.SI.08]	
Norma di riferimento:	Legge 449/1997 - Art. 17, comma 5, lett. a)	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1997	
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime	
Descrizione:	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1 ottobre 1991, e successive modificazioni.	
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto – spesa fiscale	
Aliquota:	Ordinaria: Tassa automobilistica ordinaria (competenza regionale)	Ridotta: 25% della tassa
Livello di riformabilità:	Nazionale	
Qualifica sussidio	SAF	
Motivazione:	<p>L'agevolazione tende a favorire il possesso e l'uso di autoveicoli omologati esclusivamente per motori alimentati a GPL o gas metano, rispetto ai veicoli convenzionali a benzina e a gasolio. Numerosi sono gli studi che hanno avuto come obiettivo il confronto emissivo fra i diversi carburanti commercialmente disponibili per i trasporti, soprattutto a partire dalla preparazione della proposta della Commissione di direttiva sui carburanti alternativi (DAFI), recepita in Italia col D.L.gs 257/2016. Particolarmente importanti sono quelli condotti dal consorzio di ricerca <i>JRC-Eucar-Concame</i> (2008; 2014), applicando l'approccio del ciclo di vita. Nonostante la loro sistematicità, questo filone è limitato all'analisi delle emissioni di gas serra. Per carburanti come il GPL e il metano è importante considerare anche i benefici derivanti dalla riduzione degli inquinanti di rilievo sanitario (come PM, NO_x, SO₂ e composti organici volatili). Per una valutazione integrata dei diversi parametri emissivi e ambientali dei carburanti alternativi è possibile disporre dell'ultimo aggiornamento del manuale della Commissione UE sulla valutazione dei costi esterni dei trasporti (<i>European Commission – CE Delft, Handbook on the External Costs of Transport</i>, 2019). Il manuale riporta i valori di costo marginale delle specifiche categorie veicolari/carburanti dovuti alle emissioni di gas serra, di inquinanti atmosferici e ai processi di produzione e trasporto della fase “dal pozzo alla ruota” del ciclo di vita del carburante (<i>Well to Tank – WTT</i>). I dati del manuale permettono di effettuare un'analisi comparata – a parità di condizioni- per la categoria dei veicoli “small” (piccola cilindrata). I risultati del confronto in termini di costi esterni specifici (cent €/passaggero-km) evidenziano un vantaggio delle auto a GNC (gas naturale compresso, costituito prevalentemente da metano) e GPL (gas di petrolio liquefatto) rispetto alle auto a benzina e diesel, per tutti gli standard euro e i diversi tipi di strade e contesti. Più precisamente, i principali risultati del confronto di costo esterno possono essere così sintetizzati:</p> <p>Euro 4 (senza considerare la fase WTT): GNC presenta un vantaggio rispetto al GPL e alla benzina del 20% circa-sia in ambito urbano che in autostrada rurale-; il vantaggio di costo esterno del GNC rispetto alle auto diesel è del 51% in autostrada mentre sale al 65% in ambito urbano.</p> <p>Euro 6 (senza considerare la fase WTT): GNC presenta un vantaggio del 12% circa rispetto al GPL e del 20% circa rispetto alla benzina –sia in ambito urbano che in autostrada rurale-; il vantaggio del GNC è del 43% rispetto alle auto diesel in autostrada e del 52% in ambito urbano. Il vantaggio delle auto a GNC rispetto al diesel è confermato, seppur più lieve, anche in termini di riduzione delle emissioni di CO₂/pkm.</p>	

La fase TTW comporta costi esterni relativamente contenuti (rispetto ai costi esterni marginali complessivi, dati dalla somma di TTW, gas serra e inquinamento atmosferico) e variabili a seconda del carburante (si va dal 7% del gasolio al 23% del GNC).


Euro 6 (incluso la fase WTT): i costi esterni della fase WTT non alterano la sostanza del confronto. Infatti, GNC e GPL presentano i minori costi esterni (valori simili, sia in ambito urbano che autostradale), con un vantaggio rispetto alla benzina del 14% in autostrada e del 17% in ambito urbano, mentre il vantaggio dei due carburanti alternativi rispetto al gasolio è del 31% in autostrada e del 41% in ambito urbano. Alla luce di queste risultanze si ritiene il sussidio ambientalmente favorevole (SAF).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20


2.3.3.7 Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali

Categoria:	Trasporti 					
Nome del sussidio:	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultratrentennali					
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.09]					
Norma di riferimento:	Legge 342/2000 - Art. 63, comma 1 Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Art. 1, comma 666 Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Art. 1, comma 1048					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2000					
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime					
Descrizione:	<p>Esenzione per i veicoli storici ultratrentennali dal pagamento della tassa automobilistica. L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico). Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli ed i motoveicoli con le seguenti caratteristiche: costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato), non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.</p> <p>Se un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di euro 28,40 per gli autoveicoli, euro 11,36 per i motoveicoli. La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.</p>					
Tipo di sussidio:	Esenzione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n. a.	n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	<p>Il trattamento favorevole concesso alle auto storiche può determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra e degli inquinanti atmosferici locali perché favorisce l'utilizzo di veicoli più vecchi e più inquinanti di tipo Euro 0 ed Euro 2. Dati dell'ACI rilevano che, per esempio, le emissioni di PM degli euro 0 diesel sono 36 volte quelle di un Euro 6.</p> <p>Allo stesso modo, le emissioni di CO di un diesel Euro 0 sono 6,32 volte quelle di un Euro 6 (3,16 per le auto a benzina).</p>					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40

2.3.3.8 Riduzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali di rilevanza storica

Categoria:	Trasporti 					
Nome del sussidio:	Riduzione del 50% della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali di rilevanza storica					
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.10]					
Norma di riferimento:	LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 Art. 1 comma 1048					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2000					
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime					
Descrizione:	<p>In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all'Art. 1 comma 1048 ha disposto - inserendo il comma 1 bis all'Art. 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 - che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.</p>					
Tipo di sussidio:	Esenzione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n. a.	n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	<p>Il trattamento favorevole concesso alle auto storiche può determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra e degli inquinanti atmosferici locali perché favorisce l'utilizzo di veicoli più vecchi e più inquinanti di tipo Euro 0 – Euro 2. Dati dell'ACI rilevano che, per esempio, le emissioni di PM degli euro 0 diesel sono 36 volte quelle di un Euro 6. Allo stesso modo, le emissioni di CO di un diesel Euro 0 sono 6,32 volte quelle di un Euro 6 (3,16 per le auto a benzina).</p>					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	2,05	2,05	2,05	2,05


2.3.3.9 Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

Categoria:	Trasporti 		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica [TR.SI.11]		
Norma di riferimento:	Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comm. 1039-1040. Inserimento dell'Art. 16 ter nel Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90. Artt. 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione (ove previsto):	2021		
Descrizione:	<p>Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione spetta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, se l'installazione è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.</p>		
Tipo di sussidio:	Detrazione - Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	<p>L'elettrificazione della mobilità privata presenta indubitabili vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione del rumore veicolare. Un confronto più complessivo dovrebbe comunque tener conto delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. In anni recenti sono state ampiamente sviluppate le analisi ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei veicoli e dei carburanti utilizzati (cfr. la rassegna di 79 studi di Nordelöf e altri, 2014). Buona parte degli studi è focalizzato sul tema dei cambiamenti climatici (emissioni di gas serra). Ad esempio, il lavoro di Messagie (2017) per conto di T&E ha evidenziato che -considerando il mix di fonti dell'UE- le auto elettriche a batteria (BEV) hanno un impatto climatico mediamente del 55% inferiore rispetto ai veicoli convenzionali, con una forte variabilità a seconda degli Stati (all'estremo superiore troviamo la Polonia con -25% mentre all'estremo inferiore la Svezia con -85%). Altri studi di LCA, che adottano uno spettro di effetti ambientali più ampio (EEA, 2018 per il contesto europeo; Girardi e altri di RSE, 2015 e 2017, per l'Italia), confermano i benefici ambientali delle auto elettriche e ibride, evidenziando allo stesso tempo specifici aspetti ambientali per i quali è necessario un miglioramento delle tecnologie. Ad</p>		

esempio, nell'analisi di RSE 2015, basata su prestazioni e pesi di specifici modelli, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli; per contro, al momento i veicoli elettrici non sono in grado di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza. Considerati gli elevati investimenti di R&S in corso, sono comunque previste innovazioni con forti miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione e fine vita delle batterie (EEA, 2018).


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	0	0,01	21,70

2.3.3.10 Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike

Categoria:	Trasporti 						
Nome del sussidio: Codice CSA sussidio	Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike [TR.SI.12]						
Norma di riferimento:	Art. 1, commi 698 e 699, L. n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2021						
Anno di cessazione (ove previsto):	2021						
Descrizione:	La disposizione attribuisce un credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita da parte delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano nella misura massima del 30%, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021.						
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta						
Aliquota:	Ordinaria	Ridotta:					
Na	Na	Na					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>Il provvedimento, incentivando il trasporto merci in ambito urbano di ultimo miglio mediante cargo bike, in sostituzione dei mezzi endotermici o comunque motorizzati comunemente impiegati, ossia i veicoli commerciali Leggeri (LCV), contribuisce a sanare le seguenti esternalità ambientali normalmente legate al trasporto su strada: costi di congestione, costi di inquinamento atmosferico, costi derivanti dalla crisi climatica, costi degli incidenti stradali, costi di inquinamento acustico, costi delle emissioni <i>well-to-tank</i>, costi di danno agli habitat, costi di inquinamento idrico e del suolo, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="603 1288 1045 1361"> <tr> <td></td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>d.q.</td> </tr> </table>				2021	Effetto finanziario (mln €):	d.q.
	2021						
Effetto finanziario (mln €):	d.q.						
*Stanziamento annuo massimo previsto da Legge di Bilancio 2020							

2.3.4 I sussidi diretti

2.3.4.1 Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci

Categoria:	Trasporti 
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci [TR.SD.01]
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 647, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016). Decreto 13 settembre 2017, n. 176, Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Marebonus». Art 197 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio)
Co-finanziamento dall'UE:	No

Anno di introduzione:	2016	
Anno di cessazione (ove previsto):	2018	
Descrizione:	<p>Contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi del tipo Ro merci e Ro pax per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Il regolamento attuativo del provvedimento ha stabilito che il miglioramento dei servizi su rotte esistenti deve riguardare almeno quattro specifiche iniziative di miglioramento comprese fra almeno due delle seguenti otto categorie di miglioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) miglioramento dell'impatto ambientale della linea; 2) riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva; 3) miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi; 4) maggiore frequenza del servizio di linea; 5) miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida; 6) implementazione delle tecnologie ITS; 7) potenziamento dei livelli di sicurezza (<i>safety e security</i>); 8) incremento della capacità di stiva offerta. 	
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto	
Aliquota:	Ordinaria: n. a.	Ridotta: n. a.
Livello di riformabilità:	Nazionale	
Qualifica sussidio	Incerto	
Motivazione:	<p>Mentre per la maggior parte delle categorie di navi il confronto con la modalità su strada vede la modalità marittima (in virtù delle sue elevate portate) energeticamente più efficiente e con minori costi esterni ambientali per t/km (Wei, 2016; Kos <i>et al.</i>, 2016; Lombard e Molocchi, 2011), per la categoria dei servizi Ro permangono aree di incertezza nel confronto ambientale.</p> <p>Questo è dovuto innanzitutto alla variabilità delle situazioni reali e alla necessità di effettuare numerose ipotesi di analisi (possibilità di scelta delle caratteristiche delle navi e dei veicoli stradali utilizzati per il confronto, ad esempio con riferimento alla capacità di carico; tassi di riempimento; scelta arbitraria degli inquinanti; confronti limitati alle emissioni, senza valutazione dei loro effetti sanitari a terra; consumi energetici navali molto variabili a seconda delle condizioni meteo-marine e di carico, con la conseguente necessità di misurarli in condizioni standard, requisito attualmente previsto solo per le navi di nuova costruzione, ecc.).</p> <p>Inoltre, le normative ambientali che si sono succedute negli ultimi vent'anni nel settore dell'autotrasporto (ad es. la serie euro) hanno consentito un forte abbattimento delle principali emissioni nocive (PM, NO_x, SO₂, HC).</p> <p>Anche nel trasporto marittimo sono intervenute importanti novità normative (revisione della Marpol Annex VI, Direttiva 33/2012 e D. Lgs. n. 112/2014), che attualmente stanno richiedendo notevoli investimenti di adeguamento (0,5% del tenore di zolfo a livello globale a partire dal 1/1/2020). Ciononostante, il processo di miglioramento ambientale è stato più lento rispetto al trasporto su strada, con livelli delle emissioni di zolfo, particolato e ossidi di azoto comparativamente ancora elevati rispetto al trasporto su strada (T&E; Vanherle, Delhaye 2012; Vukića <i>et al.</i> 2019), e questo anche nel Mediterraneo che, diversamente da Baltico e Mare del Nord, non è un'area di controllo delle emissioni ai sensi della normativa Marpol Annex VI (dove sono previsti limiti più severi per il tenore di zolfo e per gli NO_x delle navi nuove).</p>	

La ricerca comunitaria sui costi esterni dei trasporti, un filone di analisi maggiormente finalizzato alla realizzazione di confronti sistematici fra le modalità e tecnologie di trasporto, è stata poco sviluppata con riferimento al trasporto marittimo.


Un recente progetto di ricerca (*Med Atlantic Ecobonus*, 2018), promosso dalla Commissione Europea, ha sviluppato un calcolatore delle esternalità per il segmento delle navi Ro-Ro, che è oggetto specifico del provvedimento in esame, finalizzato a simulare gli effetti di riduzione delle esternalità del trasporto combinato marittimo rispetto a quello stradale in relazione ad una vasta gamma di misure opzionali di miglioramento ambientale delle navi e della loro gestione operativa. Il modello di calcolo tiene conto delle emissioni di gas serra, dei principali inquinanti di rilievo sanitario, rumore, incidenti e congestione, ed è basato sulle metodologie di valutazione raccomandate dai manuali di riferimento comunitario (*Impact 2008, Ricardo-AEA*, 2014). Le simulazioni del calcolatore evidenziano che il trasporto combinato marittimo permette di ridurre i costi sociali associati alla congestione da traffico, agli incidenti e - sotto certe condizioni - anche al rumore; tuttavia, sotto il profilo delle emissioni di CO₂ e degli effetti sanitari dell'inquinamento - in assenza di misure ambientali aggiuntive rispetto a quelle attualmente richieste dalle normative - esso rischia di determinare un peggioramento rispetto al trasporto su strada.

Il comma 647 della Legge di bilancio 2016 ha istituito il Marebonus con la finalità di migliorare la catena intermodale e di decongestionare la rete viaria, senza esplicite finalità ambientali. Il regolamento attuativo ha stabilito che il miglioramento dei servizi sia valutato rispetto alla situazione in essere alla data di pubblicazione del decreto, non necessariamente positiva nel confronto ambientale fra il combinato marittimo e il trasporto stradale. Inoltre, il regolamento ha previsto otto categorie opzionali di miglioramento del servizio, alcune delle quali con effetti ambientali potenzialmente positivi, lasciando ampia discrezionalità di scelta ai beneficiari (le iniziative di miglioramento devono riguardare almeno due di esse). Il sussidio va ritenuto con effetti incerti sotto il profilo ambientale.


In coerenza con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e di miglioramento della qualità dell'aria, la qualità ambientale del Marebonus potrebbe essere assicurata con condizionalità ambientali vincolanti, orientate ad un'effettiva riduzione delle emissioni di CO₂ e di inquinanti atmosferici del combinato marittimo, o anche coinvolgendo nodi logistici e portuali lontani da aree densamente popolate, con un effetto di riduzione dell'esposizione della popolazione agli effetti dell'inquinamento atmosferico e del rumore veicolare.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	45,40	44,10	48,90	-	50,00	-


2.3.4.2 Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia

Categoria:	Trasporti					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia [TR.SD.02]					
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 648, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016); Decreto Mit 14 luglio 2017, n. 125; Decreto Mit 10 ottobre 2017.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione (ove previsto):	2018					
Descrizione:	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'Art. 1, comma 150, Legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'incentivo è rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie treni completi a trazione elettrica, che si impegnino a mantenere determinati volumi di traffico in termini di treni*chilometro e ad incrementarli nel corso del periodo di incentivazione. Gli MTO beneficiari del contributo sono tenuti al ribaltamento di una quota dell'incentivo ricevuto verso gli utenti del servizio ferroviario					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n. a.	n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	In sede di normativa attuativa (Art. 6 del DECRETO 14 luglio 2017, n. 125), l'incentivo è stato vincolato all'uso della trazione ferroviaria elettrica. Vi è un'ampia evidenza scientifica sui minori costi esterni del trasporto ferroviario a trazione elettrica rispetto a quello stradale (Amici della Terra, 2006; Impact, 2008, Ricardo - AEA, 2014). L'utilizzo del gasolio per il trasporto ferroviario presenta invece esternalità ambientali paragonabili al trasporto su strada. Il sussidio è pertanto un SAF.					
		2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	20,00	20,00	20,00	-	-	


2.3.4.3 Incentivo per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan con mezzi di categoria non inferiore a “Euro 5”

Categoria:	Trasporti					
Nome del sussidio:	Incentivo per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan con mezzi di categoria non inferiore a “Euro 5”					
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.03]					
Norma di riferimento:	Art. 1, commi 85 e 86, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione (ove previsto):	2017					
Descrizione:	Si prevedono incentivi fino a un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria “Euro 0”, “Euro 1” o “Euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore a “Euro 5”. L’incentivo è previsto per i veicoli nuovi acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:		
		n. a.		n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	L'utilizzo di caravan “Euro 5” in sostituzione di “Euro 0”, “Euro 1” e “Euro 2” costituisce un miglioramento ambientale significativo in termini di emissioni inquinanti.					
		2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):		5,00	-	-	-	-


2.3.4.4 Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro

Categoria:	Trasporti					
Nome del sussidio:	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro					
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.04]					
Norma di riferimento:	Art. 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione (ove previsto):	2017					
Descrizione:	Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile: Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (riservato a EELL > 100.000 ab.), volto a sostenere iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, <i>car-pooling</i> , <i>car-sharing</i> , <i>bike-pooling</i> e <i>bike-sharing</i> , la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n. a.	n. a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Gli incentivi sono volti alla sensibilizzazione ambientale nelle scuole e nei posti di lavoro e alla diffusione di forme tradizionali (piedi) e innovative (<i>sharing</i>) di mobilità sostenibile privata, diverse dal trasporto pubblico, che comunque consentono di ridurre gli effetti ambientali negativi del trasporto privato convenzionale.					
		2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):		35,00	35,00	-	-	-

2.3.4.5 Fondo rottamazione carri merci

Categoria:	Trasporti 				
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Fondo rottamazione carri merci [TR.SD.05]				
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 584, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2018				
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime				
Descrizione:	Si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci ferroviari.				
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto				
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:			
	n. a.	n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAF				
Motivazione:	Si tratta di un sostegno al rinnovo del materiale rotabile, volto a promuovere la sicurezza e la qualità del trasporto ferroviario e, più in generale, a favorire il trasporto delle merci su rotaia (la modalità più sostenibile per il trasporto terrestre delle merci) e l'efficienza energetica della catena logistica (Impact, 2008; Ricardo - AEA 2014).				
		2018	2019	2020	2021
	Effetto finanziario (mln €):	4,00	4,00	4,00	4,00

2.3.4.6 Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica

Categoria:	Trasporti 
Nome del sussidio:	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.06]
Norma di riferimento:	LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 - comm. 1057-1064. Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 20 marzo 2019. Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO ₂ e di categoria L1 e L3 elettrici o ibridi. Art. 10 bis D.L. n. 34/2019; Art. 12, comma 1, D.L. n. 162/2019; Art. 44 bis, comma 1, D.L. n. 34/2020; Art. 1, comma 691, L. n. 178/2020; Art. 5, commi 15 bis e 15 ter del D.L. n. 41/2021.
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	2019
Anno di cessazione (ove previsto):	2019
Descrizione:	<p>"In caso di acquisto nell'anno 2019, anche in locazione finanziaria, di veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1 e L3 (veicoli a due ruote con cilindrata inferiore o superiore ai 50 cc) con consegna per la rottamazione si riconosce un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 o 2. Per veicoli di categoria L1 s'intendono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h. Per veicoli di categoria L3 s'intendono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h. Veicoli a due ruote a trazione elettrica: veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo. Per veicoli a due ruote a trazione ibrida s'intendono quelli L1 e L3 rientrati nelle seguenti tre categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido). 2. Veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale) 3. Veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale). Misura prevista dall'articolo 1, comma 1057, della Legge n. 1458 del 2018, come modificata dall'articolo 10 bis, comma 1, del Decreto-legge n. 34 del 2019 per l'acquisto nell'anno 2019 di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica,

		con contestuale rottamazione di un veicolo delle medesime categorie. Il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Decreto-legge n. 162 del 2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 marzo 2019 sono definite le modalità di attuazione del credito d'imposta. L'articolo 44 bis del Decreto-legge n. 34 del 2020 ha modificato la disciplina dell'incentivo, prevedendo il riconoscimento del contributo anche per l'acquisto del veicolo nuovo, senza rottamazione dell'usato. Il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026. L'agevolazione è stata modificata anche dall'articolo 5, commi 15 bis e 15 ter del Decreto-legge n. 41 del 2021 che ha sostituito il comma 1061)."		
Tipo di sussidio:		Sussidio diretto		
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:	
		n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:		Nazionale		
Qualifica sussidio		SAF		
<p>Motivazione:</p> <p>La letteratura sulle prestazioni ambientali dei veicoli a due ruote elettrici, al confronto con quelli convenzionali a benzina, è molto più limitata rispetto alle quattro ruote (Leuenberger, Frischknecht 2010). Il confronto fra i veicoli elettrici o ibridi a due ruote e quelli convenzionali è complesso (ad es. per la diffusione dei monopattini a batteria) e dovrebbe tener conto almeno delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. Per analogia, gli studi riguardanti le LCA delle auto evidenziano significativi benefici ambientali dei veicoli elettrici, con alcune limitate eccezioni relative ad impatti ambientali associati all'estrazione e produzione dei materiali delle batterie. Ad esempio, nell'analisi di Girardi e altri di RSE (2015;2017), basata su prestazioni e pesi di specifici modelli di auto, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli. Per contro, i veicoli elettrici non sono in grado, allo stato attuale, di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza. Considerati gli elevati investimenti di R&S in corso, sono attesi notevoli innovazioni e miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione delle batterie per autotrazione (EEA, 2018), che si ritiene possano riguardare anche le batterie per i veicoli a due ruote.</p>				
		2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		10,00	d.q.	0,60

2.3.4.7 Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo M1 nuovo di fabbrica omologato per emissioni fino a 70 gCO₂/km

Categoria:	Trasporti 		
Nome del sussidio:	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo M1 nuovo di fabbrica omologato per emissioni fino a 70gCO ₂ /km ed elettrici o ibridi		
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.07]		
Norma di riferimento:	LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 - comm. 1031-1047. Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 20 marzo 2019. Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO ₂ e di categoria L1 ed L3 ed elettrici o ibridi; Art. 12, comma 2, D.L. n. 124/2019; Art. 44, commi da 1 bis a 1-quinquies, D.L. n. 44/2020; Art. 1, commi da 652 a 658, L n. 178/2020.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione (ove previsto):	2021		
Descrizione:	<p>I veicoli di categoria M1 sono quelli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.</p> <p>In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 (con almeno 4 ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al conducente) nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto un contributo (min 1500 - max 6000 €) parametrato alla classe di emissione di CO₂ g/km di omologazione del veicolo (0-20 gCO₂/km; 21-70 gCO₂/km) e differenziato a seconda che si rottami o meno un veicolo di classe Euro 1, 2, 3 e 4.</p> <p>Il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 in via sperimentale, ha riconosciuto a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.</p>		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		

Motivazione:

Al momento rientrano nel limite dei 70 gCO₂/km i modelli veicolari elettrici e ibridi. Nella fase di utilizzo, i veicoli elettrici e ibridi rispetto a quelli a combustione interna presentano indubitabili vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione del rumore veicolare.

Un confronto più complessivo dovrebbe tener conto almeno delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. In anni recenti sono state ampiamente sviluppate le analisi ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei veicoli e dei carburanti utilizzati (cfr. la rassegna di 79 studi di Nordelöf e altri, 2014).

Buona parte degli studi è focalizzato sul tema dei cambiamenti climatici (emissioni di gas serra). Ad esempio, il lavoro di Messagie (2017) per conto di T&E ha evidenziato che - considerando il mix di fonti dell'UE - le auto elettriche a batteria (BEV) hanno un impatto climatico mediamente del 55% inferiore rispetto ai veicoli convenzionali, con una forte variabilità a seconda degli Stati (all'estremo superiore troviamo la Polonia con -25%, all'estremo inferiore la Svezia con -85%).

Altri studi di LCA, che adottano uno spettro di effetti ambientali più ampio (EEA, 2018, per il contesto europeo; Girardi e altri di RSE, 2015 e 2017, per l'Italia), confermano i benefici ambientali delle auto elettriche e ibride, evidenziando allo stesso tempo specifici aspetti ambientali per i quali è necessario un miglioramento delle tecnologie.


Ad esempio, nell'analisi di RSE 2015, basata su prestazioni e pesi di specifici modelli, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli; per contro, i veicoli elettrici non sono in grado, allo stato attuale, di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza.

Considerati gli elevati investimenti di R&S in corso, sono comunque previste innovazioni con forti miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione delle batterie (EEA, 2018).

	2019*	2020*	2021
Effetto finanziario (mln €):	60,00	70,00	140,00

**Stanziamiento confermate dal DB Mef*


2.3.4.8 Contributi all'autotrasporto per rinnovo veicoli

Categoria:	Trasporti 			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Contributi all'autotrasporto per rinnovo veicoli [TR.SD.08]			
Norma di riferimento:	Art. 53 Decreto-legge 124/2019 - Commi 113/117 Legge di Bilancio 2020 (160/2019)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2019			
Anno di cessazione (ove previsto):	2020			
Descrizione:	<p>Concessione di contributi per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale con l'obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto su strada, oltreché di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada. I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione (inclusa locazione finanziaria) di nuovi autoveicoli per il trasporto passeggeri e di cat. M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (<i>full electric</i>) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI (di cui al Reg. CE n. 595/2009). I contributi - di entità variabile, da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.0000 euro per ciascun veicolo, e differenziati in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo - siano erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili, escludendone la cumulabilità con altre agevolazioni relative al medesimo tipo di investimento, incluse quelle concesse a titolo de minimis (ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013).</p>			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
Non prevista				
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	La misura è per definizione favorevole in quanto incentiva modalità di trasporto più sostenibili.			
		2019*	2020*	2021
	Effetto finanziario (mln €):	12,9	15,9	-

*Stanziameto


2.3.4.10

Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane

Categoria:	Trasporti 			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane [TR.SD.09]			
Norma di riferimento:	Art. 2 Legge 12 dicembre 2019, n. 141 (Decreto Clima) Art. 229 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio)			
Co-finanziamento dall'PUE:	No			
Anno di introduzione:	2019			
Anno di cessazione (ove previsto):	2024			
Descrizione:	<p>Incentivi rottamazione autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un «buono mobilità» pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di biciclette anche a pedalata assistita "e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali <i>segway</i>, <i>hoverboard</i>, monopattini e <i>monowheel</i> per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità da quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario</p>			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
Non prevista				
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	La misura è per definizione favorevole in quanto incentiva modalità di trasporto più sostenibili.			
		2019*	2020*	2021*
	Effetto finanziario (mln €):	5,00	140,00	70,00


*Stanziameto

2.3.4.11 Disposizioni in materia di autotrasporto


Categoria:	Trasporti 			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Disposizioni in materia di autotrasporto [TR.SD.10]			
Norma di riferimento:	Art 53 Decreto fiscale – DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019 n. 124			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2019			
Anno di cessazione (ove previsto):	2020			
Descrizione:	Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, sono stanziati ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare gli investimenti avviati fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
Non prevista				
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	La misura è per definizione favorevole in quanto incentiva modalità di trasporto più sostenibili.			
		2019*	2020*	2021
	Effetto finanziario (mln €):	12,9	12,9	-

*Stanziamiento

2.3.4.12 Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km

Categoria:	Trasporti 		
Nome del sussidio:	Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO ₂ g/km		
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.11]		
Norma di riferimento:	Art 44 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio) Art 74 Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (agosto)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2020		
Anno di cessazione (ove previsto):	2021		
Descrizione:	Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Non prevista			
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	La misura è per definizione favorevole in quanto incentiva modalità di trasporto più sostenibili.		
		2020*	2021*
	Effetto finanziario (mln €):	600,00	630,00
<i>*Stanziamanti</i>			

2.3.4.13 Buono mobilità

Categoria:	Trasporti			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Buono mobilità [TR.SD.12]			
Norma di riferimento:	Articolo 2, comma 1, del Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77,			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2020			
Anno di cessazione (ove previsto):	2020			
Descrizione:	Il Programma sperimentale buono mobilità prevede, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33 bis del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:	
		60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500		
Livello di riformabilità:	nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	In considerazione degli inevitabili e rilevanti cambiamenti della mobilità delle persone nelle aree urbane e metropolitane in termini di riduzione della capacità di trasporto pubblico, determinata dalla necessità di garantire il distanziamento sociale e della possibile minore propensione all'uso dei mezzi del trasporto pubblico durante la pandemia da COVID-19 con un conseguente incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati, il Programma prevede il riconoscimento di incentivi in favore di forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. La micro-mobilità elettrica, la mobilità ciclistica e l'utilizzo di servizi innovativi di mobilità condivisa, anche grazie alla possibilità di fruizione individuale, sono in grado di offrire quelle caratteristiche di accessibilità, disponibilità, flessibilità e versatilità tipiche del modello d'uso individuale consentendo al contempo di ridurre in maniera sensibile le emissioni inquinanti e climalteranti derivanti dalla mobilità delle persone.			
		2020	2021	
	Effetto finanziario (mln €):	215,00	-	

2.4 ALTRI SUSSIDI

2.4.1 Introduzione

I sussidi rientranti nella sezione “Altri sussidi” non sono direttamente classificabili nelle categorie individuate nelle altre sezioni (agricoltura, energia, trasporti e IVA), ma la voce non deve essere considerata residuale.

In questa sezione sono, infatti, identificate e parzialmente quantificate le voci di sussidio a rilevanza ambientale imputabili a diverse dimensioni. Al pari di altre sezioni, abbiamo dedicato approfondimenti alle misure tecnicamente più delicate, al fine di nutrire il dibattito e il confronto fra gli esperti. Le aree incluse in questa sezione includono:

- il settore dell’edilizia con riferimento sia al restauro, recupero e ristrutturazione dell’esistente – costituito da immobili pubblici, o da uso residenziale – presenti sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli immobili situati in aree rurali o in aree sismiche, sia a immobili in quanto merce, ma anche con riferimento all’abitazione in senso lato facendo riferimento quindi all’arredamento (elettrodomestici e mobilio);
- beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti e nuove, con particolare riguardo alle zone del Mezzogiorno e alle piccole e medie imprese;
- il settore dei rifiuti, analizzato con riferimento al recupero e alla prevenzione dei rifiuti, al trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico, nonché disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici, o misure volte a ridurre lo spreco alimentare o a favore dell’acquisto di plastiche miste provenienti da raccolta differenziata. Si tratta certamente di un settore complesso, per le sue varie sfaccettature e per le relative ripercussioni sull’ambiente; a partire dal 2019, sono stati introdotti nuovi sussidi che prevedono agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e da riuso e incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti. Ciò testimonia la crescente attenzione del legislatore sui temi legati all’economia circolare.
- il settore idrico con riferimento sia alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici per rischio idrogeologico, sia all’applicazione di una tariffa sociale del servizio idrico integrato per gli utenti domestici in condizioni disagiate.
- il settore della finanza verde, attraverso l’esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate all’incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile;

Nella quinta edizione del catalogo non sono stati aggiunti nuovi sussidi per questa categoria. Il sussidio AL.SI.02 nel 2021 ha registrato un effetto finanziario maggiore di 400 milioni di euro rispetto al 2020; per questo sussidio – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – la Legge di bilancio 234/2021 ha adeguato il perimetro geografico di applicazione della misura a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021, con il riferimento alle imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise. Il sussidio AL.SI.13 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – ha subito invece una drastica riduzione da 3,8 miliardi di euro del 2020 a un miliardo di euro del 2021.

Una lieve diminuzione si è osservata nell'effetto finanziario della Detrazione del 50% o 65% o 110% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti (AL.SI.16) da 2 miliardi di euro del 2020 a 1,2 del 2021, mentre le Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali) (AL.SI.18) registra un effetto finanziario di 700 milioni di euro in più rispetto al 2020. Infine, non sono stati rinnovati quattro SAF che sono: la Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (AL.SI.20); e i tre sussidi per l'economia circolare relativi a Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi (AL.SI.31), le Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso (AL.SI.32) e gli Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti (AL.SI.33).

2.4.2 Tavola riassuntiva Altri Sussidi

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)			
				2018	2019	2020	2021
1	AL.SI.02	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno	SAD	674,50	1.125,60	1.266,70	1.667,60
2	AL.SI.03	Riduzione della tariffa IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	SAD	38,30	38,30	38,30	39,70
3	AL.SI.04	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
4	AL.SI.05	Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
5	AL.SI.07	Deroga nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	-
6	AL.SI.08	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
7	AL.SI.09	Riduzione base imponibile ai fini IMU e TASI	SAD+	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi indiretti "SAD" in Altri sussidi				712,80	1.163,90	1.305,00	1.707,30
8	AL.SI.10	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+	Incerto	283,70	352,20	419,60	489,30
9	AL.SI.11	Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione	Incerto	3,00	2,70	2,50	1,85
10	AL.SI.12	Deduzione IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria	Incerto	0,10	0,10		0,30
11	AL.SI.13	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (ex. Super ammortamento)	Incerto	1.955,43	3.435,25	3.803,37	1.065,60
12	AL.SI.14	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
13	AL.SI.06	Bonus idrico sociale	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi indiretti "Incerto" in Altri sussidi				2.242,23	3.790,25	4.225,47	1.557,05

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)			
				2018	2019	2020	2021
14	AL.SI.15	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile	SAF	28,90	36,10	43,70	143,00
15	AL.SI.16	Detrazione del 50% o 65% o 110% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	SAF	1.634,20	1.828,90	2.008,01	1.294,30
16	AL.SI.17	Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali	SAF	2,60	6,20	9,68	21,10
17	AL.SI.18	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)	SAF	19,40	56,70	95,26	795,20
18	AL.SI.19	Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici	SAF	37,70	27,80	27,90	-
19	AL.SI.20	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni.	SAF	0,00	4,30	8,08	13,00
20	AL.SI.21	Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016	SAF	-	3,67	42,96	-
21	AL.SI.22	Credito d'imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali	SAF	76,96	117,18	57,47	-
22	AL.SI.23	Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto	SAF	5,47	5,47	-	-
23	AL.SI.24	Detrazione del 19% delle spese veterinarie	SAF	30,40	34,10	34,50	39,40
24	AL.SI.25	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
25	AL.SI.26	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
26	AL.SI.27	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
27	AL.SI.28	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	1,00


n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)			
				2018	2019	2020	2021
28	AL.SI.30	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile	SAF	1,00	1,00	1,00	1,00
29	AL.SI.31 Nuovo sussidio	Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi	SAF	-	-	10,00	-
30	AL.SI.32 Nuovo sussidio	Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso	SAF	-	-	10,00	-
31	AL.SI.33 Nuovo sussidio	Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti	SAF	-	1,00	1,00	-
32	AL.SI.34 Nuovo sussidio	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (i.e. EMAS e ISO 14001).	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
33	AL.SI.35 Nuovo sussidio	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti. (sconto su certificazioni EMAS e ISO 14001).	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
34	AL.SI.36 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese	SAF	-	-	-	d.q.
35	AL.SI.37 Nuovo sussidio	Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile	SAF	-	-	-	30,00
36	AL.SI.38 Nuovo sussidio	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali	SAF	-	-	-	5,00
37	AL.SI.39 Nuovo sussidio	Riduzione aliquota Iva prodotti per la protezione dell'igiene femminile	SAF	-	-	-	d.q.
38	AL.SI.40 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale	SAF	-	10,00	10,00	10,00
39	AL.SI.41 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile	SAF	-	-	-	5,00
Totale sussidi indiretti "SAF" in Altri sussidi				1.836,63	2.132,42	2.359,56	2.358,00
40	AL.SD.01	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi diretti "SAD" in Altri sussidi				-	-	-	-
41	AL.SD.02	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)			
				2018	2019	2020	2021
42	AL.SD.03	Proroga di concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini)	Incerto	404,95	404,95	d.q.	d.q.
Totale sussidi diretti "Incerti" in Altri sussidi				404,95	404,95	-	-
43	AL.SD.04	Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
44	AL.SD.05	Modifiche in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti	SAF	172,00	185,00	d.q.	d.q.
45	AL.SD.06	Misure per interventi urgenti di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici	SAF	5,69	14,12	d.q.	.
46	AL.SD.07	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina	SAF	-	-	20,00	20,00
47	AL.SD.08	Fondo per il risparmio di risorse idriche	SAF	-	-	d.q.	20,00
Totale sussidi diretti "SAF" in Altri sussidi				177,69	199,12	20,00	40,00

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.


2.4.3 I sussidi indiretti

2.4.3.1 Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno


Categoria:	Altro 
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.02]
Norma di riferimento:	Art. 1, commi 98, 99 e 101, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); Legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 319, Legge n. 160/2019; Legge n. 178/2020; Legge di bilancio 234/2021 (articolo 1, comma 175).
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	2016
Anno di cessazione (ove previsto):	2022
Descrizione:	<p>Si introduce un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese (comma 98).</p> <p>Inoltre, viene prevista l'estensione, ai datori di lavoro privati operanti nelle suddette regioni, dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 previsto dai commi 178 e 179. Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore. Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.</p> <p>Per il credito d'imposta è individuato il limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese (per la copertura finanziaria cfr. comma 108).</p> <p>È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle "zone assistite" ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Si tratta, nel dettaglio, di:</p> <p>Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna (con Pil pro-capite inferiore al 75% della media Ue), ammissibili alle deroghe agli</p>

	<p>aiuti di Stato previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vale a dire gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso oppure si ha una grave forma di sottoccupazione</p> <p>Abruzzo e Molise (con Pil pro-capite ricompreso tra il 75 e il 90% della media Ue), ammissibili alle deroghe previste dalla successiva lettera c), ossia gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.</p> <p>La proroga è stata prima portata al 2020 nella Legge di Bilancio 2020 e poi è stata estesa al 2022 dalla Legge di Bilancio 2021. Ne sono esclusi i settori creditizio, finanziario e assicurativo, dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché le imprese considerate in difficoltà secondo la definizione recata dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.</p> <p>L'articolo 1, comma 175, della Legge n. 234 del 2021 ha adeguato il perimetro geografico di applicazione della misura a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021, con particolare riferimento alle imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise.</p>					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	<p>All'utilizzo dei beni strumentali alla produzione sono generalmente associati elevati consumi energetici, emissioni inquinanti e impatti ambientali (cfr. ad es. gli indicatori sulle emissioni atmosferiche dei settori produttivi della NAMEA-Istat). L'agevolazione in esame favorisce gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti e nuove, a prescindere dalle loro prestazioni energetiche e ambientali. In molti casi, l'ammodernamento degli impianti non è condizione sufficiente per il miglioramento ambientale.</p> <p>Considerati gli obiettivi e le scadenze - europee e nazionali - di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni climalteranti, sarebbe opportuno evitare investimenti in beni strumentali (in particolare, quelli con elevata vita tecnica utile) di cui non sia verificata l'efficienza energetica o certificati per classi basse di efficienza energetica.</p> <p>L'attuale formulazione del credito d'imposta costituisce pertanto un SAD. Sarebbe opportuno subordinare il credito d'imposta a criteri di efficienza energetica e/o ambientale, in maniera tale da rendere l'incentivo coerente col raggiungimento degli obiettivi ambientali del Paese e armonizzarne la fruizione con gli altri schemi di incentivazione dell'efficienza energetica a beneficio dei settori industriali (es. meccanismo dei titoli di efficienza energetica).</p>					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	14,40	130,60	674,50	1.125,60	1.266,70	1.667,60

2.4.3.2 *Esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita*

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio:	Riduzione dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita						
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.03]						
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2019						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento						
Tipo di sussidio:	Riduzione imposta – Sussidio indiretto						
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:			
		n. a.		n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	Agevolazione a favore delle imprese costruttrici contribuisce all'utilizzo di suolo, di energia e di risorse. Promuove un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti: dato che le nuove costruzioni possono comportare un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora fosse limitata alle ristrutturazioni di edifici e fabbricati, o a interventi di ristrutturazione urbanistica (es. aree industriali dismesse).						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		38,30	38,30	38,30	38,30	38,30	39,70

2.4.3.3 *Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia*

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio:	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia						
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.04]						
Norma di riferimento:	Art. 3, comma 40, Legge n. 549 del 1995						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1995						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa ordinaria.						
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a		n. a				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	Agevolazione dannosa, incentiva lo smaltimento di rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia con chiari risvolti negativi sull'ambiente. Tuttavia, in Italia non risultano esistere impianti di incenerimento senza recupero di energia, almeno per quanto concerne i rifiuti urbani (Ispra, 2017, p. 119).						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.3.4 Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua [AL.SI.05]						
Norma di riferimento:	Art. 60, Legge 28 dicembre 2015, n. 221; Art. 2, commi 1 e 2, D.P.C.M. del 13 ottobre 2016 recante «Tariffa sociale del servizio idrico integrato»; Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 “Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Agevolazione in tariffa (riguardante la componente variabile del corrispettivo di acquedotto) riconosciuta a tutte le utenze domestiche residenti, limitatamente alla prima fascia di consumo calcolata in base al consumo minimo vitale per abitante. L'agevolazione è fissata dal gestore del servizio idrico con una percentuale di riduzione compresa fra il 20% e il 50% rispetto ad una tariffa base. Gli oneri dell'agevolazione per la prima fascia sono recuperati con maggiori costi a carico di (massimo) tre fasce di eccedenza con struttura progressiva rispetto alla tariffa base.						
Tipo di sussidio:	Agevolazione tariffaria – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a		n. a				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	L'agevolazione consiste in uno sconto sul primo scaglione riconosciuto a tutti gli utenti indipendentemente dalla loro effettiva condizione di disagio economico. Questo risponde a un ipotetico principio di accessibilità <i>economica</i> universale al servizio idrico (ben diverso dal principio di “accesso universale all'acqua”). Si ritiene che questo comporti una distorsione sotto il profilo ambientale, fornendo un segnale di prezzo errato ed inefficiente (seppur limitatamente al primo scaglione di consumo), inferiore rispetto alla tariffa di base che copre i costi d'investimento e operativi necessari per l'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché i costi ambientali e di scarsità della risorsa. Si condivide invece la struttura progressiva della tariffa, a condizione che essa rifletta il grado di effettiva scarsità della risorsa nel bacino di riferimento e il livello di inefficienza della rete (fabbisogno di investimenti per la riduzione delle perdite di rete).						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.3.5 Bonus Idrico Sociale


Categoria:	Altro		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Bonus idrico sociale [AL.SI.06]		
Norma di riferimento:	Art. 60, Legge 28 dicembre 2015, n. 221; Art. 1 e Art. 3, commi 2 e 3, D.P.C.M. del 13 ottobre 2016 recante «Tariffa sociale del servizio idrico integrato». Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 – TICS (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici).		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2018		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	<p>Esenzione dal pagamento della prima fascia tariffaria agevolata (riguardante la componente variabile del corrispettivo di acquedotto) a beneficio dell'utenza domestica residente in documentato stato di disagio economico sociale (ISEE inferiore a valori limite che tengono conto dei componenti del nucleo familiare). Il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha quantificato il bonus sociale idrico in misura pari al corrispettivo annuo che l'utenza domestica residente in documentato stato di disagio economico sociale dovrebbe pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata (Art. 3, co. 2). Il bonus sociale idrico è riconosciuto direttamente in bolletta, in detrazione dei corrispettivi dovuti per il servizio idrico integrato (Art. 3, co. 4).</p> <p>La delibera AEEGSI 897/2017/R/idr "Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati" definisce le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale. Ai fini della copertura finanziaria del bonus sociale idrico, l'Autorità ha previsto l'istituzione di una componente tariffaria UI3 espressa in centesimi di euro e applicata alla generalità delle utenze diverse da quelle in condizione di disagio – come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto – che andrà ad alimentare un apposito Conto istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). La disciplina in materia di bonus sociale idrico si applica a far data dal 1° luglio 2018</p> <p>Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)</p>		
Tipo di sussidio:	Esenzione tariffaria – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a	n. a	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:	<p>Il bonus sociale idrico permette alle famiglie residenti in condizioni disagiate di evitare il pagamento della componente tariffaria relativa alla prima fascia di consumo, seppur già agevolata. Il bonus, contabilizzato in bolletta e non successivamente al suo pagamento, impedisce la percezione del giusto prezzo dell'acqua corrispondente al costo del servizio e dei suoi costi ambientali, riducendo lo stimolo ad un uso efficiente</p>		

della risorsa. Per mirare a obiettivi di tutela sociale sarebbe in teoria più opportuno ricorrere a strumenti alternativi ai bonus riconosciuti nella bolletta stessa in base ad un semplice status dell'utente (rispetto di un valore limite dell'ISEE), possibilmente tramite l'erogazione di un trasferimento complessivo alle famiglie in stato di disagio economico (es. reddito di cittadinanza introdotto dal D.L. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019), o basato su buoni spesa a favore delle famiglie disagiate per interventi volti al risparmio idrico domestico. In pratica, tuttavia, va considerato che se l'utente versa in condizioni di disagio economico-sociale difficilmente sarebbe in grado di pagare anticipatamente quanto consumato. Ciò comporterebbe per i gestori del servizio uno sfasamento temporale fra la registrazione del ricavo e l'incasso dello stesso, con il rischio di generare difficoltà finanziarie (ad es. nella realizzazione degli impegni assunti con l'approvazione del Piano di Ambito) e un peggioramento dei livelli di servizio, anche sotto il profilo ambientale e della riduzione delle perdite di rete. Inoltre, dato che il bonus è limitato alla fascia di consumo individuale essenziale, si ritiene che l'effetto di deterrenza ad un uso efficiente della risorsa sia poco significativo. Il sussidio è pertanto considerato incerto.


	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

*Componente UI3

2.4.3.6 *Deroga nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente*

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio:	Deroga nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente						
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.07]						
Norma di riferimento:	Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 "Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti". Art. 3.3 e 3.4 commi a e b.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2018						
Anno di cessazione (ove previsto):	2022						
Descrizione:	L'Art. 3.4 del TICSI prevede una deroga di 4 anni (fino al 1° gennaio 2022) nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, per gli enti di governo dell'ambito che non siano in possesso di tutte le informazioni necessarie. Nel periodo intercorrente gli enti di governo dovranno comunque applicare un criterio pro-capite standard, ipotizzando un'utenza domestica residente tipo costituita da 3 componenti.						
Tipo di sussidio:	Agevolazione tariffaria – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a		n. a				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>In base all'Art. 5.3 del TICSI, il rapporto fra la tariffa del primo scaglione e la tariffa dell'ultima fascia di eccedenza non deve superare il rapporto di 1 a 6: un rapporto che consente agli enti di governo dell'ambito di praticare tariffe fortemente progressive in funzione dei consumi dell'utenza. Il permanere di un'articolazione tariffaria progressiva per fasce di consumo indipendentemente dal numero di abitanti effettivamente serviti da ciascuna utenza costituisce un rilevante fattore di iniquità sociale e ambientale.</p> <p>Il dispositivo transitorio basato su un'utenza-tipo di 3 componenti, pur riducendo questa distorsione, mantiene un assetto di iniquità non trascurabile. Ad es., a parità di fabbisogno pro-capite, un'utenza che serve un solo residente beneficerebbe di un prezzo per metro cubo notevolmente inferiore (minore stimolo ad efficienza) rispetto a un'utenza tipo di 3 persone; viceversa, un'utenza che serve 5 residenti dovrebbe pagare un prezzo per metro cubo notevolmente maggiore (con un maggiore stimolo al risparmio idrico). Le famiglie numerose verrebbero quindi discriminate sotto il profilo economico nell'accesso alla risorsa.</p> <p>Si rileva, peraltro, che il periodo transitorio risulta necessario per poter acquisire informazioni sul numero dei componenti il nucleo familiare associato a ogni utenza e, per raggiungere tale scopo, devono essere intrecciati i dati delle utenze con il numero dei componenti del nucleo, informazione in possesso dei Comuni. Tale attività presenta delle difficoltà tecniche di tipo amministrativo (informazioni obbligatorie a carico del titolare dell'utenza, rispetto della normativa sulla tutela della privacy, ecc) che sono in corso di disamina e che potrebbero richiedere modifiche regolamentari.</p>						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		-	-	d.q.	d.q.	d.q.	-


2.4.3.7 Crediti all'esportazione

Categoria:	Altro 					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi [AL.SI.08]					
Norma di riferimento:	Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Titolo I, integrato con il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 170					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1998					
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime					
Descrizione:	Le garanzie sul credito all'esportazione sono risorse pubbliche volte a coprire i rischi (politici, economici, commerciali, di tasso di cambio, di catastrofi) delle imprese e banche legate ad operazioni di esportazione verso i paesi terzi.					
Tipo di sussidio:	Garanzie sul credito – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n. a	n. a				
Livello di riformabilità:	Internazionale/nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	<p>Il ruolo principale dei crediti all'esportazione è quello di promuovere il commercio in un ambiente competitivo, fornendo incentivi economici positivi per le imprese e gli attori privati per entrare in mercati rischiosi. I crediti all'esportazione possono quindi sostenere progetti con potenziali effetti negativi sull'ambiente, ovvero sostenere gli impianti di produzione di energia (ad esempio: impianti di estrazione di gas naturale, centrali elettriche a petrolio, piattaforme di estrazione petrolifera, centrali a carbone).</p> <p>Il Bilancio di Sostenibilità SACE 2020, tuttavia, delinea una serie di misure ad hoc per migliorare il contributo delle attività di business alla riduzione delle emissioni climalteranti⁷³.</p>					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.


⁷³

https://www.sace.it/docs/default-source/bilanci-di-sostenibilit%C3%A0/sace-bilancio-di-sostenibilita-2020.pdf?sfvrsn=508c83be_5


2.4.3.8 Riduzione base imponibile ai fini IMU e TASI

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione base imponibile ai fini IMU [AL.SI.09]						
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 728 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	Dal 2018 e per le annualità di imposta pregresse per le quali non sono ancora decorsi i termini di decadenza						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	In base al comma 728, per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione IMU la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. In realtà, i riferimenti legislativi richiamati dal comma 728 non prevedono limitazioni di applicazione dell'IMU e della Tasi ai soli fabbricati per uso abitativo o per servizi civili. L'Art. 1 del D. Lgs. n. 504/1992 (ICI) stabilisce che "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa". Inoltre, l'Art. 2 stabilisce che "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano". Posto che l'impianto di rigassificazione a mare debba essere iscritto al Catasto, il comma 728 va considerato come una forma di spesa fiscale in quanto introduce un'agevolazione rispetto alla norma tributaria ordinaria.						
Tipo di sussidio:	Riduzione base imponibile – Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:	
			n. a.			n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	L'agevolazione ha l'effetto di ridurre gli oneri di gestione degli impianti di rigassificazione situati nel mare territoriale. Più in generale, viene favorita la redditività di impianti che hanno lo scopo di aumentare la sicurezza energetica del Paese e migliorare la flessibilità dell'offerta di gas. Sotto il profilo ambientale, l'agevolazione rende più conveniente l'utilizzo del gas naturale per riscaldamento rispetto ad opzioni, basate sulle fonti rinnovabili (solare termico, biogas, biomasse) o su un mix di rinnovabili e combustibili fossili (pompe di calore), con relative maggiori emissioni di gas serra e di inquinanti in atmosfera. Va, pertanto, considerato un SAD.						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.


2.4.3.9 Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio:	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ex comma 1 dell'Art. 16 del D.L. n. 63/2013							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.10]							
Norma di riferimento:	Art. 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dalla Legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 modificato dall'Art. 7, co. 2 bis, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 e, da ultimo, dalla Legge n. 178/2020, Art. 1, comma 58							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2013							
Anno di cessazione (ove previsto):	2021							
Descrizione:	Detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ex comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013. Dall'anno 2020 la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 16.000.							
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a			n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	Incerto							
Motivazione:	<p>Le apparecchiature in esame permettono di conseguire, a parità di utilizzo, importanti risparmi energetici, riducendo quindi i costi esterni ambientali associati alla produzione di energia elettrica ed eventualmente anche di gas (cucine a induzione). Una valutazione completa richiederebbe di includere anche i costi e i benefici dello smaltimento, ed eventuale recupero e riuso dei materiali.</p> <p>Tuttavia, la norma consente di detrarre anche la spesa per mobili in modo indistinto, senza nessuna condizionalità ambientale.</p>							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		94,30	153,60	217,90	283,70	352,20	419,60	489,30

2.4.3.10 Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio:	Deduzione dal reddito IRPEF del 20% del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione						
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.11]						
Norma di riferimento:	Art. 21, comma 3, D.L. n. 133/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	2017						
Descrizione:	Deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto di unità immobiliari, a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014, o sulle quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo, che saranno successivamente concesse in locazione, per almeno otto anni, a canone agevolato. L'agevolazione fiscale, da ripartire in otto quote annuali di pari importo, è riconosciuta anche quando l'unità immobiliare acquistata è ceduta in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale.						
Tipo di sussidio:	Deduzione – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a		n. a				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	Incerto						
Motivazione:	L'agevolazione favorisce l'acquisto di immobili nuovi da dare in locazione. L'effetto è duplice: di favorire le locazioni e quindi il soddisfacimento della domanda abitativa; ed anche di favorire la vendita di unità immobiliari di nuova costruzione. L'inclusione nella norma di una condizionalità energetica stringente (Classi A e B) sugli immobili che beneficiano della deduzione va considerata positivamente; rimane tuttavia il problema che l'agevolazione favorisce indirettamente le nuove costruzioni e il consumo di suolo. Si tratta quindi di un sussidio incerto. Nell'eventualità di un provvedimento di rinnovo (l'agevolazione scade alla fine del 2017), occorrerebbe limitare l'agevolazione agli acquisti di immobili preesistenti e appositamente ristrutturati con la finalità di dare in locazione.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	0,40	2,00	2,90	3,00	2,70	2,50	1,85

2.4.3.11 *Detraibilità a fini IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria*

Categoria:	Altro 						
Nome del sussidio:	Detraibilità a fini IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria						
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.12]						
Norma di riferimento:	Art. 15, comma 1, lettere i sexies 1) e i sexies 2), del TUIR introdotte dall'Art. 1, comma 82, della L. n. 208 del 2015						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	La misura rende detraibili a fini IRPEF nella misura del 19% i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).						
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
	n. a	n. a					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	Incerto						
Motivazione:	L'agevolazione favorisce il ricorso al leasing immobiliare, indipendentemente da requisiti ambientali. Esse potrebbe favorire il leasing sia per immobili di edifici esistenti, che per immobili di nuova costruzione, inducendo il consumo addizionale di suolo. In questo senso, l'effetto è incerto. Il sussidio potrebbe essere reso un SAF escludendo dall'ambito applicativo del provvedimento gli immobili di nuova costruzione in aree non soggette a ristrutturazione urbanistica.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,30

2.4.3.12 Proroga super ammortamento ed ampliamento dell'iperammortamento


Categoria:	Altro		
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (n.d.r. suggerimento del Mef)		
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.13]		
Norma di riferimento:	<p>Art. 15, comma 1, lettere i sexies 1) e i sexies 2), del TUIR introdotte Art. 1, comma 82, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). Articolo 1, comma 44, della Legge n. 234 del 2021 che ha prorogato e rimodulato la disciplina de qua.</p> <p>In precedenza: Proroga super ammortamento: Art. 1, commi 91-94 e 97, Legge n. 208 del 2015; Art. 1, commi 8 e 12-13, Legge n. 232 del 2016; Art. 1, comma 29, Legge n. 205 del 2017. Ampliamento dell'iperammortamento: Art. 1, commi 9-13, Legge n. 232 del 2016; Art. 14 D.L. n. 91 del 2017; Art. 1, commi 30-36 Legge n. 205 del 2017.</p>		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2017		
Anno di cessazione (ove previsto):			
Descrizione:	<p>Proroga super ammortamento: "L'articolo 1, commi 184-197, della Legge n. 160 del 2019, in luogo di prorogare al 2020 il cd. "superammortamento" e "iperammortamento" in favore delle imprese ha sostituito tali misure con un credito d'imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi con scadenza iniziale prevista al 31 dicembre 2020. L'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della Legge n. 178 del 2020, nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma "Transizione 4.0", ha esteso la disciplina del credito d'imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</p> <p>L'articolo 1, comma 44, della Legge n. 234 del 2021 ha prorogato il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0" realizzati fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e ha modificato l'intensità di aiuto."</p>		
Tipo di sussidio:	Agevolazione fiscale – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a	n. a	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:	La norma favorisce l'investimento in beni materiali strumentali nuovi senza condizionalità di tipo ambientale.		




Da una parte la sostituzione con beni nuovi più efficienti può favorire il risparmio energetico e ridurre le emissioni in atmosfera almeno in alcuni settori. Dall'altra ha un impatto negativo sull'ambiente poiché determina un maggiore utilizzo di materiali e materie prime.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	-	788,79	1.955,43	3.435,25	3.803,37	1065,60


2.4.3.13 Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi

Categoria:	Altro 						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi [AL.SI.14]						
Norma di riferimento:	Art. 10, D.L. n. 83/2014; D.I. 7 maggio 2015; Art. 1, comma 320, L. n. 208/2015; Art. 1, comma 4, L. n. 232/2016; Art. 12 bis D.L. n. 50/2017; Art. 1, comma 18, L. n. 205/2017; Art. 1, comma 1, D.L. n. 86/2018; Art. 79 D.L. n. 104/2020; Art. 28, comma 1 bis, D.L. n. 41/2021; Art. 7, comma 5, D.L. n. 73/2021. In precedenza: Art. 1, comma 320 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2014						
Anno di cessazione (ove previsto):	2018						
Descrizione:	Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si segnala che in attuazione di tale normativa (articolo 10 del Decreto-legge n. 83 del 2014) è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere). Il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo di imposta 2018, nella misura del 65% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche. Le disposizioni dell'articolo 79 del Decreto-legge n. 104 del 2020 riconoscono la misura per i tre periodi di imposta 2020, 2021 e 2022. L'agevolazione è prevista nella misura del 65% ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta.						
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
	n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	Incerto						
Motivazione:	<p>La norma stabilisce le fattispecie di interventi di riqualificazione degli alberghi alle quali è riconosciuto il credito d'imposta del 30% delle spese ammissibili, comprendendo fra gli altri anche gli interventi di incremento dell'efficienza energetica così come definiti all'Art. 2, co. 1, lettera c, comprensivi degli interventi strutturali, sull'involucro e sugli impianti. L'agevolazione favorisce il risparmio energetico nel settore alberghiero ed è coerente col raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinanti dell'Italia.</p> <p>Tuttavia, l'inclusione nell'incentivo degli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano un aumento della cubatura complessiva può determinare una riduzione degli spazi dedicati al verde o l'incremento della copertura artificiale del suolo (consumo di suolo), effetti che dal punto di vista ambientale rendono di incerta valutazione l'effetto complessivo del sussidio.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

2.4.3.14 Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio:	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.15]							
Norma di riferimento:	Art. 16 bis, comma 3, TUIR, modificato, da ultimo, dall'Art. 1, comma 48, L. n. 190/2014							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2014							
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime							
Descrizione:	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile							
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:				
		n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	<p>Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia costituiscono, sotto il profilo ambientale, un'importante alternativa alle nuove costruzioni, permettendo di evitare il consumo addizionale di suolo e, contrastare, quindi, il fenomeno di crescente urbanizzazione nell'uso dei suoli e gli impatti ambientali correlati (riduzione della biodiversità, impermeabilizzazione e regime di deflusso delle acque meteoriche, ecc.). Inoltre, la detrazione degli interventi in oggetto consente di migliorare le condizioni abitative rispetto alla situazione <i>ex ante</i> anche sotto il profilo igienico-sanitario.</p>							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		7,00	13,50	21,80	28,90	36,10	43,70	143,00


2.4.3.15 Detrazioni del 50% e del 65% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti

Categoria:	Altro 
Nome del sussidio:	Detrazione del 50% o 65% o 110% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.16]
Norma di riferimento:	<p>Proroga al 31 dicembre 2024 dell'Articolo 14 della Legge 3 agosto 2013, n. 90 "Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica" (Legge di bilancio 234021 Art. 1 comma 37.</p> <p>Proroga al 31 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2020 160/2019 - comma 175) La Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 - comma 67) ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La Legge non ha modificato, invece, le novità introdotte dalla precedente Legge di bilancio. Tra queste (fonte Agenzia delle Entrate ed Enea, 2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all'acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Dal 2018 è ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro); - l'esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l'acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A; - l'introduzione di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; - la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. <p>Art 119 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio)</p>
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	2007
Anno di cessazione (ove previsto):	2024
Descrizione:	<p>Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs il risparmio energetico). L'apparato regolamentare delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici prevede diverse forme di tutela atte a garantire l'efficienza e la qualità delle prestazioni ambientali degli impianti beneficiari.</p>

	<p>Ad esempio, dal 1° gennaio 2018, per le caldaie a condensazione si può usufruire della detrazione del 50% solo se hanno un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è possibile continuare a usufruire della detrazione più elevata del 65%.</p> <p>Per l'acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, dal 1° gennaio 2018 non si può più richiedere l'agevolazione. Nel caso delle pompe di calore, dal 1° gennaio 2008 l'agevolazione è ammessa per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato. Dal 1° gennaio 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spetta a condizione che le già menzionate pompe di calore garantiscano un coefficiente di prestazione COP>2,6 misurato secondo la norma EN 16147. La detrazione non è ammessa per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con uno scaldacqua a gas. Nel caso degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, è intervenuto il Decreto Mattm del 7 novembre 2017, n. 186 ("Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"), che ha stabilito i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, individuando le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità oggetto di certificazione. Un ulteriore rafforzamento della tutela ambientale potrebbe derivare dalla fruizione delle detrazioni solo per l'installazione di impianti di qualità elevata.</p> <p>Incremento al 110% dell'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica (impianti a condensazione, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici), riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.</p>		
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	<p>Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici, la promozione delle fonti rinnovabili, il miglioramento della qualità di vita di chi occupa l'edificio. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs. il risparmio energetico).</p>		


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	1.429,80	1.129,80	1.375,30	1.634,20	1.828,90	2.008,01	1.294,30

2.4.3.16 Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali

Categoria:	Altro 
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali [AL.SI.17]
Norma di riferimento:	L'Art. 1 comma 37 della Legge 234/2021 modifica il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 con il seguente testo: "a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica: 1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b bis), e al comma 2 quater, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» " "a) Art. 14 co. 2 quater del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, comma inserito dall'Art. 1 comma 3 lett. a) n. 7) della Legge n. 205/2017; Art. 119, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 34 del 2020, modificato dall'Art. 1, commi 66-67, L. n. 178/2020 b) Art. 14 co. 2 quater 1 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla Legge n. 90/2013 e comma inserito dall'Art. 1 comma 3 lett. a) n. 7) della Legge n. 205/2017; Art. 119, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 34 del 2020, modificato dall'Art. 1, commi 66-67, L. n. 178/2020" In precedenza: a) Art. 14 co. 2 quater del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, comma inserito dall'Art. 1 comma 3 lett. a) n. 7) della Legge n. 205/2017; b) Art. 14 co. 2 quater 1 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla Legge n. 90/2013 e comma inserito dall'Art. 1 comma 3 lett. a) n. 7) della Legge n. 205/2017
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	2018
Anno di cessazione (ove previsto):	2024
Descrizione:	"a) Detrazione del 70%-75% per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali sostenuti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, che interessino rispettivamente l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o che siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva entro gli standard fissati dal decreto del MISE 26 giugno 2015. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 dell'Art. 119), D.L. n. 34 del 2020 la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L., n. 63 del 2013 si applica nella misura del 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni dal 2020 al 2022 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile; b) Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). La misura della detrazione è dell'80% in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 dell'Art. 119, D.L. n. 34 del 2020 la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L., n. 63 del 2013 si applica nella misura del 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 121

	del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni dal 2020 al 2022 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile".						
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:			Ridotta:			
	n. a.			n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs il risparmio energetico).</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	2,60	6,20	9,68	21,10


2.4.3.17 Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)

Categoria:	Altro 						
Nome del sussidio:	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali) (In precedenza: Detrazione del 50% per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3)						
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.18]						
Norma di riferimento:	Art. 16, commi da 1 bis a 1 sexies, del D.L. n. 63/2013, inserito dalla Legge di conversione n. 90/2013, modificato dall'Art. 1, comma 2, lettera c), L. n. 232/2016 e dall'Art. 46 quater del D.L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017 e dall'Art. 1, comma 68, L. n. 178/2020; Art. 8 D.L. n. 34 del 2019, Art. 119, comma 4 del D.L. n. 34 del 2020, modificato dall'Art. 1, commi 66-67, L. 178/2020 In precedenza: Art. 16, commi da 1 bis a 1 sexies, del D.L. n. 63/2013, inserito dalla Legge di conversione n. 90/2013, modificato dall'Art. 1, comma 2, lettera c), L. n. 232/2016 e dall'Art. 46 quater del D.L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2018						
Anno di cessazione (ove previsto):	2021						
Descrizione:	Detrazione del 50% per interventi di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettera i), del TUIR realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive. La detrazione spetta in maggior misura in relazione a specifici interventi nonché in relazione alle aree condominiali. La detrazione spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 30 giugno 2022 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni dal 2020 al 2022 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.						
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinarie:	Ridotta:					
	n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Il recupero del patrimonio edilizio esistente permette di evitare la realizzazione di nuovi edifici, con un effetto di risparmio nel consumo di suolo. Le ristrutturazioni finalizzate a migliorare la qualità abitativa (ridurre le infiltrazioni, risolvere i problemi di umidità, migliorare i servizi igienici) hanno un effetto positivo sull'ambiente indoor e sulla salute.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	19,40	56,70	95,26	795,20


2.4.3.18 Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici [AL.SI.19]							
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); Art. 9, comma 9 octies del Decreto-legge n. 244 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 19 del 2017 (Decreto Milleproroghe)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2015							
Anno di cessazione (ove previsto):	2017							
Descrizione:	Ai fini dell'IRPEF si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.							
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
	n. a.		n. a.					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	<p>Gli immobili abitativi di nuova costruzione rientranti nelle classi energetiche A o B permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. La detrazione stimola il mercato immobiliare ad assicurare una miglior performance energetica-ambientale, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento.</p> <p>Tuttavia, la detrazione è fruibile per le nuove costruzioni comportando un aumento del consumo di suolo e andrebbe valutato se il suolo artificializzato riguarda zone già ampiamente antropizzate o aumenta la frammentazione. In mancanza di dati, il criterio energetico (certo) prevale su quello di consumo di suolo (incerto).</p>							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		0	0	26,80	37,70	27,80	27,90	.


2.4.3.19 Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni

Categoria:	Altro					
Nome del sussidio:	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.20]					
Norma di riferimento:	L'Art. 1 comma 38 della Legge 234/2021 modifica l'Art. 1 comma 12, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il seguente testo: "le parole «Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 »" Art. 1, commi 12-15 Legge n. 205/2017; Art. 1, comma 76, L. n. 178/2020.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2017					
Anno di cessazione (ove previsto):	2024 (effetti finanziari 2031)					
Descrizione:	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La misura è in vigore per le spese sostenute nell'anno 2021, la detrazione è ripartita su 10 anni.					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n. a.	n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	La misura punta ad accrescere l'assorbimento della CO ₂ , mitigare l'inquinamento atmosferico e migliorare il decoro paesaggistico e arricchire il capitale naturale urbano.					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	0,0	0,0	4,3	8,1	13,00


2.4.3.20 Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio:	Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016						
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.21]						
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 362, lett. a), Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Comma 2018, L. 160/2019.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2016						
Anno di cessazione (ove previsto):	2020 (effetti finanziari 2047)						
Descrizione:	"Per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 è autorizzata la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata (Art. 5 D.L. 17 ottobre 2016, n. 189). (Autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047). Proroga al 31/12/2020"						
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
	n. a.	n. a.					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Il finanziamento agevolato è destinato alla ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma e non contribuisce quindi al consumo di suolo aggiuntivo.						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	3,67	42,96	-


2.4.3.21 Credito di imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali [AL.SI.22]						
Norma di riferimento:	Art. 1, commi 17-18, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). Misura non più in vigore.						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2018						
Anno di cessazione (ove previsto):	2018						
Descrizione:	Credito d'imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali (nella misura del 65% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e acquisto di mobili e componenti di arredo)						
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a.		n. a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Attualmente l'impatto ambientale non è rilevato, tuttavia il recupero del patrimonio edilizio esistente permette di evitare la realizzazione di nuovi edifici, con un effetto di risparmio nel consumo di suolo.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	23,02	35,98	76,96	117,18	57,47	-


2.4.3.22 Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto

Categoria:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto [AL.SI.23]					
Norma di riferimento:	Art. 56, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali). Misura non più in vigore.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione (ove previsto):	2016					
Descrizione:	L'art. 56, della Legge 28 dicembre 2015, n. 22 introduce un credito d'imposta a favore di soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano, nell'anno 2016, interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, nella misura del 50% delle spese sostenute e ripartito in tre quote annuali. L'investimento dovrà essere di importo unitario non inferiore a 20.000 euro. Inoltre e anche se esula dal campo di analisi del Catalogo, si riporta che la norma stabilisce che: "Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018". La legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi 101-102, ha rifinanziato la misura per € 12.000.000,00 da suddividersi nelle annualità 2020-2021-2022, destinando lo stanziamento alla bonifica di navi militari contenenti amianto.					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n. a	n. a				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Sia il credito d'imposta che il fondo per gli interventi di bonifica dell'amianto permettono di ridurre l'esposizione all'amianto in contesti ad esposizione prolungata (strutture produttive, edifici pubblici), evitando i rischi sanitari associati all'amianto (per maggiori approfondimenti sui rischi dell'amianto, si veda il Progetto Ambiente dell'Istituto superiore di sanità, http://www.iss.it/amianto/).					
		2016	2017	2018	2019	2020
	Effetto finanziario (mln €):	-	5,47	5,47	5,47	-
Nel 2016 sono stati impegnati 12,86 milioni di euro per complessivi 1.065 interventi e nel 2017 sono stati impegnati 3,54 milioni di euro per ulteriori 155 interventi a seguito di riesame. Nonostante la misura non sia più in vigore, si registra una continua richiesta sulla possibilità di finanziare ulteriori interventi. Il fondo per la progettazione amianto destinato agli edifici pubblici è in fase di conclusione degli adempimenti amministrativi legati al trasferimento delle risorse previste. Per quanto riguarda le navi militari il finanziamento prevede la scadenza nel corso del 2023.						


2.4.3.23 Detrazione del 19% delle spese veterinarie

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Detrazione del 19% delle spese veterinarie [AL.SI.24]							
Norma di riferimento:	Art. 15, comma 1, lett. c bis), TUIR come modificato dall'Art. 1, comma 361 della L. n. 160 del 2019 e dall'articolo 1, comma 33 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	1986							
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime							
Descrizione:	Detrazione dall'IRPEF del 19% delle spese veterinarie fino all'importo di euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11							
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:				
		n. a		n. a				
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	<p>Le spese veterinarie sono finalizzate alla cura sanitaria degli animali, con riflessi positivi anche per la salute psicologica e il benessere dei loro padroni (effetti sociali positivi). Sotto il profilo più strettamente ambientale, la promozione dei servizi veterinari comporta benefici igienico-sanitari sia in ambiente esterno che in ambiente interno (<i>indoor</i>).</p> <p>Infatti, la statistica NAMEA prodotta dall'Istat, che fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre sessanta branche dell'economia italiana, per la branca "VMC: pubblicità e ricerche di mercato, altre attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi veterinari" riporta un valore dell'indicatore dei gas serra di appena 5 tCO₂eq. per milione di euro di valore aggiunto di branca, notevolmente inferiore sia rispetto al livello medio dell'intero comparto dei Servizi (65 t/milione di euro) sia rispetto al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/milione di euro). Si tratta quindi di un SAF.</p>							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		21,10	25,60	26,70	30,40	34,10	34,50	39,40


2.4.3.24 Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio:	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti						
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.25]						
Norma di riferimento:	Art. 36, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2016						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti – Integrazione dei casi in cui i Comuni possono, con regolamento, prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della TARI. Ai casi già previsti dalle vigenti lettere da a) a e) (abitazioni con unico occupante o per uso stagionale; locali ed aree adibiti ad uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti risidenti per lo più all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), si aggiunge – con l'introduzione della lettera e bis) – la possibilità di prevedere riduzioni ed esenzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.						
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto						
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:			
		n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>Le agevolazioni di cui alla lettera e bis costituiscono un premio alle iniziative di riduzione dei rifiuti e permettono di ridurre gli elevati costi esterni ambientali associati allo smaltimento dei rifiuti (si veda Fontana e Ascari, 1998; Rabl <i>et al.</i>, 1998; Exiopol, 2009b).</p> <p><i>N. B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i></p>						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.


2.4.3.25 *Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico*

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico [AL.SI.26]						
Norma di riferimento:	Art. 37, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2016						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico – Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose – Impianti di compostaggio aerobico realizzati anche in aree agricole						
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a		n. a				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>L'agevolazione costituisce un premio alle iniziative di compostaggio aerobico, che permettono di ridurre i rifiuti prodotti e di prevenire gli elevati costi esterni ambientali associati al loro smaltimento (cfr. ad es. Exiopol, 2009b).</p> <p><i>N. B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i></p>						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.


2.4.3.26 Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici

Categoria:	Altro					
Nome del sussidio:	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.27]					
Norma di riferimento:	Art. 38, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime					
Descrizione:	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici – Incentivare (ad es. tramite la riduzione TARI) le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione.					
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n. a	n. a				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	<p>L'agevolazione costituisce un premio alle iniziative di compostaggio aerobico, che permettono di ridurre i rifiuti prodotti e di prevenire gli elevati costi esterni ambientali associati al loro smaltimento (cfr. ad es. Exiopol, 2009 b).</p> <p><i>N. B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i></p>					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.


2.4.3.27 Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare

Categoria:	Altro					
Nome del sussidio:	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.28]					
Norma di riferimento:	Legge 19 agosto 2016, n. 166, Art. 17					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime					
Descrizione:	«Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».					
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n. a	n. a				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Combattere lo spreco di cibo è uno dei temi dell'economia circolare, oltre ad avere una forte valenza sociale. Si lascia alle autorità comunali decidere se e in che misura applicare la riduzione sulla tariffa.					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.


2.4.3.28 *Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile*

Categoria:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile [AL.SI.30]					
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 51 Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), introduzione Art. 111 bis co. 2 D. Lgs. n. 385/1993, Art. 81 Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2017					
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime					
Descrizione:	Esenzione dal reddito imponibile del 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile. Agevolazione riconosciuta nel rispetto dei limiti del Reg. (UE) n. 1407/2013 (aiuti "de minimis").					
Tipo di sussidio:	Esenzione reddito imponibile – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Agevolazione a favore degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile. In base alla normativa tali operatori conformano la propria attività a diversi principi che tengono conto anche della sostenibilità ambientale. In particolare, il punto a) dell'Art. 1 comma 51 prevede che la valutazione dei finanziamenti erogati a persone giuridiche sia fatta secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale.					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00


2.4.3.29 Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio:	Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi						
[Codice CSA sussidio]	In precedenza: Credito di imposta all'impresa venditrice di merce che riutilizza gli imballaggi usati.						
	[AL.SI.31]						
Norma di riferimento:	Art. 26 bis Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019) e Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.						
	Misura non più in vigore (abrogata dalla Legge 58/2019 - Art. 26 bis).						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2020						
Anno di cessazione (ove previsto):	2020						
Descrizione:	<p>Obiettivo della misura è incentivare le imprese al riutilizzo degli imballaggi dei propri prodotti o al riciclo degli stessi. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario.</p>						
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto						
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:			
		n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	<p>Favorisce il mercato del riuso e consente quindi un impiego più efficiente delle risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. La norma è in linea con i principi dell'Economia Circolare così come declinata dalle quattro direttive contenute nel Pacchetto sull'Economia Circolare dell'UE.</p>						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		-	-	-	-	10,00	-


2.4.3.30 Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso


Categoria:	Altro				
Nome del sussidio:	Credito di imposta riconosciuto alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti da riciclo e riuso (di cui al comma 1).				
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.32]				
Norma di riferimento:	Art. 26 ter Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019) e Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2019				
Anno di cessazione (ove previsto):	2020				
Descrizione:	Obiettivo della misura è incentivare imprese e soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo all'utilizzo, nell'esercizio delle proprie attività professionali, di prodotti semilavorati o derivanti da riciclaggio. Nello specifico, per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale.				
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto				
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:			
	n. a	n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAF				
Motivazione:	Favorisce il mercato del riuso e consente quindi un impiego più efficiente delle risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. La norma è in linea con i principi dell'Economia Circolare così come declinata dalle quattro direttive contenute nel Pacchetto sull'Economia Circolare dell'UE.				
	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	10,00	-

2.4.3.31 Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti

Categoria:	Altro				
Nome del sussidio:	Credito di imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.				
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.33]				
Norma di riferimento:	LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 - comm. 73-77				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2020				
Anno di cessazione (ove previsto):	2021				
Descrizione:	Credito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate, riconosciuto a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.				
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto				
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:			
	n. a	n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAF				
Motivazione:	Favorisce il mercato del riuso e consente quindi un impiego più efficiente delle risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. La norma è in linea con i principi dell'Economia Circolare così come declinata dalle quattro direttive contenute nel Pacchetto sull'Economia Circolare dell'UE.				
	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	-	1,00	1,00	-

2.4.3.32 Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti

Categoria:	Altro				
Nome del sussidio:	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (i.e. EMAS e ISO 14001).				
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.34]				
Norma di riferimento:	D.M. 06/03/2017, n. 58: Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttorie di cui all'articolo 8 bis.				
Co-finanziamento dall'UE:	-				
Anno di introduzione:	2017				
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime				
Descrizione:	Agevolazioni finanziarie per le certificazioni ambientali.				
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto				
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:			
	n. d.	n. d.			
Livello di riformabilità:					
Qualifica sussidio	SAF				
Motivazione:	<p>Sostegno volto a ridurre il costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione. La tariffa viene ridotta in misura diversa a seconda della tipologia di installazione (Allegato I o II del D.M. n. 58/2017) e comporta le seguenti riduzioni: a) in caso di EMAS da 500 a 7.000 euro; b) in caso di ISO 14001 da 250 a 5.000 euro.</p> <p>In particolare:</p> <p>Il Sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS = <i>Eco-Management and Audit Scheme</i>) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. La certificazione EMAS è principalmente destinata a migliorare l'ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cittadini (al pubblico in senso lato) uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni.</p> <p>La ISO 14001 è una norma del sistema di gestione riconosciuta a livello internazionale, pubblicata da ISO (<i>International Organization of Standardization</i>), che specifica i requisiti più importanti per l'identificazione, il controllo e il monitoraggio degli aspetti ambientali, e anche il modo di gestire e migliorare l'intero sistema. Lo scopo della norma ISO 14001 è quello di fornire alle aziende un quadro per la protezione dell'ambiente e rispondere alle mutevoli condizioni ambientali compatibilmente con le esigenze socioeconomiche. La norma definisce i requisiti che consentono a un'organizzazione di raggiungere i risultati attesi come stabilito dal proprio SGA (Sistema di Gestione Ambientale). L'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale è un modo sicuro per individuare e controllare gli effetti delle proprie attività e dei propri prodotti e servizi sull'ambiente.</p>				
	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.


Categoria:	Altro					
Nome del sussidio:	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti. (sconto su certificazioni EMAS e ISO 14001).					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.35]					
Norma di riferimento:	Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 28/04/2017 recante modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio 2016 che dispone i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29 sexies, comma 9 septies ⁷⁴ , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.					
Co-finanziamento dall'UE:	-					
Anno di introduzione:	2017					
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime					
Descrizione:	Agevolazioni finanziarie per le certificazioni ambientali.					
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:		
		n. d.		n. d.		
Livello di riformabilità:						
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	<p>Il sussidio è motivato dalla riduzione del rischio di inquinamento ambientale connesso alle attività di gestione dei rifiuti svolte dalle organizzazioni in possesso della registrazione EMAS o della certificazione ISO 14001, in quanto la presenza di un Sistema di Gestione Ambientale certificato e la verifica periodica svolta da parte di un soggetto terzo indipendente rappresenta una forte garanzia in termini di controllo e di riduzione dei propri impatti ambientali.</p> <p>L'articolo 4 (Riduzioni e aggiornamenti), comma 1, del decreto n. 141 del 26 maggio 2016, stabilisce che le installazioni dotate di registrazione EMAS usufruiscono di una riduzione del 50% delle garanzie finanziarie, e quelle dotate di certificato ISO 14001 una riduzione del 40%.</p>					
		2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.


⁷⁴ Articolo 29-sexies (AIA - Autorizzazione integrata ambientale), comma 9 septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1529 septies recita: "A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 9 quinquies, l'AIA prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.

2.4.3.34 *Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese*


Categoria:	Altri sussidi		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese [AL.SI.36]		
Norma di riferimento:	L'Art. 1, commi 44-45 della Legge 234/2021 modifica l'Art. 1, comma 203 della Legge n. 160/2019 Commi 198/209 Legge di bilancio 2020 160/2019.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2020		
Anno di cessazione (ove previsto):	2025		
Descrizione:	<p>Il comma 45 della Legge di bilancio proroga l'incentivo oltre il 2022 con le seguenti tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro; • il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10% e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro; • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato sino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% sempre nel limite di 4 milioni; <p>Si introduce il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l'operatività fino al 2020).</p>		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Non prevista			
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	Il sussidio mira a stimolare la ricerca e l'innovazione contribuendo così al miglioramento tecnologico e alla riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti e processi produttivi, di consumo, trasporto etc.		

	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.

Categoria:	Altri sussidi											
Nome del sussidio:	Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile											
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.37]											
Norma di riferimento:	Comma 653-658 Legge di bilancio 2020 160/2020											
Co-finanziamento dall'UE:	No											
Anno di introduzione:	2020											
Anno di cessazione (ove previsto):	2021											
Descrizione:	Si riconosce un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.											
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto											
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:										
Non prevista												
Livello di riformabilità:	Nazionale											
Qualifica sussidio	SAF											
Motivazione:	<p>Il consumo eccessivo di plastica sta causando gravi problemi all'ecosistema, basti pensare all'accumulo di plastica negli oceani. Sebbene non rappresenti la soluzione finale, tuttavia, la produzione di plastiche di origine non fossile, che si degradano più rapidamente, può contribuire alla soluzione del problema.</p> <table border="1" data-bbox="486 1182 1098 1252"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30,0</td> </tr> </tbody> </table>					2019	2020	2021	Effetto finanziario (mln €):	-	-	30,0
	2019	2020	2021									
Effetto finanziario (mln €):	-	-	30,0									


Categoria:	Altri sussidi			
Nome del sussidio:	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali			
Codice CSA sussidio	[AL.SI.38]			
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 760-766, L n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2021			
Anno di cessazione (ove previsto):	2022			
Descrizione:	<p>La disposizione riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all'interno delle Zone Economiche Ambientali - ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p> <p>Gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti. L'agevolazione si applica nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, cd. regime de minimis.</p>			
Tipo di sussidio:	indiretto			
Aliquota:	Ordinaria	Ridotta:		
na	Na	Na		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	<p>La misura si propone di contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti da imballaggio e favorire il riutilizzo di imballaggi già usati, contenenti liquidi a fini alimentari, nelle zone economiche ambientali. Si qualifica pertanto come misura a sostegno dell'economia circolare. Il beneficio ambientale del riutilizzo diretto sta nell'interruzione dei processi di estrazione e trasformazione di risorse naturali primarie (e/o materie prime seconde), nonché degli input necessari al processo di produzione (e/o riciclo), quali l'energia, per fabbricare i medesimi manufatti ex novo.</p> <p>Nella "gerarchia" delle azioni a contrasto della produzione di rifiuti, il riutilizzo è al secondo posto subito dopo il non-uso (<i>Reduce – Reuse – Recycle</i>).</p>			
		2020	2021*	2022*
Effetto finanziario (mln €):		-	5,00	5,00
*Stanziamiento annuo massimo previsto da Legge di Bilancio 2020				

Categoria:	Altro 		
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale		
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.40]		
Norma di riferimento:	Art. 156, Legge 30 dicembre 2018, n. 145		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	<p>Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale. La disposizione disciplina il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.</p> <p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Mase), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le disposizioni per l'attuazione della misura agevolativa.</p>		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n. a.	n. a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	Il provvedimento punta a sovvenzionare interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati ai seguenti scopi bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici; prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico; realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate; recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.		
		2019	2020
Effetto finanziario (mln €):		10,00	10,00
			2021
			10,00


Categoria:	Altro 				
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile [AL.SI.41]				
Norma di riferimento:	L'Art. 1 comma 713 della Legge 234/2021 introduce il seguente testo: "Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, all'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1087, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »; b) al comma 1088, dopo le parole: « ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono inserite le seguenti: « e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 ». Art. 1, comma 1087-1089, Legge 30 dicembre 2020, n. 178				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2021				
Anno di cessazione (ove previsto):	2023				
Descrizione:	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. La disposizione istituisce un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022 con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili. Al fine del rispetto di tale limite di spesa, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (del 16 giugno 2021).				
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto				
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:			
	n. a.	n. a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAF				
Motivazione:	Il provvedimento punta a razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili.				
		2020	2021	2022	2023
	Effetto finanziario (mln €):	-	5,00	5,00	1,50

2.4.4 I sussidi diretti


2.4.4.1 Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati

Categoria:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati [AL.SD.01]					
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 41 Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), Art., numero 1), Legge n. 907/1942 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2017					
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime					
Descrizione:	L'estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati non è più assoggettata al pagamento di un canone annuo di concessione					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		n. a	n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	L'estrazione mineraria crea cambiamenti nell'uso del suolo ed aumenta la produzione di rifiuti associati all'estrazione. L'abolizione del canone disincentiva l'inclusione della rendita di scarsità dall'estrazione provocando un'attività di estrazione inefficiente dal punto di vista sociale					
		2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.


2.4.4.2 Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato

Categoria:	Altro						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato [AL.SD.02]						
Norma di riferimento:	Art. 61, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato – L'AEEGSI (oggi ARERA) adotta direttive per il non-distacco del servizio per gli utenti morosi, garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti. L'Autorità definisce le procedure per la gestione della morosità, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n. a		n. a				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	Incerto						
Motivazione:	<p>La garanzia agli utenti morosi del quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura non è un sussidio finché non venga dichiarato lo stato di insolvenza dell'utente: gli utenti morosi rimarrebbero comunque debitori per l'acqua consumata, con l'aggiunta di interessi e oneri di gestione della morosità. In questa fase, l'incremento del debito degli utenti morosi costituisce un ulteriore fattore di stimolo al risparmio di acqua.</p> <p>La fruizione del quantitativo minimo vitale di risorsa idrica anche dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, con trasferimento del debito a carico degli altri utenti, costituisce un sussidio per l'utente beneficiario, che potrebbe favorire un incremento dei suoi consumi (SAD), ma nello stesso tempo costituisce un onere per gli altri utenti, con l'effetto di aumentare lo stimolo all'efficienza nell'uso della risorsa (tassa ambientale). L'effetto ambientale netto di questo sussidio/tassa (sussidio pagato dagli utenti e non dallo stato), è incerto.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.


2.4.4.3 Concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini)

Categoria:	Altro					
Nome del sussidio:	Proroga di concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SD.03]					
Norma di riferimento:	L'Art. 1 comma 47 della Legge 234/2021 introduce il seguente testo: "ai sensi dell'articolo 2 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l'anno 2027." Art. 1, comma 52-57, Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), Art. 2, co. 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98; Art. 1 co. 40-42 Legge n. 205/2017; Comma 200 Legge 30 dicembre 2018, n. 145; Commi 226/229 Legge 27 dicembre 2019, n. 160					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2013					
Anno di cessazione (ove previsto):	2027					
Descrizione:	Proroga fino al 2024 il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n. a		n. a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	Incerto					
Motivazione:	La misura di sostegno è volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti "Industria 4.0": big data, cloud computing, banda ultra-larga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti. Tuttavia, non sono precisate le condizionalità ambientali.					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Effetto finanziario* (mln €):	d.q.	404,95	404,95	404,95	190,82	479,15
* Effetto finanziario rilevato in maniera puntuale fino a maggio 2018. Inseguito stima.						


2.4.4.4 *Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi*

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio:	Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SD.04]							
Norma di riferimento:	Art. 23, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2016							
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime							
Descrizione:	Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post-consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi: a. Stipula di appositi accordi e contratti di programma b. Incentivi c. Regolamento per gli acquisti d. Definizione dei punteggi e percentuali							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n. a			n. a		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	Sussidi diretti volti al recupero dei materiali e alla competitività di prezzo dei prodotti ottenuti con materiali post-consumo. I sussidi permettono di evitare gli impatti ambientali associati al ciclo di vita dei materiali prelevati/estratti dall'ambiente, al netto di quelli del recupero e riciclaggio. Esiste in proposito una vasta letteratura sui benefici ambientali dei processi "circolari" a confronto con quelli del ciclo di vita "lineare". La valutazione dei benefici ambientali netti dovrebbe essere verificata							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.


2.4.4.5 Modifiche in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti

Categoria:	Altro																						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Modifiche in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti [AL.SD.05]																						
Norma di riferimento:	Art. 34, comma 2, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)																						
Co-finanziamento dall'UE:	No																						
Anno di introduzione:	1995																						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime																						
Descrizione:	<p>Modifiche all'articolo 3, comma 27, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti.</p> <p>Le modifiche al comma 27, recate dal comma 2 in oggetto, consistono nell'eliminazione delle Province dal riparto del tributo (la vigente normativa prevede che esso è dovuto alle Regioni e che una quota parte del gettito, stabilita con Legge regionale, è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani mentre la restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.</p>																						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto																						
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:																	
			n. a			n. a																	
Livello di riformabilità:	Nazionale																						
Qualifica sussidio	SAF																						
Motivazione:	<p>Il comma 2 porta ad un incremento dei trasferimenti già previsti utilizzando il gettito dell'imposta sulle discariche e impianti di incenerimento, rafforzando il doppio dividendo di tale taxa ambientale: alla maggior convenienza economica del recupero derivante dall'imposta, si aggiungono ora i maggiori trasferimenti diretti alle iniziative finalizzate all'economia circolare. Nel corso degli incontri con i portatori di interesse del Catalogo (ottobre 2019), un esperto ha sollevato la proposta di ampliare la prospettiva di destinazione del gettito considerando anche le opzioni di prevenzione, di riuso e riciclo dei rifiuti.</p> <p><i>N. B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i></p>																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>249,00</td> <td>248,00</td> <td>226,00</td> <td>172,00</td> <td>185,00</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> </tr> </tbody> </table>								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Effetto finanziario (mln €):	249,00	248,00	226,00	172,00	185,00	d.q.	d.q.
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																
Effetto finanziario (mln €):	249,00	248,00	226,00	172,00	185,00	d.q.	d.q.																


2.4.4.6 Misure per interventi urgenti di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici

Categoria:	Altro							
Nome del sussidio:	Misure per interventi urgenti di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici							
[Codice CSA sussidio]	[AL.SD.06]							
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 321, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2016							
Anno di cessazione (ove previsto):	2020							
Descrizione:	Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici si incrementa di 5 milioni di € annui, a decorrere dal 2017, l'autorizzazione di spesa prevista dalla Legge finanziaria per il 2007 (Art. 1, co. 1142, L. 296/2006). Le risorse sono allocate sul cap. 1321 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, a seguito della prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a 8,1 milioni di €, per il 2017 a 10,86 milioni di € e per il 2018 a 5,69 milioni di €.							
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto							
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:					
	n. a.		n. a.					
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAF							
Motivazione:	La misura prevede trasferimenti per la gestione di situazioni emergenziali, spesso associati a profili di rischio idro-geologico. La salvaguardia dei beni culturali e del paesaggio rappresentano una misura ambientalmente positiva e rilevante.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Effetto finanziario (mln €):	-	8,10	10,86	5,69	14,12	d.q.	-	

2.4.4.7 Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

Categoria:	Altri sussidi			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina [AL.SD.07]			
Norma di riferimento:	Art 7 Legge 12 dicembre 2019, n. 141 (Decreto Clima)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:				
Anno di cessazione (ove previsto):				
Descrizione:	Contributo per gli esercenti per la vendita a prodotti alimentari e detergenti sfusi o alla spina a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
Non prevista				
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	La riduzione del consumo di materiale di imballaggio per la vendita dei prodotti sfusi ha l'indubbio beneficio di contribuire alla riduzione della produzione di plastiche e altri materiali di impacchettamento dei prodotti. Questo determina un minore impatto ambientale e contribuisce agli obiettivi di economia circolare.			
		2019	2020	2021
	Effetto finanziario (mln €):	-	20,0	20,0

2.4.4.8 Fondo per il risparmio di risorse idriche

Categoria:	Altri sussidi 		
Nome del sussidio: Codice CSA sussidio	Fondo per il risparmio di risorse idriche [AL.SD.08]		
Norma di riferimento:	Art. 1, commi da 61 a 65, L. n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) – Decreto attuativo MiTE n. 395 del 27/09/2021		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2020		
Anno di cessazione (ove previsto):	2021		
Descrizione:	Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, un bonus idrico pari ad euro 1.000 esente da IRPEF da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Il suddetto bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota: na	Ordinaria Na	Ridotta: Na	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	<p>La finalità dichiarata e perseguita dall'istituzione, nello stato di previsione del Mase, del "Fondo per il risparmio di risorse idriche" è appunto quella di fornire, a famiglie e imprese, risorse economiche supplementari per apportare migliorie, in termini di riduzione dello spreco di acqua, alla dotazione sanitaria degli immobili. Il risparmio delle risorse idriche è uno dei capisaldi dell'Agenda 2030 di Sviluppo Sostenibile, enucleato in special modo nel SDG n. ° 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo", traguardo 12.2 "raggiungere la gestione sostenibile e l'utilizzo efficiente delle risorse naturali".</p> <p>Con l'aumento delle temperature medie degli ultimi decenni a causa del surriscaldamento globale, accelerano i fenomeni di desertificazione, siccità e di stress idrico – specie nel centro-sud Italia. Secondo i dati del NOAA (<i>National Oceanic and Atmospheric Administration</i> U.S.A.) nove anni su dieci più caldi si sono registrati dal 2005 in avanti; il 2019 si è classificato come secondo anno più caldo da quando esistono misurazioni, con una temperatura superficiale media di quasi 1°C sopra la media del XX secolo. Secondo i modelli del Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC), entro fine secolo si prevedono incrementi di temperature medie comprese tra i 3 e i 6 °C. L'aumento delle temperature è un fattore di moltiplicazione di fenomeni meteorici estremi, tra cui gli anomali scostamenti, dalle medie stagionali, dei dati di piovosità e pluviometria (piove meno ma più violentemente), che, determinano, sul lungo periodo, una tropicalizzazione del clima italiano e una maggiore vulnerabilità idrogeologica.</p> <p>In Italia si utilizza il 30% delle riserve rinnovabili d'acqua disponibili annualmente, quando la soglia indicata dalla <i>Roadmap to a Resource Efficient Europe</i> (COM(2011) 571)⁷⁵ è il 20%. Per questo motivo l'Italia è indicata dall'OCSE come Paese soggetto a stress idrico medio-alto. Ogni misura che incentivi la diminuzione della pressione antropica sulle risorse idriche è ritenuta favorevole per l'ambiente.</p>		
		2020	2021
Effetto finanziario (mln €):		-	20,0

⁷⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0571>

2.5 IVA AGEVOLATA

2.5.1 Introduzione

Una parte importante dei sussidi dannosi sotto il profilo ambientale (SAD) fa riferimento all'ambito del regime di IVA agevolata al 4%, al 5% e al 10%.

L'agevolazione IVA, concessa a determinati beni e servizi per finalità generalmente non ambientali, riduce lo stimolo di prezzo a razionalizzare i consumi e utilizzare in maniera più efficiente tali beni e servizi da parte dei consumatori, introducendo un trattamento privilegiato rispetto ad altre categorie di consumi e di contribuenti. In tali casi, si può dire che essa rappresenti un SAD, perché raggiunge le proprie finalità sociali senza tener conto dei potenziali impatti in termini di consumo indotto. Questo effetto è tanto più dannoso sotto il profilo ambientale quanto maggiori sono gli effetti ambientali negativi associati all'uso e produzione di determinati beni e servizi.

D'altra parte, è utile ricordare che *il Dipartimento delle Finanze del Mef, "in linea con quanto stabilito dalla Commissione Marè sul monitoraggio delle tax expenditures, non considera le aliquote IVA agevolate come spese fiscali, poiché il benchmark legale adottato nel Rapporto annuale sulle spese fiscali considera tali aliquote come una scelta di natura strutturale (cfr. Rapporto annuale sulle spese fiscali 2016, p. 13). Inoltre, una disposizione che ha la natura di spesa fiscale nello spazio definito dalle norme concordate a livello europeo, può a buon diritto non essere considerata tale a livello nazionale, perché la loro rimozione non rientra nelle competenze del legislatore nazionale. La Commissione ha perciò deciso di non considerare spese fiscali le disposizioni obbligatorie secondo la normativa comunitaria. La scelta ha soprattutto rilievo, da un lato, sull'Iva (esenzioni e regimi speciali) e, dall'altro, sulle accise (esclusioni e regimi particolari, quali navigazione aerea e marittima)"* (Mef).

Si può dunque ragionevolmente affermare, allo stato della riflessione, che si tratta di SAD (sussidi ambientalmente dannosi), ma non di spese fiscali.

Al pari delle precedenti edizioni del Catalogo, l'elenco delle agevolazioni IVA esaminate costituisce un sottoinsieme selezionato delle agevolazioni vigenti, volto a individuare quelle meritevoli di valutazione sotto il profilo ambientale. In questa edizione, abbiamo aggiornato gli effetti finanziari attraverso le informazioni e i dati forniti dal Dipartimento delle Finanze del Mef (Mef-DF).

Nel riflettere sulle possibilità e opportunità di riformare o eliminare i sussidi impliciti nelle aliquote IVA differenziate, occorre tenere conto, come riportato dal Mef-DF, della Direttiva UE sull'armonizzazione dell'IVA (Direttiva 2006/112/EC) e sulle difficoltà a livello tecnico-politico di modificare l'equilibrio raggiunto in sede comunitaria in seguito a lunghi anni di faticose negoziazioni. A livello giuridico, la Direttiva non obbliga gli Stati Membri a mantenere, per i beni elencati in questo Catalogo, aliquote IVA agevolate, ma li autorizza a farlo secondo uno schema prefissato nei propri Allegati. In tal senso, la difficoltà tecnico-politica potrebbe corrispondere all'ostacolo principale in termini di riformabilità, poiché in termini giuridici l'Italia può allineare le aliquote agevolate a quella ordinaria.

Abbiamo deciso, infine, di conservare le agevolazioni IVA *business-to-business* quali, ad esempio, "IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere". Come tali, siamo consapevoli che non vi possa essere un effettivo recupero di gettito per la possibilità di detrarre l'imposta sugli acquisti, considerando questa come un mero acconto dell'imposta dovuta sul valore finale del bene. L'eventuale innalzamento dell'aliquota non produrrebbe un effetto di recupero del gettito: nelle schede l'importo è indicato a zero. Ciononostante, abbiamo deciso di tenere tali misure per offrire alla

comunità scientifica e politica una misura dell'importanza che tali sussidi giocano nel tessuto produttivo delle imprese e, di conseguenza, anche sull'ambiente. Inoltre, l'IVA agevolata può lanciare segnali di prezzo nominali favorevoli per alcuni prodotti rispetto ad altri, rientrando comunque, al margine, sulle potenziali scelte di investimento del produttore.

I sussidi inclusi nella categoria IVA agevolata sono tutti a regime e in gran parte introdotti nel 1972 con il D.P.R. n. 633, per cui la quinta edizione riconferma il numero delle misure registrate per gli anni precedenti.

Il sussidio IVA.01, classificato come SAD, su IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, registra per il 2021 un effetto finanziario di 600 milioni di euro in più rispetto al 2020. Un andamento simile ha mostrato anche l'effetto finanziario del 2021 per l'IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private (IVA.20), classificato come Incerto.

Si riconferma anche per il 2021 il dato rilevante per il SAD su IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico di circa 2 miliardi di euro (IVA.07); mentre con la quinta edizione viene aggiornato il dato su IVA agevolata per case di abitazione non di lusso (IVA.13) riscontrando anche per gli anni precedenti una differenza per difetto di circa la metà dell'effetto finanziario riportato dalle scorse edizioni. Il dato del 2020, ad esempio, è stato aggiornato da 4,2 a 1,8 mld di euro, producendo una variazione di 2 miliardi di euro in meno sul il Totale "Incerto" in IVA agevolata al 10%.

2.5.2 Tavola riassuntiva IVA agevolata


n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)			
				2018	2019	2020	2021
1	IVA.01	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, prima casa per acquirente	SAD	2.169,74	2.354,66	2.012,91	2.601,15
2	IVA.02	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
3	IVA.03.a	IVA agevolata per i fertilizzanti in senso generale	SAD	83,99	83,34	87,56	87,56
Totale "SAD" in IVA agevolata al 4%				2.253,73	2.438,00	2.100,47	2.688,71
4	IVA.03.b	IVA agevolata per organismi utili per la lotta biologica	SAF	11,88	12,90	13,93	17,44
5	IVA.04	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici	SAF	6,90	8,58	6,25	7,54
Totale "SAF" in IVA agevolata al 4%				18,78	21,48	20,18	24,98
6	IVA.05	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	SAF	23,41	18,93	14,40	17,46
Totale "SAF" in IVA agevolata al 5%				23,41	18,93	14,40	17,46
7	IVA.20	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private	Incerto	4.502,80	4.446,30	5.353,31	5.932,11
Totale "Incerto" in IVA agevolata al 10%				4.502,80	4.446,30	5.353,31	5.932,11
8	IVA.06	IVA agevolata per acqua e acque minerali	SAD	366,51	354,37	360,46	369,66
9	IVA.07	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico	SAD	1.765,14	1.779,98	1.944,06	1.828,98
10	IVA.08	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
11	IVA.09	IVA agevolata per oli minerali greggi, oli combustibili	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
12	IVA.10	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	SAD	180,03	180,03	180,03	180,03

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)			
				2018	2019	2020	2021
13	IVA.11	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda	SAD	135,50	136,63	205,00	d.q.
14	IVA.13	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso	SAD	2.282,28	2.398,55	1.842,62	2.313,23
15	IVA.14.a	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione (Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
16	IVA.15	IVA agevolata per prodotti fitosanitari	SAD	83,48	81,03	81,03	90,67
17	IVA.16	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
18	IVA.17	IVA agevolata per smaltimento in discarica	SAD	566,19	582,84	504,47	703,85
19	IVA.18	IVA agevolata per la locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita	SAD	12,43	15,42	15,42	11,46
Totale "SAD" in IVA agevolata al 10%				5.391,56	5.528,85	5.133,09	5.497,88
20	IVA.14.b	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi [...] alla realizzazione degli interventi di recupero (Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
21	IVA.21	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale "SAF" in IVA agevolata al 10%				-	-	-	-


I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

2.5.3 IVA agevolata al 4%


2.5.3.1 IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente

Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente						
[Codice CSA sussidio]	[IVA.01]						
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 4%)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	21) Cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, prima casa per acquirente.						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
Aliquota IVA	22%	4%					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	L'agevolazione favorisce la cessione di case di abitazione da parte delle imprese costruttrici, a patto che sia una "prima abitazione" per l'acquirente. Il vincolo posto sull'acquirente non è sufficiente per prevenire gli effetti ambientali negativi associati a questa importante agevolazione, che continua a promuovere un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti. Dato che le nuove costruzioni comportano un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora ristretta alla cessione di case di nuova costruzione, realizzate da imprese costruttrici mediante recupero di aree dismesse e ristrutturazioni urbanistiche (mantenendo vincolo prima casa).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	2.323,03	2.184,89	2.175,48	2.169,74	2.354,66	2.012,91	2.601,15
<i>N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i>							

2.5.3.2 IVA agevolata per prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati

Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati						
[Codice CSA sussidio]	[IVA.02]						
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 4%)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'Art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21 bis).						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
Aliquota IVA	22%	4%					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione: Anche l'agevolazione per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati trova la stessa motivazione del punto precedente, in quanto pone un vincolo sull'acquirente, ma non sufficiente per prevenire gli effetti ambientali negativi associati a questa importante agevolazione, che continua a promuovere un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti. Dato che le nuove costruzioni comportano un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora ristretta alla cessione di case di nuova costruzione, realizzate da imprese costruttrici mediante recupero di aree dismesse e ristrutturazioni urbanistiche (mantenendo il vincolo prima casa).							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.							

2.5.3.3 IVA su fertilizzanti, sia in senso generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura

Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio:	Fertilizzanti, sia in senso generale sia a organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura						
[Codice CSA sussidio]	[IVA.03]						
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/72 (IVA agevolata 4%)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	19) Fertilizzanti di cui alla Legge 19 ottobre 1984, n. 748; Applicabili sia ai fertilizzanti in generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura.						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
Aliquota IVA	22%		4%				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	a) SAD per i fertilizzanti generici; b) SAF per gli organismi utili per la lotta biologica.						
Motivazione:	<p>L'agevolazione IVA del 4% riguarda tutti i fertilizzanti della Legge citata, indipendentemente dagli effetti ambientali derivanti dal loro uso. Le attività di inventario delle emissioni, condotte a livello nazionale dall'Ispra e a livello regionale dalle ARPA, hanno evidenziato negli anni rilevanti emissioni di sostanze azotate nel settore agricolo (soprattutto ammoniaca, ma anche protossido di azoto e ossidi di azoto), dovute in particolare all'uso di fertilizzanti azotati, agli allevamenti animali e alle pratiche di spandimento dei liquami per la fertilizzazione dei campi (ARPA Lombardia, 2008; CRPA, 2011).</p> <p>Gli studi sugli effetti ambientali dell'ammoniaca (NH₄) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario (ovvero il PM che non si produce direttamente con la combustione, ma a partire da sostanze che agiscono come precursori), con riscontri significativi anche da parte delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria (cfr. ARPA Lombardia, 2008). Lo sviluppo del modello di valutazione dei costi esterni ExternE realizzato nell'ambito del progetto NEEDS ha permesso l'inclusione dei sentieri d'impatto delle emissioni di ammoniaca, evidenziando valori significativi di costo esterno in tutti gli Stati Membri (NEEDS, 2008; EXIOPOL, 2010), confermati anche dall'uso di una modellistica europea dei costi esterni parzialmente diversa (cfr. CAFE, 2005). Pertanto, l'agevolazione IVA 4% per l'uso di fertilizzanti, ivi inclusi quelli azotati, ne favorisce la loro commercializzazione e costituisce un fattore di peggioramento, invece che di miglioramento, della qualità dell'aria. Sono invece SAF i fertilizzanti utili per la lotta biologica o ammessi esclusivamente per l'agricoltura biologica (cfr. Art. 2, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 217/2006).</p> <p>Durante gli incontri con gli esperti, le istituzioni e i portatori di interessi (ottobre 2019), una associazione di categoria ha raccomandato la necessità di valutare in maniera più approfondita le proprietà dei diversi fertilizzanti disponibili in commercio per evitare sovrastime della portata finanziaria e ambientale del sussidio.</p>						
a) Fertilizzanti generici;							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	91,15	91,34	90,97	83,99	83,34	87,56	87,56
b) Organismi utili per la lotta biologica:							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	8,54	9,46	10,40	11,88	12,90	13,93	17,44
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce							


dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.

2.5.3.4 IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici


Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici						
[Codice CSA sussidio]	[IVA.04]						
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. 633/1972 (IVA agevolata 4%)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	21 bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'Art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
Aliquota IVA	22%	4%					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Il provvedimento agevola la costruzione di abitazioni in ambiente rurale, con conseguente consumo di suolo in area rurale. Tuttavia, l'agevolazione ha l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle campagne, favorendo la tutela del territorio. Inoltre, la minore urbanizzazione potrebbe portare a una diminuzione della pressione ambientale.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	9,45	6,65	8,56	6,90	8,58	6,25	7,54
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.							

2.5.4 IVA agevolata al 5%

2.5.4.1 *Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare*

Categoria:	IVA agevolata 						
Nome del sussidio:	Aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare						
[Codice CSA sussidio]	[IVA.05]						
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 33, Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II bis, 1 ter)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2017						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	Aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% nel 2017.						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
Aliquota IVA	22%	5%					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:	Il provvedimento punta a incentivare il trasporto pubblico, per ridurre il ricorso al trasporto privato. Sarebbe opportuno condizionare o graduare l'incentivo alle condizionalità ambientali all'uso di biocombustibili o motori elettrici.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	-	16,10	23,41	18,93	14,40	17,46
<i>N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i>							

2.5.4.2 *Riduzione aliquota Iva prodotti per la protezione dell'igiene femminile da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito*


Categoria:	IVA agevolata		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione aliquota Iva prodotti per la protezione dell'igiene femminile [IVA.22]		
Norma di riferimento:	Art. 32 ter, D.L. 26.10.2019, n. 124		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2020		
Anno di cessazione (ove previsto):	-		
Descrizione:	Riduzione dell'aliquota IVA al 5%, Tabella A, parte II bis, punto 1 quinquies), prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali		
Tipo di sussidio:	Riduzione aliquota Iva - sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	22%	5%	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	La misura prevede la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili favorendo dunque da un lato l'utilizzo di prodotti con un impatto ambientale minore nella fase di smaltimento e dall'altro favorendo il riutilizzo e dunque un ciclo di vita lungo dei prodotti.		
		2020	2021
	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.

2.5.5 IVA agevolata al 10%

2.5.5.1 IVA agevolata per acqua e acque minerali


Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per acqua e acque minerali [IVA.06]						
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	81) acqua, acque minerali						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
Aliquota IVA	22%	10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>L'agevolazione IVA per l'acqua e le acque minerali è un sussidio dannoso per l'ambiente (SAD) in quanto riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente di una risorsa scarsa, il cui ciclo di produzione (captazione, distribuzione, fornitura ed eventuale imbottigliamento e trasporto) comporta sprechi della risorsa ed impatti ambientali e sanitari. L'agevolazione comporta, quindi, un grosso problema di equità ambientale nell'attuazione del principio chi inquina paga.</p> <p>La statistica Namea prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana; i dati relativi alla branca Namea "E36: raccolta, trattamento e fornitura di acqua" forniscono ulteriori indicazioni, utili ai fini della coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA all'acqua e acque minerali: ad es. l'indicatore di emissioni di gas serra della branca è di 535 tCO₂eq per milione di euro di valore aggiunto: seppur inferiore al livello medio dell'industria (715 tCO₂eq/milione di euro), l'indicatore è due volte il livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO₂eq/milione di euro).</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	462,31	429,22	361,22	366,51	354,37	360,46	369,66
<p>N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</p>							

2.5.5.2 IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico

Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico [IVA.07]						
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	103) energia elettrica per uso domestico. L'agevolazione ha uno scopo sociale di riduzione dell'incidenza delle spese delle famiglie per l'energia elettrica						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
Aliquota IVA	22%	10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>Come richiamato dallo studio IEEP (2009) per la Commissione Europea, da un punto di vista ambientale “L'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA sui prodotti energetici (elettricità, gas naturale, riscaldamento, petrolio e carbone) per uso domestico non incoraggia un uso efficiente/ridotto dell'energia, e la relativa produzione, distribuzione e uso domestico dell'energia possono avere un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni di gas serra, acidificazione, esaurimento delle risorse energetiche non rinnovabili ecc.” Allo stato attuale, la fornitura di elettricità e di gas comporta rilevanti impatti ambientali, associati soprattutto alla produzione di energia elettrica con impianti termoelettrici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica da combustibili fossili come il carbone, l'olio combustibile e il gas naturale (si veda: ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche l'estrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale comportano esternalità ambientali significative (cfr. ExternE, 1995).</p> <p>La statistica Namea prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macroinquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana. Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA a determinati beni, come in questo caso l'elettricità e il gas.</p> <p>Il settore della Namea “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” presenta un valore di 4.404 tCO₂eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è sei volte superiore al livello medio dell'intera industria (715 t/mln €) e diciotto volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/mln €). Alcuni studi (Molocchi, 2017) forniscono anche una stima dei costi esterni ambientali e sanitari complessivamente associati a tali emissioni, per euro di valore aggiunto prodotto, permettendo di apprezzare la coerenza delle agevolazioni IVA in maniera puntuale e sistematica.</p> <p>In conclusione, l'agevolazione IVA sull'elettricità e sul gas quando usati per scopo domestico e manifatturiero, pone un grosso problema di equità di trattamento (l'elettricità e il gas sono usati non solo nella produzione industriale di beni, ma anche nella produzione di servizi, che è tuttavia esclusa dall'agevolazione) e riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente dell'elettricità e del gas: si tratta quindi di un SAD.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	1.429,92	1.606,40	1.663,79	1.765,14	1.779,98	1.944,06	1.828,98
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce							

dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.


2.5.5.3 IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere

Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio:	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati a essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.						
[Codice CSA sussidio]	[IVA.08]						
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	103) energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'Art. 2, comma 5, del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
Aliquota IVA	22%		10%				
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>Allo stato attuale, la fornitura di elettricità e di gas comporta rilevanti impatti ambientali, associati soprattutto alla produzione di energia elettrica con impianti termoelettrici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica da combustibili fossili come il carbone, l'olio combustibile e il gas naturale (cfr. ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche l'estrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale comportano esternalità ambientali significative (ExternE, 1995).</p> <p>La statistica Namea prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macroinquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana. Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA a determinati beni, come in questo caso l'elettricità e il gas.</p> <p>Il settore della Namea "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" presenta un valore di 4.404 tCO₂eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è sei volte superiore al livello medio dell'intera industria (715 t/mln €) e diciotto volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/mln €).</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------


N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura può avere effetti finanziari e ambientali non trascurabili. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.

2.5.5.4 IVA agevolata per oli minerali greggi e oli combustibili


Categoria:	IVA agevolata		
			
Nome del sussidio:	<p>IVA agevolata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 kW; - oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45% in peso di prodotti petroliferi, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; - oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; - oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; - oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95% in volume ed a 300° C di almeno il 90% in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione. 		
[Codice CSA sussidio]	[IVA.09]		
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1972		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime		
Descrizione:	<p>104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 kW; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45% in peso di prodotti petroliferi, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95% in volume ed a 300 °C si almeno il 90% in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.</p> <p>L'agevolazione incoraggia la produzione, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica da fonti eterogenee.</p>		
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto		
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:
Aliquota IVA		22%	10%
Livello di riformabilità:	Nazionale		

Qualifica sussidio	SAD						
<p>Motivazione:</p> <p>L'agevolazione IVA riguarda in questo caso oli minerali greggi e gli oli combustibili quando impiegati in una serie di utilizzi e trasformazioni energetiche (produzione di energia elettrica, di calore di processo, di forza motrice, di gas da immettere nelle reti di distribuzione del gas). Sono, invece, esclusi dall'agevolazione gli usi diretti per riscaldamento. È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla combustione degli oli per la produzione di energia elettrica e calore (Fonti: ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche i processi di raffinazione e di trasformazione in gas comportano effetti ambientali negativi, che in molti casi non trovano analogo riscontro nei processi di trattamento del gas naturale prima della sua immissione in rete. Oltre al problema di equità ambientale, l'agevolazione pone un problema di disparità di trattamento rispetto agli usi per riscaldamento dell'olio combustibile; inoltre, essa riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente degli oli: si tratta quindi di un SAD.</p>							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
<p><i>N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i></p>							


2.5.5.5 IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne

Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne						
[Codice CSA sussidio]	[IVA.10]						
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne. L'agevolazione favorisce le attività agricole e di pesca in acque interne.						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
Aliquota IVA	22%	10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria, ma parzialmente autorizzata (in particolare per il settore agricolo) a livello UE secondo l'Art. 98 della Direttiva 2006/112/CE, Allegato III (11), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>Il conto Namea prodotto dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macroinquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana.</p> <p>Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA ai prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura e nella pesca in acque interne (cosiddetti usi "off road").</p> <p>Il settore della Namea riguardante l'agricoltura, denominato "Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi" presenta nell'ultimo anno disponibile (2013) un valore di 1.452 tCO₂eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è superiore al livello medio del comparto di appartenenza "agricoltura, silvicoltura e pesca" (1.361 tCO₂eq/mln €) e superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO₂eq/mln €). Per quanto riguarda la pesca, il valore dell'indicatore di branca (508 tCO₂eq/mln €) è notevolmente migliore rispetto a quello del comparto di appartenenza ("agricoltura, silvicoltura e pesca" 1.361 tCO₂eq/mln €), leggermente migliore rispetto al settore dei servizi di trasporto su strada (648 tCO₂eq/mln €), ma è comunque due volte il livello medio dell'indicatore per l'intera economia italiana (244 tCO₂eq/mln €).</p> <p>L'agevolazione IVA in esame pone quindi un problema di equità ambientale nell'attuazione del principio chi inquina paga. Inoltre, pone un problema di disparità di trattamento rispetto alla pesca in acque marittime e riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente dei prodotti petroliferi in agricoltura e nella pesca interna: si tratta quindi di un SAD.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	180,03	180,03	180,03	180,03	180,03	180,03	180,03
<p>N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</p>							


2.5.5.6 IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda

Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio:	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda e IVA agevolata per somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui						
[Codice CSA sussidio]	[IVA.11]						
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	<p>127 bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione.</p> <p>La misura costituisce una riduzione dell'aliquota IVA al 10% invece che al 22% sul gas metano e sul GPL per usi domestici di cottura e per la produzione di acqua calda.</p>						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
Aliquota IVA	22%	10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria, ma autorizzata a livello UE secondo l'Art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>L'agevolazione incentiva i consumi gas di origine fossile. Essa fornisce un segnale di prezzo al ribasso, in controtendenza rispetto all'esigenza – comune a tutti i livelli di consumo di combustibili fossili – di promuovere un uso più razionale ed efficiente del gas. Oggi, infatti, sono disponibili tecnologie ambientalmente più sostenibili, come ad esempio il solare fotovoltaico per la cottura ad induzione di cibi e il solare termico per la produzione di acqua calda. L'agevolazione contrasta con un'equa applicazione del principio chi inquina paga.</p> <p>Sugli effetti ambientali delle tecnologie e combustibili per il riscaldamento, ivi incluso il gas metano, si veda il progetto ExternE-Pol (2005).</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	141,54	127,40	127,90	135,50	136,63	205,00	d.q.
<p>N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</p>							


2.5.5.7 IVA agevolata per case di abitazione non di lusso

Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso [IVA.13]						
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	127 undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'Art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici.						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
Aliquota IVA	22%	10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	L'agevolazione favorisce la cessione di case di abitazione non di lusso e di fabbricati da parte delle imprese costruttrici. In questo modo promuove un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni, invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti: dato che le nuove costruzioni possono comportare un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora fosse limitata alle ristrutturazioni di edifici e fabbricati, o a interventi di ristrutturazione urbanistica (es. aree industriali dismesse).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	2.035,29	2.167,70	2.711,05	2.282,28	2.398,55	1.842,62	2.313,23
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.							


2.5.5.8 IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero (Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457)

Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero (Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457) [IVA.14]						
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	127 quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi: a) alla costruzione di case di abitazione (di cui al numero 127 undecies) b) alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
Aliquota IVA	22%	10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	a) SAD b) SAF						
Motivazione:	L'agevolazione IVA: - per la lettera a) è un SAD per le stesse ragioni esposte per il 127 undecies; - per la lettera b) è un SAF in quanto promuove il recupero degli edifici esistenti, evitando il consumo addizionale di suolo caratteristico dei nuovi progetti edilizi.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.							


2.5.5.9 IVA agevolata per prodotti fitosanitari

Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per prodotti fitosanitari [IVA.15]						
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	110) prodotti fitosanitari						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
Aliquota IVA	22%	10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>L'agevolazione IVA per i prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, e altri) è un sussidio gravemente dannoso per l'ambiente (SAD) in quanto favorisce gli effetti ambientali e sanitari associati al loro utilizzo e riduce lo stimolo di prezzo per un loro uso il più possibile circoscritto e limitato, a discapito di pratiche agricole biologiche. Una disamina degli effetti sanitari e ambientali associati all'uso dei pesticidi, ivi incluso il calcolo dei costi esterni generati dal loro utilizzo è riportata nel rapporto di Exiopol (2009) e ripresa in forma sintetica nel cap. 6 di Exiopol (2010). Per questi prodotti, altamente nocivi per la salute umana e la biodiversità, l'IVA dovrebbe essere aumentata rispetto all'aliquota normale, invece che ridotta, o, alternativamente, potrebbe essere introdotta un'accisa.</p> <p>Qualora si ritenga che il settore agricoltura o i contadini meritino aiuti per garantirne la competitività e la permanenza sul territorio, da un punto di vista ambientale appaiono preferibili sussidi diretti e trasparenti di sostegno al reddito o alla transizione ecologica, piuttosto che adottare trattamenti fiscali privilegiati.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	75,55	96,29	91,06	83,48	81,03	81,03	90,67
<p>N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</p>							


2.5.5.10 IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali

Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali						
[Codice CSA sussidio]	[IVA.16]						
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
Aliquota IVA	22%	10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	<p>Per l'utilizzo nei mangimi degli animali di prodotti e additivi di origine chimica-industriale, in concorrenza con prodotti e additivi di origine vegetale o animale, dovrebbe valere il principio di precauzione. Dato che non è chiara la ratio dell'agevolazione, che discrimina i mangimi di origine vegetale o animale, si tratta di un SAD.</p>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
<p><i>N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i></p>							


2.5.5.11 IVA agevolata per smaltimento in discarica

Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	IVA agevolata per smaltimento in discarica [IVA.17]						
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, comma 127 sexiesdecies, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%) (come chiarito dalla risoluzione n. 14 del 17 gennaio 2006 dell'Agenzia delle Entrate)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	La Tabella A, parte III, comma 127 sexiesdecies, D.P.R. n. 633/1972 prevede, per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di cui all'Art., comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'Art., comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), ivi incluso lo smaltimento in discarica o l'incenerimento, una tariffa agevolata al 10%.						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:					
Aliquota IVA	22%	10%					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	La previsione di IVA agevolata riguarda anche pratiche di gestione quali la voce “D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)” per i rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, alla base della piramide gerarchica dei rifiuti ovvero l'opzione meno favorevole per l'ambiente, ma sembra escludere per esempio i residui da smaltire in discarica provenienti dalle operazioni di riciclo.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	552,47	512,67	612,53	566,19	582,84	504,47	703,85
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.							


2.5.5.12 *IVA agevolata per locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita*

Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la locazione di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita e IVA agevolata per locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi						
[Codice CSA sussidio]	[IVA.18]						
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972 (IVA agevolata 10%)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1972						
Anno di cessazione (ove previsto):	Articolo soppresso dall'Art. 35, co. 8, D.L. n. 223 del 2006, conv. in Legge n. 248 del 2006						
Descrizione:	127 ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:				
Aliquota IVA		22%	10%				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione:	L'agevolazione, che favorisce la locazione di immobili costruiti per la vendita, mira a favorire l'utilizzo effettivo degli immobili, riducendo i tempi di non utilizzo degli immobili che, sotto un profilo generale, costituiscono uno spreco ambientale. Essendo la costruzione già avvenuta, si ritiene che l'utilizzo effettivo di immobili permetta di contenere il fabbisogno di immobili di nuova costruzione. D'altra parte, la misura potrebbe influire sulla decisione di investimenti nel settore edilizio, poiché "sconta" l'eventuale mancata vendita di immobili di civile abitazione. Pertanto, potrebbe incoraggiare il consumo di suolo.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	17,19	13,07	13,54	12,43	15,42	15,42	11,46
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.							

2.5.5.13 IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private

Categoria:	IVA agevolata						
Nome del sussidio:	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private						
[Codice CSA sussidio]	[IVA.20]						
Norma di riferimento:	Art., comma 1, lett. b), Legge n. 488/99; Art. 1, comma 18, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; Art. 2, comma 11, Legge n. 191/09						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2008						
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime						
Descrizione:	IVA agevolata (10%) ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private che: a) siano caratterizzati da alta intensità di lavoro; b) siano in larga misura resi direttamente a consumatori finali; c) abbiano principalmente natura locale e non siano atti a creare distorsioni della concorrenza.						
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Aliquota IVA	Ordinaria:	Ridotta:				
		22%	10%				
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	Incerto						
Motivazione:	Le riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private costituiscono, sotto il profilo ambientale, un'importante alternativa alle nuove costruzioni. Inoltre, esse consentono di migliorare le condizioni abitative anche sotto il profilo igienico-sanitario. Tuttavia, la mancanza di un esplicito vincolo di condizionalità ambientale lo rende incerto nell'impatto che esso determina.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	4.984,55	4.539,15	4.488,20	4.502,80	4.446,30	5.353,31	5.932,11
N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.							

2.5.5.14 Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito

Categoria:	IVA agevolata																		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito [IVA.21]																		
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 33, Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II bis, 1 ter)																		
Co-finanziamento dall'UE:	No																		
Anno di introduzione:	2017																		
Anno di cessazione (ove previsto):	a regime																		
Descrizione:	Aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% nel 2017.																		
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto																		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:																	
Aliquota IVA	22%	10%																	
Livello di riformabilità:	Nazionale																		
Qualifica sussidio	SAF																		
Motivazione:	<p>Il provvedimento punta a incentivare il trasporto pubblico, per ridurre il ricorso al trasporto privato. Sarebbe opportuno condizionare o graduare l'incentivo alle condizionalità ambientali e quindi all'uso di biocombustibili o motori elettrici.</p> <table border="1" data-bbox="236 1077 1410 1149"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> </tr> </tbody> </table> <p>N. B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'Art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</p>				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021												
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.												

2.6 TABELLE DI SINTESI

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative e di sintesi dei sussidi esaminati nel Catalogo, ripartiti in sussidi indiretti e sussidi diretti, e per classificazione del sussidio (SAF, SAD o Incerto) per ciascuna categoria individuata.

Come più volte citato nel documento, l'analisi dei sussidi riportati nel presente Catalogo non è esaustiva in quanto restano aree ancora da esplorare, identificare e valutare. Il documento conferma la volontà di approfondire ed allargare sempre più il campo di indagine.

La Tabella 10 offre una panoramica del numero e del valore economico (effetto finanziario) dei sussidi analizzati nella presente edizione del Catalogo, confrontando gli anni 2019, 2020 e 2021. Complessivamente nel 2021 sono stati analizzati 168 sussidi pari a 52,5 miliardi di euro. Delle 168 misure analizzate nel 2021, 58 misure sono da considerarsi SAD e 33 Incerti.

Le misure analizzate si concentrano nelle categorie “Agricoltura & Pesca” ed “Energia” (rispettivamente 50 e 47 misure nel 2021), seguita dalla categoria “Altri sussidi” (36 misure nel 2021). In termini finanziari la categoria Energia resta predominante, rappresentando il 43% dell'ammontare complessivo dei sussidi esaminati con 22,2 miliardi di euro nel 2021 (Tabella 11).

Nella quinta edizione è stato provvisoriamente riconfermato il dato di Agricoltura e Pesca del 2020, relativo alla politica di incentivazione europea della PAC, attualmente prorogata al 31 dicembre 2022.

La maggior parte dei SAD rientra nei sussidi indiretti (Tabella 12) ed è costituita prevalentemente da agevolazioni/riduzioni delle accise presenti in particolare nella categoria “Energia”. La categoria “Agricoltura & Pesca” registra il numero più elevato di sussidi incerti (18 sussidi diretti su 20 sussidi incerti complessivi), seguito da “Altri sussidi”, dove gli incerti prevalgono tra i sussidi indiretti (6 sussidi indiretti incerti su 8 sussidi incerti complessivi) (Tabella 13 e

Tabella 14).

Nel 2021 sono stati individuati 77 SAF (96 nel 2019) concentrati, rispettivamente nei settori “Agricoltura & Pesca” e “Altri sussidi”. Nel primo caso, il ruolo preponderante è dei sussidi diretti (27 nel 2021), mentre nel secondo prevalgono i sussidi indiretti (17 nel 2021). Il ruolo principale è giocato dagli interventi – agevolazioni, crediti di imposta – introdotti negli ultimi anni nel settore edile che mirano al recupero, all’efficientamento e alla maggiore sostenibilità dei nuclei abitati e spiegano una simile tendenza “anomala” rispetto al trend generale registrato negli altri settori.

La Tabella 15 e la

Tabella 16 offrono un quadro dell'ammontare dei sussidi, SAD e Incerti, per livello di riformabilità. Abbiamo voluto elencarle per indicare, in maniera sintetica, l'effetto finanziario derivante da eventuali riforme domestiche, europee e/o internazionali. È possibile constatare che molti sussidi presentano una situazione "ibrida" (i.e. le categorie "Internazionale/Nazionale" e "Europea/Nazionale"), ovvero possono essere riformati solo in parte a livello nazionale, fatto che non dovrebbe scoraggiare dal prendere le necessarie iniziative europee ed internazionali in collaborazione con altri Paesi.

Infine, la Tabella 17 ripropone una tavola riassuntiva dei sussidi alle fonti fossili (*Fossil Fuel Subsidies – FFS*) dal 2019 al 2021; del totale dell'effetto finanziario stimato a partire dai 168 sussidi del 2021, 14,5 miliardi di euro (13 miliardi nel 2020 e 15,1 nel 2019) sono sussidi alle fonti fossili.

Tabella 10 – Sintesi dei dati per gli anni 2019, 2020 e 2021

Qualifica Sussidi	2019		2020		2021	
	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)
SAD	62	22.072,21	61	19.246,13	58	22.391,71
<i>di cui FFS</i>	43	15.109,23	44	13.026,13	42	14.491,37
Incerti	35	12.874,58	35	13.630,05	33	11.478,05
SAF	78	17.612,45	85	18.936,43	77	18.605,88
Totale	175	52.559,23	181	51.812,62	168	52.475,64

Tabella 11 - Classificazione dei sussidi per categoria per gli anni 2019, 2020 e 2021

Categoria	2019		2020		2021	
	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)
Agricoltura & Pesca						
Diretto	49	6.949,78	48	6.822,31	46	6.827,31
Indiretto	4	458,84	4	456,43	4	441,2
Totale	53	7.408,62	52	7.278,75	50	7.268,51
Energia						
Diretto	12	13.569,05	13	13.698,23	13	14.241,53
Indiretto	37	9.958,60	36	7.822,19	34	8.904,35
Totale	49	23.527,65	49	21.520,42	47	23.145,88
Trasporti						
Diretto	6	104,80	9	1.107,80	5	844,6
Indiretto	8	1.373,95	8	1.373,96	8	1.394,15
Totale	14	1.478,75	17	2.481,76	13	2.238,75
Altri sussidi						
Diretto	7	604,07	9	20,00	8	40

Indiretto	31	7.086,57	32	7.890,23	28	5.621,35
Totale	38	7.690,64	41	7.910,23	36	5.661,35
IVA agevolata						
Indiretto	21	12.453,57	22	12.621,47	22	14.161,15
Totale CSA 5	175	52.559,23	181	51.812,62	168	52.475,64
di cui FFS	45	15.109,23	44	13.026,13	42	14.491,37

N. B.: I dati riportati possono non coincidere con quanto riportato nella terza edizione del CSA per le seguenti motivazioni:

- sono stati esclusi alcuni sussidi che, a seguito di approfondimenti, non risultano ambientalmente rilevanti;
- sono state escluse misure che non sono state attuate, ma presenti nelle precedenti edizioni;
- sono state aggiornate alcune stime ed è stato sostituito l'“erogato” allo “stanziato” per altri sussidi;
- nel numero di misure non sono conteggiati i sussidi cessati e quelli identificati ma non ancora in vigore.

Tabella 12 – Tavola riassuntiva dei sussidi per qualifica e classificazione

Categoria	2017		2018		2019		2020		2021	
	n	Stima (mln €)	n	Stima (mln €)	n	Stima (mln €)	n	Stima (mln €)	n	Stima (mln €)
SAD	58	19.823,67	62	20.596,11	62	22.072,21	61	19.246,13	58	22.391,71
Diretto	4	840,53	7	1.403,00	7	1.959,05	7	1.710,43	7	2.413,87
Indiretto	54	18.983,14	55	19.193,11	55	20.113,16	54	17.535,71	51	19.977,84
Incerto	35	9.478,16	35	11.217,60	35	12.874,58	35	13.630,05	33	11.478,05
Diretto	24	3.605,41	23	4.085,54	23	4.090,08	23	3.586,49	21	3.542,49
Indiretto	11	5.872,75	12	7.132,06	12	8.784,49	12	10.043,57	12	7.935,56
SAF	63	16.705,37	69	17.100,65	78	17.612,45	85	18.936,43	77	18.605,88
Diretto	38	15.083,70	38	15.113,85	44	15.178,58	49	16.351,42	44	15.997,08
Indiretto	25	1.621,67	31	1.986,79	34	2.433,87	36	2.585,01	33	2.608,80
Totale complessivo	156	46.007,20	166	48.914,36	175	52.559,23	181	51.812,62	168	52.475,64

Tabella 13 - Tavola riassuntiva dei SAD 2017-2021

Categoria	2017		2018		2019		2020		2021	
	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)
Totale SAD	58	19.823,67	62	20.596,11	62	22.072,21	61	19.293,13	58	22.438,71
Agricoltura & Pesca	-	-	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Diretto	-	-	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Energia	33	10.356,10	34	10.964,56	34	11.667,00	33	9.433,12	31	11.224,86
Diretto	3	840,53	4	1.402,00	4	1.958,05	4	1.709,43	4	2.412,87
Indiretto	30	9.515,57	30	9.562,56	30	9.708,95	29	7.723,69	27	8.811,99
Trasporti	4	1.271,10	4	1.272,45	4	1.273,45	4	1.273,45	4	1.271,95
Indiretto	4	1.271,10	4	1.272,45	4	1.273,45	4	1.273,45	4	1.271,95

Altri sussidi	6	168,90	8	712,80	8	1.163,90	8	1.305,00	7	1.707,30
Diretto	1	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00
Indiretto	5	168,90	6	712,80	6	1.163,90	6	1.305,00	5	1.707,30
IVA agevolata	15	8.027,57	15	7.645,29	15	7.966,86	15	7.233,57	15	8.186,60
Indiretto	15	8.027,57	15	7.645,29	15	7.966,86	15	7.233,57	15	8.186,60

Tabella 14 – Tavola riassuntiva degli Incerti 2017-2021

Categoria	2017		2018		2019		2020		2021	
	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)
Totale Incerto	35	9.478,16	35	11.217,60	37	12.874,58	35	13.630,05	33	11.478,05
Agricoltura & Pesca	22	3.376,89	21	3.943,04	23	4.138,49	21	3.988,15	20	3.980,89
Diretto	20	3.082,16	19	3.631,69	21	3.685,13	19	3.536,49	18	3.542,49
Indiretto	2	294,73	2	311,35	2	453,36	2	451,66	2	438,40
Energia	4	80,23	4	75,68	4	94,58	4	12,92	4	8,00
Diretto	1	0,00	-1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Indiretto	3	80,23	3	75,68	3	94,58	3	12,92	3	8,00
Trasporti	1	44,10	1	48,90	1	0,00	1	50,00	.	-
Diretto	1	44,10	1	48,90	1	0,00	1	50,00	.	-
Altri sussidi	7	1.488,74	8	2.647,18	8	4.195,20	8	4.225,67	8	1.557,05
Diretto	2	479,15	2	404,95	2	404,95	2	0,00	2	0,00
Indiretto	5	1.009,59	6	2.242,23	6	3.790,25	6	4.225,67	6	1.557,05
IVA agevolata	1	4.488,20	1	4.502,80	1	4.446,30	1	5.353,31	1	5.932,11
Indiretto	1	4.488,20	1	4.502,80	1	4.446,30	1	5.353,31	1	5.932,11

Tabella 15 – Tavola riassuntiva dei SAF 2017-2021

Categoria	2017		2018		2019		2020		2021	
	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)	Misure (n)	Stima (mln €)
Totale SAF	63	16.705,37	69	17.100,65	96	17.612,45	85	18.936,43	77	18.605,88
Agricoltura & Pesca	28	2.760,96	29	3.347,65	31	3.269,13	30	3.289,60	29	3.286,62
Diretto	27	2.759,44	27	3.344,16	29	3.263,66	28	3.284,82	27	3.283,82
Indiretto	1	1,52	2	3,49	2	5,47	2	4,77	2	2,80
Energia	10	12.110,84	10	11.657,89	12	11.766,07	12	12.074,38	12	11.913,02
Diretto	6	12.032,40	6	11.568,00	8	11.611,00	8	11.988,80	8	11.828,66
Indiretto	4	78,44	4	89,89	4	155,07	4	85,58	4	84,36
Trasporti	5	69,60	5	38,60	17	205,30	12	1.158,31	9	966,80
Diretto	2	55,00	2	24,00	11	104,80	8	1.057,80	5	844,60
Indiretto	3	14,60	3	14,60	6	100,50	4	100,51	4	122,20
Altri sussidi	15	1.728,91	20	2.014,32	30	2.331,54	25	2.379,56	21	2.397,00
Diretto	3	236,86	3	177,69	5	199,12	5	20,00	4	40,00
Indiretto	12	1.492,05	17	1.836,63	25	2.132,42	20	2.359,56	17	2.357,00
IVA agevolata	5	35,06	5	42,19	6	40,41	6	34,58	6	42,44
Indiretto	5	35,06	5	42,19	6	40,41	6	34,58	6	42,44

Tabella 16 – Tavola degli Incerti e dei SAD per categoria e livello di riformabilità (2021; mln €)

Livello di Riformabilità	Agricoltura & Pesca		Energia		Trasporti		Altri sussidi		IVA agevolata		Conteggio di 2021 totale	
	n	mln €	n	mln €	n	mln €	n	mln €	n	mln €	n	mln €
Incerto	20	3.980,89	4	8,00			8	1.557,05	1	5.932,11	33	11.478,05
Europeo	15	2.727,70	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.727,70
Europeo/Regionale	2	804,79	-	-	-	-	-	-	-	-	2	804,79
Nazionale	3	448,40	4	8,00			8	1.557,05	1	5.932,11	16	7.945,56
SAD	1	1,00	31	11.224,86	4	1.271,95	7	1.707,30	15	8.186,60	58	22.438,71
Europeo	-	-	1	2.412,27	-	-	-	-	-	-	1	2.412,27
Europeo/Nazionale	-	-	1	d.q.	-	-	-	-	-	-	1	d.q.
Internazionale/Nazionale	-	-	1	878,33	-	-	-	-	-	-	1	878,33
Internazionale/nazionale	-	-	-	-	-	-	1	d.q.	-	-	1	d.q.
Nazionale	1	1	28	7.934,26	4	1.271,95	6	1.707,30	15	8.186,60	54	19.148,11

Tabella 17 – Tavola riassuntiva dei sussidi individuati in questo Catalogo con indicazione del livello di riformabilità e appartenenza ai FFS (ordinamento in base al Codice)

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
1	AP.SI.02	Regime speciale IVA per i produttori agricoli	Incerto	306,15	447,96	445,86	431,00		Nazionale
2	AP.SI.03	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse	Incerto	5,20	5,40	5,80	7,40		Nazionale
Totale sussidi indiretti "Incerto" in Agricoltura & Pesca				311,35	453,36	451,66	438,40		
3	AP.SI.04	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo	SAF	1,69	3,67	3,67	1,70		Nazionale
4	AP.SI.05	Apicoltura in aree montane	SAF	1,80	1,80	1,10	1,10		Nazionale
Totale sussidi indiretti "SAF" in Agricoltura & Pesca				3,49	5,47	4,77	2,80		
5	AP.SD.03	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini	Incerto	68,34	67,48	66,46	66,46		Europeo
6	AP.SD.04	Sostegno accoppiato per le superfici a soia	Incerto	9,50	9,38	9,20	9,20		Europeo
7	AP.SD.05	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso.	Incerto	21,88	33,82	33,32	33,32		Europeo

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
8	AP.SD.06	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione	Incerto	10,85	10,71	10,55	10,55		Europeo
9	AP.SD.07	Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro	Incerto	65,46	80,55	79,35	79,35		Europeo
10	AP.SD.09	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte	Incerto	84,55	69,97	66,95	66,95		Nazionale
11	AP.SD.10	Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte	Incerto	3,96	3,91	3,85	3,85		Europeo
12	AP.SD.12	Razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia	Incerto	-	-	-	-		Europeo
13	AP.SD.13	Misura 4 PSR 2014-2020: Investimenti in immobilizzi materiali	Incerto	629,49	754,39	632,86	632,86		Europeo
14	AP.SD.14	Misura 6 PSR 2014-2020: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	Incerto	207,37	197,18	171,93	171,93		Europeo/Nazionale
15	AP.SD.15	Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori	Incerto	240,50	264,70	266,50	266,50		Europeo/Regionale
16	AP.SD.16	Regime di pagamento di base	Incerto	2.138,60	2.111,47	2.118,14	2.118,14		Europeo/Regionale
17	AP.SD.19	Sostegno accoppiato olivicoltura	Incerto	42,50	41,96	41,33	41,33		Europeo
18	AP.SD.43	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Europeo
19	AP.SD.44	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici)	Incerto	0,12	d.q.	d.q.	d.q.		Europeo

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
20	AP.SD.45	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari	Incerto	0,03	d.q.	d.q.	d.q.		Europeo
21	AP.SD.46	Arresto definitivo delle attività di pesca	Incerto	54,40	0,26	-	-		Europeo
22	AP.SD.47	Arresto temporaneo delle attività di pesca	Incerto	9,43	5,80	d.q.	-		Europeo
23	AP.SD.50	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici	Incerto	36,83	24,76	24,39	24,39		Europeo
24	AP.SD.51	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici	Incerto	7,88	7,78	7,66	7,66		Europeo
25	AP.SD.53	Fondo nazionale per la suinicoltura	Incerto	-	1,00	4,00	10,00		Europeo
Totale sussidi diretti "Incerto" in Agricoltura & Pesca				3.631,69	3.685,12	3.536,49	3.542,49		
26	AP.SD.08	Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa	SAD	1,00	1,00	1,00	1,00		Nazionale
Totale sussidi diretti "SAD" in Agricoltura & Pesca				1,00	1,00	1,00	1,00		
27	AP.SD.11	Sostegno accoppiato per la zootecnia da latte in zone montane	SAF	10,99	26,36	25,96	25,96		Europeo
28	AP.SD.17	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening)	SAF	1.125,58	1.111,30	1.111,30	1.111,30		Europeo
29	AP.SD.18	Pagamento per i giovani agricoltori	SAF	37,52	37,04	74,09	74,09		Europeo
30	AP.SD.21	Sostegno accoppiato per la zootecnia ovino-caprina	SAF	5,31	5,24	5,17	5,17		Europeo

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
31	AP.SD.01	Indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio	SAF	d.q.	d.q.	-	--	Europeo	
32	AP.SD.22	Misura 2 PSR 2014-2020: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	SAF	0,04	0,35	0,97	0,97	Europeo	
33	AP.SD.23	Misura 3 PSR 2014-2020: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	SAF	19,90	27,65	21,05	21,05	Europeo/Regionale	
34	AP.SD.24	Misura 5 PSR 2014-2020: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	SAF	9,04	13,68	33,28	33,28	Europeo/Regionale	
35	AP.SD.25	Misura 8 PSR 2014-2020: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	SAF	84,93	78,44	96,98	96,98	Europeo/Regionale	
36	AP.SD.26	Misura 10 PSR 2014-2020: Pagamenti agro-climatico-ambientali	SAF	449,86	436,34	555,79	555,79	Europeo/Regionale	
37	AP.SD.27	Misura 11 PSR 2014-2020: Agricoltura biologica	SAF	512,14	444,62	473,97	473,97	Europeo/Regionale	
38	AP.SD.28	Misura 12 PSR 2014-2020: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	SAF	11,33	28,50	5,88	5,88	Europeo/Regionale	

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
39	AP.SD.29	Misura 13 PSR 2014-2020: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	SAF	410,14	322,48	300,40	300,40		Europeo/Regionale
40	AP.SD.30	Misura 15 PSR 2014-2020: Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste	SAF	2,32	13,48	8,39	8,39		Europeo/Regionale
41	AP.SD.31	Sostegno accoppiato per le superfici a barbabietola da zucchero	SAF	16,57	22,28	21,95	21,95		Europeo
42	AP.SD.32	Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza	SAF	12,79	12,62	12,43	12,43		Europeo
43	AP.SD.33	Sostegno accoppiato olivicoltura di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale	SAF	12,38	12,22	12,04	12,04		Europeo
44	AP.SD.34	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	SAF	120,00	116,00	123,00	123,00		Europeo
45	AP.SD.35	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti	SAF	67,50	94,00	67,20	67,20		Europeo
46	AP.SD.36	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Distillazione dei sottoprodotti	SAF	12,00	18,00	16,00	16,00		Europeo
47	AP.SD.37	Sostegno accoppiato per le superfici a colture proteiche e proteaginose	SAF	13,64	13,47	13,27	13,27		Europeo
48	AP.SD.38	Sostegno accoppiato per le superfici a leguminose da granella ed erbai di sole leguminose	SAF	11,35	11,20	11,03	11,03		Europeo

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
49	AP.SD.39	Aiuti nel settore apistico	SAF	6,10	6,10	7,09	7,09		Europeo
50	AP.SD.40	Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali	SAF	35,00	35,00	35,00	35,00		Nazionale
51	AP.SD.41	Produzione zootecnica estensiva	SAF	-	10,00	10,00	10,00		Nazionale
52	AP.SD.42	Sviluppo dell'innovazione in agricoltura	SAF	-	-	1,00	-		Nazionale
53	AP.SD.48	Contributi finanziari per strumenti di gestione del rischio	SAF	251,35	280,01	59,52	59,52		Europeo
54	AP.SD.49	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone	SAF	2,34	13,91	13,70	13,70		Europeo
55	AP.SD.52	Misura 14 PSR 2014-2020 - Benessere degli animali	SAF	104,05	73,36	168,35	168,35		Regionale
Totale sussidi diretti "SAF" in Agricoltura & Pesca				3.344,17	3.263,65	3.284,81	3.283,81		
1	EN.SI.01	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili	SAD	0,26	0,20	0,00		FFS	Nazionale
2	EN.SI.02	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	SAD	591,80	578,66	582,26	591,80	FFS	Internazionale/Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
3	EN.SI.03	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica	SAD	78,80	78,80	78,80	78,80	FFS	Nazionale
4	EN.SI.04	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici	SAD	1.912,18	2.014,16	682,27	878,33	FFS	Nazionale
5	EN.SI.05	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima	SAD	435,67	490,16	513,50	618,68	FFS	Nazionale
6	EN.SI.06	Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci	SAD	22,90	25,80	22,40	18,99	FFS	Nazionale
7	EN.SI.07	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	SAD	0,50	0,50	0,50	0,50	FFS	Nazionale
8	EN.SI.08	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	SAD	0,50	0,50	0,50	0,50	FFS	Nazionale
9	EN.SI.09	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	SAD	0,50	0,50	0,50	0,50	FFS	Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
10	EN.SI.10	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi	SAD	0,20	0,24	0,31	0,20	FFS	Nazionale
11	EN.SI.11	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione	SAD	0,50	0,50	0,50	0,50	FFS	Nazionale
12	EN.SI.12	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi	SAD	10,60	11,80	8,50	11,40	FFS	Nazionale
13	EN.SI.13	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze	SAD	2,40	2,40	2,40	2,40	FFS	Nazionale
14	EN.SI.14	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare	SAD	0,50	0,50	0,50	0,50	FFS	Nazionale
15	EN.SI.15	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	SAD	11,30	11,80	12,95	11,80	FFS	Nazionale
16	EN.SI.16	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Nazionale
17	EN.SI.17	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali	SAD	15,70	12,60	4,70	12,60	FFS	Nazionale
18	EN.SI.18	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	SAD	41,10	42,50	39,25	42,50	FFS	Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
19	EN.SI.19	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	SAD	1.319,90	1.361,80	1.293,81	1.361,80	FFS	Nazionale
20	EN.SI.20	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui	SAD	29,14	28,95	7,38	29,10	FFS	Nazionale
21	EN.SI.21	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati	SAD	938,70	935,40	942,72	935,40	FFS	Nazionale
22	EN.SI.22	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)	SAD	152,80	152,80	152,80	152,80	FFS	Nazionale
23	EN.SI.23	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica	SAD	0,50	0,50	0,50	0,50	FFS	Nazionale
24	EN.SI.24	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio	SAD	3.183,15	3.144,93	2.610,68	3.377,59	FFS	Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
25	EN.SI.25	Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment	SAD	1,80	1,80	1,80	1,80	FFS	Nazionale
26	EN.SI.26	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)	SAD	52,00	52,00	5,00	5,00	FFS	Nazionale
27	EN.SI.27	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas)	SAD	74,53	74,53	74,53	-	FFS	Nazionale
28	EN.SI.28	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone	SAD	6,63	6,63	6,63	-	FFS	Nazionale
29	EN.SI.29	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	SAD	580,00	580,00	580,00	580,00	FFS	Nazionale
30	EN.SI.30	Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza	SAD	98,00	98,00	98,00	98,00	FFS	Nazionale
Totale sussidi indiretti "SAD" in Energia				9.562,56	9.708,96	7.723,69	8.811,99		
31	EN.SI.31	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	Incerto	64,50	82,09	2,00	2,00	FFS	Nazionale
32	EN.SI.32	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano	Incerto	10,38	12,19	10,62	5,70	FFS	Nazionale
33	EN.SI.33	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	Incerto	0,80	0,30	0,30	0,30	FFS	Nazionale
Totale sussidi indiretti "Incerti" in Energia				75,68	94,58	12,92	8,00		

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
34	EN.SI.34	Esenzione dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW	SAF	59,60	123,26	54,21	59,60	FFS	Nazionale
35	EN.SI.35	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	SAF	0,16	0,05	0,02	0,06	FFS	Nazionale
36	EN.SI.36	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	SAF	29,63	31,26	30,85	24,20	FFS	Nazionale
37	EN.SI.37	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente	SAF	0,50	0,50	0,50	0,50	FFS	Nazionale
Totale sussidi indiretti "SAF" in Energia				89,89	155,07	85,58	84,36		
38	EN.SD.01	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito	SAD	980,00	1.581,95	1.402,03	2.412,27	FFS	Nazionale
39	EN.SD.02	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Nazionale
40	EN.SD.03	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")	SAD		376,10	307,40	0,60	FFS	Nazionale
41	EN.SD.12 Nuovo sussidio	Mercato della capacità	SAD	-	-	-	-	FFS	Nazionale
Totale sussidi diretti "SAD" in Energia				980,00	1.958,05	1.709,43	2.412,87		

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
42	EN.SD.04.a	Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Internazionale/Nazionale
Totale sussidi diretti "Incerti" in Energia				-	-	-	-		
43	EN.SD.05	Incentivi sull'energia prodotta da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
44	EN.SD.06	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico	SAF	5.700,00	5.616,00	5.775,20	5.567,28		Nazionale
45	EN.SD.07	Conto energia	SAF	5.868,00	5.970,00	6.187,00	6.236,38		Nazionale
46	EN.SD.08	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Cogenerazione e CAR)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
47	EN.SD.09	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
48	EN.SD.10	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile	SAF	-	-	1,60	d.q.		Nazionale
49	EN.SD.11	Incentivazione degli Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW	SAF	-	25,00	25,00	25,00		Nazionale
50	EN.SD.04b	Regime di particolare favore per [...] i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Totale sussidi diretti "SAF" in Energia				11.568,00	11.611,00	11.988,80	11.828,66		

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
1	TR.SI.03	Esenzione IVA del servizio taxi di trasporto urbano	SAD	19,00	20,00	20,00	18,50	FFS	Nazionale
2	TR.SI.04	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente)	SAD	1.231,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00	FFS	Nazionale
3	TR.SI.09	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultratrentennali	SAD	20,40	20,40	20,40	20,40		Nazionale
4	TR.SI.10	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali	SAD	2,05	2,05	2,05	2,05		Nazionale
Totale sussidi indiretti "SAD" in Trasporti				1.272,45	1.273,45	1.271,40	1.271,95		
5	TR.SI.05	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale)	SAF	-	88,90	88,90	88,90		Nazionale
6	TR.SI.06	Agevolazione sulla tassa di ancoraggio a beneficio delle navi che utilizzano porti di transhipment	SAF	3,00	-	-	-		Nazionale
7	TR.SI.07	Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici	SAF	0,40	0,40	0,40	0,40		Nazionale
8	TR.SI.08	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano	SAF	11,20	11,20	11,20	11,20		Nazionale
9	TR.SI.11	Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	SAF	-	0,00	0,01	21,70		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
10	TR.SI.12 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike (attuazione dal 2021)	SAF	-	-	-	-	Nazionale	
Totale sussidi indiretti "SAF" in Trasporti				14,60	100,50	100,51	122,20		
11	TR.SD.01	Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci	Incerto	48,90	-	50,00	-	Nazionale	
Totale sussidi diretti "Incerti" in Trasporti				48,90	-	50,00	-		
12	TR.SD.02	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia	SAF	20,00	-	-	-	Nazionale	
13	TR.SD.03	Incentivo per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria non inferiore a "Euro 5"	SAF	-	-	-	-	Nazionale	
14	TR.SD.04	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro	SAF	-	-	-	-	Nazionale	
15	TR.SD.05	Fondo rottamazione carri merci	SAF	4,00	4,00	4,00	4,00	Nazionale	
16	TR.SD.06	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica	SAF	-	10,00	d.q.	0,60	Nazionale	

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
17	TR.SD.07	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo M1 nuovo di fabbrica omologato per emissioni fino a 70gCO2/km o omologazione di veicolo termico convertito (in categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G)	SAF	-	60,00	70,00	140,00		Nazionale
18	TR.SD.08 Nuovo sussidio	Contributi all'autotrasporto per rinnovo veicoli	SAF	-	12,90	15,90	-		Nazionale
19	TR.SD.09 Nuovo sussidio	Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane	SAF	-	5,00	140,00	70,00		Nazionale
20	TR.SD.10 Nuovo sussidio	Disposizioni in materia di autotrasporto	SAF	-	12,90	12,90	-		Nazionale
21	TR.SD.11 Nuovo sussidio	Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km	SAF	-	-	600,00	630,00		Nazionale
22	TR.SD.12 Nuovo sussidio	Bonus mobilità	SAF	-	-	215,00	-		Nazionale
Totale sussidi diretti "SAF" in Trasporti				24,00	104,80	1.057,80	844,60		
1	AL.SI.02	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno	SAD	674,50	1.125,60	1.266,70	1.667,60		Nazionale
2	AL.SI.03	Riduzione della tariffa IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	SAD	38,30	38,30	38,30	39,70		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
3	AL.SI.04	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
4	AL.SI.05	Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
5	AL.SI.07	Deroga nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	-.		Nazionale
6	AL.SI.08	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
7	AL.SI.09	Riduzione base imponibile ai fini IMU e TASI	SAD+	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Totale sussidi indiretti "SAD" in Altri sussidi				712,80	1.163,90	1.305,00	1.707,30		
8	AL.SI.10	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+	Incerto	283,70	352,20	419,60	489,30		Nazionale
9	AL.SI.11	Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione	Incerto	3,00	2,70	2,50	1,85		Nazionale
10	AL.SI.12	Deduzione IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria	Incerto	0,10	0,10		0,30		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
11	AL.SI.13	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (ex. Super ammortamento)	Incerto	1.955,43	3.435,25	3.803,37	1.065,60		Nazionale
12	AL.SI.14	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
13	AL.SI.06	Bonus idrico sociale	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Totale sussidi indiretti "Incerto" in Altri sussidi				2.242,23	3.790,25	4.225,47	1.557,05		
14	AL.SI.15	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile	SAF	28,90	36,10	43,70	143,00		Nazionale
15	AL.SI.16	Detrazione del 50% o 65% o 110% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	SAF	1.634,20	1.828,90	2.008,01	1.294,30		Nazionale
16	AL.SI.17	Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali	SAF	2,60	6,20	9,68	21,10		Nazionale
17	AL.SI.18	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)	SAF	19,40	56,70	95,26	795,20		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
18	AL.SI.19	Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici	SAF	37,70	27,80	27,90	-	Nazionale	
19	AL.SI.20	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni.	SAF	0,00	4,30	8,08	13,00	Nazionale	
20	AL.SI.21	Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016	SAF	-	3,67	42,96	-	Nazionale	
21	AL.SI.22	Credito d'imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali	SAF	76,96	117,18	57,47	-	Nazionale	
22	AL.SI.23	Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto	SAF	5,47	5,47	-	-	Nazionale	
23	AL.SI.24	Detrazione del 19% delle spese veterinarie	SAF	30,40	34,10	34,50	39,40	Nazionale	
24	AL.SI.25	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Nazionale	
25	AL.SI.26	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Nazionale	
26	AL.SI.27	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Nazionale	
27	AL.SI.28	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	1,00	Nazionale	

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
28	AL.SI.30	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile	SAF	1,00	1,00	1,00	1,00	Nazionale	
29	AL.SI.31 Nuovo sussidio	Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi	SAF	-	-	10,00	-	Nazionale	
30	AL.SI.32 Nuovo sussidio	Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso	SAF	-	-	10,00	-	Nazionale	
31	AL.SI.33 Nuovo sussidio	Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti	SAF	-	1,00	1,00	-	Nazionale	
32	AL.SI.34 Nuovo sussidio	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (i.e. EMAS e ISO 14001).	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Nazionale	
33	AL.SI.35 Nuovo sussidio	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti. (sconto su certificazioni EMAS e ISO 14001).	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Nazionale	
34	AL.SI.36 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese	SAF	-	-	-	d.q.	Nazionale	
35	AL.SI.37 Nuovo sussidio	Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile	SAF	-	-	-	30,00	Nazionale	
36	AL.SI.38 Nuovo sussidio	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali	SAF	-	-	-	5,00	Nazionale	

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
37	AL.SI.39 Nuovo sussidio	Riduzione aliquota Iva prodotti per la protezione dell'igiene femminile	SAF	-	-		d.q.	Nazionale	
38	AL.SI.40 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale	SAF	-	10,00	10,00	10,00	Nazionale	
39	AL.SI.41 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile	SAF	-	-	-	5,00	Nazionale	
Totale sussidi indiretti "SAF" in Altri sussidi				1.836,63	2.132,42	2.359,56	2.358,00		
40	AL.SD.01	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Nazionale	
Totale sussidi diretti "SAD" in Altri sussidi				-	-	-	-		
41	AL.SD.02	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Nazionale	
42	AL.SD.03	Proroga di concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini)	Incerto	404,95	404,95	d.q.	d.q.	Nazionale	
Totale sussidi diretti "Incerti" in Altri sussidi				404,95	404,95	-	-		
43	AL.SD.04	Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Nazionale	

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
44	AL.SD.05	Modifiche in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti	SAF	172,00	185,00	d.q.	d.q.		Nazionale
45	AL.SD.06	Misure per interventi urgenti di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici	SAF	5,69	14,12	d.q.	.		Nazionale
46	AL.SD.07	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina	SAF	-	-	20,00	20,00		Nazionale
47	AL.SD.08	Fondo per il risparmio di risorse idriche	SAF	-	-	d.q.	20,00		Nazionale
Totale sussidi diretti "SAF" in Altri sussidi				177,69	199,12	20,00	40,00		
1	IVA.01	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, prima casa per acquirente	SAD	2.169,74	2.354,66	2.012,91	2.601,15		Nazionale
2	IVA.02	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
3	IVA.03.a	IVA agevolata per i fertilizzanti in senso generale	SAD	83,99	83,34	87,56	87,56		Nazionale
Totale "SAD" in IVA agevolata al 4%				2.253,73	2.438,00	2.100,47	2.688,71		
4	IVA.03.b	IVA agevolata per organismi utili per la lotta biologica	SAF	11,88	12,90	13,93	17,44		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
5	IVA.04	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici	SAF	6,90	8,58	6,25	7,54		Nazionale
Totale "SAF" in IVA agevolata al 4%				18,78	21,48	20,18	24,98		
6	IVA.05	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	SAF	23,41	18,93	14,40	17,46		Nazionale
Totale "SAF" in IVA agevolata al 5%				23,41	18,93	14,40	17,46		
7	IVA.20	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private	Incerto	4.502,80	4.446,30	5.353,31	5.932,11		Nazionale
Totale "Incerto" in IVA agevolata al 10%				4.502,80	4.446,30	5.353,31	5.932,11		
8	IVA.06	IVA agevolata per acqua e acque minerali	SAD	366,51	354,37	360,46	369,66		Nazionale
9	IVA.07	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico	SAD	1.765,14	1.779,98	1.944,06	1.828,98	FFS	Nazionale
10	IVA.08	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Nazionale
11	IVA.09	IVA agevolata per oli minerali greggi, oli combustibili	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Nazionale
12	IVA.10	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	SAD	180,03	180,03	180,03	180,03	FFS	Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
13	IVA.11	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda	SAD	135,50	136,63	205,00	d.q.	FFS	Nazionale
14	IVA.13	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso	SAD	2.282,28	2.398,55	1.842,62	2.313,23		Nazionale
15	IVA.14.a	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione (Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
16	IVA.15	IVA agevolata per prodotti fitosanitari	SAD	83,48	81,03	81,03	90,67		Nazionale
17	IVA.16	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
18	IVA.17	IVA agevolata per smaltimento in discarica	SAD	566,19	582,84	504,47	703,85		Nazionale
19	IVA.18	IVA agevolata per la locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita	SAD	12,43	15,42	15,42	11,46		Nazionale
Totale "SAD" in IVA agevolata al 10%				5.391,56	5.528,85	5.133,09	5.497,88		
20	IVA.14.b	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi [...] alla realizzazione degli interventi di recupero (Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale

n	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)				FFS	Livello di riformabilità
				2018	2019	2020	2021		
21	IVA.21	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito	SAF	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Totale "SAF" in IVA agevolata al 10%				-	-	-	-		

2.7 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB (CAPITOLO 2)

ACI (2020): *Autoritratto 2020*. Tratto da <http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/autoritratto/autoritratto-2020.html>

Amici della Terra (2006): *I costi ambientali e sociali dei trasporti. Quinto Rapporto*. Ferrovie dello Stato – Direzione Centrale delle Relazioni Esterne.

Amici della Terra (2008): *Studio riguardante la valutazione dei costi esterni evitati dal trasporto marittimo delle merci rispetto al trasporto su strada*. Rapporto Amici della Terra, Roma.

ARPA Lombardia, De Martini A. e altri (2008): *Ammoniacca in atmosfera Misure e valutazioni modellistiche*. Progetto PARFIL III annualità.

Aspromonte D e Molocchi A (2013a): *Ecco il peso delle esternalità nell'economia italiana. Il contributo dell'analisi costi-benefici in chiave ambientale per migliorare il PIL*. Nuova Energia bimestrale dello sviluppo sostenibile n. 5 2013.

Aspromonte D e Molocchi A (2013b): *Il peso delle esternalità nell'economia italiana: l'industria manifatturiera*. Nuova Energia bimestrale dello sviluppo sostenibile n. 6 2013.

Aspromonte D e Molocchi A (2014): *Ambiente chiama Banca risponde?* Nuova Energia bimestrale dello sviluppo sostenibile n. 4 2014.

AT Sogesid per Mattm (2018) *Favorevoli o dannosi? Il Catalogo 2017 dei sussidi ambientali: versione di sintesi*. Documento di analisi n. 16 UVI – Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica 2018.

AT Sogesid per Mattm (2019): *The G20 Peer Review on FFS Environmental Fiscal Challenges for Cities and Transport Critical Issues in Environmental Taxation* Vol XXI Edward Elgar Editor.

AT Sogesid per Mattm Ravazzi Douvan A Camporeale C Castaldi G Grassi L Iannotti M Lucaroni G Molocchi A (2019): *The Italian Catalogue of EHS and EFS Critical Issues in Environmental Taxation*. Thomas Aranzadi Editor.

Ballesteros M, Chapela R, Santiago J L, Norte-Navarro M, Kesicka A, Pititto A, Abbagnano U, Scordella G, (2019): *Research for PECH Committee – Implementation and impact of key Maritime and European Fisheries Fund measures (EMFF) on the Common Fisheries Policy and the post-2020*. EMFF proposal European Parliament Policy Department for Structural and Cohesion Policies Brussels.

Bassano C (2012): *Decarbonizzazione e desolfurazione del syngas proveniente dal processo di gassificazione per produrre idrogeno e tecnologie CTL*. Tesi di dottorato in Ingegneria chimica dell'ambiente e della sicurezza.

Battisti C (2004): *Frammentazione ambientale, connettività, reti ecologiche. Un contributo teorico e metodologico con particolare riferimento alla fauna selvatica*. Provincia di Roma, Assessorato alle politiche ambientali, Agricoltura e Protezione civile.

CAFE (2005a): *AEA Technology, Methodology for the Cost-Benefit analysis for CAFÉ*. Volume 2: Health Impact Assessment, Service Contract for Carrying out Cost-Benefit Analysis of Air Quality Related Issues, in the Clean Air for Europe (CAFE) Programme.

CAFE (2005b): *AEA Technology-EMRC-IER, Damages per tonne emission of PM2.5, NH3, SO2, NOx and VOCs from each EU25 Member State (excluding Cyprus) and surrounding seas*. Service Contract for Carrying out Cost-Benefit Analysis of Air Quality Related Issues, in the Clean Air for Europe (CAFE) Programme.

Camporeale C, Grassi L e Molocchi A (2018): *The diesel fuel excise duty gap as compared to gasoline: an environmental coherence assessment through the external costs approach*. Working Paper presented at the Sixth

Annual Conference of the Italian Association of Environmental and Resource Economists (IAERE) in Turin 15th-16th February 2018.

CASES, Porchia R (FEEM) e altri (2008a): *Development of a set of full cost estimates of the use of different energy sources and its comparative assessment in EU Countries Part1: Review of Literature on National Estimates of Private and External Costs of Electricity generation in EU Countries Cost Assessment of Sustainable Energy Systems (CASES)*. Project of the 6th Framework Programme.

CASES, Porchia R (FEEM), Bigano A (FEEM) (2008b): *Development of a set of full cost estimates of the use of different energy sources and its comparative assessment in EU countries, Part 2: Full Costs: Levelised European Estimates Results and Assessment, Cost Assessment of Sustainable Energy Systems (CASES)*. Project of the 6th Framework Programme.

CE Delft (2003): Meeting external costs in the aviation industry. A report for the Commission for Integrated Transport (CfIT).

Celani A, Dressler L e Wermelinger M (2022): *Building an Investment Tax Incentives database: Methodology and initial findings for 36 developing countries*. OECD Working Papers on International Investment, No 2022/01, OECD Publishing, Paris. Tratto da: <https://dxdoi.org/101787/62e075a9-en>

CESI (2004a), CESI/STA-Università degli studi di Parma, progetto GAME-VESTER: *Valutazione delle esternalità degli assetti energetici-WP 1-MLS 1.1 Individuazione delle tipologie di indicatori da considerare ai fini delle valutazioni*. Rapporto RSE A4-524149.

CESI (2004b), CESI/STA-Etalconsult, progetto GAME-VESTER *Valutazione delle esternalità degli assetti energetici-WP 1-MLS 1.2 Individuazione dei metodi di quantificazione degli indicatori scelti*.

CESI (2005), Girardi, Crapanzano, Brambilla, CESI/STA-Etalconsult, progetto GAME-VESTER: *Valutazione delle esternalità degli assetti energetici-WP 1-MLS 1.3, Metodi per la monetizzazione degli Impatti (metodologie per la monetizzazione dei danni esterni legati a scenari di teleriscaldamento)*. Rapporto RSE A5-022943.

Coalition of Finance Ministers for Climate Action (2020): *Better recovery, better world: Resetting climate action in the aftermath of the COVID-19 pandemic*. Tratto da: <https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inlinefiles/Better%20Recovery%2C%20Better%20World%20FINAL.pdf>.

Commissione europea (2013): *Energia pulita per i trasporti: una strategia europea in materia di combustibili alternativi*. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. COM(2013)17, {SWD(2013) 4 final}.

Commissione europea (2013): *Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure*. Brussels, 24.1.2013, SWD(2013) 5 final.

Commissione europea (2015): *L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione Europea per l'Economia Circolare*. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. COM(2015)614 final.

Commissione europea (2017): *The EU Environmental Implementation Review (EIR) package. Common Challenges And How To Combine Efforts To Deliver Better Results - Annex: Guidance To Member States: Suggested Actions On Better Environmental Implementation*. 28 Country reports (SWDs).

Commissione europea (2021): *Market Based Instruments Environmentally Harmful Subsidies*. European Commission, DG Environment, Unit F1.

Commissione Marè (2021): *Sesto rapporto annuale sulle spese fiscali 2021*. Commissione per le Spese Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Copenhagen Economics (2010): *Company car taxation (No. 22)*. Directorate General Taxation and Customs Union, European Commission.

Corte dei conti europea (2011): *Have EU Measures Contributed to Adapting the Capacity of the Fishing Fleets to Available Fishing Opportunities?* Special Report No 12/2011.

Corte dei conti europea (2017): *L'inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale*. Relazione speciale n. 21 della Corte dei conti europea, Sezione di audit I (pres. Phil Wynn Owen).

Corte dei Conti europea (2021): *Common Agricultural Policy and climate: Half of EU climate spending but farm emissions are not decreasing*. Relazione speciale n. 16/2021.

Corte dei conti europea (2021): *The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions*. Tratto da: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SA0012%2801%29>

Corte dei conti europea (2022): *Tassazione dell'energia, fissazione del prezzo del carbonio e sovvenzioni all'energia*. Tratto da https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW22_01/RW_Energy_taxation_IT.pdf

CRPA, Condor R e Valli A (2011): *Emissioni nazionali di ammoniaca e scenari emissivi derivanti dalla fase di spandimento agronomico e all'uso dei fertilizzanti azotati in Italia*. Centro Ricerche Produzioni Animali.

D'Appolonia (2015): *Studio sull'impatto socio ambientale del trasporto marittimo in Italia: una comparazione con le altre modalità di trasporto*. Presentazione slide.

Danish Environmental Protection Agency (2014): *Environmental Classification of ships*. Environmental project No. 1579, 2014.

Dasgupta P (2021): *The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review*. London: HM Treasury.

Dobson A, Ralls K, Foster M, Soulé ME, Simberloff D, Doak D, Estes JA, Mills LS, Mattson D, Dirzo R, Arita H, Ryan S, Norse EA, Noss RF e D Johns (1999): *Corridors: reconnecting fragmented landscapes*. In: Soulé ME, Terborgh J (eds) *Continental Conservation The Wildland Project* Island press, Washington DC: 129-170.

E-PRTR (2016): *European Pollutant Release and Transfer Register*. Tratto da: <http://prtr.ec.europa.eu/#/home>.

Ecofys (2014): *Subsidies and Costs of EU Energy*. Final Report for the European Commission.

EEA, Adams M, Holland M, Wagner A, Davies T, Spadaro J (2011a): *Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe*. EEA Technical Report n. 15, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2011b): *Environmental tax reform in Europe: implications for income distribution*. EEA Technical report No 16/2011, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2011c): *Environmental tax reform in Europe: opportunities for eco-innovation*. EEA Technical report No 17/2011, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA, Adams M, Holland M, Spadaro J, Misra A e Pearson M (2014a): *Costs of air pollution from European industrial facilities 2008–2012 – an updated assessment*. EEA Technical Report n. 20, 2014, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2014b): *Resource-efficient green economy and EU policies*. EEA Report No 2/2014, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2015a): *Air quality in Europe - 2015 report*. European Environment Agency.

EEA (2015b): *SOER 2015 - The European environment state and outlook 2015*. European Environment Agency, Copenhagen. Tratto da: <http://www.eea.europa.eu/soer>

EEA (2015c): *Evaluating 15 years of transport and environmental policy integration. TERM 2015: Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe*. EEA Report - No 7/2015, European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2017): *Air quality in Europe - 2017 report*. European Environment Agency.

EEA (2018): European Union Emissions Trading System (EU ETS) data from EUTL, European Environment Agency. Tratto da: <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/european-union-emissions-trading-scheme-5>.

EEA. (2020): *Air quality in Europe - 2020 report*. Publication Office of the European Union.

Enea, Viridis MR e Gaeta M (2015): *Gli impatti energetici e ambientali dei combustibili nel settore residenziale*.

Entec (2002): *Quantification of Emissions from Ships associated with ship movements between port in the European Community*. Entec UK limited, EC Service contract, July 2002.

Entec (2005): *Ship emissions: assignment, abatement and market-based instruments*. Entec UK limited, EC Service contract.

Eucar, JRC, Concawe (2007): *Well to Wheel Analysis of future automotive Fuels and Powertrains in the EU context*. Version 2c, March 2007.

Everard M, Johnston P, Santillo D, Staddon C (2020): *The role of ecosystems in mitigation and management of Covid-19 and other zoonoses*. *Environmental Science & Policy*. Volume 111, September 2020, Pages 7-17. Tratto da: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901120306122>.

EXIOPOL, Fantke P e Wagner S (2009a): *Report on Unit Values for Pesticides. Integrated project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission*. Project Deliverable DII.2.c-2, University of Stuttgart - Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy - Department of Technology Assessment and Environment (TFU), December 2009.

EXIOPOL (2009b): *Final report on externalities associated with waste types and waste management practices and technologies used in the EU and selected non-EU countries and report on disamenity impacts in the UK*. Integrated project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission, Deliverable n. D II.5-b.2, November 2009.

EXIOPOL, Müller W, Preiss P, Klotz V, Friedrich R (2010): *External Cost Values for EE SUT Framework*. Final report providing external cost values to be applied in an EE SUT framework, integrated project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission, Deliverable III.1.b-2, IER University Stuttgart, March 2010.

ExternE (1995): European Commission DGXII, Externalities of Energy voll. 1-6, EUR 16520-16525, Bruxelles.

ExternE (1997a): *FEEM-IEFE-AEM, ExternE National Implementation Italy*. Final report, FEEM, October 1997.

ExternE, Friedrich R, Bickel P, Krewitt W (1997b): *External Costs of Transport in ExternE*. IER Report, Stuttgart, May 1997.

ExternE (1998a): *Externalities of Energy*. Vol 7-M. Holland et al (eds), Methodology 1998 update, European Commission DG XII, Bruxelles 1998.

ExternE (1998b): *Externalities of Energy*. Vol. 8, Global Warming Damages, European Commission DG XII, Bruxelles, 1998.

ExternE (1998c): *Externalities of Energy*. Vol. 9, Fuel Cycles for Emerging and End-Use Technologies, Transport and Waste, European Commission DG XII, Bruxelles, 1998.

ExternE, Bickel P, Friedrich R (2005r): *Externalities of Energy*. Methodology update.

ExternE-Pol (2005): *PSI-IER-VITO, Externalities of Energy, Extension of the accounting framework and policy application*. Final report on new energy technologies, 15 July 2015.

Federal Environment Agency (2014): *Technical Brochure - Environmentally Harmful Subsidies in Germany, updated edition 2014*. Federal Environment Agency (Umweltbundesamt).

FMI (2015): *IMF Annual report: tackling challenges together*. IMF, Washington, Stati Uniti.

FMI (2016): *Who benefits from energy subsidies: an update*. Reforming Energy Subsidies. FMI, Washington D.C.

FMI-WB (2011): *Market-Based Instruments for International Aviation and Shipping as a Source of Climate Finance*. Background Paper for the Report to the G20 on Mobilizing Sources of Climate Finance. Prepared by staff of the International Monetary Fund and World Bank, November 2011.

Fontana M e Ascari S (1998): *I costi esterni di inceneritori e discariche di rifiuti solidi urbani*. Economia delle fonti di energia e dell'ambiente, n. 2.

Fujii S. e K. Kitamura (2003): *What does a one-month free bus ticket do to habitual drivers*. Transportation 30: 81-95.

GSE (2018): *Rapporto delle attività 2017*. Gestore dei Servizi Energetici.

GSE. (2019): *Aste di quote europee di emissione - rapporto annuale*. Gestore dei Servizi Energetici.

GSE. (2020): *Aste di quote europee di emissione - rapporto annuale*. Gestore dei Servizi Energetici.

GSE. (2020): *Rapporto delle Attività 2020*. Gestore dei Servizi Energetici.

GSE (2022): *Rapporto statistico 2020*. Energia da Fonti Rinnovabili in Italia.

Halsnaes et al. (2001): *Transport and the Global Environment, Accounting for GHG reductions in Policy Analysis*. UNEP CCEE.

Harding M (2014): *Personal Tax Treatment of Company Cars and Commuting Expenses: Estimating the Fiscal and Environmental Costs*. OECD Taxation Working Papers, No. 20, OECD Publishing, Paris.

Hilborn R (2007): *Defining success in fisheries and conflicts in objectives*. Marine Policy, 31(2), 153-158

IAPH – WPCI (2015): *International Association of Ports and Harbours*. World Port Climate Initiative, Environmental Ship Index Fundamentals.

IEEP, Valsecchi C, ten Brink P, Bassi S, Withana S, Lewis M, Best A, Oosterhuis F, Dias Soares C, Rogers-Ganter H, Kaphengst T (2009): *Environmentally Harmful Subsidies: Identification and Assessment*. Final report for the European Commission's DG Environment.

IIASA-Entec UK-MET.NO (2007): *Analysis of Policy Measures to Reduce Ship Emissions in the Context of the Revision of the National Emissions Ceilings Directive*. Report to the European Commission-DG Environment, International Institute for Applied Systems Analysis.

IMO-MEPC (2009): *Proposal to Designate an Emission Control Area for NO_x, SO_x and PM*. Submitted by USA and Canada, International Maritime Organization-Marine Environment Protection Committee, 59th Session, Agenda item 6, n. 5, 2nd April 2009.

IMO (2015): *Third IMO Greenhouse Gas Study 2014*. International Maritime Organization.

IMPACT, Maibach M, Schreyer C, Sutter D, van Essen HP, Boon BH, Smokers R, Schrotten A, Doll C, Pawlowska B, Bak M (2008): *Handbook on estimation of external costs in the transport sector*. Produced for the European Commission under the IMPACT project (Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport), Version 1.1, CE Delft.

IEA (2021): *Global Energy Review: CO₂ Emissions in 2020*. Tratto da: <https://www.iea.org/articles/global-energy-review-co2-emissions-in-2020>.

IEA (2021): *World Energy Outlook 2021*. Tratto da: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021>.

IEA (2020): *World Energy Statistics and Balances*. Tratto da: <https://www.iea.org/data-and-statistics/dataproduct/world-energy-balances>.

IPCC (2021): *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Tratto da: <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>.

IPCC (2022): *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Tratto da: <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>.

IPCC (2022): *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*. Tratto da: <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>.

IPCC (2022): *Sixth Assessment Report (AR6)*.

Ispra (2016): *Italian Greenhouse Gas Inventory, 1990-2014*. National Inventory Report.

Ispra (2017): *Rapporto Rifiuti Urbani 2017*. Rapporti Ispra n. 272/2017.

Ispra (2018a): *Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra e altri gas nel settore elettrico*. Rapporti 280/2018.

Ispra. (2021): *Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2019*.

Ispra(2022): *Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico*. Rapporto Ispra (363/2022).

Kijewska A e Bluszcz A (2016): *Analysis of greenhouse gas emissions in the European Union member states with the use of an agglomeration algorithm*, *Journal of Sustainable Mining*, Volume 15, Issue 4, 2016, Pages 133-142.

Köder L e Burger A (2016): *Umweltschädliche Subventionen in Deutschland - Aktualisierte Ausgabe 2016*.

Kos S, Vukic L e Brcic D (2017): *Comparison of External Costs in Multimodal Container Transport Chain*. Promet – Traffic & Transportation, Vol. 29, 2017, No. 2, 243-252.

Maffii S, Chiffi C, Molocchi A (2007): *External costs of Maritime Transport” a TRT study for the European Parliament*. Committee for Transport and Tourism and E.P. Policy Department Structural and Cohesion Policies, May 2007.

Mattm (2012): *Documenti Tecnici del Gruppo di lavoro per l'individuazione delle misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico*. Decreto 756 del 28/12/2011, Mattm - DG Valutazioni Ambientali (DVA), a cura di Ivo Allegrini e Fabio Romeo.

Mattm (2017): *Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Favorevoli e dei Sussidi Ambientalmente Dannosi*. Prima Edizione.

Mattm e Mise (2017): *Verso un modello di economia circolare per l'Italia*.

Methodex (2007): *AEA Technology Environment, Methods and data on environmental and health externalities: harmonising and sharing of operational estimates*. Publishable Executive Summary. Methodex is project for European Commission DG Research.

Mef (2011): *Rapporto Ceriani*. Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale. Relazione finale.

Mef (2020): Emergenza Covid-19. Dati da: <http://www.mef.gov.it/covid-19/>.

Ministero della Salute e Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni Covid-19 (2020): *Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2*. Rapporto ISS Covid-19 n. 20/2020.

Molocchi A. (2017): *Chi inquina, paga? Tasse ambientali e sussidi dannosi per l'ambiente*. Ipotesi di riforma alla luce dei costi esterni delle attività economiche in Italia Documento di valutazione n. 6, UVI, 2017.

MRAG (2017): *Ex-Post Evaluation of the European Fisheries Fund (2007–2013)*. Publications Office of the European Union.

Nabi G, Wang Y, Hao Y, Khan S, Wu Y, Lia D (2020): *Massive use of disinfectants against COVID-19 poses potential risks to urban wildlife*. Environ Res. 2020 Sep; 188.

NAMEA-Istat (2018): *Emissioni atmosferiche*. Namea (NACE Rev. 2): attività produttive.

NEEDS, Preiss P, Friedrich R, Klotz V (2008): *Report on the procedure and data to generate averaged/ aggregated data*. Deliverable n. 1.1 - RS 3a - New Energy Externalities Developments for Sustainability, 6th Framework Research Programme Integrated Project.

Net Zero Tracker (2021): *Net Zero Tracker. Energy and Climate Intelligence Unit, Data-Driven*. EnviroLab, NewClimate Institute, Oxford Net Zero.

OECD (2015): *OECD Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2015*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2016b): *Recommendation of the Council on common approaches for officially supported export credits and environmental and social due diligence*. Working Party on Export Credits and Credit Guarantees - Trade and Agriculture Directorate Trade Committee, TAD/ECG(2016)3.

OECD (2017): *Information On Category A And Category B Projects*. Working Party on Export Credits and Credit Guarantees - Trade Committee.

OECD (2018): *OECD Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2018*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2020): *Building Back Better: A Sustainable, Resilient Recovery after Covid-19*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2021): *The OECD Green Recovery Database: Examining the environmental implications of Covid-19 recovery policies*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2021): *Effective Carbon Rates 2021*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2021): *Taxing Energy Use for Sustainable Development: Opportunities for energy tax and subsidy reform in selected developing and emerging economies*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2021): *Tax Policy Reforms 2021: Special Edition on Tax Policy during the Covid-19 Pandemic*. OECD Publishing, Paris.

Parry IW, Heine MD, Lis E e Li S (2014): *Getting Energy Prices Right. From Principle to Practice*. International Monetary Fund, Washington DC.

Paul D, Mondal SK, Mandal SM (2021): *Biologia Futura: use of biocides during Covid-19-global reshuffling of the microbiota*. Biologia Futura.

Piera A. (2015): *Why taxes are not an option in addressing international civil aviation's carbon footprint* Chicago Convention. Tratto da: <http://www.greenaironline.com>

Rabl A, Spadaro JV e McGavran PD (1998): *Health Risks of Air Pollution from Incinerators: a Prospective*. In Waste Management & Research, Denmark.

RSE (2014): *RSEview – Riflessioni sull'Energia, "Energia Elettrica, Anatomia dei Costi*. Ricerca sul Sistema Elettrico, RSE.

Scarascia Mugnozza S. (2021): *Quando la fiscalità ambientale è "involontaria": l'impatto sull'ecosistema dei tax benefits previsti dal decreto Rilancio*. Sapienza Università Editrice.

Schader C, Jud K, Meier MS, Kuhn T, Oehen B e Gattinger A (2014): *Quantification of the effectiveness of greenhouse gas mitigation measures in Swiss organic milk production using a life cycle assessment approach*. Journal of cleaner production, 73, 227-235.

Skerritt et al. (2020): *A 20-year retrospective on the provision of fisheries subsidies in the European Union*. ICES Journal of Marine Science, 77(7-8), 2741-2752.

SNPA (2020): *Indicazioni tecniche SNPA sulla pulizia degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti - Covid19*. Tratto da: http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/ufficio_stampa/allegati/20200318-SNPA-Indicazioni-tecniche.pdf.pdf.

Terna. (2019a): *Mercato della capacità*. Rendiconto degli esiti - asta madre 2022.

Terna. (2019b): *Mercato della capacità*. Rendiconto degli esiti - asta madre 2023.

The South Centre, (2017): *The WTO's fisheries subsidies negotiations*. Analytical Note SC/AN/TDP/2017/5, July 2017.

UNFCCC (2021): *Nationally determined contributions under the Paris Agreement: Synthesis report by the secretariat*. Tratto da: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08_adv_1.pdf.

UVI-Senato (2017): *Focus sul Dossier Chi inquina, paga? I danni sanitari e ambientali delle attività economiche in Italia: quanto costa l'inquinamento alla collettività (e chi lo paga)*. UVI – Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica, dicembre 2017.

UVI-Senato (2018): *Focus sul Dossier Chi inquina, guadagna? Tra SAD e SAF: i bonus che salvano l'ambiente e i sussidi che favoriscono l'inquinamento*. UVI – Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica, maggio 2018.

Van Essen, Van Wijngaarden, Schroten, Sutter, Bieler, Maffii, Beyrouthy (2019): *Handbook on the external costs of transport*. Version 2019 1.1. CE Delft.

Wei Y (2016): *Research on Intermodal External Costs of International Container*. Paper presented at the 2nd International Conference on Education Technology, Management and Humanities Science (ETMHS 2016).

Wilcove DS, McLellan CH e Dobson AP (1986): *Habitat fragmentation in the temperate zones*. In: Soulé M.E. (ed.). *Conservation Biology*. Sinauer Associates Inc. Sunderland, Massachusetts: 237-256.

Wilson EO (1993): *La diversità della vita*. Rizzoli, Milano.

WRI (2008): *Plants at the pump: Reviewing biofuels' impacts and policy recommendations*. World Resource Institute – USA, WRI publishing.

WRI (2017): *Financing the Energy Transition: Whether World Bank, IFC, and ADB Energy Supply Investments Are Supporting a Low-carbon, Sustainable Future*. Working Paper. Washington, DC: World Resources Institute.

Xu GE e Ren ZJ (2021): *Preventing masks from becoming the next plastic problem*. *Front. Environ. Sci. Eng.* 2021, 15(6): 125.

Yang C e Jackson R (2013): *China's Synthetic Gas Revolution*, *Nature Climate Change*, vol. 3, october 2013.

Zatti A (2017): *Verso una riallocazione verde dei bilanci pubblici*. Pavia University Press.

Sitografia

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=dccn_contiematmrev2

<https://www.eea.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=44179>

<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1>

<https://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/multi-cittadini-europei-sono-ancora/morti-premature-attribuibili-allinquinamento-atmosferico>

http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/royalties/indicazioni_destinazione.asp

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi/technical-support-instrument-annual-conference-2021/technical-support-instrument-2022-flagships-support-projects_en#green

<https://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/multi-cittadini-europei-sono-ancora/morti-premature-attribuibili-allinquinamento-atmosferico>

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2022/04/IPCC_AR6_WGIII_PressRelease_English.pdf

<https://www.Isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2021/emissioni-gas-serra-nel-2020-stimata-riduzione-del-9-8-rispetto-al-2019>

<https://www.sace.it/footer/guida-alla-valutazione-ambientale-e-sociale-di-sace>

https://www.sace.it/docs/default-source/report-ambiente/op-2017_it.pdf?sfvrsn=2

Unem. (2021). Quick stats. Tratto da <https://www.unem.it/i-numeri-dellenergia/quick-stats/>

3. I SUSSIDI NEI DECRETI DI EMERGENZA

3.1 LA RISPOSTA FISCALE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

L'emergenza straordinaria della pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova la capacità di resilienza delle società moderne che si sono ritrovate, in tempi brevi, costrette da misure drastiche e restrittive a fronteggiare la diffusione del virus e a preservare la stessa incolumità dei cittadini.

I Governi dei Paesi membri, e la stessa Unione europea, hanno dovuto lavorare duramente per mettere in atto misure finalizzate ad allentare sia la pressione sui sistemi sanitari, sia diminuire il livello di esposizione delle popolazioni al virus, disponendo, tra l'altro, il rallentamento e il blocco di numerose attività economiche e lavorative.

Le regole europee sugli aiuti di stato e le regole fiscali sono state sospese e sono state messe in atto una serie di misure fiscali per contenere le ricadute economiche. Gli impegni di spesa nella prima fase sono stati destinati per lo più a finanziare i sistemi sanitari, a evitare fallimenti aziendali e a minimizzare le diffuse perdite di posti di lavoro.

I sistemi socioeconomici hanno dovuto confrontarsi con una crisi senza precedenti, in uno scenario incerto dovuto alla scarsa disponibilità di dati di previsione. Secondo le prime stime dell'OCSE (2020) le misure di contenimento avrebbero potuto generare un calo di un quinto della produzione e di un terzo della spesa dei consumatori. Per ogni mese di contenimento, un calcolo altrettanto approssimativo, suggerisce che ci potrebbe essere una perdita del 2% del PIL annuale.

Nel corso del 2020, diversi paesi a scala globale, si sono impegnati pubblicamente per una "ripresa verde" (*green recovery*) attraverso i pacchetti di stimolo nazionali e subnazionali per affrontare l'impatto sociale ed economico della crisi. Una forte spinta per una ripresa verde è inoltre arrivata anche da un'ampia gamma di altri stakeholder, dalle istituzioni multilaterali al settore privato e alla società civile (OCSE, 2021).

La scienza ci ha mostrato come la distruzione degli ecosistemi, e il relativo consumo senza rinnovo delle risorse naturali, abbia eroso la loro capacità omeostatica in grado di preservare gli equilibri ecologici, esponendoci così a nuovi agenti patogeni. Al contrario, le misure per proteggere o ripristinare gli ecosistemi costituiscono un investimento per il futuro in termini di salute, maggiore sicurezza e opportunità umane (Everard *et al.*, 2020). Le manovre fiscali dovrebbero quindi tenere conto degli stanziamenti per la conservazione e il ripristino del Capitale Naturale, che dovrebbero andare di pari passo con il sostegno per la ripresa, trattandosi di due obiettivi strettamente interconnessi.

Le misure introdotte nel 2020 e nel primo semestre del 2021 si sono concentrate sull'attenuazione dell'impatto immediato della crisi pandemica su imprese e famiglie, e sul mantenimento delle categorie

più vulnerabili. Secondo i dati pubblicati sul sito del Mef⁷⁶, alcuni dei principali stanziamenti adottati nel corso della prima fase di emergenza, sono stati di:

→ 9,5 miliardi di € per la sanità e protezione civile

(rafforzamento della rete sanitaria, assunzioni di personale e acquisto di strumenti e mezzi, sostegno alle forze dell'ordine e alla protezione civile per il contenimento dell'epidemia, ed erogazione di straordinari);

→ 35,0 miliardi di € per il lavoro⁷⁷

(mantenimento dei livelli occupazionali e di reddito, cassa integrazione, indennità per i lavoratori autonomi, sostegno alle imprese);

→ 12,0 miliardi di € per Regioni ed Enti locali⁷⁸

(pagamento dei debiti della P.A. e sostegno agli Enti locali in deficit strutturale, ai Comuni per le piccole opere e alle Regioni);

→ 8,3 miliardi di € per proroghe ed esoneri e altri sostegni⁷⁹

(minori entrate dovute a proroghe ed esoneri, sostegno al trasporto pubblico locale, alle scuole e alle infrastrutture e messa in sicurezza edifici e territorio).

3.1.1 I Decreti di emergenza da Covid-19

Ai fini del Catalogo e del monitoraggio dell'attività di incentivazione pubblica, si è ritenuto di dover tenere traccia dell'eccezionalità dell'azione fiscale dell'ultimo anno e mezzo e in particolare dei sussidi con potenziale, seppure inevitabile, impatto ambientale. Pertanto, è stata eseguita un'analisi per ottenere una stima del valore complessivo della manovra.

Le misure di emergenza hanno sostenuto il lavoro e l'economia con due modalità di aiuto, da un lato lo stanziamento di spesa pubblica aggiuntiva e dall'altro la mancata richiesta di riscossione delle entrate pubbliche.

I decreti analizzati sono 8 (

⁷⁶ <https://www.mef.gov.it/covid-19/misure-coronavirus.html>

⁷⁷ Il dato è calcolato su Decreti Agosto, Rilancio e Cura Italia.

⁷⁸ Il dato è calcolato su Decreti Liquidità, Agosto, Rilancio e Cura Italia.

⁷⁹ Il dato è calcolato su Decreti Agosto.

Tabella 18) emanati nel corso del 2020 e nel primo semestre del 2021, per un totale di 717 articoli esaminati. Di questi sono stati selezionati 191 articoli relativamente a quattro categorie individuate che sono:

- (i) sostegni diretti al lavoro e all'economia (102);
- (ii) sostegni indiretti al lavoro e all'economia (51);
- (iii) incentivi per la prevenzione epidemiologica (32); e
- (iv) sussidi ambientali (6).

Nella presente analisi non è stata, invece, considerata la terza forma di sostegno ovvero quella della linea di credito che include tutti gli strumenti di finanziamento come le garanzie e le agevolazioni a prestiti e obbligazioni finanziarie.

Tabella 18 - Elenco dei Decreti di emergenza analizzati e relative Leggi di conversione

N.	Nome	Decreto-legge	Legge di conversione
1	LIQUIDITÀ	Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23	Legge 5 giugno 2020, n. 40
2	CURA ITALIA	Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18	Legge 24 aprile 2020, n. 27
3	RILANCIO	Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	Legge 17 luglio 2020, n. 77
4	GIUGNO	Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52	Abrogato dall'Art. 1, comma 2, Legge 17 luglio 2020, n. 77
5	AGOSTO*	Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104	Legge 13 ottobre 2020, n. 126
6	RISTORI	Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137	Legge 18 dicembre 2020, n. 176**
7	SOSTEGNI	Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	Legge 21 maggio 2021, n. 69
8	SOSTEGNI bis	Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021

* Il decreto di luglio "Semplificazioni" non è stato considerato in quanto riguarda solo aspetti regolatori.

** La Legge 18 dicembre 2020, n. 176, oltre a convertire in Legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), abroga espressamente i Decreti Ristori bis (D.L. n. 149/2020), Ristori ter (D.L. n. 154/2020) e Ristori quater (D.L. n. 157/2020), con salvaguardia degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti, nel frattempo, sulla base degli stessi.

Il valore complessivo dei primi tre settori analizzati (185 articoli) è di 144 miliardi di euro in circa 18 mesi; di questi 11,6 sono andati a finanziare la prevenzione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e la sanificazione degli ambienti, e la restante parte, 132 miliardi, è servita a sostenere il lavoro e l'economia nazionale (Tabella 19).

Tabella 19 - Stima dell'effetto finanziario dei Decreti Covid del periodo 2020 - giugno 2021

Decreto	Sostegno diretto		Sostegno indiretto		DPI e sanificazione	
	N	(periodo 2020-21; m€)	n	(periodo 2020-21; m€)	n	(periodo 2020-21; m€)
1 LIQUIDITÀ	2	1.035,00	3	0,00	0	0,00
2 CURA ITALIA	15	10.281,50	5	13,60	9	339,36
3 RILANCIO	17	4.864,54	9	4.576,95	11	6.523,27
4 GIUGNO	2	525,00	0	0,00	0	0,00
5 AGOSTO	21	21.873,60	9	8.585,64	2	48,75
6 RISTORI	13	15.531,30	11	8.434,10	2	47,80
7 SOSTEGNI	14	26.742,90	5	2.937,30	5	4.371,25*
8 SOSTEGNI bis	20	24.977,42	9	2.329,50	3	229,84
Totale	102	105.306,26	51	26.877,09	32	11.560,26**

* Include 2800 di vaccini, farmaci e DPI - dispositivi di protezione individuali (es. plastiche separatrici).

** A fronte dei circa 11 miliardi per DPI è stato stanziato un milione per il loro relativo smaltimento per l'anno 2020 (Art 229 bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Decreto Rilancio).

Nella categoria dei sostegni in forma diretta sono stati considerati prevalentemente cassa integrazione e indennità e, più in generale, tutti gli incentivi che hanno fornito, e forniscono, una disponibilità finanziaria per i lavoratori e per i datori di lavoro in forma diretta. La cassa integrazione in deroga introdotta con il Decreto Cura Italia è stato uno dei principali interventi esteso a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi.

Le indennità introdotte con il Decreto Agosto, invece, erano dirette alle categorie di lavoratori più colpiti: cultura (cinema, teatri), ristorazione, trasporti di persone, termale, turistico-alberghiero, sport, istruzione, parchi divertimento, centri scommesse, sale giochi ed eventi (fiere/convegni).

Con gli indennizzi introdotti dal Cura Italia, si aggiungono altre categorie quali professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri. I codici Ateco delle singole categorie sono stati inclusi successivamente nell'Allegato 1 del Decreto Ristori. Infine, sono state previste altre forme di ammortizzatori sociali come il reddito di ultima istanza per le restanti categorie e il reddito di emergenza alle famiglie in difficoltà.

I contributi a fondo perduto per il 2021 del Decreto Sostegni saranno invece erogati in proporzione al calo di fatturato medio mensile, secondo cinque fasce comprese tra il 60% del calo di fatturato, per chi nel 2019 aveva ricavi fino a 100.000 euro e il 20% per i soggetti con ricavi oltre i 5 milioni di euro e fino a 10 milioni sempre per lo stesso periodo.

Secondo la presente stima, nel periodo considerato, sono stati stanziati 28,5 miliardi di euro di contributi. Si tratta di contributi a fondo perduto da destinare ad attività economiche e commerciali nei centri storici e agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive.

L'integrazione salariale sottoforma di cassa integrazione per il trattamento ordinario, assegno ordinario e cassa in deroga, è stata stimata di 27,8 miliardi di € complessivi; le risorse per l'istituzione e il finanziamento di fondi sono di 20,4 miliardi di € come, ad esempio, il fondo per il reddito di ultima istanza, i fondi di emergenza per i settori in crisi o i fondi per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome.

Ulteriori 33 miliardi di euro tra indennità e sostegni. Si tratta di indennità stanziata per emergenza Covid-19, per i lavoratori dipendenti del settore privato, per i lavoratori autonomi e i lavoratori stagionali del turismo, marittimi, degli stabilimenti termali, del settore agricolo, del tessile, dello spettacolo, collaboratori sportivi e per il settore cultura. Nella stima è stata inclusa anche l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza.

I sostegni sono stati erogati come misure temporanee per fornire liquidità alle imprese per gli stessi settori coperti dalle indennità, ma includendo anche altri beneficiari quali, ad esempio, i Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, le imprese aerospaziali, e introducendo misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali.

Il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha previsto, inoltre, all'art 227 il riconoscimento di un contributo straordinario, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, nei confronti di: a) micro e piccole imprese; b) attività di guida escursionistica ambientale; e c) guide del parco. L'intervento in oggetto ha però natura straordinaria e rivolto a riconoscere un sostegno economico aggiuntivo alle imprese e agli operatori che agiscono in questi territori, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19.

Al fine di garantire una premialità alle imprese con maggiore impegno ambientale, il legislatore ha inoltre circoscritto l'aiuto solo a quelle imprese che svolgono attività ecocompatibile. In fase di attuazione, il Bando ha declinato tale condizione nel possesso da parte delle imprese di una delle seguenti certificazioni ambientali riconosciute: a) sistema di ecogestione e audit Emas; b) marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel; c) sistemi di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001; d) sistemi di gestione dell'energia ai sensi della norma internazionale ISO 50001; e) regimi

di qualità per prodotti biologici, ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio; f) certificazioni di catena di custodia FSC (*Forest Stewardship Council*) e PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes*) e g) certificazione Carta Europea per il turismo sostenibile (CETS - Fase II). I dati stimati sono riassunti in

Tabella 20.

Tabella 20 - Dettaglio della stima dei sostegni diretti all'economia e al lavoro

Tipologia di sussidio	Mld€ 2020-21
<i>Contributi</i>	28,50
<i>Integrazione</i>	27,75
<i>Fondi</i>	20,38
<i>Sostegni</i>	11,51
<i>Indennità</i>	10,69
<i>Altri Incentivi</i>	5,12
<i>Trasporti</i>	1,88
Totale	105,83

I sostegni indiretti, in forma di sospensioni dei versamenti, sono stati indirizzati alle imprese e ai lavoratori autonomi che hanno subito una diminuzione del fatturato rispetto allo stesso periodo d'imposta dell'anno precedente.

L'oggetto della sospensione ha riguardato i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali; all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. In alcuni casi sono stati posticipati in un'unica soluzione in altri sono stati effettuati in un massimo di quattro rate mensili di pari importo. L'esonero contributivo è stato concesso sui contributi previdenziali alle aziende che non utilizzano i trattamenti di cassa integrazione e sui contributi pensionistici alle aree svantaggiate.

Tra i sostegni indiretti vi sono, ad esempio: la cancellazione del saldo Irap per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali; l'esenzione IMU per numerosi tipi di immobili, fra i quali quelli adibiti a stabilimenti balneari, quelli rientranti nella categoria catastale D2, ossia alberghi e pensioni, o destinati a cinema e teatri. Per i ristoratori e in generale per le imprese che hanno svolto attività di ristorazione e somministrazione di bevande, è stato previsto un esonero dal versamento della tassa e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche fino al 31 dicembre 2020. Infine, per il turistico - alberghiero è stato disposto un esonero per l'imposta di soggiorno.

La stima complessiva dei sostegni indiretti è stata di 27 miliardi di euro, prevalentemente in forma di ristoro per le mancate entrate erariali. Per compensare le perdite è stato inoltre istituito un fondo per l'anticipazione di liquidità a Regioni, Province autonome ed enti locali. Per le Province e le città metropolitane è prevista la messa in sicurezza delle scuole, dei ponti, dei viadotti e per i comuni è programmato il raddoppio dei contributi assegnati per piccole opere.

Infine, sono stati stanziati circa 11,6 miliardi di euro di incentivi e di contributi per la sanificazione, la prevenzione epidemiologica e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI),

I Decreti che hanno impegnato maggior risorse sono stati il Decreto Rilancio⁸⁰ e il Sostegni, prevalentemente sotto forma di credito d'imposta, ad esempio, per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure Covid-19 da parte di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Il credito di imposta è stato pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi e degli strumenti di lavoro, nonché per l'acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Sono state rimborsate le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti;
- b) la somministrazione di tamponi;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Diverse misure di prevenzione sono state indirizzate alle forze dell'ordine e del personale sanitario in relazione all'aumento di esposizione e di ore richieste, considerando le eccezionali condizioni lavorative e gli straordinari ai quali sono state sottoposte queste categorie lavorative. Tra queste le Capitanerie di porto, la Polizia penitenziaria, la Sanità militare, le forze di Polizia e le Prefetture.

Ulteriori stanziamenti sono stati destinati per l'attuazione delle misure di sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali e nel Ministero dell'istruzione, nonché per le operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali, per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome. Infine, è stato riconosciuto un credito d'imposta anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra - alberghiere a carattere non imprenditoriale.

A fronte della spesa per la prevenzione, un milione di euro è stato stanziato per l'istituzione di un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei DPI.

Il relativo articolo 229 bis del Decreto Rilancio riporta che: *“per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire specifiche modalità di raccolta dei dispositivi”*.

Infine, sono state individuate 6 misure relative alla fiscalità ambientale orientate prevalentemente all'agevolazione tariffaria per i rifiuti e per l'energia elettrica per un totale di 21,6 miliardi di euro di sussidi

⁸⁰ Per un'analisi più approfondita si segnala “Quando la fiscalità ambientale è involontaria: l'impatto sull'ecosistema dei tax benefits previsti dal decreto Rilancio”, cfr. Scarascia Mugnozza S. (2021).

che, in condizioni non emergenziali, sarebbero state incluse tra i Sussidi Ambientalmente Dannosi. Poiché si tratta di misure eccezionali e temporanee, vengono citate in questo paragrafo per rispondere all'obiettivo di monitoraggio e tracciamento delle forme di agevolazioni dirette ed indirette rilevate dal Catalogo. Tra questi sussidi è stato incluso anche il riconoscimento di un sostegno alle imprese editrici sottoforma di credito d'imposta dell'otto per cento per l'acquisto di carta, senza specificarne la provenienza (riciclata o FSC) che lo configura come SAD in mancanza di un criterio ambientale. Un altro esempio, relativo al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha riguardato la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e per le strutture ricettive, l'esenzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate e un finanziamento finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della tassa sui rifiuti (Tari).

La misura che incide maggiormente è stata la soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa, che ha abrogato le clausole di salvaguardia. L'obiettivo ha riguardato la cancellazione dell'aumento dell'aliquota IVA e dell'aumento delle accise sulla benzina, sul gasolio, usati come carburanti, previsto a partire dal 2021, al fine di favorire imprese e consumatori nella ripresa economica e garantire il rispetto dei vincoli di bilancio (Tabella 21).

Tabella 21 – Misure di emergenza che prevedono agevolazioni tariffarie per rifiuti ed energia elettrica

	Decreto	Nome	2020 (m€)	gen.-giu. 2021 (m€)
1	Art 123 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio)	Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa	-	19.821,00
2	Art 188 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio)	Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali	24,00	-
3	Art 133 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio)	Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate	199,10	120,40
4	Art 6 Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; Legge 21 maggio 2021, n. 69 (Decreto Sostegni)	Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI	-	625,00
5	Art 5 Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021 (Decreto Sostegni bis)	Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche	-	200,00
6	Art 6 Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021 (Decreto Sostegni bis)	Agevolazioni Tari	-	600,00
	Totale periodo 2020 – giu.2021			21.589,50

3.1.2 Impatto ambientale delle misure di prevenzione

La maggior parte sono state mascherine monouso, non biodegradabili, composte da microfibre di plastica in grado di frammentarsi e produrre micro e nano-plastiche che si diffondono negli ecosistemi, in particolare le nano-mascherine di ultima generazione con fibre inferiore a 1 micrometro.

In assenza di un corretto smaltimento, alla pari di altri rifiuti plastici sottoposti agli agenti atmosferici, il rischio è il rilascio nell'ambiente, nelle acque e negli oceani, di particelle di micro – dimensioni in un periodo relativamente breve (settimane), rilasciando sostanze chimiche e biologiche dannose, come il bisfenolo A⁸¹, metalli pesanti e microrganismi patogeni.

Per quanto riguarda le attività di sanificazione che si sono rese necessarie per prevenire la trasmissione del Covid-19, le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale, includono procedure di disinfezione delle superfici per mezzo di alcol etilico, perossido di idrogeno e ipoclorito di sodio e altri agenti biocidi a minore efficacia come il benzalconio cloruro o la clorexidina/digluconato.

La disinfezione è anche una pratica comunemente usata per prevenire l'infezione dal virus nelle famiglie e nelle comunità, ma l'uso eccessivo di diversi tipi di biocidi per la disinfezione e la sanificazione è dannoso per l'ambiente.

Il rilascio accidentale nell'ambiente influisce, tra l'altro, sulla flora microbica (microbiota) responsabile del corretto funzionamento dei cicli biogeochimici dei nutrienti, causandone la diminuzione del numero e della diversità. L'aumento della concentrazione di biocidi nei terreni e nelle acque può quindi generare ceppi resistenti a causa della perdita di competizione da parte delle altre specie, che non riescono a persistere dopo l'uso prolungato di biocidi ([Paul et al., 2021](#)).

Inoltre, la maggior parte dei disinfettanti utilizzati nella prevenzione dei virus Sars sono composti chimici dannosi e corrosivi, a base di cloro, agenti ossidanti e cationi di ammonio quaternario. Gli organismi viventi direttamente o indirettamente esposti a queste sostanze chimiche, potrebbero subirne gli effetti tossici anche a lungo termine.

Lo stesso Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) ha ritenuto necessario, nel 2020, fornire delle [indicazioni](#) in merito per prevenire un ulteriore deterioramento degli ecosistemi, in un circolo vizioso di peggioramento della qualità della vita.

Il Consiglio si è espresso, in particolare, sull'utilizzo di detergenti e disinfettanti su larga scala, in particolare dell'ipoclorito di sodio, tra i biocidi di elezione per la sanificazione degli ambienti nella prevenzione dei virus Sars in generale.

⁸¹ Dal sito del Ministero della Salute: il Bisfenolo A (BPA) è inserito dal 2009 nell'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici (Regolamento (CE) 1223/2009); dal 2011 il suo uso è vietato per la fabbricazione di biberon di policarbonato per lattanti (Regolamento (UE) 321/2011). Più in generale, la classificazione del BPA come tossico per la riproduzione e interferente endocrino lo pone fra le “sostanze particolarmente preoccupanti” secondo i criteri del Regolamento europeo sulle sostanze chimiche REACH; tali sostanze sono destinate a limitazioni d'uso e, ovunque possibile, alla sostituzione con sostanze meno nocive. <https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/b/bisfenolo-a#regolamentazione-del-bisfenolo-a>

Un utilizzo indiscriminato può nuocere alla qualità delle acque superficiali e alla qualità delle acque sotterranee qualora veicolato tramite acque di scolo non convogliate negli impianti di depurazione.

Nelle aree servite da fognatura con trattamento di depurazione eccessive quantità di ipoclorito possono avere conseguenze negative sulla funzionalità degli impianti biologici di trattamento e depurazione delle acque nonché sulla qualità degli scarichi finali (SNPA, 2020).

A tal proposito, a gennaio 2021 sono stati emanati i nuovi Criteri Ambientali Minimi per le pulizie in ambito sanitario civile e in ambito ospedaliero, ambienti particolarmente complicati per la vulnerabilità dei pazienti ospitati e quindi per le esigenze di igienizzazione richieste. Per i detergenti utilizzati, si richiede che essi possiedano il marchio Ecolabel o un'etichetta ambientale equivalente [UNI EN ISO 14024](#)⁸². L'epidemia da Covid-19 ha provocato una crisi sanitaria e un calo dell'attività economica senza precedenti nella storia recente. La priorità della politica è stato il contenimento della diffusione del virus, per limitare la pressione sui sistemi sanitari e sostenere la popolazione e l'economia nazionale, con un ammontare di spesa pubblica.

Alcune considerazioni andrebbero tratte per evitare e scongiurare le cause che hanno generato la crisi pandemica. Secondo l'OCSE (2021) andrebbe ripensato il sistema fiscale con nuovi strumenti (tassazione ambientale) e vecchie soluzioni (*carbon tax*), nella consapevolezza che il modo in cui i governi scelgono di raccogliere e spendere denaro è decisivo per realizzare un futuro resiliente. Andrebbe, ad esempio, intrapreso un percorso di riallineamento della finanza pubblica con gli obiettivi ambientali, per la conservazione, l'incremento e il ripristino del Capitale Naturale, come investimento per il futuro, non dimenticando che la comunità scientifica internazionale ha riconosciuto il degrado degli ecosistemi come una delle principali cause di diffusione di agenti patogeni (Lawler *et al.*, 2021).

⁸²Sulle "Etichette e dichiarazioni ambientali - etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure", messa a punto dall'ISO/TC 207/SC 3 "*Environmental labelling*".

3.2 LA CRISI DEI PREZZI DEL GAS NATURALE

A cominciare dall'estate 2021, i prezzi della materia prima energetica gas naturale, registrati sui principali *hub* di scambio internazionali, hanno iniziato a mostrare un incremento tendenziale, dopo diversi anni di sostanziale stagnazione.

Le cause di questo aumento sono da rintracciarsi in motivi di ordine strutturale e contingente:

1. Effetto di sostituzione, da parte dell'economia cinese, del carbone col gas naturale – un colossale piano di “metanizzazione” – che nel medio periodo ha stressato il mercato di GNL e metano. L'aumento della domanda cinese ha galvanizzato i prezzi internazionali, in linea con la teoria del “modello gravitazionale” del commercio internazionale;

2. abbrivio della ripresa economica post-pandemica sempre della Cina (e paesi satellite), seguita, con ritardo, da Europa, Nordamerica e Giappone. Lo sforzo di recupero dei fondamentali macroeconomici perduti a causa degli effetti collaterali dello *shock* esogeno rappresentato dalla pandemia seguiva il blocco totale o parziale della manifattura industriale di interi distretti produttivi, dei servizi, così come lo strozzamento delle filiere globali di rifornimento di materiali grezzi o lavorati. Durante tale periodo di depressione economica i consumi energetici di fonti convenzionali (fossili), alla base dell'andamento delle economie “emergenti” – nonché delle economie avanzate, malgrado le intenzioni di *decoupling* – si sono sensibilmente ridotti. La fine o l'allentarsi delle restrizioni, quindi la ripresa delle attività industriali e commerciali, sostenuta anche dall'iniezione nel tessuto economico di risorse pubbliche, ha sospinto la domanda di combustibile, in particolare di gas naturale. Il ripristino, fino (e oltre) il livello pre-pandemico, della domanda di combustibile, in una situazione di offerta semi-rigida oligopolista, ha, nel più classico esempio di funzionamento del mercato secondo l'impostazione marginalista neoclassica, determinato la spirale inflattiva dei prezzi;

3. produttività inferiori, per tutto il 2021, rispetto alle medie stagionali, sia dei grandi impianti nord-europei a fonte eolica (specie quelli ubicati nel Mare del Nord) sia dei grandi impianti idroelettrici alpini ad invaso; nel primo caso a causa di una minore ventosità media, nel secondo della scarsa piovosità. La minore produzione elettrica rinnovabile è stata compensata con un maggiore apporto di gas naturale, intaccando gli stoccaggi europei;

4. discorso simile per il nucleare francese, che ha registrato un contributo ridotto nel mix energetico, con ulteriori acquisti imprevisti di metano per la produzione di elettricità;

5. tensioni geopolitiche attorno al Nord Stream 2, il metanodotto lungo 1.200 km – il più lungo al mondo – che collega Ust-Luga (Russia) a Greifswald (Germania), passando per tutta la sua lunghezza sotto il Mar Baltico. Completato nel settembre 2021, fortemente voluto da Germania e Russia (l'infrastruttura è 100% proprietà Gazprom, società di Stato che possiede anche il 51% del gemello baltico Nord Stream 1), ma osteggiato dagli Stati Uniti. La Russia premeva per la sua approvazione finale, anche di fatto diminuendo sensibilmente, da inizio 2022, i flussi passanti per altri metanodotti terrestri, quelli Ucraini (Brotherhood e Soyuz) e secondariamente Nord Stream 1 e Yamal. Con riferimento al *dataset* del *think tank* Bruegel, già nella prima settimana del 2022 le importazioni di gas russo verso l'Europa erano del 47% più basse rispetto allo stesso periodo del 2021. Subito prima dell'inizio delle ostilità russe in Ucraina, l'importazione era tornata ai livelli del 2021 per poi scendere vertiginosamente. Nella 25° settimana (inizio luglio), punto di minimo, arriva al -74%. Con il protrarsi della guerra il progetto è stato congelato dall'agenzia tedesca.


6. interruzione, a partire dall'estate 2021, delle forniture russe di gas naturale contrattualizzate con l'Europa sul mercato a pronti, cioè secondo necessità, circa 40 miliardi di metri cubi;
7. impennata prezzi dell'energia sul mercato a termine del gas (i.e. [TTF](#)⁸³) di Amsterdam che ha contribuito anche al fenomeno inflazionistico e del prezzo della CO₂ scambiata sul mercato europeo;
8. fenomeni speculativi e creazione di scarsità artificiale.

Tali persistenti condizioni di instabilità dei prezzi (e delle quantità) si acuisce, a partire da marzo 2022, proprio con l'invasione militare dell'Ucraina da parte dell'esercito russo. La guerra sta registrando impatti significativi sugli approvvigionamenti di materie prime energetiche in Europa. In primo luogo, vi è il danneggiamento strategico di segmenti di metanodotti passanti per l'Ucraina; in secondo luogo, vi è l'effetto, anche di ritorno, delle sanzioni e dei provvedimenti europei verso la Russia. È incerto l'impatto che il conflitto avrà nel futuro prossimo degli scenari energetici, infatti, dipende da molti fattori, bellici, politici, tecnologici ed economici.

3.2.1 La dipendenza europea dal gas russo

La Russia è il principale fornitore di gas naturale in Europa, con più del 40% delle forniture nel 2021. La Figura 16 mostra la condizione di dipendenza delle forniture di gas in UE nel 2020.

Figura 16 – Importazioni di gas naturale russo per Paese Membro, 2020 (milioni di metri cubi)



Fonte: Eurostat


Nel 2021, il tasso di dipendenza dalle importazioni di gas naturale dell'UE era dell'83%, un punto percentuale in meno rispetto al 2020 (84%) (Figura 17). Questa piccola diminuzione della dipendenza dalle importazioni è stata influenzata in modo significativo dal fatto che la maggior

⁸³ Il *Title Transfer Facility* (TTF) è un mercato di riferimento per lo scambio del gas naturale tra i più grandi e liquidi dell'Europa continentale. Il TTF è stato istituito come parte del mercato energetico dell'Unione Europea. È un mercato virtuale (un *hub*) per lo scambio del gas naturale. Insieme al Nymex (*New York Mercantile Exchange*) e all'ICE (*Intercontinental Exchange*) di Atlanta, che è specializzato in contratti derivati OTC (*Over-The-Counter*) sull'energia. È uno dei principali mercati di riferimento per lo scambio del gas in Europa e in Italia.

parte degli Stati membri dell'UE ha utilizzato le scorte di gas naturale importate negli anni precedenti⁸⁴.

Lo Stato membro dell'UE con la maggiore dipendenza dalle importazioni di gas naturale nel 2021 è Malta (104%), seguita da Svezia (102%) e Lituania (101%), che hanno aumentato le loro scorte. D'altra parte, la dipendenza più bassa dalle importazioni di gas naturale è stata registrata in Romania (24%), seguita da Danimarca (26%) e Paesi Bassi (33%).


Figura 17 - Importazione di gas naturale - periodo 2020-2021



Fonte: Eurostat

Nel 2020, l'Unione Europea ha importato il 57,5% dell'energia consumata, poiché la produzione propria e le variazioni delle scorte hanno soddisfatto solo il 42,5% del suo fabbisogno (Figura 18)⁸⁵


Figura 18 - Dipendenza dalle importazioni di energia Unione Europea - 27 paesi



⁸⁴ Eurostat (2022): *EU natural gas import dependency down to 83% in 2021*. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220419-1>

⁸⁵ Eurostat (2022) *EU energy mix and import dependency*. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_imports_from_Russia_-_statistics&oldid=556977#EU_energy_dependency_on_Russia

Figura 19 - Importazioni di petrolio e prodotti petroliferi russi per Paese Membro, 2020 (milioni di metri cubi)



Fonte: Eurostat

Il petrolio greggio è il principale prodotto energetico importato dall'UE (61,8% delle importazioni totali di energia dell'UE nel 2021), maggiore del gas naturale allo stato gassoso (24,9%).

Il 24,4% dell'intero fabbisogno energetico dell'UE dipende dalla Russia che resta il principale fornitore di tutti i principali beni energetici primari: gas naturale, petrolio greggio e carbone fossile.

La quota della Russia sul totale delle importazioni extra-UE di gas naturale, misurata in massa netta, è aumentata dal 39% nel 2017 al 44% nel 2021. La quota della Russia sul totale delle importazioni extra-UE di oli di petrolio, misurata in massa netta, è invece diminuita dal 30% nel 2017 al 26% nel 2021⁸⁶.


Se si considerano solo le importazioni dell'UE dalla Russia, la quota dei principali prodotti energetici è del 4,5% nel 2021. La Figura 20 mostra la quota delle importazioni totali dell'UE dei principali prodotti energetici. Questa quota era del 15,2% nel 2017, è salita al 17,3% nel 2018 prima di scendere al 10,1% nel 2020, in parte a causa del calo dei prezzi.

Nel 2021 la quota è salita al 14,7%. La maggior parte delle importazioni di prodotti energetici proviene dagli oli di petrolio, la cui quota è quasi doppia rispetto a quella del gas naturale e più di sedici volte quella dei combustibili solidi nel 2021.⁸⁷

⁸⁶ Eurostat (2022): *EU imports of energy products - recent developments*. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_imports_of_energy_products_-_recent_developments&oldid=571112

⁸⁷ Eurostat (2022): *EU imports of energy products - recent developments*. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_imports_of_energy_products_-_recent_developments&oldid=571112

Figura 20 - Quota di prodotti energetici dalla Russia nel totale delle importazioni UE



Fonte: Eurostat


Le importazioni di energia nell'UE dalla Russia come quota delle importazioni totali nell'UE dalla Russia sono diminuite di 4,2 punti percentuali (pp), passando dal 62,4% nel 2017 al 58,2% nel 2021. In questo periodo, la quota degli oli di petrolio è diminuita di 11,3 punti percentuali, mentre quella del gas naturale è aumentata di 7,6 punti percentuali (Figura 21)⁸⁸.

Figura 21 - Quota di prodotti energetici sul totale delle importazioni UE dalla Russia, 2017 - 2021

⁸⁸ Eurostat (2022): *EU imports of energy products - recent developments*. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_imports_of_energy_products_-_recent_developments&oldid=571112

Share of energy products in total EU imports from Russia, 2017 - 2021

share (%) of trade in value




Fonte: Eurostat

3.2.2 Andamento dei prezzi: MI-GAS, PUN e carburanti alla pompa

La crisi del gas si è manifestata, in prima battuta, nella formazione dei prezzi nazionali di riferimento per il gas e l'energia elettrica, rispettivamente, il prezzo del Mercato del gas a pronti (MP-GAS) e il Prezzo Unico Nazionale (PUN), entrambi monitorati dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) e, in misura inferiore, sui prezzi industriali e al consumo di carburanti. Nei grafici che seguono vediamo cosa è successo al prezzo del gas in negoziazione continua sul mercato infra-giornaliero del gas (MI-GAS), al PUN, e ai prezzi dei tre principali carburanti alla pompa.


Figura 22 - Prezzo medio per anno termico, MI-GAS, negoziazione continua, 2010-2022 [€/MWh]



Fonte: elaborazione MASE su dati GME. Nota: l'anno termico va da ottobre a settembre

Nei dieci anni tra il 2010 e il 2020, il prezzo del gas negoziato sul mercato infra-giornaliero (quotazioni per il giorno corrente) esibiva una tendenza in leggera diminuzione, toccando un punto di minimo locale nell'anno termico 2019-2020 (10,517 €/MWh). Due anni dopo il prezzo è 8 volte più grande (95,888 €/MWh).


Figura 23 - Prezzo medio mensile, MI-GAS, negoziazione continua, ottobre 2021 luglio 2022 e previsione esponenziale a marzo 2023 (€/MWh)



Fonte: elaborazione MASE su dati GME

Guardando l'anno termico in corso, si può apprezzare la tendenza ondulatoria ma comunque rialzista delle quotazioni. L'ultima rilevazione, di luglio 2022, registra un nuovo massimo locale (173,976 €/MWh). È difficile stabilire se esso sia anche un nuovo punto di flesso, e quindi l'andamento ondulatorio si reiteri, conducendo ad una discesa dei prezzi fino a questo autunno, per poi tornare a salire nuovamente in inverno, oppure sia l'inizio di un *plateau*. La previsione esponenziale, basata sulla serie storica, indica comunque un modesto aumento tendenziale.


Figura 24 - PUN, media annua, 2004-2021 (€/MWh)



Fonte: elaborazione MASE su dati GME

Tra il 2004 e il 2020 il prezzo d'acquisto ha oscillato in un intervallo compreso tra 87 e 39 €/MWh (media del periodo: 61 €/MWh). Nel 2021 la media è schizzata a 125 €/MWh, un incremento del 106% rispetto alla media dei precedenti 16 anni, ancora più brusco considerando che l'andamento generale dal 2008 era ribassista.


Figura 25 - PUN, media mensile 2021-2022 e previsione lineare a marzo 2023 (€/MWh)



Fonte: elaborazione MASE su dati GME

Esaminando più da vicino l'andamento da gennaio 2021 a luglio 2022, la tendenza fortemente al rialzo è ancora più evidente. Il prezzo è aumentato per più del 600% rispetto al suo valore iniziale. I prezzi del MI-GAS e del PUN sono fortemente influenzati dalla congiuntura internazionale attorno al gas naturale, il primo in via diretta, il secondo poiché la borsa elettrica, indipendentemente dalla fonte energetica di produzione, è agganciata alle quotazioni del gas. Tuttavia, anche i prezzi dei carburanti derivati del petrolio sono stati trainati dai rincari della materia prima gas, in quanto beni complementari.

Figura 26 - GPL per autotrazione, prezzo medio mensile(€/l) al consumo e componenti fiscali, periodo da gennaio 2021 a giugno 2022



Fonte: elaborazione su dati Unem, Mise, MASE

Sul fronte del mercato elettrico la crescente presenza di FER non programmabili richiede una riforma dei meccanismi di funzionamento, soprattutto con un contributo alla programmabilità delle rinnovabili che può venire dall'aggregazione delle produzioni esistenti in ambiti territoriali omogenei ed attraverso l'accumulo dell'energia elettrica (si veda il caso delle batterie a flusso, GES).

E poi adottando contratti di compravendita a lungo termine.

Nel primo caso ne sono un esempio le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che stanno nascendo in diversi territori nazionali. Nel secondo siamo di fronte alla sfida della contrattazione a lungo termine che consente, agli impianti⁸⁹, caratterizzati da un costo dell'energia prodotta in cui sono dominanti gli oneri di capitale, di:


- ridurre l'imprevedibilità dei ritorni economici, che scoraggerebbe gli investimenti;
- orientare in modo più corretto investimenti per loro natura ad alta intensità di capitale;
- favorire la bancabilità;
- difendere i produttori e consumatori dalla volatilità dei mercati.

Oltre tutto la contrattazione a lungo termine è uno strumento contrattuale dotato di flessibilità, in quanto:

- di norma esistono meccanismi di indicizzazione del prezzo;
- non deve necessariamente riguardare la totalità della compravendita di energia⁹⁰;
- ha sempre una scadenza.

Tra gennaio 2021 e giugno 2022 il prezzo alla pompa del GPL è aumentato del 31,83%. Si noti il taglio dell'accisa, di 4,68 centesimi di euro, intervenuto il 22 marzo 2022.

Figura 27 - Benzina per autotrazione, prezzo medio mensile(€/l) al consumo e componenti fiscali, periodo da gennaio 2021 a giugno 2022




Tra gennaio 2021 e giugno 2022 il prezzo alla pompa della benzina è aumentato del 37%.

Figura 28 - Gasolio per autotrazione, prezzo medio mensile(€/l) al consumo e componenti fiscali, periodo da gennaio 2021 a giugno 2022

⁸⁹ Ad esempio, gli impianti produttivi a costo marginale pressoché nullo, come idrico, geotermico, eolico e fotovoltaico.

⁹⁰ Ad esempio, gli impianti termoelettrici continuerebbero a operare prevalentemente sul mercato *spot*, idrico, geotermico, eolico e solare su quello a lungo termine.



In un anno (da giugno '21 a giugno '22) il prezzo alla pompa del gasolio è aumentato del 31,50%.

Si noti, sia per la benzina sia per il gasolio, il taglio dell'accisa di 25 centesimi di euro, per effetto dei Decreti⁹¹, con decorrenza dal 22 marzo, intervenuto dopo il *record* storico di prezzo toccato il 14 marzo pari a 2,185 e 2,155 euro al litro, rispettivamente, per benzina e gasolio.

Un recente studio della Fondazione Eni Enrico Mattei, ha simulato l'effetto che avrebbe sul mercato elettrico italiano l'interruzione delle forniture di gas dalla Russia dalla primavera 2022 fino alla fine dell'inverno 2023. Le simulazioni indicano che il sistema può reggere, ma con i seguenti impatti rispetto allo scenario BAU:

1. Un aumento del PUN fino a 390-400 €/MWh, a seconda del grado di sfruttabilità dell'idroelettrico in funzione compensativa (risultato di poco inferiore alla previsione lineare sopra presentata);
2. Un aumento delle emissioni di gas serra di oltre 30 milioni di metri cubi, a causa della riattivazione delle centrali a carbone (sostituzione della capacità termoelettrica);
3. La necessità di soddisfare una domanda minima di sicurezza tra i 17 e i 19 miliardi di mc per la generazione termoelettrica.

Nell'insieme, ci si aspetta che il governo vari misure di razionamento per il prossimo inverno, dato l'ammancio stimato di 9-10 miliardi di mc per i settori civile e industriale.

3.2.3 Le misure temporanee di emergenza

I governi europei hanno introdotto diverse misure di breve periodo per fronteggiare la crisi dei prezzi energetici, tra cui:

- l'aumento dell'imposizione fiscale sugli extra-profitti delle imprese energetiche;

⁹¹ I Decreti Ministeriali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 21.03.2022 n. 67, hanno previsto la riduzione temporanea delle accise sui carburanti e di conseguenza al taglio dei prezzi del carburante. In particolare si tratta del: Decreto del Mef del 18.03.2022 "Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti" e del Decreto del 21.03.2022 n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".

- il taglio alle accise e componenti tariffarie nelle bollette domestiche e industriali (misure lato prezzi, che comportano un *underpricing* della risorsa naturale);
- l'istituzione o rinforzo di trasferimenti in somma fissa (*lump-sum*) ai consumatori più vulnerabili (misure lato reddito, che non comportano un *underpricing* della risorsa naturale).

Il governo italiano ha reputato necessario intervenire con urgenza per calmierare i prezzi dei prodotti energetici, introducendo misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in condizione di fragilità economica e fisica, a valere su alcune componenti tariffarie e fiscali presenti nelle fatture domestiche e industriali. Nelle tabelle successive sono sintetizzati gli interventi legislativi che si sono succeduti per contenere l'aumento dei prezzi delle forniture di elettricità e gas naturale, dal quarto trimestre 2021 al secondo trimestre 2022.

Tabella 22 - Interventi di legge per il contenimento dell'aumento dei prezzi del gas naturale, dal quarto trimestre 2021 al secondo trimestre 2022

Misura	Periodo	Riferimento normativo	Effetto finanziario [mln €]	Descrizione
Taglio IVA	Quarto trimestre 2021	Art. 2, comma 1, Decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130	d.q.	Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico sulle imposte su produzione e consumi), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento (5%), in deroga al regime ordinario IVA previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
	Primo trimestre 2022	Art. 1, comma 507, Legge 30 dicembre 2021, n. 234	480,00	
	Primo trimestre 2022			
	Primo trimestre 2022	Art. 15, Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4	540,00	
	Primo trimestre 2022	Art. 2, comma 1, Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	591,83	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata per il primo trimestre dell'anno 2022.
	Secondo trimestre 2022			
	Secondo trimestre 2022	Art. 4, Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	700,00	
	Quarto trimestre 2021		863,56	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica per il secondo trimestre 2022.
		Art. 2, comma 2, Decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130	480,00	
Taglio agli	Primo trimestre 2022	Art. 1, comma 506, Legge 30 dicembre 2021, n. 234	480,00	Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e

Misura	Periodo	Riferimento normativo	Effetto finanziario [mln €]	Descrizione
<i>oneri generali di sistema</i>	Secondo trimestre 2022	Art. 2, comma 3, Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	250,00	ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Tabella 23 - Interventi di legge per il contenimento dell'aumento dei prezzi dell'elettricità, dal quarto trimestre 2021 al secondo trimestre 2022

Misura	Periodo	Riferimento normativo	Effetto finanziario [mln €]	Descrizione
Taglio agli oneri generali di sistema	Quarto trimestre 2021	Art. 1, commi 1-2, Decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130	2.000,00 €	Gli oneri generali di sistema, per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati (o azzerati, dal 2022) mediante:
	Primo trimestre 2022	Art. 1, commi 503-505, Legge 30 dicembre 2021, n. 234	1.880,00 €	a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro (nell'anno 2021) dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO ₂), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Mase
	Secondo trimestre 2022	Art. 1, Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	3.000,00 €	b) trasferimenti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Ulteriormente a quanto disposto l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Dal secondo trimestre 2022 sono annullati gli oneri di sistema anche per le utenze in media, alta e altissima tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, compresi gli utilizzi ad accesso pubblico (es. colonnine di ricarica di veicoli elettrici).

Tabella 24 - Interventi di legge a rinforzo del bonus sociale gas ed elettricità

Misura	Periodo	Riferimento normativo	Effetto finanziario [mln €]	Descrizione
Bonus sociale	Quarto trimestre 2021	Art. 3, comma 1, Decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130	450,00	Le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di gas naturale riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, sono rideterminate dall’Autorità (Arera) al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura.
	Primo trimestre 2022	Art. 1, comma 508, Legge 30 dicembre 2021, n. 234	912,00	
	Secondo trimestre 2022	Art. 3, comma 1, Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	400,00	

A questi interventi di carattere straordinario su IVA e oneri generali di sistema, va aggiunto il rafforzamento e l’automazione (rinnovo automatico) dell’esistente meccanismo di solidarietà a contrasto delle situazioni di povertà energetica delle famiglie, vale a dire il *bonus* sociale gas ed elettricità.

Il Decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80 “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale*” ha prorogato per tutto il terzo trimestre 2022 le misure di contrasto al caro energia già poste in atto (salvo il bonus sociale). A copertura finanziaria, è stata prorogata anche la tassazione sugli extraprofiti delle imprese energetiche, incluse quelle titolari di contratti di approvvigionamento di durata superiore ad un anno di gas naturale destinato al mercato italiano.

Il Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” ha esteso il bonus sociale (art. 1) e potenziato (o introdotto) misure a sostegno delle imprese, quali il credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2), il credito d’imposta per gli autotrasportatori (art. 3), il credito d’imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 4).

Nella seconda metà del 2022 il governo italiano ha inoltre lavorato intensamente, di concerto con i governi europei ed extra-europei, per contrattualizzare nuove forniture di gas naturale ai fini di arrivare ad una capacità di stoccaggio pari ad almeno il 90% di quella disponibile. È stata disposta inoltre con urgenza la costruzione di nuova capacità di rigassificazione galleggiante e semplificato l’iter autorizzativo per nuova capacità rinnovabile o per l’ammodernamento di *asset* esistenti.

L’ultimo vertice G7, di fine giugno 2022, si è concluso con un accordo a procedere tecnicamente per la definizione di un tetto al prezzo delle importazioni petrolifere russe, caldeggiato dagli USA, con una clausola di esplorare le possibilità di fare lo stesso per il gas – clausola voluta dalle diplomazie italiane e francesi. Alle stesse conclusioni, circa il gas russo, era giunto il Consiglio Europeo deliberando di procedere dopo la pausa estiva. Il tetto al prezzo del petrolio, per quanto di difficile negoziazione, è più azionabile praticamente per via della struttura degli

approvvigionamenti, che avvengono via mare. Il gas presenta una difficoltà tecnico-politica in più, avvenendo i trasporti attraverso metanodotti transfrontalieri.

Per quanto riguarda i provvedimenti di contenimento dell'aumento del prezzo internazionale del greggio a valere sull'accisa applicata ai carburanti alla pompa, il periodo di validità dei provvedimenti ministeriali sopra citati, inizialmente di 30 giorni, è stato prorogato da successivi decreti (Tabella 25).

Tabella 25 - Provvedimenti di contenimento dell'aumento del prezzo internazionale del greggio

Misura	Decorrenza	Riferimento normativo	Effetto finanziario [mln €]	Descrizione
<i>Taglio temporaneo dell'accisa su benzina</i>	22 marzo 2022	Art. 1, comma 1, Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (e ss.mm.ii)	588,25	Rideterminazione nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri.
<i>Taglio temporaneo dell'accisa su gasolio</i>	22 marzo 2022	Art. 1, comma 1, Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (e ss.mm.ii)		Rideterminazione nelle seguenti misure: b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri. Azzeramento accisa su gasolio commerciale (comma 3).
<i>Taglio temporaneo dell'accisa su GPL</i>	22 marzo 2022	Art. 1, comma 1, Decreto 18 marzo 2022 (e ss.mm.ii)	-	Rideterminazione nella seguente misura: c) 182,61 euro per mille litri.

Infine, si riportano 9 misure sottoforma di credito d'imposta e 2 di riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA introdotte come misure fiscali temporanee nel corso del 2022, per far fronte all'aumento straordinario del costo dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti (Tabella 26).

Tabella 26 - Credito d'imposta e riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA per elettrico, gas e carburante

N°	Settore	Anno	Trimestre	Norma di riferimento	Effetto finanziario mln €	Descrizione
1	Elettrico	2022	I	Art. 15, Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4	540,00	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata per il primo trimestre dell'anno 2022.

N°	Settore	Anno	Trimestre	Norma di riferimento	Effetto finanziario mln €	Descrizione
2		2022	II	Art. 4, Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	700,00	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata per il secondo trimestre dell'anno 2022.
3		2022	II	Art. 3, Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21	863,56	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, nella misura del 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica per il secondo trimestre 2022
4		2021	IV	Art. 3, Decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130	450,00	Riduzione, al 5 per cento, dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali.
5	Gas	2022	I	Art. 15, Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4	d.q.	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, nella misura del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per il primo trimestre dell'anno 2022.
6		2022	II	Art. 5, comma 2, Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	522,20	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per il secondo trimestre 2022.

N°	Settore	Anno	Trimestre	Norma di riferimento	Effetto finanziario mln €	Descrizione
7		2022	II	Art. 4, Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21	237,89	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per il secondo trimestre del 2022.
8		2022	II	Art. 2, Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	2.433,72	Applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento al gas naturale usato per autotrazione, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022.
9	Carburante	2022	I	Art. 3 Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	496,94	Contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24 ter, comma 2, lettera a), pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle già menzionate attività.
10		2022	II	Art. 6, comma 3, Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	29,60	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività logistiche o di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nella misura del 15 per cento delle spese sostenute per l'acquisto del componente AdBlue nell'anno 2022.

N°	Settore	Anno	Trimestre	Norma di riferimento	Effetto finanziario mln €	Descrizione
11		2022	II	Art. 6, comma 5, Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	25,00	Contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese esercenti attività logistiche o di trasporto merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale liquefatto (GNI) nell'anno 2022.

In conclusione, per contenere e ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dovuti all'emergenza energetica, la cifra stanziata dal quarto trimestre del 2021 al secondo trimestre del 2022 (stimata su 25 misure adottate nel periodo) è stata di circa 18 miliardi di euro di cui: 5,5 nel settore del gas naturale, 11,1 nel settore elettrico e 1,1 per i carburanti (Tabella 27).

La voce con il maggior stanziamento (6,8 miliardi di euro) sono le agevolazioni fiscali nell'elettrico, di cui 3 miliardi per l'azzeramento per il secondo trimestre 2022 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. La seconda spesa più evidente è la rideterminazione dell'aliquota di accisa sui carburanti (benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale) con 3 miliardi di euro. Infine, nel settore del gas naturale circa 2 miliardi di euro sono stati impegnati per l'assoggettamento all'aliquota IVA del 5 per cento degli oneri di sistema e delle imposte sulla produzione e sui consumi di gas metano per combustione, per usi civili e industriali.

Tabella 27 - Sintesi dei dati utilizzati nell'analisi del presente capitolo

Settore incentivato	Numero sussidi analizzati	Effetto finanziario stimato (mln €)
<i>Gas naturale</i>	9	3.041,92
<i>Elettrico</i>	10	11.115,56
<i>Carburante</i>	6	3.573,51
Totale	25	17.730,99

3.3 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB (CAPITOLO 3)

Everard M, Johnston P, Santillo D Staddon C (2020): *The role of ecosystems in mitigation and management of Covid-19 and other zoonoses*. *Environmental Science & Policy*. Volume 111, September 2020, Pages 7-17.

Tratto da: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901120306122>

Lawler OK, Allan HL, Baxter PWJ, Castagnino R, Tor MC, Dann LE, Hungerford J, Karmacharya D, Lloyd TJ, López-Jara MJ, Massie GN, Novera J, Rogers AM, Kark S (2021): *The COVID-19 pandemic is intricately linked to biodiversity loss and ecosystem health*. *Lancet Planet Health*. 2021 Nov;5(11):e840-e850. doi: 10.1016/S2542-5196(21)00258-8.

Ministero Economia e Finanze: dati open source su emergenza Covid 19 e le misure a sostegno della sanità e dell'economia. Tratto da: <http://www.mef.gov.it/covid-19/>

Ministero della Salute e Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni Covid-19 (2020): *Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2*. Rapporto ISS Covid 19 n. 20/2020. Tratto da: https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID19+n.+20_2020+REV+2.pdf/afbbb63a-1f0f-9a11-6229-a13009cacd96?t=1594641502569

Nabi G, Wang Y, Hao Y, Khan S, Wu Y, Lia D (2020): *Massive use of disinfectants against COVID-19 poses potential risks to urban wildlife*. *Environ. Res.* 2020 Sep; 188: 109916. Tratto da: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7346835/>

OECD (2020). *Building Back Better: A Sustainable, Resilient Recovery after Covid-19*. Tratto da: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133639-s08q2ridhf&title=Building-back-better-_A-sustainable-resilient-recovery-after-Covid-19

OECD (2021): *The OECD Green Recovery Database: Examining the environmental implications of COVID-19 recovery policies*. Tratto da: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1092_1092145-fqx3tx0r1q&title=The-OECD-Green-Recovery-Database&_ga=2.92293661.1065691516.1627467940-1948014467.1627467940

Paul D, Mondal SK, Mandal SM (2021): *Biologia Futura: use of biocides during COVID-19-global reshuffling of the microbiota*. *Biologia Futura*. Tratto da: <https://doi.org/10.1007/s42977-021-00069-1>.

SNPA (2020): *Indicazioni tecniche SNPA sulla pulizia degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti – Covid 19*. Tratto da: http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/ufficio_stampa/allegati/20200318-SNPA-Indicazioni-tecniche.pdf.pdf

Xu GE. e Ren ZJ (2021): *Preventing masks from becoming the next plastic problem*. *Front. Environ. Sci. Eng.* 2021, 15(6): 125. Tratto da: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11783-021-1413-7.pdf>

4. SUSSIDI AD IMPATTO AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE⁹²

4.1 INTRODUZIONE

Nel 2017 è stato pubblicato, a seguito di ampia consultazione, il documento “*Verso un modello di economia circolare per l’Italia. Documento di inquadramento e di posizionamento strategico*”, con l’obiettivo di fornire un panorama generale dell’economia circolare, nonché di definire il posizionamento del nostro paese sul tema, in continuità con gli impegni adottati nell’ambito dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, in sede G7 e nell’Unione Europea. Dal 2017 il contesto di riferimento è mutato: è ormai evidente l’urgenza di intervenire per ridurre le emissioni e di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici; sono stati definiti, a livello comunitario, nuovi piani e programmi per supportare la transizione verso modelli circolari; il rapido sviluppo tecnologico ha consentito di individuare nuovi settori produttivi in grado di generare catene di valore sostitutive di quelle tradizionali, massimizzando il recupero e il riciclo dei rifiuti.

Per un Paese povero di materie prime e geograficamente marginale rispetto ai grandi mercati del centro Europa, la completa transizione verso l’economia circolare rappresenta un obiettivo strategico per affrontare le grandi trasformazioni che stanno investendo l’economia globale:

- la rivisitazione del processo di globalizzazione con l’insorgere di nuovi protezionismi mirati al rafforzamento delle basi industriali dei singoli paesi o aree geografiche;
- il dispiegarsi degli effetti della nuova rivoluzione digitale;
- l’emergenza ambientale e la necessità di avviare processi di trasformazione in chiave green dell’economia con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas climalteranti e l’utilizzo di risorse naturali.

Il principale punto di riferimento nazionale diviene quindi la “Strategia nazionale per l’economia circolare” (SEC), adottata tramite il D.M. n. 259 del 24 giugno 2022, la quale contiene tutti gli elementi richiesti dalla Commissione europea nell’ambito dell’*Operational Arrangements* del PNRR ed ha permesso di definire i nuovi strumenti amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie prime seconde, affinché siano competitive in termini di disponibilità, prestazioni e costi rispetto alle materie prime vergini. A tal fine, la Strategia agisce sulla catena di acquisto dei materiali (Criteri Ambientali Minimi per gli acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione), sui criteri per la

⁹² Il presente capitolo riprende il lavoro “Economia circolare, tutela ambientale e sistema energetico: un’analisi di coerenza dei sussidi diretti e indiretti in Italia” realizzato nell’ambito della ricerca di sistema energetico 2019-21 (cap. 5 del Rapporto di Giovanna Pinuccia Martignon, Giovanni Ciceri e Andrea Molocchi “*Sistema energetico e economia circolare: feedback da Normazione e IEA Bioenergy, misura della circolarità e analisi di coerenza dei sussidi ambientalmente rilevanti*”, RSE, Milano, dicembre 2020), in particolare applicando la metodologia di analisi dei sussidi proposta nell’articolo di Andrea Molocchi (RSE), “Circular Economy and Environmental Sustainability: A Policy Coherence Analysis of Current Italian Subsidies” Sustainability, MDPI, 2021, tratto da tale rapporto.

cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*), sulla responsabilità estesa del produttore e sul ruolo del consumatore, sulla diffusione di pratiche di condivisione e di “prodotto come servizio”. La Strategia, inoltre, costituisce uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica e definisce una *roadmap* di azioni e di target misurabili da qui al 2035.

Elemento cardine della SEC è il D.M. n. 342 del 19 settembre 2022, decreto di adozione del cronoprogramma di attuazione della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, documento che individua le azioni, gli obiettivi e le misure da perseguire nella definizione delle politiche istituzionali per assicurare un’effettiva transizione verso un’economia di tipo circolare. L’allegato 1 al D.M. definisce il “[Cronoprogramma di attuazione delle misure della SEC](#)” che contiene i dettagli relativi alle tempistiche e alle azioni previste dalla Strategia e ne costituisce parte integrante. All’interno del Cronoprogramma di particolare interesse per la nostra analisi risulta essere il tema 4. “Revisione del sistema di tassazione ambientale dei rifiuti al fine di rendere più conveniente il riciclaggio rispetto al conferimento in discarica e all’incenerimento sul territorio nazionale”, il quale, nelle proposte di attuazione, definisce le seguenti azioni:

- Proposta di schema normativo per la Legge di Bilancio volta a sopprimere i SAD seguenti (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, comma 127 sexiesdecies Tab A, parte III):
 - IVA agevolata al 10% relativamente alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e speciali, ivi inclusi lo smaltimento in discarica o l’incenerimento, nonché alle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;
 - tributo ridotto al 20% della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili. Contestualmente lo schema prevede che risorse derivanti dalla soppressione dei SAD, saranno versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento previsto dall’articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (T4 2022).
- Individuazione dei Sussidi Dannosi all’Ambiente che ostacolano l’implementazione della Strategia nazionale per l’Economia Circolare e interventi normativi per la loro eliminazione (T2 2023);

La *governance* della Strategia è affidata all’Osservatorio per l’Economia Circolare, istituito con decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile n. 180 del 30 settembre 2022 presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’Osservatorio avrà il compito di monitorare, definire e quantificare i target intermedi e di fornire gli indirizzi per l’eventuale integrazione e aggiornamento del cronoprogramma.

Oltre alla SEC un altro documento di riferimento del presente lavoro è la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), che ha trasposto a livello domestico i principi dell’Agenda 2030 e i suoi *Sustainable Development Goals* (SDGs) e rappresenta il quadro programmatico di riferimento per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione integrata delle politiche nazionali.

La SNSvS, attualmente in fase di revisione, sta rafforzando i suoi elementi costitutivi, inclusa l’associazione di valori obiettivo e indicatori alle Scelte Strategiche e agli Obiettivi Strategici che la compongono, a garanzia di un processo di attuazione e monitoraggio delle misure intraprese, sempre più solido e saldo.

In questo contesto e in un'ottica di coerenza, la SNSvS che, sulla scia dell'Agenda 2030, è divisa in 6 sezioni – Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership e Vettori di sostenibilità - riconosce e richiama i temi dell'economia circolare. Nello specifico, il contributo della SEC alla SNSvS trova evidenza nella Scelta Strategica II *“Garantire una gestione sostenibile delle risorse”* e nella Scelta Strategica III *“Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali”* dell'area Pianeta; così come nella Scelta Strategica IV *“Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo”* e, in particolare, nell'Obiettivo Nazionale Strategico 1 *“Dematerializzare l'economia, abbattere la produzione di rifiuti e promuovere l'economia circolare”* dell'area Prosperità.

4.1.1 Finalità dell'indagine

Come noto, economia circolare e tutela ambientale, pur presentando ambiti di intersezione, rappresentano due concetti distinti e sinergici: l'economia circolare è un paradigma che, a certe condizioni, permette di migliorare la qualità dell'ambiente e, viceversa, l'approccio di tutela ambientale agevola l'attuazione degli obiettivi di recupero, riuso e riciclaggio tipici dell'economia circolare.

Per ottenere una piena coerenza tra i sussidi riguardanti l'ambiente e l'economia circolare, è necessario analizzare le possibili differenze e i punti in comune dei due concetti nei meccanismi incentivanti vigenti. La finalità del presente capitolo è di indagare in maniera sistematica la coerenza con i principi dell'economia circolare di un ampio insieme di sussidi, vigenti a livello nazionale e rilevanti dal punto di vista ambientale (ovvero potenzialmente dannosi o favorevoli per l'ambiente). Lo scopo è di evidenziare eventuali meccanismi incentivanti in potenziale contrasto con i principi di circolarità o sussidi favorevoli per l'economia circolare ma poco noti (non essendo stati concepiti principalmente a questo scopo), e gli elementi di comunanza o di differenza fra i criteri di valutazione della compatibilità ambientale dei sussidi e i criteri di economia circolare. L'intento di fondo è di fornire un contributo su come migliorare l'efficacia delle politiche di sviluppo sostenibile attraverso una maggiore integrazione delle politiche ambientali con quelle riguardanti la transizione verso un'economia circolare.

La presente indagine fornisce un primo contributo per rispondere a domande quali:

- i principi dell'economia circolare sono pienamente integrati nei meccanismi incentivanti a sostegno delle politiche pubbliche, ivi incluse quelle di carattere ambientale?
- un sussidio a favore dell'ambiente può essere dannoso, incerto o neutrale per l'economia circolare?

4.1.2 La metodologia di analisi: i principi dell'economia circolare

Per valutare la coerenza dei sussidi con l'economia circolare, è necessario individuare una fonte completa e possibilmente ufficiale dei principi dell'economia circolare. Sono stati passati in rassegna i principali documenti di policy dell'UE sull'economia circolare per trovare un riferimento completo sul complesso tema del rapporto fra riciclo, recupero energetico e smaltimento dei rifiuti.

In particolare, sono stati considerati i seguenti documenti sinteticamente discussi nei paragrafi seguenti:

- il Piano d'azione 2015 per un'economia circolare della UE (COM, 2015)
- le Linee guida 2017 della UE sul ruolo del recupero energetico dei rifiuti nell'economia circolare (COM, 2017)
- il nuovo Piano d'azione 2020 per un'economia circolare della UE (COM, 2020)
- la definizione di economia circolare fornita dal nuovo Regolamento UE 2020/852 sulla Tassonomia per la finanza sostenibile (EU, 2020)
- il sistema di classificazione per l'economia circolare sviluppato da CEFEG – *Circular Economy Finance Expert Group*, un gruppo di esperti a sostegno della Commissione sull'economia circolare, pubblicato nel marzo 2020. (CEFEG, 2020)

4.2 L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI ECONOMIA CIRCOLARE

Il concetto di economia circolare ha radici articolate, che possono essere ricondotte a diversi contributi e scuole di pensiero. Molte sono, infatti, le connessioni con alcune discipline che ne hanno influenzato l'evoluzione, quali l'economia ambientale ed ecologica ma anche l'economia industriale e la blue economy.

Nonostante il crescente interesse per l'EC come strategia di sviluppo per migliorare l'uso efficiente delle risorse e la competitività delle imprese e dei mercati, l'approccio all'economia circolare non è stato applicato in maniera omogenea. Ciò dipende in parte dal fatto che non sia stato sviluppato un quadro teorico definito e stabile del modello economico, e in parte dal non avere un assetto definitorio univoco e consolidato.

Uno studio di Kirchherr et al. (2017) mostra come in letteratura siano presente più di 114 definizioni di economia circolare, dove quelle risalenti a prima del 2012 ruotano attorno all'approccio delle 4 R (riduzione, riuso, riciclo, recupero) mentre nelle definizioni più recenti si è passati ad una prospettiva sistematica, probabilmente stimolata dagli studi della Ellen Macarthur Foundation (EMF).

Ad oggi in letteratura la definizione presa come riferimento è quella fornita da EMF nel 2012 e aggiornata nel 2013, dove l'economia circolare viene descritta come *“Un sistema industriale che è ristorativo o rigenerativo per intenzione e design. Esso sostituisce il concetto di “fine vita” con quello di ripristino, sposa l'uso delle energie rinnovabili, elimina l'uso di sostanze chimiche tossiche, che ne ostacolano il riutilizzo e mira all'eliminazione dei rifiuti attraverso una migliore progettazione dei materiali, prodotti, sistemi e, all'interno di questo, dei modelli di business. L'obiettivo di un'economia circolare è così quello di consentire un effettivo fluire dei materiali, dell'energia, del lavoro e delle informazioni in modo che il capitale naturale e quello umano siano ricostruiti”*.

L'economia circolare è generalmente descritta tramite il diagramma a farfalla (Figura 29) sviluppato dalla Ellen MacArthur Foundation (EMF) e il McKinsey Center for Business and Environment, che negli anni è divenuto un punto di riferimento sia per le imprese e la società civile, ma anche nel dialogo politico ed è spesso indicato come un elemento centrale per lo sviluppo dell'economia circolare. Anche se questa rappresentazione idealizzata non può essere messa in pratica in questa forma, questo diagramma ampiamente utilizzato nelle strategie nazionali di diversi paesi dell'Unione Europea, rappresenta oggi un punto di riferimento importante e utile all'analisi che seguirà nei prossimi paragrafi.

In Figura 29 si può osservare come, sulla base dell'approccio *cradle-to-cradle*, il diagramma si disperde tra la biosfera e la tecnosfera. I materiali che circolano nella biosfera dovrebbero essere prodotti a partire da materie prime naturali rinnovabili che non arrecano alcun danno all'ambiente quando vengono ritrasposte. I beni durevoli che circolano nella tecnosfera, al contrario, sono di origine sintetica o inorganica e dovrebbero di conseguenza essere mantenuti all'interno di un circuito chiuso.

Nel diagramma i flussi verdi sono relativi ai nutrienti biologici quali ad esempio cibo e materiali naturali. Quelli blu descrivono il percorso dei materiali tecnici quali ad esempio plastiche e metalli.

La parte centrale del diagramma rappresenta l'Economia Lineare, nella quale il flusso di materiali ed energia va dall'estrazione, attraverso la produzione fino all'incenerimento o la discarica.


Nel ciclo biologico sono coinvolti i nutrienti biologici, ossia prodotti agricoli, materie prime e rifiuti organici non tossici che possono essere restituiti alla biosfera (come il compost), producendo in alcuni casi anche energia, attraverso una serie di processi come il compostaggio, la digestione anaerobica e la conversione biochimica.

Nel ciclo tecnico le risorse sono rappresentate dai nutrienti tecnici, che costituiscono molti beni durevoli, come le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ne fanno parte i metalli, le plastiche e altri materiali non biodegradabili, che non possono quindi essere assorbiti dalla biosfera ma sono destinati a essere rivalorizzati trasformandoli in risorse preziose da riutilizzare, mantenendo inalterato il loro valore tramite il riutilizzo, la riparazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento o il riciclaggio.

Gestire i materiali in modo più circolare nei cicli biologici e tecnici può ridurre la perdita di valore dai flussi di materiali nella società, nonché la quantità di rifiuti che devono essere smaltiti e quindi non possono essere utilizzati come risorsa.

Secondo questo concetto idealizzato, l'intenzione è quella di ridurre al minimo le perdite e le esternalità negative prestando maggiore attenzione a fare un uso produttivo delle risorse lungo la catena del valore e cercando, per quanto possibile, di chiudere i circuiti.

Figura 29 - Rappresentazione economia circolare tramite diagramma a farfalla



Fonte: Ellen MacArthur Foundation, 2013

4.2.1 Il primo piano di azione dell'UE per l'economia circolare

Il Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare pubblicato nel 2015 esordisce con questa affermazione introduttiva, che è anche una definizione preliminare e programmatica dell'economia circolare: "La transizione verso un'economia più circolare, in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di

rifiuti è ridotta al minimo, è una componente indispensabile degli sforzi messi in campo dall'Unione europea per sviluppare un'economia che sia sostenibile, rilasci poche emissioni di biossido di carbonio, utilizzi le risorse in modo efficiente e resti competitiva”.

A seguire, nello sviluppo del Piano, sono esposti diversi importanti indirizzi quali:

- promuovere, dalle prime fasi del ciclo di vita del prodotto la riparabilità, la durabilità e la possibilità di rimessa a nuovo e riciclo dei prodotti;
- uso efficiente e sostenibile delle risorse naturali;
- nella gestione dei rifiuti, dare priorità alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, seguita da preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia e, da ultimo, smaltimento;
- promuovere la simbiosi industriale, grazie alla quale i rifiuti o i sottoprodotti di un'industria diventano fattori di produzione per un'altra;
- favorire scelte di consumo consapevoli anche sui temi dell'economia circolare (etichette ambientali e di consumo energetico da riformare per aumentarne l'efficacia e il contributo all'economia circolare);
- revisione della legislazione a tutela del consumatore, ivi incluso il sistema di garanzia legale sulla durata dei prodotti, per favorire la riparabilità e durata dei prodotti;
- revisione della legislazione sui rifiuti per dare impulso alle attività di preparazione per il riutilizzo;
- favorire forme e servizi di condivisione di prodotti o infrastrutture (economia collaborativa), nonché il consumo di servizi anziché di prodotti;
- migliorare la capacità amministrativa di gestione dei rifiuti, ad esempio nella programmazione ed esecuzione degli investimenti necessari;
- promuovere l'uso di strumenti economici come le tasse ambientali o le strutture tariffarie per favorire segnali di prezzo coerenti con gli obiettivi di raccolta differenziata, recupero e riciclo (tassa sulle discariche, *pay as you throw*);
- ampliare la diffusione dell'istituto giuridico di responsabilità estesa del produttore sui rifiuti a fine vita – combattere la gestione e il trasporto illecito dei rifiuti;
- elaborazione di normative sui requisiti di qualità delle materie prime secondarie, per favorirne lo sviluppo dei mercati di riutilizzo.

Nell'ultima parte del Piano d'azione, dedicata alle misure orizzontali (ricerca, innovazione, istruzione, competenze professionali, risorse finanziarie) si fa riferimento ai sussidi, ma con una prospettiva unidirezionale (per promuovere l'economia circolare) che non mette a sistema gli spunti sui meccanismi di disincentivazione (dei comportamenti avversi all'economia circolare) presenti in alcuni dei meccanismi citati. Non viene quindi citata, ad esempio, una struttura tariffaria che disincentivi la produzione dei rifiuti favorendone il recupero, o il ricorso a forme di fiscalità ambientale per disincentivare le forme di smaltimento dei rifiuti. Nel Piano mancano anche indirizzi volti a estendere l'uso di forme di fiscalità ambientale sulle risorse primariamente estratte dall'ambiente (per favorire i mercati delle materie seconde), così come indirizzi volti a verificare l'assenza di sussidi in vigore in contrasto con l'economia circolare, sia sotto la forma di incentivi diretti che sotto forma di sconti fiscali.

4.2.2 Le linee guida della Commissione UE sul waste-to-energy in un quadro di economia circolare

L'obiettivo principale della Comunicazione della Commissione UE del 2017 è stabilire delle linee guida affinché il recupero di energia dai rifiuti nell'UE sostenga gli obiettivi del Piano d'azione per l'economia circolare, in coerenza con la normativa europea dei rifiuti.

La comunicazione chiarisce le specificità e il posizionamento dei diversi processi di recupero energetico (*waste-to-energy processes*) nella gerarchia dei rifiuti e le conseguenti priorità per il sostegno finanziario pubblico. La Comunicazione copre i seguenti processi di recupero di energia dai rifiuti:

- digestione anaerobica dei rifiuti biodegradabili (produzione di biogas);
- co-incenerimento dei rifiuti nelle centrali di co-combustione (centrali elettriche che possono usare sia combustibili fossili che rifiuti) e negli impianti di produzione di cemento e calce;
- produzione di combustibili solidi, liquidi o gassosi derivati da rifiuti;
- altri processi, compreso l'incenerimento indiretto dopo una fase di pirolisi o gassificazione;
- incenerimento dei rifiuti in strutture dedicate, con un elevato recupero di energia (termovalorizzazione) o con un recupero limitato/nullo;
- produzione di biogas da discarica (quindi da rifiuti già in fase di smaltimento).

Questi processi hanno impatti ambientali diversi e si collocano in modo diverso lungo la gerarchia dei rifiuti promossa a livello europeo, andando dallo "smaltimento", al "recupero" e al "riciclo". Per sostenere la transizione verso un'economia più circolare, il finanziamento pubblico della gestione dei rifiuti, sia a livello nazionale che a livello dell'UE, dovrebbe essere coerente con l'obiettivo di spostare verso l'alto l'attuazione della gerarchia dei rifiuti.

La Comunicazione richiama le linee guida comunitarie sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia, che ammettono i sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili basate sulla frazione organica dei rifiuti e, più in generale, i sussidi alla produzione di energia da rifiuti misti in impianti di co-generazione e teleriscaldamento a condizione che sia rispettata la gerarchia dei rifiuti: nonostante il fatto che in questi casi si possa bruciare anche la frazione non organica, in parte di origine fossile (fibre sintetiche, resine, etc.), la Commissione ritiene che vi sia comunque un contributo positivo alla protezione ambientale. Secondo la Comunicazione, i contributi pubblici agli investimenti in impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia possono essere concessi solo in casi limitati e ben giustificati, "dove non vi sia rischio di sovracapacità" e gli obiettivi della gerarchia dei rifiuti siano pienamente rispettati. Nella valutazione del rischio di sovracapacità, l'uso dei rifiuti in impianti di co-combustione per la produzione di energia elettrica o in impianti industriali per la produzione di cemento e calce, deve essere preferito al semplice utilizzo dei rifiuti per recupero di energia. Col progressivo incremento degli obiettivi europei di riciclo, la Comunicazione consiglia agli Stati membri di ridurre gradualmente, fino all'eliminazione (*phasing out*), il sostegno pubblico al recupero di energia dai rifiuti indifferenziati. Negli Stati con un'elevata capacità di incenerimento con recupero di energia in impianti dedicati (l'Italia non dovrebbe essere fra questi, in termine pro-capite), viene auspicato il ricorso a strumenti economici di disincentivazione dell'incenerimento.

4.2.3 Il nuovo piano d'azione 2020 della UE per l'economia circolare

Il Piano d'azione per l'economia circolare pubblicato il 25 marzo 2020 costituisce, al momento, il principale riferimento per le politiche comunitarie riguardanti l'economia circolare, che ispirerà il varo di specifiche normative comunitarie e nazionali. Non è un documento a sé stante, ma si inserisce nel Green Deal europeo, il vasto programma strategico di rilancio degli investimenti in materia di green economy varato alla fine del 2019. La Commissione sembra qui “subordinare” i principi dell'economia circolare a quelli di sviluppo sostenibile; il seguente passaggio è quello che richiama più da vicino questa posizione: “La Commissione valuterà la possibilità di stabilire principi di sostenibilità e altri modi appropriati per regolamentare i seguenti aspetti:

- migliorare la durata, la riusabilità, l'aggiornamento e la riparabilità del prodotto, affrontando il problema dell'eventuale presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti e aumentando la loro efficienza energetica e delle risorse;
- aumentare il contenuto di riciclato nei prodotti, assicurandone le prestazioni e la sicurezza;
- consentire la rigenerazione e il riciclaggio di alta qualità;
- ridurre l'impronta di carbonio e ambientale;
- limitare il mono-uso dei prodotti e contrastare l'obsolescenza prematura;
- l'introduzione di un divieto di distruzione di beni durevoli invenduti;
- incentivare l'offerta di servizi basati sui prodotti, o altri modelli in cui i produttori mantengono la proprietà del prodotto e la responsabilità per le sue prestazioni durante il suo ciclo di vita;
- utilizzare il potenziale della digitalizzazione delle informazioni sui prodotti, comprese soluzioni come il passaporto digitale, le etichette e filigrane;
- ricompensare i prodotti in base alle loro prestazioni di sostenibilità, anche collegando gli alti livelli di prestazione con gli incentivi.”

Il nuovo Piano si sviluppa intorno a tre pilastri:

- la progettazione dei prodotti (riforma della direttiva vigente sull'eco-design);
- il rafforzamento dei poteri del consumatore (anche attraverso il miglioramento della qualità delle etichette ambientali di prodotto);
- la circolarità dei processi produttivi.

Sono previsti interventi normativi lungo diverse catene del valore prioritarie, fra le quali quella delle batterie e dei veicoli, gli edifici e il settore delle costruzioni, le materie prime e i rifiuti.

Per quanto riguarda la questione di fondo, di come “trainare” la domanda di materie prime seconde rispetto alle materie vergini, il Piano sembra propendere verso un mix di strumenti, che comprende sia i tradizionali strumenti basati sul comando e controllo (ad es. incremento dei contenuti obbligatori di riciclato dei materiali utilizzati nei prodotti) che gli strumenti economici. Il tema degli strumenti economici è così citato nella sezione del Piano dedicata alle azioni trasversali:

“continuare a incoraggiare la più ampia applicazione di strumenti economici ben progettati, come la tassazione ambientale, incluse le tasse sulle discariche e sugli impianti di incenerimento, e consentire agli Stati Membri di utilizzare le aliquote agevolate IVA per promuovere le attività orientate all’economia circolare, come ad esempio i servizi per il consumatore finale di riparazione e manutenzione dei prodotti”.

Quest’affermazione esprime una posizione molto netta a favore di un regime di fiscalità ambientale congegnato per favorire le varie dimensioni dell’economia circolare, quindi coerente anche con la gerarchia dei rifiuti o con l’esigenza di favorire la redditività dei servizi di riparazione e allungamento della vita dei prodotti. Tuttavia, la previsione degli strumenti economici nel Piano appare complessivamente debole, limitata alla gestione dei rifiuti e non affronta in maniera sistematica il nodo degli incentivi/disincentivi economici. Infatti, così come nel primo Piano del 2015, anche in questa nuova versione non si fa menzione del problema della coerenza (con l’obiettivo di circolarità dell’economia) dei meccanismi di incentivazione diretta o di sconto fiscale vigenti negli Stati Membri, nati per finalità diverse dall’economia circolare, come ad esempio per favorire la mobilità sostenibile o il settore immobiliare e le costruzioni. Diversamente dalla graduale affermazione dell’indirizzo di riforma dei sussidi ai combustibili fossili (sotto la spinta delle politiche climatiche) o dei sussidi dannosi per l’ambiente (politiche ambientali), l’estensione di questo indirizzo di riforma ai sussidi dannosi per l’economia circolare stenta ad affermarsi.

In conclusione, l’impostazione del Piano appare molto concreta (orientata su specifiche proposte d’intervento), ma rinuncia a fornire un quadro coerente alle varie enunciazioni di principio che erano state formulate nella sua versione 2015, non prive di nodi irrisolti. Ad esempio, mentre nel Piano non mancano indicazioni sulla tassazione dello smaltimento dei rifiuti, non sono presenti le indicazioni su come ristabilire un regime di prezzi ambientalmente “giusto” (in applicazione del principio chi inquina paga) nell’estrazione e vendita delle materie prime “vergini”, e sulla reale volontà di affrontare questo nodo nel negoziato internazionale sul commercio (World Trade Organization – WTO).

4.2.4 Il regolamento sulla tassonomia per la finanza sostenibile

Un importante passo in avanti verso la definizione dei principi dell’economia circolare è stato realizzato in un ambito diverso da quello usuale (strategie per l’economia circolare, normative sui rifiuti, eco-design dei prodotti, etc.): il filone legislativo cosiddetto della “finanza sostenibile”. Su questo fronte la Commissione europea si è posta l’ambizioso obiettivo di pervenire ad una tassonomia delle attività ambientalmente sostenibili, al fine di favorire la diffusione e la credibilità degli strumenti finanziari commercializzati come “green”. Infatti, il Regolamento UE 2020/852 che istituisce la tassonomia, prevede la seguente lista di obiettivi ambientali, che comprende anche la transizione verso un’economia circolare:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un’economia circolare;

- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Una serie di atti delegati, elaborati con la consulenza della Platform on Sustainable Finance, dettagliano i criteri tecnici che permettono di stabilire a quali condizioni ciascuna attività economica fornisce un contributo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali identificati, senza arrecare danni significativi a nessuno degli altri cinque (clausola “*Do No Significant Harm - DNSH*”).

Il principio DNHS ossia "non arrecare un danno significativo" rappresenta un elemento cardine sia all'interno della tassonomia Europea, sia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo (art. 17 Regolamento UE 2020/852):

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Inoltre, l'art. 13 del Regolamento stabilisce che “un'attività economica dà un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti se:

- a) utilizza in modo più efficiente le risorse naturali, compresi i materiali a base biologica di origine sostenibile e altre materie prime, nella produzione, anche attraverso: i) la riduzione dell'uso di materie prime primarie o aumentando l'uso di sottoprodotti e materie prime secondarie; o ii) misure di efficienza energetica e delle risorse;
- b) aumenta la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento o della riutilizzabilità dei prodotti, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;
- c) aumenta la riciclabilità dei prodotti, compresa la riciclabilità dei singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l'impiego di prodotti e materiali non riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;
- d) riduce in misura sostanziale il contenuto di sostanze pericolose e sostituisce le sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita, in linea con gli obiettivi

indicati nel diritto dell'Unione, anche rimpiazzando tali sostanze con alternative più sicure e assicurando la tracciabilità dei prodotti;

e) prolunga l'uso dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo, la progettazione per la longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la ri-fabbricazione, la possibilità di miglioramento e la riparazione, e la condivisione dei prodotti;

f) aumenta l'uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;

g) previene o riduce la produzione di rifiuti, anche la produzione di rifiuti derivante dall'estrazione di minerali e dalla costruzione e demolizione di edifici;

h) aumenta la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti;

i) potenzia lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti. Necessarie per la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, garantendo al contempo che i materiali di recupero siano riciclati nella produzione come apporto di materie prime secondarie di elevata qualità, evitando così il *downcycling*;

j) riduce al minimo l'incenerimento dei rifiuti ed evita lo smaltimento dei rifiuti, compresa la messa in discarica, conformemente ai principi della gerarchia dei rifiuti;

k) evita e riduce la dispersione di rifiuti; o

l) sostiene una attività elencate alle lettere da a) a k) del presente paragrafo, in conformità dell'articolo 16.

In sostanza, l'art. 13 del Regolamento non innova i principi dell'economia circolare, se non dal punto di vista istituzionale, in quanto è il primo atto legislativo comunitario che ne riporti un elenco. Sotto il profilo attuativo, le attività che danno un contributo sostanziale all'economia circolare saranno meglio chiarite dalla Commissione tramite la definizione dei criteri di valutazione tecnica per singole tipologie di attività (criteri quantitativi come indicatori, limiti o soglie, così come criteri qualitativi), è infatti previsto che la Commissione emani Atti delegati che andranno a costituire l'apparato tecnico per i singoli obiettivi ambientali della tassonomia. Al momento sono stati emanati quelli relativi al cambiamento climatico (Regolamento delegato della Commissione 2021/2139 del 4 giugno 2021 su mitigazione (Annex 1) e adattamento (Annex 2) e Regolamento delegato complementare 2022/1214 del 3 marzo 2022, di integra il precedente includendo il nucleare e il gas), mentre gli Atti delegati per i restanti obiettivi ambientali della tassonomia sono ancora in corso di elaborazione.

4.2.5 I sistemi di categorizzazione del CEFEG

Per contribuire al lavoro della Commissione europea sulla Tassonomia delle attività di economia circolare, un altro gruppo di esperti a supporto della Commissione, *il Circular Economy Finance Expert Group* (CEFEG), ha recentemente pubblicato una prima proposta, che è utile prendere in considerazione per l'analisi di coerenza dei sussidi con l'economia circolare: si tratta del "sistema di categorizzazione dell'economia circolare" pubblicato a marzo 2020. Il sistema di categorizzazione del CEFEG risponde a 9 strategie/principi ed è organizzato su quattro gruppi di modelli e 14 categorie di attività, come riportato nella Tabella 28.

Tabella 28 - Il sistema di categorizzazione del CE Finance Expert Group (CEFEG)

Strategie	Principi
R1 Refuse	<i>Make product redundant by abandoning its function or by offering the same function by a radically different (e.g. digital) product or service</i>
R2 Rethink	<i>Make product use more intensive (e.g. through product-as-a service, reuse and sharing models or by putting multi-functional products on the market)</i>
R3 Reduce	<i>Increase efficiency in product manufacture or use by consuming fewer natural resources and materials</i>
R4 Re-use	<i>Re-use of a product which is still in good condition and fulfils its original function (and is not waste) for the same purpose for which it was conceived</i>
R5 Repair	<i>Repair and maintenance of defective product so it can be used with its original function</i>
R6 Refurbish	<i>Restore an old product and bring it up to date (to specified quality level)</i>
R7 Remanufacture	<i>Use parts of a discarded product in a new product with the same function (and as-new-condition)</i>
R8 Repurpose	<i>Use a redundant product or its parts in a new product with different function</i>
R9 Recycle	<i>Recover materials from waste to be reprocessed into new products, materials or substances whether for the original or other purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or for backfilling operations</i>
Gruppi di modelli	Categorie circolari
Group 1 Circular Design and Production Models	<p><i>1.a Design and production of products and assets that enable circular economy strategies, through e.g. (i) increased resource efficiency, durability, functionality, modularity, upgradability, easy disassembly and repair; (ii) use of materials that are recyclable or compostable</i></p> <p><i>1.b Development and deployment of process technologies that enable circular economy strategies</i></p> <p><i>1.c Development and sustainable production of new materials (including bio-based materials) that are reusable, recyclable or compostable</i></p> <p><i>1.d Substitution or substantial reduction of substances of concern in materials, products and assets to enable circular economy strategies</i></p> <p><i>1.e Substitution of virgin materials with secondary raw materials and by-products</i></p>
Group 2 Circular Use Models	<p><i>2.a Reuse, repair, refurbishing, repurposing and remanufacturing of end-of-life or redundant products, movable assets and their components that would otherwise be discarded</i></p> <p><i>2.b Refurbishment and repurposing of end-of-design life or redundant immovable assets (buildings/infrastructure/facilities)</i></p> <p><i>2.c Product-as-a-service, reuse and sharing models based on, inter alia, leasing, pay per-use, subscription, or deposit return schemes, that enable circular economy strategies</i></p> <p><i>2.d Rehabilitation of degraded land to return to useful state and remediation of abandoned or underutilised brownfield sites in preparation for redevelopment</i></p>
Group 3 Circular Value Recovery Models	<p><i>3.a Separate collection and reverse logistics of wastes as well as redundant products, parts and materials enabling circular value retention and recovery strategies</i></p> <p><i>3.b Recovery of materials from waste in preparation for circular value retention and recovery strategies (excluding feedstock covered under 3.c)</i></p> <p><i>3.c Recovery and valorisation of biomass waste and residues as food, feed, nutrients, fertilisers, bio-based materials or chemical feedstock</i></p> <p><i>3.d Reuse/recycling of wastewater</i></p>

Strategie	Principi
Group 4 Circular Support	4.a Development/deployment of tools, applications, and services enabling circular economy strategies

Fonte: CEFEG 2020

Lo schema proposto da CEFEG ha il vantaggio di includere due aspetti generalmente trascurati nelle riflessioni sull'economia circolare:

- il suolo utilizzato e degradato è visto come una risorsa naturale che può essere riutilizzata, previa bonifica e ripristino ambientale;
- l'acqua utilizzata e successivamente scaricata come rifiuto (*wastewater*) è anch'essa vista come una risorsa che, soprattutto nelle situazioni di scarsità, può essere utilmente trattata, affinché sia disponibile per nuovi utilizzi.

Tuttavia, in contraddizione con questa “visione d'insieme” sul suolo e sull'acqua, la proposta di CEFEG è fortemente restrittiva nei confronti del recupero energetico, ponendosi in contrasto con la posizione ufficiale della Commissione europea. Pur includendo il principio dell'uso efficiente delle risorse naturali in generale (quindi, comprendendo implicitamente anche quelle energetiche), il CEFEG esclude il recupero di energia dai rifiuti (sia dalle 9 R, sia dalle 14 categorie dell'economia circolare).

Inoltre, in nessun principio del sistema di categorizzazione CEFEG sono esplicitamente menzionati l'efficienza energetica (riconosciuta invece al punto a) dell'art. 13 del Regolamento sulla Tassonomia) o il recupero del calore residuo di processo energetico e il suo riutilizzo per altri usi energetici (produzione di energia elettrica, teleriscaldamento, etc.), che dovrebbero insieme costituire un altro caposaldo dell'economia circolare in quanto entrambi permettono di evitare il consumo di risorse energetiche scarse. Nel giustificare queste posizioni sull'efficienza energetica e sul recupero energetico, in aperto contrasto con gli indirizzi comunitari, il CEFEG incorre in diverse contraddizioni, ammettendo l'esistenza di un contrasto interno al gruppo di lavoro.

Ai fini della presente analisi di compatibilità delle forme incentivanti rispetto ai principi dell'economia circolare, il sistema di categorizzazione CEFEG, focalizzato sugli aspetti materiali dell'economia circolare, è stato integrato con la posizione ufficiale sul tema del recupero energetico dai rifiuti espressa dalla Commissione europea nella Comunicazione del 2017.

Infatti, diversamente dal CEFEG, le linee guida della Commissione integrano nei modelli dell'economia circolare le diverse tipologie di recupero energetico dai rifiuti secondo una scala di priorità coerente con la gerarchia comunitaria dei rifiuti (che vede al vertice la produzione di biogas da digestione anaerobica dei rifiuti organici e che ammette il recupero efficiente di energia dai rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata, a condizione che sia stato preliminarmente ottimizzato il recupero di materiali attraverso opportuni processi di trattamento). Per quanto riguarda il recupero del calore di processo, esso non è menzionato nelle Linee Guida della Commissione per la semplice ragione che formalmente non rientra nel concetto di rifiuto. Trattandosi di un sottoprodotto di processo, vale il principio generale dell'economia circolare del recupero e riutilizzo dei sottoprodotti per altri impieghi (in questo caso “energetici”).

4.2.6 La modalità di applicazione dei principi di economia circolare all'analisi dei sussidi (analisi di coerenza)

Per l'analisi della coerenza dei sussidi con l'economia circolare, l'indagine svolta ha adottato la metodologia proposta da A. Molocchi (2021)⁹³ per la classificazione dei sussidi in classi che rappresentano il segno della valutazione finale o la necessità di ulteriori approfondimenti (positivo, negativo o incerto). La procedura inizia con la ricostruzione del quadro legislativo e regolamentare che “disegna” le caratteristiche di ciascun sussidio esaminato. Prosegue con l'esplorazione dei principali effetti attesi dal lato della domanda e/o dell'offerta dei beni sussidiati (ad es. riduzione della domanda di un prodotto energetico per effetto dell'eliminazione di un'agevolazione di accisa). Infine, va ad individuare se qualche effetto importante è potenzialmente in contrasto con almeno un principio dell'economia circolare restando gli altri invariati, oppure se esso possa contribuire positivamente ad almeno un principio, restando gli altri invariati.

- **Sussidi potenzialmente dannosi per l'economia circolare (SDEC):** si tratta di sussidi che incentivano il mantenimento di modelli di produzione e consumo “lineare” (ad es. che riducono la vita utile dei beni, o riducono l'efficienza nell'uso delle risorse naturali, o aumentano i consumi energetici da fonti esauribili, che favoriscono lo smaltimento rispetto al riuso e riciclaggio dei rifiuti);

- **Sussidi potenzialmente favorevoli per l'economia circolare (SFEC):** aumentano la diffusione di modelli “circolari” (ad es. che allungano la vita utile dei beni, che favoriscono la riparabilità dei prodotti, o tutelano gli ecosistemi prevenendo la copertura artificiale dei suoli (consumo di suolo).

- **Sussidi incerti per l'economia circolare (SIEC):** è una classe che raccoglie i sussidi “incerti”, ovvero per i quali il confronto con i principi dell'EC ha portato a individuare effetti significativi di segno contrastante (alcuni favorevoli, altri in contrasto);

- **Sussidi neutrali per l'economia circolare (SNEC):** raccoglie i sussidi che non hanno effetti significativi per i principi dell'EC. Questa categoria è anche presente nella metodologia valutativa del Catalogo, che esclude i sussidi potenzialmente non rilevanti per l'ambiente dall'elenco del presente documento;

L'analisi di circolarità ha preso in considerazione i sussidi di tutte e tre le classi del Catalogo (SAF, SAD e SAI), in maniera tale da cogliere tutte le possibili conferme o variazioni della valutazione di circolarità rispetto alla valutazione ambientale. In particolare, sono state attentamente esaminate le argomentazioni ambientali riportate nelle schede tecniche dei singoli sussidi. Infatti, molte di esse sono pienamente compatibili con i principi di circolarità (ad es. maggiore efficienza energetica). Nel caso dei sussidi incerti (effetti di segno opposto), è possibile che una delle argomentazioni sia riconducibile ad un aspetto di circolarità e che, quindi, in una valutazione esclusivamente di circolarità si possa sciogliere l'incertezza sul segno del sussidio (positivo o negativo che sia).

Nel successivo paragrafo sono illustrati i risultati dell'analisi di coerenza dei sussidi ambientalmente rilevanti con i principi dell'economia circolare. Data la numerosità dei sussidi del

⁹³Andrea Molocchi (RSE), “Circular Economy and Environmental Sustainability: A Policy Coherence Analysis of Current Italian Subsidies” Sustainability, MDPI, 2021

Catalogo, l'analisi di dettaglio dei sussidi è stata ordinata per categorie, riprendendo la stessa classificazione del Catalogo (Energia, Trasporti, Agricoltura e Pesca, Altri sussidi, Agevolazioni IVA). Per bilanciare la necessaria esigenza di sintesi con quella di comprensione, sono state costruite delle tabelle che sintetizzano l'esito dell'analisi di coerenza per ciascun sussidio. Più precisamente, le colonne delle tabelle di classificazione come SDEC o SFEC riportano, per ciascun sussidio, il codice identificativo del Catalogo (categoria, tipo, numero progressivo), il titolo, la corrispondente qualifica ambientale del Catalogo (SAD, SAF o Incerto), la motivazione della classificazione come SDEC o SFEC che esplicita i principi di economia circolare in contrasto o favorevoli, e il dato di portata finanziaria del sussidio nel periodo 2017-2021. L'ordine dei sussidi riportati nelle tabelle di dettaglio mantiene la distinzione del Catalogo fra sussidi indiretti (es. spese fiscali) e sussidi diretti. I risultati di sintesi dell'analisi (in termini di numero di sussidi e portata finanziaria) sono stati confrontati con quelli dell'analisi ambientale del Catalogo, soffermandosi in particolare sulle conferme della valutazione rispetto alla classificazione del Catalogo. Sono state, inoltre, esaminate le possibili variazioni della classificazione di circolarità rispetto alla classificazione ambientale (comunanze e differenze riscontrabili tra i due approcci valutativi).

4.3 RISULTATI ANALISI DI CIRCOLARITÀ DEI SUSSIDI

Questo capitolo illustra i risultati dell'analisi di coerenza delle politiche delle sovvenzioni rilevanti dal punto di vista ambientale in Italia con i principi EU EC. Le sezioni successive commentano i risultati dettagliati il cui esito è rispettivamente dannoso per l'economia circolare (SDEC) o favorevole per l'economia circolare (SFEC). Dato l'elevato numero di sovvenzioni esaminate, la presentazione dei risultati è ordinata per categoria. Queste tabelle mostrano per ciascuna sovvenzione:

- il Codice del Catalogo (categoria, tipologia, numerazione) e il titolo del contributo;
- la qualificazione ambientale del Catalogo;
- i principi CE che motivano rispettivamente la nuova classificazione dei sussidi come dannosi per l'economia circolare (SDEC) o favorevoli (SFEC);
- il valore economico della sovvenzione nel periodo 2017–2021 (non tutte le sovvenzioni sono state quantificate finanziariamente; i valori aggregati sono da considerarsi valori minimi).


Nell'ultima sezione i risultati di sintesi dell'analisi di circolarità (in termini di numero di sovvenzioni) sono confrontati con quelli dell'analisi ambientale del Catalogo, soffermandosi in particolare sulle comunanze e differenze di esito dei due approcci valutativi.

4.3.1 Inquadramento generale analisi sussidi per l'economia circolare

L'analisi di circolarità, come il resto del catalogo, ha individuato 168 sussidi rilevanti per l'economia circolare (Figura 30) così suddivisi:


- Energia: 47 sussidi, dei quali 27 SDEC, 8 SFEC, 11 SIEC e 1 SNEC
- Trasporto: 13 sussidi, dei quali 2 SDEC, 7 SFEC e 4 SIEC
- Agricoltura e Pesca: 50 sussidi, dei quali 35 SFEC, 10 SIEC e 5 SNEC
- IVA: 22 sussidi, dei quali 13 SDEC, 6 SFEC e 3 SIEC
- Altri sussidi: 36 sussidi, dei quali 10 SDEC, 21 SFEC, 4 SIEC e 1 SNEC.

Figura 30 - Sussidi per l'economia circolare, numero di sussidi (2021)



Ne deriva una ripartizione percentuale che vede una predominanza di sussidi favorevoli con il 46%, seguito da un 31 % dei sussidi dannosi, un 19 % per gli incerti ed appena il 4 % per i neutrali (**Errore. L'autoriferimento non è valido per un segnalibro.**).

Figura 31 - Sussidi per l'economia circolare, numero di sussidi in percentuale (2021)




Per quanto riguarda la portata finanziaria dei 168 sussidi rilevanti per l'economia circolare ammonta complessivamente a 52.475,6 milioni di euro nel 2021, dove il 44,8 % è stato classificato come incerto, per un valore di 20,6 miliardi di euro, seguono i sussidi dannosi per l'economia circolare con 18,8 miliardi, i sussidi favorevoli per l'economia circolare con 12,8 miliardi e i neutrali con appena 206 milioni di euro (Figura 32 e Figura 33).

Figura 32 - Sussidi per l'economia circolare, impatto finanziario (milioni di euro, 2021)




Figura 33 - Sussidi per l'economia circolare, impatto finanziario (percentuale; 2021)



La Figura 34 mostra il valore economico dei sussidi nel periodo 2017-2021, si nota così un aumento consistente della portata finanziaria nel 2017 il valore dei sussidi era pari a 46.007,20 milioni di euro, ad oggi è invece aumentato di quasi 6 miliardi, passando a 52.475,64 milioni di euro. Scendendo più nel dettaglio vediamo come le maggiori variazioni si sono avute nei sussidi favorevoli per l'economia circolare, si è infatti passati da un valore di circa 9,5 miliardi di euro a quasi 13 miliardi.


Figura 34 - Sussidi per l'economia circolare, impatto finanziario 2017-2021 (milioni di euro; 2021)



4.4 SUSSIDI DANNOSI PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

L'analisi di circolarità ha individuato 52 sussidi potenzialmente dannosi per l'economia circolare (SDEC), circa la metà vigenti nella categoria Energia (27 sussidi), e quasi due quarti grossomodo ripartiti fra agevolazioni IVA (13 sussidi) e Altri sussidi (10), come illustrato in Figura 35, mentre nessuno dei sussidi ricadenti nella categoria Agricoltura e Pesca è risultato in evidente contrasto con i principi dell'economia circolare.

Figura 35 - Sussidi dannosi per l'economia circolare (SDEC), numero di sussidi (2021)



Per quanto riguarda la portata finanziaria, i sussidi in contrasto con l'economia circolare ammontano complessivamente a 18.857,85 miliardi di euro nel 2021, concentrati per il 43% nella categoria Iva agevolata, con circa 8 miliardi di euro, il 42 % in Energia con 7,8 miliardi di euro, seguiti da 1,7 miliardi in Altri Sussidi (9%), e 1,2 miliardi in Trasporti (6%) (Figura 36 e Figura 37).

Figura 36 - Sussidi dannosi per l'economia circolare (SDEC), impatto finanziario (milioni di euro; 2021)





Figura 37 - Sussidi dannosi per l'economia circolare (SDEC), impatto finanziario (percentuale; 2021)



4.4.1 Energia

In questa categoria l'analisi di circolarità evidenzia un gran numero di sussidi (27, su 47 esaminati) in contrasto con l'economia circolare (Tabella 29). Ben 25 sono sussidi indiretti, riferibili principalmente a esenzioni o agevolazioni rispetto a livelli ordinari di accisa sui prodotti energetici. Come prevedibile, il principio maggiormente interessato è quello di efficienza nel consumo di risorse naturali, a maggior ragione se esauribili (risorse energetiche fossili). Il sussidio riduce il segnale di prezzo sui produttori o sui consumatori del prodotto energetico interessato, diminuendo la spinta economica a usare efficientemente una risorsa energetica scarsa e nello stesso tempo riducendo la spinta a individuare soluzioni innovative basate su fonti rinnovabili. Spostandosi sui sussidi diretti di particolare rilevanza è l'EN.SD.01 "Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito" il cui beneficiario è un soggetto produttore (il gestore dell'impianto produttivo assoggettato al meccanismo dei permessi di emissione, al quale i titoli di emissione sono assegnati gratuitamente), l'effetto è di ridurre la spinta economica non solo per l'efficienza energetica ma anche per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative basate su risorse rinnovabili. I sussidi in contrasto con l'EC sono tutti sussidi che il Catalogo considera dannosi per l'ambiente (SAD), con l'unica eccezione di un sussidio (EN.SI.22 "Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate: zone montane, Sardegna, isole minori"), per il quale il Catalogo riporta due giudizi diversi a seconda dei combustibili interessati: SAD per il gasolio, SAF per il GPL. Nella presente analisi questo caso è stato conteggiato come due sussidi diversi, dato che il GPL è un SAF dal punto di vista ambientale ma è dannoso per l'economia circolare essendo un prodotto energetico di origine fossile.

Infine, va evidenziato che ben tre sussidi energetici che nel Catalogo sono classificati come SAD presentano un profilo incerto dal punto di vista dell'economia circolare (in quanto è possibile individuare sia aspetti in contrasto che coerenti con l'EC): pertanto, sono stati esclusi dall'analisi.

Fra questi, vi è un sussidio di notevole rilevanza finanziaria EN.SI.24 – Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio. Il Catalogo considera questo sussidio "implicito" un SAD perché incentiva fonti fossili inquinanti e climalteranti. Inoltre, alla luce di uno studio che ha evidenziato maggiori costi esterni netti (piuttosto che benefici ambientali netti) del diesel rispetto alla benzina, la minore accisa del gasolio rispetto alla benzina ha favorito col passare degli anni la diffusione della

motorizzazione diesel nel parco auto italiano, soprattutto nel segmento delle elevate percorrenze, a scapito non solo delle “meno inquinanti” auto a benzina, ma anche dei veicoli che usano carburanti “alternativi” ai sensi della direttiva DAFI (GPL, metano, elettrico, etc.).

Nella presente indagine questo sussidio è stato classificato “incerto” dal punto di vista dell’economia circolare per la sussistenza di effetti contrastanti sui consumi complessivi di risorse fossili e sulla diffusione delle fonti rinnovabili nei trasporti (i due principi dell’EC maggiormente interessati da questo sussidio). Infatti, osservando la forte evoluzione del mercato dell’auto degli ultimi anni (offerta e diffusione di modelli *mildhybrid*, *full hybrid*, *plug in hybrid* e *plug in* esclusivamente elettrici), si può da un lato constatare prevalenza di offerta da parte delle case automobilistiche, ed anche di preferenza commerciale dei consumatori (nuove immatricolazioni), per i modelli ibridi a benzina con ridotti consumi specifici, piuttosto che per i modelli ibridi a gasolio (limitati al segmento di grande taglia, con consumi specifici elevati), ne deriva che il trattamento fiscale favorevole al gasolio sembrerebbe frenare la diffusione dei veicoli ibridi a basso consumo specifico (prevalentemente a benzina) e dei veicoli elettrici puri, aumentando i consumi complessivi. Tuttavia, la tecnologia diesel nell’efficienza energetica va ben oltre il confronto con le auto a benzina convenzionali, dato che in molti casi i modelli diesel convenzionali eguagliano se non superano le prestazioni dei modelli ibridi: da questo punto di vista la minor accisa del gasolio sembra correttamente premiare la maggior efficienza energetica del motore diesel, creando una situazione di incertezza sul risultato finale del confronto.

Un altro esempio di sussidio incerto rispetto all’EC è EN.SI.06 (Riduzione dell’accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci): è incerto rispetto all’EC perché, da un lato, la riduzione dell’accisa sul gasolio ferroviario incentiva un maggior consumo di una risorsa esauribile, dall’altro lato il trasporto ferroviario è generalmente anche quello energeticamente più efficiente (sia per le merci che per i passeggeri). Considerato che l’effetto del sussidio permette di contenere i prezzi del trasporto ferroviario e a sottrarre quote di traffico al concorrente stradale, l’effetto netto complessivo del sussidio sul risparmio energetico è quantomeno incerto.

Tabella 29 - Categoria “Energia” – Sussidi dannosi all’economia circolare 2017 – 2021

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti in contrasto con economia circolare	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
EN.SI.02	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di energia elettrica e, per la quota parte del mix di generazione, di risorse	586,7	591,8	578,7	582,3	591,8	Indiretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti in contrasto con economia circolare	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
				energetiche fossili.						
EN.SI.03	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	Indiretto
EN.SI.04	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata e per i voli didattici	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	1799,8	1912,2	2014,2	682,3	878,3	Indiretto
EN.SI.05	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	409,8	435,7	490,2	513,5	618,7	Indiretto
EN.SI.07	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Indiretto
EN.SI.08	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Indiretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti in contrasto con economia circolare	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
	fondi rustici sui terreni bonificati									
EN.SI.09	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Indiretto
EN.SI.10	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	Indiretto
EN.SI.11	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Indiretto
EN.SI.12	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	10,8	10,6	11,8	8,5	11,4	Indiretto
EN.SI.13	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	Indiretto
EN.SI.14	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Indiretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti in contrasto con economia circolare	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
EN.SI.15	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	12,6	11,3	11,8	13,0	11,8	Indiretto
EN.SI.16	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto
EN.SI.17	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	23,2	15,7	12,6	4,7	12,6	Indiretto
EN.SI.18	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	40,3	41,1	42,5	39,3	42,5	Indiretto
EN.SI.19	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	1587,5	1319,9	1361,8	1293,8	1361,8	Indiretto
EN.SI.20	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali termoelettrici esclusi, da soggetti che	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	28,8	29,1	29,0	7,4	29,1	Indiretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti in contrasto con economia circolare	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
	registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui									
EN.SI.21	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	913,0	938,7	935,4	942,7	935,4	Indiretto
EN.SI.22	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)	SAD: agevolazioni gasolio e GPL	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	Indiretto
EN.SI.23	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Indiretto
EN.SI.25	Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	Indiretto
EN.SI.26	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)	SAD	SDEC	Maggior estrazione e consumo di risorse energetiche e fossili.	52,0	52,0	52,0	5,0	5,0	Indiretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti in contrasto con economia circolare	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
EN.SI.29	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di energia elettrica e, per la quota parte del mix di generazione, di risorse energetiche fossili.	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	Indiretto
EN.SI.30	Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di energia elettrica e, per la quota parte del mix di generazione, di risorse energetiche fossili.	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	Indiretto
EN.SD.01	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	394,6	980,0	1581,9	1402,0	2412,3	Diretto
EN.SD.12 (2020)	Mercato della capacità (termoelettrico)	SAD	SDEC	Minore efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Diretto
TOTALE sussidi in contrasto con EC in "ENERGIA"					6776,1	7255,1	8038,8	6411,5	7827,7	

4.4.2 Trasporti

Per quanto riguarda i trasporti, su 13 sussidi esaminati ne sono emersi solamente due incompatibili con i principi dell'economia circolare (Tabella 30):

- le agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore dipendente che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale, perché incentivano l'acquisto e l'uso di auto di grande cilindrata e con elevati consumi energetici (e probabilmente anche maggior intensità di materiali);
- il fondo rottamazione carri merci, che nel Catalogo è considerato un SAF (perché un miglioramento della qualità del trasporto merci su rotaia favorisce il ricorso alla modalità più sostenibile per il trasporto terrestre delle merci), ma che dal punto di vista dell'economia circolare comporta la riduzione della vita utile del prodotto (con conseguenti perdite di efficienza nel consumo dei materiali impiegati per la produzione dei carri).

Nella categoria Trasporti la prospettiva dell'economia circolare lascia una situazione di incertezza valutativa in un numero piuttosto elevato di casi (4 sussidi incerti, contro uno solo del Catalogo). Esempi emblematici sono due sussidi simili che prevedono rispettivamente un'esenzione totale (TR.SI.09) o uno sconto (TR.SI.10) sull'imposta di proprietà a seconda dell'età dell'auto: da un lato questi modelli sono dotati di tecnologie meno efficienti rispetto ai modelli attuali in segmenti analoghi, mentre da un altro lato il sussidio favorisce l'allungamento della vita e l'utilizzo delle auto d'epoca. La maggior parte dei sussidi vigenti nei trasporti (fra i quali il bonus auto) sono stati considerati compatibili con i principi dell'economia circolare.

Tabella 30 - Categoria "Trasporti" – Sussidi dannosi all'economia circolare 2017 – 2021

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti in contrasto con economia circolare	Effetto finanziario (mln €)					Codice sussidio
					2017	2018	2019	2020	2021	
TR.SI.04	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente)	SAD	SDEC	Uso inefficiente delle risorse materiali ed energetiche.	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	Indiretto
TR.SD.05	Fondo rottamazione carri merci	SAF	SDEC	Accorciamento della vita utile del prodotto		4	4	4	4	Diretto
TOTALE sussidi in contrasto con EC in "TRASPORTI"					1.231	1.235	1.235	1.235	1.235	

4.4.3 Agricoltura e pesca

Nessuno dei 50 sussidi esaminati in questa categoria è risultato in netto contrasto con i principi dell'economia circolare. Va precisato che nel Catalogo sono otto i sussidi agricoli classificati nocivi per l'ambiente: in un'ottica di economia circolare, quattro di essi sono stati considerati neutrali, mentre gli altri quattro sono stati classificati come favorevoli se promuovono pratiche legate al riutilizzo dei residui biodegradabili prodotti dagli allevamenti (evitando l'utilizzo di concimi chimici)

oppure prolungano la vita del sistema colturale (sussidi per la lotta contro il batterio *Xylella fastidiosa*). In termini generali, molti sussidi agricoli mirano al mantenimento dei sistemi colturali tradizionali, prevenendo i processi di urbanizzazione: caratteristiche che tendono a portare a una classificazione favorevole dal punto di vista dell'economia circolare.

4.4.4 Altri Sussidi

In questa categoria, su 36 sussidi esaminati sono stati individuati 10 i sussidi in contrasto con l'economia circolare (

Tabella 31). Un primo gruppo di sussidi riguarda la gestione della risorsa idrica (AL.SI.05 e 06, AL.SD.02): gli aspetti in contrasto con l'economia circolare riguardano specifiche disposizioni della tariffa idrica, che secondo il Catalogo inducono gli utenti ad un uso inefficiente della risorsa idrica. Vi sono poi alcuni sconti fiscali riguardanti il settore immobiliare (AL.SI.03 e AL.SI.12), in contrasto con l'economia circolare in quanto favoriscono le nuove costruzioni e il consumo di suolo, risorsa naturale scarsa per eccellenza.

L'unico sussidio dannoso per l'economia circolare riguardante il settore dei rifiuti è la "Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia (AL.SI.04)". La legge n. 549 del 1995, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3 commi 24- 40), al comma 40 ha esteso il pagamento del tributo anche ai rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia (e ai residui e sovralli degli impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio, mentre trovano esclusione gli impianti di incenerimento con recupero di energia) in forma ridotta pari al 20% dell'imposta ordinaria (il tributo è stabilito dalle Regioni a seconda del tipo e qualità del rifiuto).

Anche se di fatto questa estensione del tributo a impianti diversi dalle discariche si configura come una nuova imposta (e non come un sussidio), tecnicamente è formulata come uno sconto fiscale, una forma di agevolazione che rientra nella definizione ampia dei sussidi assunta dal Catalogo. In realtà, a distanza di venticinque anni dall'introduzione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti, il mantenimento dell'agevolazione per gli impianti di incenerimento senza recupero di energia desta preoccupazioni più potenziali che reali: la stessa scheda evidenzia che in Italia non risultano più operativi impianti di incenerimento senza recupero di energia, almeno per quanto concerne i rifiuti urbani (Ispra, 2017).

In ogni caso, la motivazione ambientale della dannosità di questo sussidio vale anche dal punto di vista dell'economia circolare, dato che l'incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia è agli ultimi posti della gerarchia dei rifiuti. Infine, vale la pena anche soffermarsi su un sussidio classificato come "incerto" dal Catalogo (per ragioni che esulano dall'EC) e che nell'ottica della circolarità conferma la medesima classificazione per ragioni parzialmente diverse: si tratta della "Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione" (AL.SI.10), classificato come "incerto" dal Catalogo per l'inclusione dei mobili nel provvedimento (senza la previsione di opportune condizionalità ambientali, ad esempio sull'uso delle vernici).

Fermo restando l'effetto atteso di miglioramento dell'efficienza energetica (segno positivo) legato all'acquisto degli elettrodomestici beneficiari della detrazione (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde,

piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento), per il resto il sussidio appare mal progettato dal punto di vista dell'economia circolare. Infatti, anche se il provvedimento non riguarda la "sostituzione" degli elettrodomestici, ma solo il loro acquisto nel quadro di un intervento di ristrutturazione edilizia, di fatto è probabile che al loro acquisto corrisponda la sostituzione di elettrodomestici non ancora obsoleti. Il provvedimento potrebbe portare ad un elevato tasso di sostituzione di elettrodomestici già in uso presso le famiglie senza condizionalità specifiche riferite all'età degli eventuali prodotti sostituiti, andando ad accorciare la vita utile di prodotti non necessariamente obsoleti (o che comunque potrebbero essere riparati). Inoltre, il disposto normativo non regola il fine vita degli eventuali elettrodomestici sostituiti, rischiando di incrementare le pratiche di abbandono dei rifiuti ingombranti. Dato che ad un elemento positivo (efficienza energetica) si contrappongono argomenti negativo, la valutazione di circolarità è incerta.

Tabella 31 - Categoria "Altri sussidi" – Sussidi favorevoli all'economia circolare 2017 – 2021

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Aspetti in contrasto con EC	Aspetti in contrasto con economia circolare	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
AL.SI.02	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno	SAD	SDEC	Uso inefficiente risorse energetiche fossili.	130,6	674,5	1.125,6	1.266,7	1.667,6	Indiretto
AL.SI.03	Esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	SAD	SDEC	Consumo di suolo.	38,3	38,3	38,3	38,3	39,7	Indiretto
AL.SI.04	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	SAD	SDEC	Incenerimento rifiuti senza recupero energia.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto
AL.SI.05	Agevolazione tariffaria per la	SAD	SDEC	Uso inefficiente	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Aspetti in contrasto con EC	Aspetti in contrasto con economia circolare	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
	prima fascia di consumo d'acqua			acqua potabile.						
AL.SI.06	Bonus idrico sociale	Incerto	SDEC	Uso inefficiente acqua potabile.	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto
AL.SI.09	Riduzione base imponibile ai fini IMU e TASI, rigassificatori off shore	SAD	SDEC	Uso inefficiente risorse energetiche fossili.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto
AL.SI.12	Deduzione IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria	Incerto	SDEC	Consumo di suolo.	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	Indiretto
AL.SD.01	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati, abolizione canone di concessione	SAD	SDEC	Uso inefficiente della risorsa aumento produzione rifiuti.	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Diretto
AL.SD.02	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato	Incerto	SDEC	Uso inefficiente acqua potabile.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Diretto
AL.SD.12	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi	SAD	SDEC	Uso inefficiente risorse energetiche fossili.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.		Diretto
TOTALE sussidi in contrasto con EC in "Altri"					168,9	712,9	1.164,0	1.305,2	1.707,6	

4.4.5 IVA agevolata

Sui 22 sussidi che rientrano in questa categoria, 13 sono stati classificati SDEC (Tabella 32). Cinque di essi riguardano prodotti energetici (IVA.07-IVA11) e sono stati considerati dannosi con la consueta motivazione della riduzione del segnale di prezzo, che induce ad un uso relativamente meno efficiente dei prodotti energetici interessati (energia elettrica, gas metano, GPL, oli minerali greggi, prodotti petroliferi). In particolare, due di essi (IVA.07 IVA agevolata 10% per l'energia elettrica per uso domestico; IVA.11 IVA agevolata 10% per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda) rispondono a finalità di redistribuzione del reddito. In tal caso, l'agevolazione IVA è fruibile in ugual modo da tutti gli strati di popolazione, non solo da quelli più poveri, favorendo in maniera generalizzata un uso meno efficiente dei prodotti energetici interessati (e comportando anche un incremento nel consumo di risorse energetiche, materiali e idriche in vario modo necessarie per la loro produzione). Anche il sussidio IVA.06 (IVA 10% per acqua e acque minerali) risponde a motivazioni sociali, dato che il servizio idrico rientra fra quelli essenziali. L'argomentazione del Catalogo per la classificazione del sussidio come SAD riprende il principio dell'EC di uso efficiente delle risorse naturali: "L'agevolazione IVA per l'acqua e le acque minerali è un sussidio dannoso per l'ambiente (SAD) in quanto riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente di una risorsa scarsa, il cui ciclo di produzione comporta sprechi della risorsa ed impatti ambientali e sanitari."

Le due agevolazioni IVA riguardanti l'acquisto di immobili (IVA.01 IVA agevolata 4% per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, prima casa per acquirente e IVA.13 IVA agevolata 10% per case di abitazione non di lusso, diverse da prima casa) hanno nel primo caso una motivazione principalmente sociale, nel secondo anche economica (sostegno del settore delle costruzioni). Entrambe le agevolazioni hanno implicazioni negative dal punto di vista dell'EC perché promuovono la realizzazione di nuove costruzioni favorendo il consumo di suolo e incrementando il consumo di risorse materiali ed energetiche, invece di limitare l'ambito di applicazione alla cessione di immobili esistenti e favorire la loro ristrutturazione (o di ricostruire in aree già urbanizzate).

Vi sono poi due sussidi apparentemente molto diversi, ma che hanno in comune il contrasto con un principio dell'economia circolare finora non incontrato nella presente analisi: IVA.15 IVA agevolata 10% per prodotti fitosanitari; IVA.16 IVA agevolata 10% per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali. I prodotti fitosanitari usati in agricoltura comprendono insetticidi, fungicidi ed erbicidi contenenti sostanze chimiche attive che, in funzione delle caratteristiche di nocività e delle dosi utilizzate possono entrare nella catena alimentare ostacolando il riciclaggio dei sottoprodotti e dei residui dell'agricoltura e dell'allevamento, per esempio per usi riguardanti l'industria agro-alimentare o la nutrizione animale. Anche il sussidio riguardante i prodotti e gli additivi di origine chimico industriale per mangimi animali è potenzialmente in contrasto con EC – soprattutto quando siano disponibili mangimi alternativi di origine vegetale – dato che i prodotti citati possono contenere sostanze tossiche o nocive per la salute, ostacolando l'adozione di strategie di circolarità nell'industria della carne, ad esempio nel riciclaggio per fini di nutrizione animale. Infine, va commentato il sussidio IVA.17 IVA agevolata 10% per smaltimento dei rifiuti in discarica, che costituisce senza dubbio un sussidio SDEC, dato che l'agevolazione favorisce la forma di smaltimento in fondo alla lista delle priorità del ciclo dei rifiuti. Il sussidio in realtà rientra all'interno di un disposto assai più ampio che non

cita esplicitamente la discarica, bensì, più in generale, le “prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo” dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali. Le norme citate dal Catalogo come riferimento del sussidio (art. 6, comma 1, lettere d), l) e m) e art. 7 comma 2 e comma 3 lettera g) del D. Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero il cosiddetto “Decreto Ronchi”) sono state successivamente modificate dal Testo Unico ambientale D. Lgs. n. 152/2006, che prevede le seguenti definizioni di “gestione”, “recupero” e “smaltimento”, utili a chiarire il campo di applicazione dell’agevolazione in esame: “n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. (...)”; t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;” (...) z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

L’Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.” Inoltre, la lista riportata nell’allegato C (operazioni di recupero) comprende gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani, a condizione che la loro efficienza energetica soddisfi determinati requisiti, mentre la lista riportata nell’Allegato B (operazioni di smaltimento) include le fattispecie dello smaltimento mediante discarica e dell’incenerimento, anche con recupero di energia ma senza soddisfare i requisiti di efficienza energetica stabiliti nell’Allegato C (“D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica); D10 Incenerimento a terra”).

Riepilogando, si evince che l’agevolazione IVA in esame si applica a tutte le attività di gestione dei rifiuti e non discrimina fra operazioni di recupero e quelle di smaltimento. Nei due casi che rientrano nella definizione di smaltimento (discarica e incenerimento privo di un recupero efficiente di energia), il sussidio è in contrasto con i principi dell’economia circolare, mentre si può affermare che per le prestazioni orientate al recupero dei rifiuti, l’agevolazione IVA del 10% rappresenta invece un sussidio favorevole all’economia circolare).

Tabella 32 - Categoria “IVA agevolata” – Sussidi dannosi all’economia circolare 2017 – 2021

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione CE	Aspetti in contrasto con economia circolare	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
IVA.01	IVA agevolata 4% per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, prima	SAD	SDEC	Consumo di suolo, maggior consumo di risorse materiali a causa di nuova costruzione	2175,5	2169,7	2354,7	2012,9	2601,2	Indiretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione CE	Aspetti in contrasto con economia circolare	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
	casa per acquirente			invece che ristrutturazione.						
IVA.02	IVA agevolata 4% per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati	SAD	SDEC	Consumo di suolo, maggior consumo di risorse materiali a causa di nuova costruzione invece che ristrutturazione.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto
IVA.06	IVA agevolata 10% per acqua e acque minerali (vedi nota)	SAD	SDEC	Riduzione dell'efficienza d'uso di risorsa naturale (acqua).	361,2	366,5	354,4	360,5	369,7	Indiretto
IVA.07	IVA agevolata 10% per l'energia elettrica per uso domestico	SAD	SDEC	Minore efficienza d'uso dell'energia elettrica, maggiori consumi di risorse naturali energetiche, materiali e idriche (dovuti alla maggior produzione di elettricità).	1663,8	1765,1	1780,0	1944,1	1829,0	Indiretto
IVA.08	IVA agevolata 10% per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere	SAD	SDEC	Minore efficienza d'uso dell'energia elettrica, maggiori consumi di risorse naturali energetiche, materiali e idriche.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto
IVA.09	IVA agevolata 10% per oli minerali greggi, oli combustibili	SAD	SDEC	Maggiori consumi di risorse naturali energetiche fossili.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione CE	Aspetti in contrasto con economia circolare	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
IVA.10	IVA agevolata 10% per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	SAD	SDEC	Maggiori consumi di risorse naturali energetiche fossili.	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	Indiretto
IVA.11	IVA agevolata 10% per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda	SAD	SDEC	Maggiori consumi di risorse naturali energetiche fossili.	127,9	135,5	136,6	205,0	d.q.	Indiretto
IVA.13	IVA agevolata 10% per case di abitazione non di lusso	SAD	SDEC	Consumo di suolo, maggior consumo di risorse materiali a causa di nuova costruzione invece che ristrutturazione.	2711,1	2282,3	2398,5	1842,6	2313,2	Indiretto
IVA.14. a	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAD	SDEC	Aumento consumo di suolo e urbanizzazione	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto
IVA.15	IVA agevolata 10% per prodotti fitosanitari	SAD	SDEC	Uso meno efficiente di risorse naturali; incremento dell'uso di sostanze chimiche pericolose che ostacolano il riutilizzo e riciclaggio dei sottoprodotti e residui agricoli	91,1	83,5	81,0	81,0	90,7	Indiretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione CE	Aspetti in contrasto con economia circolare	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
				e dei rifiuti animali (es. farine animali per alimentazione animale).						
IVA.16	IVA agevolata 10% per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali	SAD	SDEC	Uso meno efficiente di risorse naturali.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto
IVA.17	IVA agevolata 10% per le prestazioni di smaltimento in discarica e per l'incenerimento senza recupero efficiente di energia.	SAD	SDEC	In contrasto con la gerarchia dei rifiuti che vede prioritariamente il recupero, riuso e riciclaggio dei rifiuti.	612,5	566,2	582,8	504,5	703,9	Indiretto
TOTALE sussidi in contrasto con EC in "IVA"					7923,1	7548,9	7868,1	7130,6	8087,6	

4.5 SUSSIDI FAVOREVOLI PER L'ECONOMIA CIRCOLARE (SFEC)

L'analisi della coerenza delle politiche con la EC ha consentito di individuare 77 sussidi favorevoli per l'economia circolare (SFEC), di cui 35 nella categoria Agricoltura, 21 negli Altri settori, 8 nell'Energia, 7 nei Trasporti e 6 nelle agevolazioni IVA (Figura 38).

Figura 38 - Sussidi favorevoli all'economia circolare (SFEC), numero di sussidi, 2021




Figura 40 In termini di valore finanziario delle sovvenzioni (Figura 39 e Figura 40), le SFEC ammontano ad almeno 13 miliardi, di cui il 42% concentrato nella categoria Energia, con oltre 5,4 miliardi di euro, seguite da Altri sussidi con il 25% (3,3 miliardi), Agricoltura e pesca con il 21% (2,7 miliardi), IVA agevolata con l'11% (1,4 miliardi) e Trasporti con l'1% (0,2 miliardi).

Figura 39 - Sussidi favorevoli all'economia circolare (SFEC), valore finanziario (milioni di euro; 2021)





Figura 40 - Sussidi favorevoli all'economia circolare (SFEC), valore finanziario (percentuale; 2021)



4.5.1 Energia

L'analisi di coerenza dei sussidi nella categoria "Energia" con i principi dell'EC ha portato all'individuazione di 8 sussidi favorevoli (SFEC) sui 47 esaminati in Energia. È stata riscontrata un'elevata corrispondenza con i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF) del Catalogo: fra i 8 SFEC, 7 sono SAF, nessuno è SAI (incerto dal punto di vista ambientale) e solo uno è classificato SAD nel Catalogo.

Quest'ultima eccezione è data dagli "Aiuti a operatori a rischio di *carbon leakage*" (EN.SD.02). Infatti, l'art 10 della legge 221/2015, che prevede l'erogazione di aiuti diretti al fine di compensare i costi dell'ETS per le imprese soggette a *carbon leakage* (possibilità già riconosciuta dalle Linee guida di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 2012) adotta come criterio prioritario di assegnazione dell'aiuto all'impresa l'ottenimento della certificazione ISO 50001, la cui finalità è di abilitare l'organizzazione a seguire un approccio sistematico nel raggiungere un miglioramento continuo delle prestazioni energetiche e del sistema di gestione dell'energia.

Anche se il Catalogo classifica il sussidio in esame come SAD, l'obiettivo del sussidio non è semplicemente la compensazione dei costi dell'ETS, ma di migliorare l'efficienza energetica delle imprese rientranti nell'ETS, e questo risponde al criterio dell'EC di uso sempre più efficiente delle risorse naturali.

Per quanto riguarda i sussidi Energia coerenti con i principi dell'EC, la maggior parte di essi ha come esclusiva motivazione il fatto di favorire l'uso di fonti rinnovabili, mentre in un numero più ristretto di casi questa motivazione si accompagna anche all'obiettivo di favorire l'efficienza energetica.

Una menzione specifica merita il sussidio EN.SD.04 b (ammissione al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica - TEE - dei sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC), in quanto esso è direttamente rivolto all'installazione di impianti di generazione che sfruttano il calore residuo di processi industriali ad alta intensità energetica, e il recupero del calore - inteso come sottoprodotto di un processo produttivo - è un principio importante dell'economia circolare che consente di evitare l'uso primario di risorse energetiche fossili.

Fra i sussidi SFEC di Energia è opportuno soffermarsi su due pacchetti incentivanti (classificati entrambi come incerti da un punto di vista dell'economia circolare) di maggiore importanza per il sistema energetico (soprattutto il primo, per la sua incidenza economico-finanziaria):

a) "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, D.M. 23 giugno 2016" (EN.SD.06): 5.567 milioni di euro nel 2021;

b) "Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche" (conto termico) (EN.SD.08): d.q.

4.5.1.1 Rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico (EN.SD.06)


Il D.M. 23 giugno 2016, che aggiorna i meccanismi d'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico introdotti dal D.M. 6 luglio 2012 (che a sua volta è subentrato ai meccanismi preesistenti, i certificati verdi e la tariffa omnicomprensiva), incentiva la produzione di energia elettrica delle seguenti categorie di impianti a fonti rinnovabili:

- idroelettrici (sono previste forti restrizioni alle tipologie di impianti incentivate, per evitare riduzioni della portata del corpo idrico e a garanzia del deflusso minimo vitale);
- geotermoelettrici;
- eolici;
- a fonte oceanica (comprese maree e moto ondoso);
- alimentati a gas di discarica (definito come gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica);
- alimentati a gas di depurazione (gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali);
- alimentati a biogas (gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa);
- alimentati a bioliquidi sostenibili (combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all'art. 38 del D. Lgs. 28/2011);
- alimentati a biomasse;
- solare termodinamici.

La

Figura 41 (tratta da analisi GSE) evidenzia la portata finanziaria (costo indicativo annuo) dei meccanismi incentivanti riguardanti questo insieme molto ampio di fonti e tecnologie, che dal 2017 supera i 5 miliardi di euro l'anno (5.567 milioni nel 2021).

Figura 41 - Costo indicativo annuo delle FER elettriche diverse dal fotovoltaico, al 31 dicembre 2019 (milioni di euro).



Fonte: GSE (2019)

Per quanto riguarda la presente analisi, fermo restando che una valutazione accurata di circolarità di questo ampio spettro di fonti e tecnologie richiederebbe approfondimenti specifici, si può ritenere che il quadro incentivante regolato dal D.M. 23 giugno 2016 sia per lo più coerente con i principi di circolarità per le seguenti motivazioni:

- per eolico, fonte oceanica, idroelettrico, geotermia e solare termodinamico: uso di fonti rinnovabili in sostituzione di fossili (per l'idroelettrico, si tenga conto dei vincoli a tutela della risorsa idrica richiamati in una nota precedente);
- per biogas da digestione anaerobica di rifiuti e fanghi: uso di fonti rinnovabili in sostituzione di fossili e rispetto della gerarchia dei rifiuti (la produzione e l'uso energetico del biogas si inserisce in processi che danno priorità al recupero e riciclaggio);
- per i bioliquidi ottenuti da scarti/residui agricoli, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti: uso di fonti rinnovabili in sostituzione di fossili, risparmio di risorse naturali abiotiche;
- per le biomasse ottenute da residui agricoli e potature verde pubblico, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti: uso di fonti rinnovabili in sostituzione di fossili e risparmio di risorse naturali abiotiche;
- per i sottoprodotti della lavorazione di prodotti forestali e dell'industria del legno, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti (legname non altrimenti utilizzabile nell'industria): uso di fonti rinnovabili in sostituzione di fossili, risparmio di risorse naturali abiotiche.

4.5.1.2 Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche" (conto termico) (EN.SD.08)

Il decreto interministeriale del 16 febbraio 2016 (Conto termico 2.0), incentiva gli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati. Gli incentivi variano dal 40% al 65% della spesa sostenuta e riguardano diverse tipologie di intervento e tecnologie. In termini generali, il Conto Termico appare coerente non solo con i criteri di tutela ambientale, ma anche con i principi

dell'economia circolare, andando a favorire – in molti casi – l'uso di fonti energetiche rinnovabili o, comunque, un uso più efficiente di risorse energetiche fossili. Là dove il meccanismo incentivante prevede la sostituzione di impianti termici di edifici privati (impianti di climatizzazione invernale e scalda-acqua a pompa di calore, impianti a biomasse), la regolamentazione applicativa evidenzia attenzione al corretto smaltimento degli impianti sostituiti dagli impianti energeticamente più efficienti. Ad esempio, nel caso di sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore, il GSE richiede un certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito, o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento.

Per quanto riguarda gli impianti a biomasse, la regolamentazione dell'incentivo privilegia l'utilizzo di pellet certificato (conforme alla norma UNI EN ISO 17225-2 e appartenente alla classe di qualità per la quale il generatore è stato certificato. Possono essere utilizzate anche altre tipologie di biomasse combustibili, a patto che siano ugualmente certificate le emissioni in atmosfera nei limiti previsti dalla normativa e purché tali tipologie rientrino tra quelle della lettera d) del paragrafo 1 Sezione 4, parte II, Allegato X, Parte V del D. Lgs. 152/06.

Tabella 33 - Evoluzione dei corrispettivi erogati agli impianti incentivati con il Conto Energia, per Conto Energia di riferimento. Dati in milioni di euro per il periodo 2006-2019

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I CE	1	17	53	84	85	91	90	85	83	80	76	79	69	72
II CE		2	35	207	636	2891	3371	3196	3136	3027	2944	3121	2812	2921
III CE						443	678	644	632	605	588	623	561	584
IV CE						334	1911	2386	2389	2308	2236	2358	2119	2195
V CE							4	166	228	228	222	230	204	198
Totale	1	19	87	292	722	3759	6055	6478	6248	6248	6066	6412	5766	5970

Fonte: GSE (2019)

Come vediamo, in alternativa al pellet di qualità, il sussidio del conto termico dedicato agli impianti a biomasse è riservato all'impiego dei cascami di lavorazione del legno (biomassa della categoria lettera d), evitando l'uso di materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate (lettera a), o direttamente prodotto dalla silvicoltura (lettera c). La regolamentazione del sussidio dimostra una speciale attenzione ad evitare l'uso a scopo energetico di biomasse di prima generazione, così come di legname direttamente proveniente dai tagli di bosco, evidentemente destinati a impieghi diversi da quello energetico. Per quanto riguarda gli altri sussidi della categoria Energia risultati coerenti con i principi dell'economia circolare (SFEC), una menzione specifica merita il sussidio EN.SD.04 b (ammissione al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica - TEE - dei sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC), in quanto esso è direttamente rivolto all'installazione di impianti di generazione che sfruttano il calore residuo di processi industriali ad alta intensità energetica, e il recupero del calore - inteso come sottoprodotto di un processo produttivo - è un principio importante dell'economia circolare che consente di evitare l'uso primario di risorse energetiche fossili. Infine, seppure terminato nel 2021, è opportuno soffermarsi sul EN.SD.07 - "Conto energia per gli impianti fotovoltaici" (5970 milioni di euro nel 2019). La


Tabella 33 riporta l'evoluzione e il dettaglio dei costi associati alle diverse fasi di questo sussidio nel periodo 2006-2019 (dati GSE, 2019).

Questo meccanismo è stato classificato come incerto per l'economia circolare (SIEC) a causa di effetti di segno contrastante sull'economia circolare:

- per quanto riguarda gli aspetti positivi, la produzione di energia elettrica da solare fotovoltaico permette di risparmiare risorse energetiche esauribili. Inoltre, dal 2012 è stata proibita l'incentivazione degli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, piuttosto che in aree urbanizzate o sui tetti degli edifici, evitando il fenomeno di consumo di suolo. Infine, il meccanismo è stato pensato per gestire in maniera opportuna anche la fase di fine vita dei pannelli fotovoltaici (RAEE – Rifiuti di attrezzature elettriche ed elettroniche). La normativa nazionale, infatti, ha introdotto dal 2011 la responsabilità dei produttori per i pannelli fotovoltaici a fine vita (D.M. 5 maggio 2011, D.M. 5 luglio 2012, D. Lgs. 49/2014), a garanzia del finanziamento di un'adeguata gestione delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti derivanti da pannelli, anche mediante l'utilizzo di un sistema collettivo (consorzi di riciclaggio);

- per quanto riguarda gli aspetti negativi, l'incentivazione viene applicata in assenza di processi e iniziative fiscali che favoriscano la creazione di circuiti virtuosi per il recupero delle materie prime critiche sul territorio nazionale., per cui il meccanismo appare in contrasto con il principio dell'economia di efficienza nel consumo di risorse naturali scarse. Infatti, non mancano le evidenze di letteratura riguardanti un elevato consumo di risorse naturali pregiate del ciclo di produzione delle celle e dei moduli PV. Ad esempio, un recente studio LCA di RSE ha stimato che, a parità di energia prodotta, il PV può comportare un rischio di esaurimento di risorse naturali scarse superiore a quello delle fonti fossili di generazione (Figura 42).

Figura 42 – Esaurimento di risorse minerali, fossili e rinnovabili



Fonte: RSE, 2019

Tabella 34 - Categoria “Energia” – Sussidi favorevoli all’economia circolare 2017 – 2021

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione CE	Aspetti favorevoli all’PEC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
EN.SI.34	Esenzione dall’accisa l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW	SAF	SFEC	Uso di risorse energetiche rinnovabili, in sostituzione di risorse energetiche esauribili (fossili).	50,78	59,6	123,26	54,21	59,6	Indiretto
EN.SI.36	Credito d’imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	SAF	SFEC	Uso di risorse energetiche rinnovabili, in sostituzione di risorse energetiche esauribili (fossili).	27,04	29,63	31,26	30,85	24,2	Indiretto
EN.SD.02	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage	SAD	SFEC	Maggior efficienza nel consumo di risorse energetiche fossili.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Diretto
EN.SD.04 b	Ammissione al meccanismo dei TEE dei sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (recupero del calore residuo)	SAF	SFEC	Favorisce il recupero del calore residuo ed evita l’uso di risorse scarse fossili per la produzione di elettricità.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Diretto
EN.SD.08	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (conto termico)	SAF	SFEC	Uso di fonti rinnovabili in sostituzione di combustibili fossili, uso efficiente di risorse fossili.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Diretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione CE	Aspetti favorevoli all'PEC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
EN.SD.09	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale	SAF	SFEC	Uso di fonti rinnovabili in sostituzione di combustibili fossili, uso efficiente di risorse fossili.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Diretto
EN.SD.10 Nuovo sussidio	Incentivazione mediante aste dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile (eolico on shore, fotovoltaico, impianti a biogas residuo da processi di depurazione, idroelettrico)	SAF	SFEC	Uso di fonti rinnovabili in sostituzione di combustibili fossili.				1,6	d.q.	Diretto
EN.SD.11 Nuovo sussidio	Incentivazione degli Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW	SAF	SFEC	Uso di fonti rinnovabili in sostituzione di risorse energetiche fossili.			25	25	25	Diretto
TOTALE sussidi favorevoli con EC in "ENERGIA"					77,82	89,23	179,52	111,66	108,8	


4.5.2 Trasporti

Per quanto riguarda la categoria dei Trasporti, sono emersi sette sussidi (tutti SAF secondo il Catalogo) che possono essere ritenuti compatibili con l'economia circolare, e questo generalmente è dovuto ai minori consumi energetici dei mezzi di trasporto beneficiari degli incentivi.

Un approfondimento meritano in particolare gli incentivi riguardanti la promozione della mobilità elettrica (la riduzione della tassa automobilistica per veicoli elettrici, le detrazioni fiscali per le infrastrutture di ricarica elettrica e i due meccanismi di bonus per l'acquisto di auto e moto a basse emissioni di CO₂). Il Catalogo, anche nell'analisi ambientale dei sussidi, riconosce che in

un'ottica di ciclo di vita dei veicoli di trasporto (considerando quindi anche i consumi energetici e le emissioni di CO₂ necessarie per la produzione del veicolo e dell'energia elettrica consumata) ed assumendo il mix di generazione elettrica nell'UE, il risparmio energetico consentito dai veicoli elettrici è cospicuo (supera la metà dei consumi primari). I due meccanismi di bonus esaminati prevedono la possibilità di un maggior incentivo in caso di contestuale rottamazione di un veicolo usato (di classe euro 1-4 nel caso delle auto), meccanismo che comporta una riduzione della vita utile e una perdita di efficienza ambientale (incremento degli indicatori ambientali per km percorso): da questo punto di vista, i due bonus contrasterebbero con la circolarità. Si può tuttavia dimostrare che se il confronto in ottica LCA venisse esteso dai consumi energetici ai consumi di risorse abiotiche, la diffusione dei veicoli elettrici permetterebbe un notevole risparmio di risorse scarse, tale da compensare lo "spreco" dovuto alla rottamazione anticipata dei veicoli attualmente in uso. Si veda ad esempio l'indicatore di LCA "Esaurimento di risorse minerali, fossili e rinnovabili", calcolato da RSE nell'ambito del rapporto 2019 "Analisi LCA di veicoli elettrici, ibridi plug-in e a combustione interna a fronte dell'evoluzione dei veicoli e del parco di generazione elettrico" (Figura 43): nel caso del modello elettrico il valore per km percorso risulta circa la metà rispetto ai corrispondenti modelli a benzina, a gasolio e a metano; nel caso del modello ibrido è del 15% circa inferiore (ciclo combinato urbano/rurale). Mentre per i veicoli ibridi permane un'alea di incertezza sulla possibilità di compensare la perdita di efficienza dovuta alla rottamazione, il guadagno di efficienza nel consumo di risorse consentito dall'auto elettrica a batteria è tale da non lasciar dubbi sull'effetto netto. Per quanto riguarda i veicoli a due ruote, si può ritenere che il meccanismo di bonus con contestuale rottamazione possa comportare analoghi benefici netti.

Figura 43 - Esaurimento di risorse minerali, fossili e rinnovabili



Fonte: RSE, 2019

Tabella 35 - Categoria “Trasporti” – Sussidi favorevoli all’economia circolare 2017 – 2021

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione CE	Aspetti favorevoli all’EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
TR.SI.05	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale)	SAF	SFEC	Risparmio di risorse materiali ed energetiche.			88,90	88,90	88,90	Indiretto
TR.SI.07 Nuovo sussidio	Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici	SAF	SFEC	Risparmio di risorse materiali ed energetiche.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	Indiretto
TR.SI.11 Nuovo sussidio	Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	SAF	SFEC	Risparmio di risorse materiali ed energetiche.			0,00	0,01	21,70	Indiretto
TR.SD.06 Nuovo sussidio	Contributo per l’acquisto di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, con consegna di veicolo usato per la rottamazione	SAF	SFEC	Risparmio di risorse materiali ed energetiche.			10,00	d.q.	0,60	Diretto
TR.SD.07 Nuovo sussidio	Contributo per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo M1 nuovo di fabbrica omologato per emissioni fino a 70gCO ₂ /km, differenziato in funzione della classe di CO ₂ /km e a seconda che si rottami o meno	SAF	SFEC	Risparmio di risorse materiali ed energetiche.			60,00	70,00	140,00	Diretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione CE	Aspetti favorevoli all'EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
	un veicolo di classe Euro 1, 2, 3 e 4.									
TR.SD.09	Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane	SAF	SFEC	Risparmio di risorse materiali ed energetiche (nonostante l'accorciamento della vita utile).			5,00	140,00	70,00	Diretto
TR.SD.11	Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO ₂ g/km	SAF	SFEC	Risparmio di risorse materiali ed energetiche (nonostante l'accorciamento della vita utile).				600,00	630,00	Diretto
TOTALE sussidi favorevoli con EC in "TRASPORTI"					0,4	0,4	164,3	899,31	951,60	

4.5.3 Agricoltura e pesca

Su 50 sussidi esaminati ricadenti in questa categoria, sono 35 quelli risultati favorevoli all'economia circolare. La presente analisi ha individuato numerosi sussidi favorevoli all'economia circolare che il Catalogo considera dannosi per l'ambiente (SAD) o incerti sotto il profilo ambientale (SAI).

In termini generali, questo è dovuto soprattutto alla frequente caratteristica dei sussidi in agricoltura di prevenire l'abbandono di terre agricole (soprattutto quelle marginali, in aree montane o con forti pendenze), e di allungare la vita di ecosistemi di pregio in aree agricole, con un effetto positivo di prevenzione dei fenomeni di urbanizzazione (consumo della risorsa suolo). Più dettagliatamente, è possibile distinguere i seguenti gruppi di sussidi favorevoli all'economia circolare:

- il gruppo dei SAD a sostegno della zootecnia nelle sue diverse declinazioni (bovina da carne AP.SD.03, bovina da latte AP.SD.09 e bufalina da latte AP.SD.10), dove il sussidio incentiva indirettamente anche la produzione di liquami degli allevamenti che, in base alla normativa vigente, possono essere esclusi dal novero dei rifiuti se oggetto di «utilizzo agronomico». Questo disposto legislativo favorisce il riutilizzo dei liquami degli allevamenti intensivi per fertilizzare i

campi evitando l'impiego dei fertilizzanti chimici. Mentre questa pratica agricola, che ha profonde radici storiche (seppur con volumi in gioco diversi da quelli attuali), è coerente con i principi dell'economia circolare, il Catalogo, nell'analisi ambientale, ritiene che sia incerta;

- un folto gruppo di sussidi che il Catalogo, considera incerti sotto il profilo ambientale (SAI), ma che dal punto di vista dell'economia circolare svolgono un'importante funzione di prevenzione dell'abbandono di terre non adatte all'agricoltura, prevenendo i processi di artificializzazione e urbanizzazione dei suoli. In questo gruppo rientrano, ad esempio, il sostegno alla zootecnica bovina da latte in zone montane (AP.SD.11), le forme di sostegno al mantenimento di aree di interesse ecologico (AP.SD.17), i sussidi al mantenimento dei pascoli permanenti in quota per caprini e ovini (AP.SD.21);

- Un caso emblematico è costituito dalle “Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa*” (AP.SD.08), che dal punto di vista dell'economia circolare appaiono favorevoli in quanto sono finalizzate ad allungare la vita utile del sistema colturale e prevenire i processi di urbanizzazione (evitando il consumo di suolo agricolo), mentre il Catalogo le considera dannose per l'ambiente perché “la misura incentiva un reimpianto con piante tolleranti al batterio che favorisce una riduzione di diversità di specie esponendo le stesse a nuove epidemie in futuro. L'obiettivo dovrebbe essere quello di diversificare in termini genetici per minimizzare il rischio futuro;”

- infine, è interessante citare anche i sussidi a favore dell'apicoltura (AP.SD.39) che, dal punto di vista dell'economia circolare evitano il consumo di energia e di risorse materiali, mentre dal punto di vista ambientale consentono di tutelare il servizio eco-sistemico di impollinazione naturale. Le “*nature based solutions*”, basate sull'integrazione sostenibile di economia e natura, costituiscono soluzioni eccellenti anche al fine della circolarità dell'economia.

Tabella 36 - Categoria “Agricoltura e Pesca” – Sussidi favorevoli all'economia circolare 2017 – 2021

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti favorevoli all'EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
AP.SI.04	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo	SAF	SFEC	Previene il consumo della risorsa suolo.	1,5	1,7	3,7	3,7	1,7	Indiretto
AP.SI.05	Apicoltura in aree montane	SAF	SFEC	Risparmio di risorse energetiche e materiali.		1,8	1,8	1,1	1,1	Indiretto
AP.SD.03	Sostegno specifico per la zootecnica bovina da carne: macellazione bovini	Incerto	SFEC	Favorisce il riuso di residui biologici, evitando l'uso di materie prime chimiche (fertilizzanti).	69,2	68,3	67,5	66,5	66,5	Diretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti favorevoli all'EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
AP.SD.08	Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa	SAD	SFEC	Allunga la vita di un sistema colturale tradizionale e previene l'urbanizzazione (consumo di suolo).		1,0	1,0	1,0	1,0	Diretto
AP.SD.09	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte	Incerto	SFEC	Favorisce il riuso di residui biologici, riduce l'uso di materie prime chimiche (fertilizzanti).	85,6	84,6	70,0	67,0	67,0	Diretto
AP.SD.10	Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte	Incerto	SFEC	Favorisce il riuso di residui biologici, riduce l'uso di materie prime chimiche (fertilizzanti).	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	Diretto
AP.SD.11	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte in zone montane	SAF	SFEC	Favorisce il riuso di residui biologici, riduce l'uso di materie prime chimiche (fertilizzanti).	11,13	10,99	26,36	25,96	25,96	Diretto
AP.SD.17	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	SAF	SFEC	Allungamento della vita dei suoli naturali, prevenzione del consumo di risorsa suolo d'interesse ecologico.	1139,9	1125,6	1111,3	1111,3	1111,3	Diretto
AP.SD.18	Pagamento per i giovani agricoltori	SAF	SFEC	Previene il consumo di suolo naturale.	38,0	37,5	37,0	74,1	74,1	Diretto
AP.SD.19	Sostegno specifico: premio base olivo	Incerto	SFEC	Allunga la vita di un sistema colturale tradizionale, previene il consumo di suolo naturale.	43,0	42,5	42,0	41,3	41,3	Diretto
AP.SD.21	Sostegno specifico per la zootecnia ovino-caprina	SAF	SFEC	Previene il consumo di suolo naturale.	5,4	5,3	5,2	5,2	5,2	Diretto
AP.SD.22	Misura 2 PSR 2014-2020: Servizi di consulenza, di	SAF	SFEC	Uso razionale delle risorse,	0,2	0,0	0,4	1,0	1,0	Diretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti favorevoli all'EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
	sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole			prevenzione dei rifiuti.						
AP.SD.23	Misura 3 PSR 2014-2020: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	SAF	SFEC	Uso razionale delle risorse, prevenzione dei rifiuti.	8,7	19,9	27,6	21,1	21,1	Diretto
AP.SD.24	Misura 5 PSR 2014-2020: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	SAF	SFEC	Riparazione e ripristino di sistemi colturali.	1,5	9,0	13,7	33,3	33,3	Diretto
AP.SD.25	Misura 8 PSR 2014-2020: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	SAF	SFEC	Uso sostenibile della risorsa legno.	50,0	84,9	78,4	97,0	97,0	Diretto
AP.SD.26	Misura 10 PSR 2014-2020: Pagamenti agro-climatico-ambientali	SAF	SFEC	Allungamento della vita di sistemi colturali, prevenzione del consumo di suolo d'interesse ecologico.	304,9	449,9	436,3	555,8	555,8	Diretto
AP.SD.27	Misura 11 PSR 2014-2020: Agricoltura biologica	SAF	SFEC	Riduce l'uso di prodotti chimici e il riutilizzo dei residui organici.	317,9	512,1	444,6	474,0	474,0	Diretto
AP.SD.28	Misura 12 PSR 2014-2020: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	SAF	SFEC	Allungamento della vita di ecosistemi di pregio e prevenzione del consumo di suolo.	0,5	11,3	28,5	5,9	5,9	Diretto
AP.SD.29	Misura 13 PSR 2014-2020: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o	SAF	SFEC	Allungamento della vita di ecosistemi di pregio e prevenzione del	300,0	410,1	322,5	300,4	300,4	Diretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti favorevoli all'EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
	ad altri vincoli specifici			consumo di suolo.						
AP.SD.30	Misura 15 PSR 2014-2020: Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste	SAF	SFEC	Allungamento della vita di ecosistemi di pregio e prevenzione del consumo di suolo.	2,2	2,3	13,5	8,4	8,4	Diretto
AP.SD.32	Sostegno specifico: premio aggiuntivo olio	SAF	SFEC	Allungamento della vita di sistemi colturali tradizionali, prevenzione del consumo di suolo.	13,0	12,8	12,6	12,4	12,4	Diretto
AP.SD.33	Misura premi per il settore olio di oliva, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale. Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità	SAF	SFEC	Allungamento della vita di sistemi colturali tradizionali, prevenzione del consumo di suolo.	12,5	12,4	12,2	12,0	12,0	Diretto
AP.SD.34	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	SAF	SFEC	Allungamento della vita di sistemi colturali tradizionali, prevenzione del consumo di suolo.	146,5	120,0	116,0	123,0	123,0	Diretto
AP.SD.35	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Investimenti	SAF	SFEC	Uso razionale delle risorse energetiche.	62,8	67,5	94,0	67,2	67,2	Diretto
AP.SD.36	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Distillazione dei sottoprodotti	SAF	SFEC	Riutilizzo dei residui, riduzione dei rifiuti.	17,9	12,0	18,0	16,0	16,0	Diretto
AP.SD.38	Sostegno specifico per i seminativi: leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino,	SAF	SFEC	Allungamento della vita utile del suolo agricolo, prevenzione del consumo di suolo.	11,5	11,4	11,2	11,0	11,0	Diretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti favorevoli all'EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
	fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose									
AP.SD.39	Aiuti nel settore apistico	SAF	SFEC	Risparmio di risorse energetiche e materiali.	6,1	6,1	6,1	7,1	7,1	Diretto
AP.SD.41	Produzione zootecnica estensiva	SAF	SFEC	Allungamento della vita di ecosistemi di pregio e prevenzione del consumo di suolo.	7,0		10,0	10,0	10,0	Diretto
AP.SD.44	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo	Incerto	SFEC	Uso razionale delle risorse energetiche.	d.q.	0,1	d.q.	d.q.	d.q.	Diretto
AP.SD.45	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari	Incerto	SFEC	Uso razionale delle risorse energetiche.	d.q.	0,0	d.q.	d.q.	d.q.	Diretto
AP.SD.48	Contributi finanziari per strumenti di gestione del rischio	SAF	SFEC	Uso razionale della risorsa suolo, riduzione emissioni.	180,0	251,3	280,0	59,5	59,5	Diretto
AP.SD.49	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone	SAF	SFEC	Prevenzione del consumo di suolo naturale.	2,4	2,3	13,9	13,7	13,7	Diretto
AP.SD.50	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici	Incerto	SFEC	Prevenzione del consumo di suolo naturale.	37,3	36,8	24,8	24,4	24,4	Diretto
AP.SD.51	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici	Incerto	SFEC	Prevenzione del consumo di suolo naturale.	8,0	7,9	7,8	7,7	7,7	Diretto
AP.SD.52	Misura 14 PSR 2014-2020 - Benessere degli animali	SAF	SFEC	Uso razionale della risorsa suolo, riduzione dell'uso di prodotti chimici ed emissioni.	43,9	104,1	73,4	168,4	168,4	Diretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti favorevoli all'EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
TOTALE sussidi favorevoli con EC in "Agricoltura"					2932,5	3527,7	3415,2	3430,0	3428,0	

4.5.4 Altri sussidi

Nell'ambito della categoria "Altri sussidi", che comprende l'industria e la gestione dei rifiuti, emerge una serie di provvedimenti direttamente ispirati ai principi dell'economia circolare, iniziata col Collegato ambientale della fine del 2015 e poi proseguita negli anni successivi. Fra i principali provvedimenti esaminati dal Catalogo si segnalano:

- l'incremento dal 20% al 100% della destinazione del gettito del tributo speciale sulle discariche e impianti di incenerimento, a favore di interventi ambientali orientati a una maggior circolarità dell'economia (AL.SD.05);
- la possibilità per i Comuni di introdurre agevolazioni della TARI (Tassa sui Rifiuti) in base al risparmio nella produzione di rifiuti derivante da interventi di prevenzione e dal riciclaggio della frazione organica per la produzione di compost da parte di utenze non domestiche (AL.SI.25);
- le agevolazioni della tassa sui rifiuti a favore delle utenze non domestiche che producono, distribuiscono e cedono prodotti alimentari a indigenti, finalizzate a evitare lo spreco alimentare (AL.SI.28, introdotto con la Legge 19 agosto 2016, n. 166, Art. 17);
- il bonus "verde" (detrazione del 36%) per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti (AL.SI.20), che consente il recupero di naturalità della risorsa suolo;

La Tabella 37 illustra l'elenco completo dei sussidi della categoria "Altri sussidi" del Catalogo che, nella presente analisi, sono risultati coerenti con i principi dell'economia circolare.

Tabella 37 - Categoria "Altri sussidi" – Sussidi favorevoli all'economia circolare 2017 – 2021

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti favorevoli all'EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
AL.SI.15	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative	SAF	SFEC	Risparmio di suolo, risparmio di risorse materiali.	21,80	28,90	36,10	43,70	143,00	Indiretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti favorevoli all'EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
	edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile									
AL.SI.16	Detrazione del 50% o 65% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	SAF	SFEC	Risparmio energetico, risparmio di suolo.	1375,30	1634,20	1828,90	2008,01	1294,30	Indiretto
AL.SI.17	Detrazione maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali	SAF	SFEC	Risparmio energetico, risparmio di suolo.		2,60	6,20	9,68	21,10	Indiretto
AL.SI.18	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)	SAF	SFEC	Risparmio di suolo, risparmio di risorse materiali.		19,40	56,70	95,26	795,20	Indiretto
AL.SI.20	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (bonus verde).	SAF	SFEC	Rigenerazione e ripristino di suolo naturale.	0,00	0,00	4,30	8,08	13,00	Indiretto
AL.SI.25	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti	SAF	SFEC	Prevenzione produzione di rifiuti.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti favorevoli all'EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
	(possibilità per i Comuni di introdurre agevolazioni TARI in base al risparmio della produzione di rifiuti)									
AL.SI.26	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico (riduzione TARI)	SAF	SFEC	Prevenzione produzione di rifiuti, recupero e riciclaggio di rifiuti organici.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto
AL.SI.27	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici (riduzione TARI)	SAF	SFEC	Prevenzione produzione di rifiuti, recupero e riciclaggio di rifiuti organici.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto
AL.SI.28	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti delle utenze non domestiche che producono, distribuiscono e cedono prodotti alimentari a indigenti, finalizzata a evitare lo spreco alimentare	SAF	SFEC	Prevenzione produzione di rifiuti, incremento dell'uso dei prodotti.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto
AL.SI.30	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile	SAF	SFEC	Coerenza generale.		1,00	1,00	1,00	1,00	Indiretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti favorevoli all'EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
AL.SI.34 Nuovo sussidio	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (i.e. EMAS e ISO 14001).	SAF	SFEC	Coerenza generale.		d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto
AL.SI.35 Nuovo sussidio	Riduzione delle garanzie finanziarie richieste nell'istruttoria AIA a favore degli impianti certificati EMAS e ISO 14001.	SAF	SFEC	Coerenza generale.		d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto
AL.SI.37	Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile	SAF	SFEC	Risparmio di risorse materiali.					30,00	Indiretto
AL.SI.38	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali	SAF	SFEC	Prevenzione produzione rifiuti, riutilizzo residui produzione.					5,00	Indiretto
AL.SI.40	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale	SAF	SFEC	Uso più efficiente delle risorse naturali.			10,00	10,00	10,00	Indiretto
AL.SI.41	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile	SAF	SFEC	Uso razionale della risorsa acqua e risparmio di risorse materiali.					5,00	Indiretto
AL.SD.03	Proroga di concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi	Incerto	SFEC	Uso efficiente delle risorse, minimizzazione rifiuti.	479,15	404,95	404,95	d.q.	d.q.	Diretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti favorevoli all'EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
	macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini), inclusi i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.									
AL.SD.04	Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi	SAF	SFEC	Sostituzione di materie prime vergini con materie prime riciclate.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Diretto
AL.SD.05	Modifiche in materia di destinazione del gettito del tributo speciale sul conferimento dei rifiuti in discarica e in impianti di incenerimento (incremento dal 20% al 100% del gettito a favore di interventi ambientali, inclusa l'economia circolare)	SAF	SFEC	Prevenzione della produzione di rifiuti, recupero e riciclaggio di materie prime, recupero di energia, bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate.	226,00	172,00	185,00	d.q.	d.q.	Diretto
AL.SD.07	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina	SAF	SFEC	Risparmio di risorse materiali.				20,00	20,00	Diretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti favorevoli all'EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
AL.SD.11	Fondo per il risparmio di risorse idriche	SAF	SFEC	Uso più efficiente delle risorse naturali.				d.q.	20,00	Diretto
TOTALE sussidi favorevoli con EC in "Altri"					2102,3	2263,1	2533,2	2195,7	2357,6	

4.5.5 IVA agevolata

In questa categoria sono stati individuati 6 sussidi favorevoli per l'economia circolare (SFEC) sui 22 esaminati. Particolarmente rilevante è l'IVA 20 "Servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private.", un'agevolazione al 10% che copre le seguenti tipologie di intervento:

- a) interventi di manutenzione ordinaria (edifici ad uso abitativo privato);
- b) interventi di manutenzione straordinaria (edifici a uso abitativo);
- c) restauro e risanamento conservativo dell'edificio;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) ristrutturazione urbanistica.

Per l'agevolazione, gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:

- siano caratterizzati da alta intensità di lavoro;
- siano in larga misura resi direttamente a consumatori finali;
- abbiano principalmente natura locale e non siano atti a creare distorsioni della concorrenza.

Un aspetto importante dal punto di vista dell'economia circolare è che l'agevolazione include, ma con un tetto di spesa variabile, la possibilità di sostituzione – nell'ambito del costo dell'intervento complessivo – di beni e apparecchiature rientranti nel seguente elenco, denominato elenco dei "beni significativi": ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; videocitofoni; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza.

Sono invece escluse dal sussidio (si applica quindi l'Iva al 22%) le parcelle professionali (ingegneri, geometri, architetti), la pulizia delle parti comuni degli edifici condominiali e gli interventi di manutenzione di giardini. Questo sussidio presenta un profilo generale particolarmente orientato all'economia circolare, dato che è finalizzato a interventi di riparazione, ristrutturazione e recupero edilizio che consentono di prevenire la costruzione ex novo. Per certi versi si potrebbe sostenere che l'incentivo in esame, anche per la sua portata finanziaria costituisca un pilastro a sostegno dell'economia circolare nel settore edilizio. Tuttavia, l'incentivo copre anche alcune voci di costo (i "beni significativi", seppure col tetto citato) che risultano problematiche rispetto alla circolarità. Ci riferiamo alla possibilità di fruire dell'agevolazione per sostituire (nell'ambito dell'intervento

complessivo) apparecchiature non ancora obsolete che, anche se non perfettamente funzionanti, sarebbero comunque riparabili e riutilizzabili – quindi non necessariamente da sostituire nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione edilizia. Si tratta evidentemente di un’area specifica dell’ambito di applicazione del sussidio in esame, che merita di essere rivista alla luce dei principi di economia circolare, magari introducendo ulteriori condizionalità per la fruizione del beneficio (riutilizzo e ammodernamento dell’ascensore esistente, manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento, upgrading degli impianti di sicurezza ad elevati standard di qualità, etc.).

È interessante anche esaminare due agevolazioni IVA riguardanti i trasporti, entrambe SAF nel Catalogo, la prima delle quali è stata esclusa perché incerta dal punto di vista dell’economia circolare:

– IVA.05, ossia l’Iva del 5% per le prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone, effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

– IVA.21, ossia l’Iva al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito (TPL, servizi stradali, voli domestici, treni, traghetti con l’eccezione dei taxi).

Nel primo caso il giudizio di circolarità è incerto, perché non vi è adeguata evidenza scientifica sul risparmio di energia e materiali eventualmente consentito dai mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico che utilizzano le vie d’acqua (trasporto via mare, lacuale, fluviale o lagunare) rispetto alle soluzioni private, ove praticabili nelle vie d’acqua, o mediante percorsi alternativi su strada.

Nel secondo caso il Catalogo motiva il suo giudizio, positivo dal punto di vista ambientale, con l’argomento che l’agevolazione punta a incentivare i servizi di trasporto pubblico delle persone rispetto al trasporto privato. Tuttavia, questa argomentazione è pertinente di fatto solo per il trasporto su strada, in quanto per la ferrovia, l’aereo e il mare l’alternativa privata è inesistente o poco diffusa. Dal punto di vista dell’EC, l’agevolazione IVA riduce il segnale di prezzo del trasporto pubblico, favorendo il suo utilizzo rispetto a quello privato. Considerato che solo nell’ambito del trasporto su strada vi è evidenza scientifica della maggior efficienza delle forme di servizio pubblico mediante autobus rispetto a quello privato (minori consumi energetici ed emissioni di CO₂ per passeggero/km) si può concludere che il sussidio è favorevole per l’EC limitatamente a questo ambito.

Tabella 38 - Categoria “IVA agevolata” – Sussidi favorevoli all’economia circolare 2017 – 2021

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti favorevoli all’EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
IVA.03b	IVA agevolata 4% per organismi utili per la lotta biologica	SAF	SFEC	Riduzione dell’uso di sostanze chimiche che ostacolano il riutilizzo e	10,4	11,9	12,9	13,9	17,4	Indiretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti favorevoli all'EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
				riciclaggio dei sottoprodotti e dei residui agricoli per usi agro-alimentari.						
IVA.04	IVA agevolata 4% per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici	SAF	SFEC	Contrasta il fenomeno di abbandono delle campagne e conseguente urbanizzazione, prevenendo il fenomeno del consumo di suolo.	8,6	6,9	8,6	6,3	7,5	Indiretto
IVA.14. b	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi [...] alla realizzazione degli interventi di recupero (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAF	SFEC	Allungamento vita utile	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto
IVA.20	IVA agevolata 10% per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private	incerto	SFEC	Risparmio di suolo, di risorse materiali ed energetiche (incerto per ambiti specifici).	4488,2	4502,8	4446,3	5353,3	5932,1	Indiretto

Codice sussidio	Nome	Qualifica ambientale del sussidio	Classificazione EC	Aspetti favorevoli all'EC	Effetto finanziario (mln €)					Classificazione
					2017	2018	2019	2020	2021	
IVA.21	IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito (servizi stradali, ferroviari, voli domestici, traghetti)	SAF (servizi stradali)	SFEC	Risparmio di risorse energetiche e materiali rispetto al trasporto privato su strada.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	Indiretto
IVA.22	Riduzione di aliquota Iva prodotti per la protezione dell'igiene femminile	SAF	SFEC	Riutilizzo risorse, allungamento vita utile			d.q.		d.q.	Indiretto
TOTALE sussidi favorevoli con EC in "Iva"					4507,2	4521,6	4467,8	5373,5	5957,1	

4.6 CONFRONTO DEI RISULTATI CON I SUSSIDI AMBIENTALI DEL CATALOGO


In questo capitolo viene effettuato il confronto fra la valutazione ambientale del Catalogo e quella di circolarità. I risultati sono illustrati per successivi livelli di approfondimento, iniziando dai sussidi il cui processo valutativo ha avuto un esito non incerto né neutrale (i sussidi classificati come dannosi o favorevoli).

4.6.1 Sussidi dannosi

Se si considerano i sussidi classificati come dannosi, la valutazione ambientale del Catalogo ha individuato 58 casi, per un valore complessivo di 22,4 miliardi di euro nel 2021, mentre la valutazione di circolarità ha individuato 52 casi, per un valore complessivo di 18,8 miliardi di euro nel 2021. Ne deriva una minor capacità discriminante della circolarità nell'individuare sussidi dannosi, rispetto alla prospettiva ambientale.

Nella ripartizione settoriale del numero di sussidi (Figura 44), i minori casi di sussidi dannosi nel passaggio dal criterio ambientale a quello di circolarità si verificano nella categoria Energia (-4) seguita da IVA Agevolata (-2), Trasporti (-2) e Agricoltura (-1), mentre in Altri sussidi si riscontrano 3 casi in più di sussidi dannosi. Si ricorda che la classe "Altri sussidi" comprende i sussidi riguardanti i settori dei rifiuti e delle costruzioni, di particolare rilievo per gli effetti avversi sull'economia circolare (ad es. per il consumo di suolo delle nuove costruzioni).

Figura 44 - Sussidi dannosi per categoria: confronto fra valutazione ambientale e di circolarità (numero di sussidi), dati 2021




4.6.2 Sussidi favorevoli

Passando ai sussidi classificati come favorevoli, la valutazione ambientale del Catalogo ha individuato 18,6 miliardi di euro di SAF nel 2021, mentre la valutazione di circolarità ha individuato un valore complessivo più basso, pari a 13,2 miliardi di euro nel 2021. Nonostante la capacità discriminante dei sussidi favorevoli delle due prospettive di valutazione si equivale, con una leggera propensione della prospettiva di circolarità di catturare sussidi nell'analisi settoriale, spiccano maggiori differenze fra le due prospettive: il passaggio dall'ottica ambientale a quella dell'economia

circolare comporta un aumento del numero di sussidi favorevoli nei settori dell'Agricoltura (+6 sussidi) e si equivale per l'IVA Agevolata ed Altri sussidi, mentre nei Trasporti si verificano 2 casi in meno di sussidi favorevoli, seguito da Energia con 4 casi in meno (Figura 45). In sostanza, la prospettiva di circolarità sembra premiare come favorevoli i sussidi nella categoria Agricoltura mentre riesce a “promuovere” relativamente meno i sussidi nelle categorie Trasporti e Energia.

Figura 45 - Sussidi favorevoli per categoria: confronto fra valutazione ambientale e di circolarità (numero di sussidi), dati 2021



4.6.3 Confronto di dettaglio fra la valutazione ambientale e quella di circolarità

Le Tabelle sottostanti riportano il confronto di dettaglio fra valutazione ambientale e di circolarità del Catalogo, con l'elencazione di tutte le occorrenze tipologiche in termini di numero di sussidi.

Complessivamente, i sussidi per i quali la valutazione ambientale positiva è stata confermata dall'analisi di coerenza con l'economia circolare costituiscono la fattispecie più frequente, col 38,7% (65 sussidi), seguiti dai sussidi per i quali la valutazione ambientale negativa è stata confermata anche dal punto di vista dell'economia circolare, col 28,6% (48 casi). Mentre sono relativamente pochi i casi di sussidi incerti o favorevoli dal punto di vista ambientale che risultano in contrasto con l'economia circolare, sono quasi il triplo i sussidi incerti o dannosi dal punto di vista ambientale che risultano favorevoli in un'ottica di economia circolare. Inoltre, sono rispettivamente 1 e 2 i sussidi in cui si verifica un vero e proprio “ribaltamento del giudizio” (da SAF a SDEC e da SAD a SFEC).

Riaggregando i risultati di dettaglio in classi più ampie, è possibile ricavare ulteriori informazioni dall'analisi effettuata (Tabella 39):

– i sussidi che hanno avuto una conferma dell’esito della valutazione (SAD-SDEC, SAF-SFEC, SAI-SIEC) 129, pari al 76,8%, mentre quelli che complessivamente hanno subito una modifica della classificazione (i restanti, eccetto i 5 sussidi non più in vigore) sono 39 (poco meno di un quarto del totale). Questo risultato conferma che, nonostante gli indubbi ambiti di sovrapposizione e sinergia fra politiche ambientali e di circolarità, i due paradigmi presentano anche aree autonome d’intervento che li possono porre in contraddizione fra di loro. Individuare tali ambiti, come realizzato anche attraverso l’analisi dei meccanismi incentivanti condotta nel presente capitolo, può fornire un contributo utile al miglioramento dell’efficacia delle politiche di sviluppo sostenibile, che vedono i due paradigmi affiancati;

– i sussidi che nell’ottica di circolarità diventano da “ambientalmente rilevanti” (dannosi o favorevoli) a incerti ammontano al 9,5% (16 sussidi), superando i sussidi ai quali l’ottica di circolarità ha consentito – nel bene o nel male – di sciogliere la riserva di incertezza valutativa che li caratterizza dal punto di vista ambientale (7,7%). Anche questo risultato può essere associato alla minor capacità discriminante del criterio di circolarità rispetto a quello ambientale;

– infine, vi è un 4,2% di sussidi sostanzialmente neutrali dal punto di vista dell’economia circolare e che, invece, nella prospettiva ambientale erano dannosi o favorevoli.

Tabella 39 - Confronto di dettaglio fra la valutazione ambientale e quella di circolarità, per categoria di variazione, dati 2021

	EN	TR	AGR	IVA	AL	TOT.	%
SAD-SDEC	27	1		13	7	48	28,57%
SAI-SDEC					3	3	1,79%
SAF-SDEC		1				1	0,60%
SAF-SFEC	7	7	26	5	20	65	38,69%
SAI-SFEC			8	1	1	10	5,95%
SAD-SFEC	1		1			2	1,19%
SAD-SIEC	3	3		2	0	8	4,76%
SAI-SIEC	4		8		4	16	9,52%
SAF-SIEC	4	1	2	1		8	4,76%
SAD-SNEC							0,00%
SAF-SNEC	1		1		1	3	1,79%
SAI-SNEC			4			4	2,38%
Totale	47	13	50	22	36	168	100%
Nota							
SAD: Sussidi Ambientalmente Dannosi							
SAF: Sussidi Ambientalmente Favorevoli							
SAI: Sussidi Ambientalmente Incerti							
SDEC: Sussidi potenzialmente dannosi per l’economia circolare							
SFEC: Sussidi potenzialmente favorevoli per l’economia circolare							
SIEC: Sussidi Incerti per l’economia circolare							
SNEC: Sussidi Neutrali per L’economia circolare							

4.6.4 Conclusioni

In questo lavoro è stata condotta un'analisi della coerenza delle politiche con i principi europei sull'economia circolare di un ampio insieme di sussidi ambientalmente significativi attualmente in vigore nella legislazione italiana. È stato applicato il metodo proposto da A. Molocchi (2021), che tiene conto delle metodologie OCSE (2005) e IEEP (2009), sviluppate per riformare i sussidi dannosi per l'ambiente, e del metodo *Policy Coherence for Sustainable Development* raccomandato dall'Agenda 2030 (2015), originariamente elaborato dall'OCSE (2016) per aiutare i governi ad "allineare" le politiche settoriali (in questo caso, sussidi forniti in tutti i settori dell'economia) all'obiettivo generale dello sviluppo sostenibile.

L'analisi non ha dato per assodato che tutela ambientale e EC siano "la stessa cosa" o condividano gli stessi obiettivi politici, per questo motivo si è deciso di effettuare un confronto tra la prospettiva ambientale e quella EC nella valutazione dei sussidi.

Il metodo utilizzato ha confini e limiti precisi; non pretende di sostituire altre metodologie più sofisticate per la valutazione dei sussidi, né suggerisce una specifica riforma della politica dei sussidi, bensì vuol fornire informazioni relative alla valutazione della coerenza dei sussidi con i principi EC (classificazione in sussidi dannosi, favorevoli o ancora incerti e neutrali). Il risultato principale è una maggiore trasparenza e consapevolezza pubblica delle direzioni in cui vengono spese le risorse pubbliche.

L'analisi ha consentito di individuare, su 168 sovvenzioni di rilevanza ambientale vigenti nella normativa italiana, ben 52 sovvenzioni potenzialmente dannose per la EC (SDEC), per un valore economico di 19 miliardi di euro nel 2021, e 77 sussidi potenzialmente favorevoli per la EC (SFEC), per 13,2 miliardi di euro. Inoltre, nel confronto con il risultato del Catalogo, le sovvenzioni che hanno avuto conferma dell'esito della valutazione al passaggio di prospettiva a EC (SAD-SDEC, SAF-SFEC, SAI-SIEC) sono 129, pari al 76,8%, mentre quelli che hanno subito un cambio di giudizio sono 39.

4.7 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB (CAPITOLO 4)

Commissione europea (2015): *Closing the Loop. An EU Action Plan for the Circular Economy*. COM (2015) 614 Final.

Commissione europea (2017): *The Role of Waste to Energy in the Circular Economy*. COM (2017) 34 fin: Brussels, Belgium, 2017.

Commissione europea (2020): *Circular Economy Action Plan. For a cleaner and more competitive Europe*. COM (2020) 98 final, Brussels, 11 3 2020.

Ellen MacArthur Foundation (2012): *Towards the circular economy: economic business rationale for an accelerated transition*. Tratto da: <https://ellenmacarthurfoundation.org/towards-a-circular-economy-business-rationale-for-an-accelerated-transition>

CEFEG (2020): *Categorization System for the Circular Economy*. European Commission DG Research and Innovation: Brussels, Belgium.

Kirchherr et al. (2017): *Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions*. Resources Conservation & Recycling.

Martignon GP, Ciceri G e Molocchi A (2020): *Sistema energetico e economia circolare: feedback da Normazione e IEA Bioenergy, misura della circolarità e analisi di coerenza dei sussidi ambientalmente rilevanti.*, RSE, Milano. Disponibile on line: <https://www.rse-web.it/rapporti/sistema-energetico-e-economia-circolare-feedback-da-normazione-e-iea-bioenergy-misura-della-circularita-e-analisi-di-coerenza-dei-sussidi-ambientalmente-rilevanti/>

Mite (2022): Strategia nazionale per l'economia circolare.

Molocchi A – RSE (2021): *Circular Economy and Environmental Sustainability: A Policy Coherence Analysis of Current Italian Subsidies*. Sustainability, MDPI, 2021.
<https://doi.org/10.3390/su13158150>

OECD (2005): *Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform*. OECD Publishing, Paris.

OECD (2016): *Better Policies for Sustainable Development 2016: A New Framework for Policy Coherence*. OECD Publishing, Paris.

RSE (2019): *Analisi LCA di veicoli elettrici, ibridi plug-in e a combustione interna a fronte dell'evoluzione dei veicoli e del parco di generazione elettrico*. Tratto da: <https://www.rse-web.it/rapporti/20000379/>

Valsecchi C, ten Brink P, Bassi S, Withana S, Lewis M, Best A, Oosterhuis F, Dias Soares C, Rogers-Ganter H, Kaphengst T (2009): *Environmentally Harmful Subsidies: Identification and Assessment*. Final Report for the European Commission's DG Environment.

United Nations General Assembly (2015): *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015, A/RES/70/1.

5. LE ESPERIENZE REGIONALI

5.1 PREMESSA

Una parte importante delle politiche pubbliche di bilancio passa attraverso le decisioni degli enti sub-nazionali. Esistono numerose misure rilevanti, meritevoli di approfondimento, sia a livello regionale che locale. Alcune Regioni, a diverso modo, hanno effettuato una mappatura dei sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli, al fine di disporre di adeguati strumenti conoscitivi a supporto della redazione delle Strategie regionali di sviluppo sostenibile.

Le voci ambientali del sistema fiscale decentrato ben si coniugano con il requisito dell'autonomia tributaria dei governi regionali e locali, secondo quanto previsto dalla Legge 42/2009 sul federalismo fiscale. Nei bilanci regionali si possono individuare i principali strumenti tributari e strumenti ibridi con effetti sull'ambiente e sulla biodiversità. Gli strumenti ibridi sono quelli in cui sussistono contemporaneamente la logica del beneficio e quella compensatoria e d'indennità per le comunità coinvolte, nonché quella preventiva rispetto alla generazione degli effetti ambientali. Rientrano in questa categoria contributi, canoni o diritti imposti per l'utilizzo di beni ambientali e risorse naturali quali materiali di cava, suolo pubblico, risorse idriche, paesaggio.

Un aspetto da evidenziare, osservando le esperienze regionali fin qui raccolte, è rappresentato dalla numerosità delle misure individuate, che dimostrano l'esistenza di diversi strumenti fiscali che nel quadro attuale vanno ad influire, in maniera non sempre consapevole e voluta, con le questioni ambientali. Si tratta sia di imposte dove l'effetto ambientale non era previsto all'origine, sia di vere e proprie imposte ambientali, sia di canoni, contributi e diritti, aventi natura ibrida. La loro riforma può contribuire, da una parte, a disincentivare o incentivare, scelte e comportamenti che generano impatti negativi o positivi sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e, dall'altra, a generare risorse per finanziare interventi di conservazione, ripristino, prevenzione e compensazione nei territori di riferimento.

Si tratta, come nel caso del catalogo nazionale, di un lavoro *in progress*, che le regioni dovrebbero consolidare nel tempo attraverso aggiornamenti, messa a sistema ed estensioni progressive degli ambiti analizzati.

Nel corso del 2020, una prima ricostruzione quali-quantitativa delle politiche di spesa e delle diverse agevolazioni fiscali (esplicite o implicite) che hanno effetti sull'ambiente, sia in termini positivi, sia negativi era stata fatta dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Regione Piemonte e dalla Regione Lombardia. I risultati di questi lavori sono stati riportati nella quarta edizione del Catalogo nazionale e, al momento, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti. In questa edizione del Catalogo nazionale si riportano, invece, alcuni dati forniti dalla Regione Marche, dalla Regione Sardegna e dall'Ispra.

Parlamento europeo e Consiglio. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, sull'istituzione di un quadro di riferimento per agevolare gli investimenti sostenibili, che modifica il regolamento (UE) 2019/2088.

5.2 REGIONE MARCHE

La Regione Marche ha effettuato un primo esercizio di individuazione di alcuni sussidi ambientalmente rilevanti. Ciò costituisce un primo tassello per sostenere, dal punto di vista delle politiche di bilancio, la redazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

In particolare, si segnala il sussidio (tra pubblica amministrazione e privati) favorevole “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo” di circa 3 milioni di euro.


Tra i Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD) si trovano i sussidi indiretti o implicito relativo alle tariffe regionali estrattive da cave; secondo i criteri di valutazione adottati dalla Regione Marche (mutuati dalle precedenti versioni del Catalogo), un sussidio all’estrazione da cave, per singolo materiale estratto, è da ritenersi SAD qualora il suo livello di incentivazione risulti inferiore alla media nazionale e SAF quando invece sia maggiore. I dati forniti dalla Regione Marche per il 2022, indicano l’applicazione di tariffe superiori alla media nazionale per materiali come sabbia, ghiaia, calcare e argilla, e inferiori per le pietre ornamentali.

Tabella 1 - Tariffe estrattive regionali da cave

Categoria:	Cave / altro	
Nome del sussidio:	Tariffe estrattive regionali da cave	
[Codice CSA sussidio]	...	
Norma di riferimento:	Legge regionale n. 71 del 1° dicembre 1997 (RM)	
Co-finanziamento dall’UE:	No	
Anno di introduzione:	1997	
Anno di cessazione (ove previsto):	A regime (tariffe attualmente applicate)	
Descrizione:	Tariffe estrattive regionali da cave	
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	
/	/	
Livello di riformabilità:	Regionale	
Qualifica sussidio	Incerto	
Motivazione:	<p>L’attività estrattiva, per sua natura, implica un elevato impatto ambientale sul territorio e sugli ecosistemi che lo compongono. Attualmente, le competenze relative alle attività estrattive di minerali non energetici sono in capo alle Regioni, che sono libere di applicare tariffe differenti in base ai mc estratti e al materiale. L’applicazione di tali tariffe comporta quindi la presenza di un sussidio indiretto, che può essere definito come SAD qualora risulti minore della media nazionale e SAF quando invece risulti maggiore. In linea generale, la Regione Marche applica tariffe superiori per l’estrazione dei materiali nel suo territorio, se comparate con quelle applicate in media dal resto delle Regioni italiane. Tuttavia, occorre specificare che risulta improbabile stabilire una media nazionale univoca, in quante diverse Regioni applicano un range di tariffe a seconda della natura della cava, della natura del materiale o della quantità di materiale estratto e che altre invece hanno deciso di non applicare alcuna tariffa. Si è cercato tuttavia di definire un valore di media approssimativo, sulla base del quale valutare la natura del sussidio indiretto. La Regione Marche applica tariffe superiori in relazione alla media nazionale per quanto riguarda sabbia e ghiaia, calcare ed argilla, e ciò quindi rappresenta chiaramente un SAF. Tuttavia, per quanto riguarda le pietre ornamentali, la tariffa applicate dalla Regione Marche costituiscono un SAD, in quanto inferiori rispetto alla media delle altre Regioni.</p>	

Valori in €/mc (dati aggiornati al 31/12/2021)	Media nazionale	Regione Marche	Qualifica sussidio
Sabbia e ghiaia	0,598	0,71	SAF
Pietre ornamentali	1,494	0,80	SAD
Calcare	0,469	1,30	SAF
Argilla	0,361	0,42	SAF

Tabella 40 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo

Categoria:	Energia 
Nome del sussidio:	Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza
[Codice CSA sussidio]	...
Norma di riferimento:	Incentivi concessi con decreto del Dirigente della P.F. Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti n. 9 del 25/01/2018 (RM)
Co-finanziamento dall'UE:	Si
Anno di introduzione:	2018
Anno di cessazione (ove previsto):	A regime
Descrizione:	La Regione Marche, all'interno dell'asse 4 – Azione 12.1 del POR Fesr 2014-20 ha concesso incentivi alle imprese, volti alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese stesse e delle aree produttive. Tali incentivi sono inoltre volti a supportare l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto
Aliquota:	Ordinaria:
/	/
Livello di riformabilità:	Regionale
Qualifica sussidio	SAF

Motivazione:

Tali incentivi concessi dalla Regione Marche hanno lo scopo di garantire la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni dei gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive del territorio regionale, in linea con l'azione portata avanti a livello nazionale e internazionale di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti. Il fine ultimo di tali azioni è proprio quello di adottare la strategia di mitigazione ai cambiamenti climatici e ridurre la dipendenza del settore privato e dell'intera economia da fonti energetiche fossili, inquinanti e poco sostenibili. Oltre all'aspetto ambientale, che rappresenta il fattore primario, la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo di fonti energetiche alternative comportano anche un considerevole risparmio dal punto di vista economico. Di tali incentivi hanno beneficiato 70 imprese del territorio. Il dato riportato fa riferimento agli incentivi liquidati al 31/12/2021, senza considerare quindi quelli che sono stati soltanto concessi. Ulteriori somme sono previste per i bandi degli anni successivi.

	Al 31/12/2021
Effetto finanziario (€) fondi POR Fesr	3.007.031,46

In analogia e per confronto con i dati della Regione Marche, si riportano altri due riferimenti relativamente agli oneri di escavazione per la Regione Lombardia e Regione Puglia in cui si può notare la forte disparità di oneri.

Negli ultimi anni, la Puglia e la Lombardia hanno riformato la normativa regionale in tema di pianificazione e autorizzazione delle attività estrattive, rispettivamente con L.R. 5 luglio 2019, n. 22 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive" e L.R. 8 novembre 2021 n. 20 "Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati". In entrambi i casi, sono state poste le basi per il recupero e il riutilizzo di materiali inerti, per la promozione della pianificazione territoriale e per il ripristino ambientale dei siti dismessi.

Per quanto riguarda le tariffe estrattive, le due regioni mostrano andamenti contrapposti rispetto ai dati medi nazionali. In Tabella 41, infatti, si nota una differente assegnazione della qualifica del sussidio a seconda che si tratti di valori tariffari superiori (Regione Lombardia) o inferiori (Regione Puglia) alla media nazionale.

Tabella 41 - Confronto con le tariffe delle regioni Lombardia e Puglia

Valori in €/mc (dati aggiornati al 31/12/2011)	Media nazionale	Regione Lombardia *	Qualifica sussidio
Sabbia e ghiaia	0,598	0,70	SAF
Pietre ornamentali	1,494	5,30	SAF
Calcare	0,469	0,49	SAF
Argilla	0,361	0,55	SAF
Valori in €/mc (dati aggiornati al 31/12/2022)	Media nazionale	Regione Puglia	Qualifica sussidio
Sabbia e ghiaia	0,598	0,15	SAD
Pietre ornamentali	1,494	0,99	SAD
Calcare	0,469	0,12	SAD
Argilla	0,361	0,13	SAD

*Dalla LR 8 novembre 2021 n. 20, l'operatore versa le somme di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), per l'84 per cento al comune o ai comuni di cui all'articolo 16, comma 2, lettere a) e d), per il 14 per cento alla provincia di riferimento o alla Città metropolitana di Milano, e, per il restante 2 per cento, alla Regione. Le somme sono utilizzate

dai comuni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 27, comma 9, per la realizzazione di infrastrutture e interventi di recupero ambientale dell'area indirettamente interessata dall'attività estrattiva ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto di coltivazione e recupero.

5.3 REGIONE SARDEGNA

Nell'ambito del processo di individuazione dei sussidi ambientali, la Regione Sardegna ha individuato un contributo (con effetto finanziario da quantificare) a favore dell'Associazione Is Caravius di Nuxis⁹⁴ per iniziative di valorizzazione del territorio e di animazione inerenti all'uso consapevole dei prodotti del bosco. Nella Tabella 42 sono riportate le informazioni inerenti al sussidio.

La qualifica di SAF è essenzialmente dedotta dall'obiettivo del sussidio, definito nella norma istitutiva, ove si fa riferimento esplicito alla riduzione degli impatti ambientali dell'attività economica sussidiata (favorevole "per definizione") o dalla presenza di "condizionalità ambientali" in grado di compensare, mitigare o limitare possibili effetti negativi.

Tabella 42 - Valorizzazione del territorio e uso consapevole dei prodotti del bosco.

Categoria:	Valorizzazione ambientale del Bosco (Altri settori)
Nome del sussidio:	Contributo a favore dell'Associazione Is Caravius di Nuxis per iniziative di valorizzazione del territorio e uso consapevole dei prodotti del bosco.
[Codice CSA sussidio]	...
Norma di riferimento:	Legge regionale 17/2021. DGR 49/44 del 17.12.2021
Co-finanziamento dall'UE: no	No
Anno di introduzione:	2021
Anno di cessazione (ove previsto)	2022
Descrizione:	Con Legge 22 novembre 2021, n. 17 la Regione Sardegna ha destinato, tra le altre cose, un contributo di 70.000 euro all'Associazione culturale Is Caravius per iniziative di valorizzazione del territorio e di animazione inerenti l'uso consapevole dei prodotti del bosco.
Tipo di sussidio:	Contributo di funzionamento, sussidio diretto On-budget
Aliquota:	-
Livello di riformabilità:	Regionale
Qualifica sussidio:	SAF
Motivazione:	La Legge regionale sarda 22 novembre 2021, n. 17 "Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario in materia di sviluppo economico e sociale", all'Art. comma 1, ha previsto che "Per le finalità riportate nella presente Legge sono autorizzati contributi di natura corrente ed interventi per complessivi euro 13.618.800 di cui euro 9.838.800 per l'anno 2021, euro 2.690.000 per l'anno 2022 ed euro 1.090.000 per l'anno 2023. Con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente per materia sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie."; Tale norma prevede, nella succitata tabella, un contributo di € 70.000,00 sulla Missione 5 Programma 2 all'Associazione "Is Caravius" di Nuxis quale contributo di funzionamento. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/44 del 17 dicembre 2021 "Contributo a favore dell'Associazione Is Caravius di Nuxis per iniziative di valorizzazione del territorio e di animazione inerenti l'uso consapevole dei prodotti del bosco. Criteri e modalità di comma 1. (Cap. SC 08.9437, missione 5, programma 02, titolo 1, macro

⁹⁴ Is Caravius è un monte parte del massiccio del Sulcis-Gutturu Mannu. Si trova sul confine sudoccidentale della Riserva WWF di Monte Arcosu e la sua cima segna il confine fra i territori comunali di Siliqua, Nuxis e Assemini.

aggregato 104 attribuzione delle risorse di cui alla Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, Art. 4, annualità 2021) sono stati definiti le modalità ed i criteri per l'attribuzione delle risorse. Nel dettaglio, oggetto del contributo di funzionamento è stata l'attività di tutela, promozione e valorizzazione del territorio ed in particolare del bosco e del sottobosco attraverso diverse iniziative di carattere locale, regionale o di più vasta portata, in funzione della disponibilità delle risorse finanziarie dedicate, al fine di:

- tutelare la risorsa naturale mediante lo sviluppo della consapevolezza e della conoscenza delle buone pratiche;
- promuovere le valenze ambientali del territorio del Sulcis, gravato da una pesante crisi economica;
- diversificare l'offerta turistica e portarla verso scelte più mature e rispettose del contesto naturale boschivo.

L'Associazione organizza attività di sensibilizzazione e valorizzazione del patrimonio boschivo locale attraverso: □ mostre □ corsi □ seminari □ sagre □ manifestazioni ludico ricreative e sportive ed altre iniziative di varia natura, tutte specificatamente orientate a tutelare, far conoscere ed apprezzare i prodotti del bosco e del sottobosco al fine di diffondere la conoscenza e la consapevolezza del valore dello stesso.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

5.4 DATI REGIONALI ISPRA

In questo paragrafo riportiamo tre schede di rilevazione di SAF, a cura dell'Ispra, con riferimento alle Certificazioni ambientali, considerando sia le agevolazioni finanziarie che i finanziamenti diretti e tenendo conto dei contenuti presenti nella quarta edizione del Catalogo 2019-2020.

Nella Tabella 43 si riportano le informazioni inerenti al SAF nazionale, adottato nel 2016 e non ancora inserito nel Catalogo nazionale, nell'ambito del Codice degli Appalti, finalizzato alla riduzione delle fidejussioni per i soggetti partecipanti in possesso di EMAS, Ecolabel e ISO 14001.

Tabella 43 Riduzione delle garanzie fideiussorie per gli operatori economici partecipanti alle procedure pubbliche

Categoria:	Altro				
Nome del sussidio:	Riduzione delle garanzie fideiussorie per gli operatori economici che partecipano a procedure pubbliche essendo in possesso di EMAS, Ecolabel o ISO 14001.				
[Codice CSA sussidio]	...				
Norma di riferimento:	D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici - Art. 93, comma 7.				
Co-finanziamento dall'UE:	-				
Anno di introduzione:	2016				
Anno di cessazione (ove previsto):	-				
Descrizione:	Agevolazioni finanziarie per le certificazioni ambientali attraverso una riduzione dell'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione EMAS e del 20% per quelli in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE.				
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
		n. d.	n. d.		
Livello di riformabilità:					
Qualifica sussidio	SAF				
Motivazione:	<p>La riduzione delle garanzie fideiussorie per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione in caso di possesso delle certificazioni ambientali EMAS, Ecolabel o ISO 14001 è giustificata dalla riduzione dell'impatto ambientale (costo sociale) delle attività svolte dalle organizzazioni in possesso delle suddette certificazioni e "compensa" i maggiori costi sostenuti da tali organizzazioni che hanno avviato dei processi di "internalizzazione" dei suddetti costi sociali, attraverso la garanzia del continuo miglioramento ambientale delle proprie prestazioni ambientali, oltre ai limiti di Legge in vigore.</p> <p>L'Agevolazione prevede che nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione EMAS o del 20% in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20% per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).</p>				
	2015	2016	2017	2018	2019
Effetto finanziario (mln €):	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.

In Tabella 44 si riporta un aggiornamento Ispra dei SAF regionali, ritenuti di interesse per il Catalogo, aggiornati al 2021. I sussidi individuati sono relativi ai settori del recupero ambientale e del territorio, sviluppo sostenibile e alla VIA, riguardano le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige (Trento) e Umbria. La tabella non riporta l'effetto finanziario.

Tabella 44 - SAF regionali da agevolazioni finanziarie

Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	ISO 14001	Settore Ambientale
Delibera della Giunta Regionale del 19/04/2021, n. 608 Art. 10 L.R. 22/2019 - Integrazione Delibera della Giunta Regionale n. 2354/2019 - statistica mineraria e tariffa sulle attività estrattive 2021 (anno solare 2020) - differimento termini con sospensione temporanea sanzioni amministrative Art. 33 comma 5 e 8 L.R. 22/2019. Pubblicata nel B.U. Puglia 26 aprile 2021, n. 59.	Articolo 6 Il titolare dell'autorizzazione può scomputare dal calcolo della tariffa le seguenti premialità: • il 5% per le ditte in possesso di Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001; • il 5% dell'ammontare totale per le ditte in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale con registrazione EMAS.	2021	Si	Puglia	Si	No	Si	Recupero ambientale territorio, Sviluppo sostenibile
Delibera della Giunta Regionale del 19/04/2021, n. 608 Art. 10 L.R. 22/2019 - Integrazione Delibera della Giunta Regionale n. 2354/2019 - statistica mineraria e tariffa sulle attività estrattive 2021 (anno solare 2020) -	Articolo 6: ...Il titolare dell'autorizzazione può scomputare dal calcolo della tariffa le seguenti premialità: • il 5% per le ditte in possesso di Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001; • il 5% dell'ammontare totale per le ditte in possesso di un	2021	Si	Puglia	Si	No	Si	Recupero ambientale territorio, Sviluppo sostenibile

Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	ISO 14001	Settore Ambientale
differimento termini con sospensione temporanea sanzioni amministrative Art. 33 comma 5 e 8 L.R. 22/2019. Pubblicata nel B.U. Puglia 26 aprile 2021, n. 59.	Sistema di Gestione Ambientale con registrazione EMAS.							
L.R. 08/03/2021, n. 3 Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria. Pubblicata nel B.U. Umbria 10 marzo 2021, n. 16, S.S. n. 1.	Art. 3 - Modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Cave) - ...8. Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS la garanzia prevista dal comma 1 è ridotta del 40%.	2021	Si	Umbria	Si	No	Si	Recupero ambientale territorio, Sviluppo sostenibile
Delibera della Giunta Regionale del 26/11/2021, n. 1834 L.R. 13/2021, Art. 4 - Oneri istruttori per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, di screening di VAS e di VAS. Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2021, n. 49.	Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, gli oneri istruttori sono ridotti del 50%.	2021	Si	Friuli-Venezia Giulia	Si	No	Si	VIA
Delibera della Giunta Regionale del 29/09/2020, n. 652 Approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie	Art. 6 Riduzioni. Gli importi delle garanzie finanziarie come sopra calcolati sono ridotti: fino al 25% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO	2020	Si	Lazio	Si	No	Si	Recupero ambientale territorio, Sviluppo sostenibile

Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	ISO 14001	Settore Ambientale
conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle cave ai sensi della L.R. 17/2004. Pubblicata nel B.U. Lazio 6 ottobre 2020, n. 122	14001, rilasciata da organismo accreditato, relativa all'impresa esercente e che comprenda anche la gestione del sito di cava identificato nel medesimo certificato; fino al 50% in presenza di registrazione EMAS							
Delibera della Giunta Regionale del 05/04/2019, n. 17-8699 Art. 33 della L.R. 17 novembre 2016, n. 23. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie. Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 aprile 2019, n. 17.	Allegato 1 Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, Cave e miniere - Art. 33 della L.R. 17 novembre 2016, n. 23. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari 3. Sono confermate le riduzioni della garanzia finanziaria (fidejussione o polizza assicurativa o altra idonea garanzia) nel caso in cui l'impresa esercente sia in possesso di certificazione o registrazione ambientale, nelle seguenti misure: fino al 25% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato	2019	Si	Piemonte	Si	No	Si	Recupero ambientale territorio, Sviluppo sostenibile

Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	ISO 14001	Settore Ambientale
	relativa all'impresa esercente e che comprenda anche la gestione del sito di cava; del 50% in presenza di registrazione EMAS.							
Delibere n. 1 e 2 del 28 gennaio 2016 del Comitato tecnico interdisciplinare cave	Sono stati aggiornati i parametri per il calcolo delle cauzioni di cava stabilendone una riduzione del 50 % in caso di possesso di EMAS e del 40 % in caso di possesso di ISO 14001.	2016	Si	Trentino-Alto Adige (Trento)	Si	No	Si	Recupero ambientale territorio, Sviluppo sostenibile
L.R. 25/03/2015, n. 35 - Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla L.R. n. 104/1995, L.R. n. 65/1997, L.R. n. 78/1998, L.R. n. 10/2010 e L.R. n. 65/2014. Pubblicata nel B.U. Toscana 30 marzo 2015, n. 16, parte prima.	Articolo 26 - Le garanzie finanziarie sono ridotte del 15% per le imprese registrate EMAS e del 10% nel caso di imprese in possesso della ISO 14001.	2015	Si	Toscana	Si	No	Si	Recupero ambientale territorio, Sviluppo sostenibile

Infine, si riporta, in

Tabella 45 un aggiornamento Ispra dei SAF regionali, da finanziamenti, sempre aggiornati al 2021. I sussidi individuati sono relativi alla certificazione ambientale, sviluppo sostenibile ed energia. Le regioni coinvolte sono: Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. Anche in questo caso non è individuato l'effetto finanziario.

Tabella 45 - SAF regionali da finanziamenti

Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	ISO 14001	Settore Ambientale
L.R. 14/07/2021, n. 11 Istituzione dei distretti logistico-ambientali. Pubblicata nel B.U. Lazio 15 luglio 2021, n. 70.	Art. 6 Progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali - 2. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i progetti che, coerentemente con i contenuti del Piano di distretto, perseguano uno o più dei seguenti obiettivi: n) l'adesione da parte dei soggetti gestori del progetto, a Sistemi di gestione ambientale (SGA) e a forme di certificazione volontaria (ISO 14001, EMAS, Ecolabel,);	2021	Si	Lazio	Si	Si	Si	Certificazioni ambientali, Sviluppo sostenibile
Delibera della Giunta Regionale del 07/04/2021, n. 11/4536 Bando di sostegno alle M.P.M.I. per l'innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia - Edizione 2021: approvazione dei criteri attuativi. Pubblicata nel B.U. Lombardia 12 aprile 2021, n. 15.	Allegato A - Spese Ammissibili: Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa, al netto dell'IVA.... c) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto (es. ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, ecc.);	2021	Si	Lombardia	Si	Si	Si	Certificazioni ambientali, Sviluppo sostenibile
D. Dirig. Reg. 10/11/2021, n. 15235 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle	6.1 Interventi ammissibili - Lettera H) e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO 14001, EMAS, GlobalGap.	2021	Si	Lombardia	Si	No	Si	Certificazioni ambientali, Sviluppo sostenibile

Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	ISO 14001	Settore Ambientale
aziende agricole". Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande. Pubblicato nel B.U. Lombardia 18 novembre 2021, n. 46.								
Veneto Delibera della Giunta Regionale del 02/11/2021, n. 1510 Piano Sviluppo e Coesione della Regione del Veneto (PSC Veneto) - Sezione Speciale, Area Tematica "Competitività imprese". Misure ex Fesr (Asse 3, Azioni 3.1.1 e 3.3.1). Bando per l'erogazione di contributi finalizzati al riposizionamento competitivo delle PMI, al sostegno agli investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare. (Delibera CIPE (ora CIPRESS) n. 39 del 28/07/2020, CIPRESS n. 2 del 29/04/2021 e n. 30 del 29/04/2021). Pubblicata nel B.U. Veneto 5 novembre 2021, n. 146.	Art. 6 Spese ammissibili. Punto c) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni ISO 14001 EMAS...	2021	Si	Veneto	Si	No	Si	Certificazioni ambientali, Sviluppo sostenibile

Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	ISO 14001	Settore Ambientale
Delibera della Giunta Regionale del 27/01/2020, n. 90 POR Fesr 2014-2020. Asse 4. Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza". Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese". Terzo Bando. Pubblicata nel B.U. Veneto 7 febbraio 2020, n. 16	Art. 6 Spese ammissibili. 6.1 Sono ammissibili le seguenti spese: ... d) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e EN ISO 14001 nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) ... 10.10 A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai commi 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7 e 10.8, la seguente documentazione: ... g) eventuali certificati di gestione ambientale o energetica EMAS o ISO 14001;	2020	Si	Veneto	Si	No	Si	Energia
D. Dirig. Reg. 14/12/2020, n. 15676 - Lombardia, Allegato 1 - Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Manuale per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti - Scheda di Operazione - Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese -	Allegato 1 Investimenti sostenuti Gli interventi sono ammissibili solo se aventi effetti sul territorio della Regione Lombardia. L'Operazione fornisce un sostegno per la realizzazione di investimenti, commisurati e coerenti rispetto all'attività agrituristica prevista dal certificato di connessione, e	2020	Si	Lombardia	Si	Si	Si	Certificazioni ambientali

Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	ISO 14001	Settore Ambientale
Sottomisura 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole - Operazione 6.4.01 - Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per l'operazione 6.4.01 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche". Pubblicato nel B.U. Lombardia 22 dicembre 2020, n. 52.	finalizzati a: ... 5. Acquisto di applicazioni e programmi informatici, compresa la predisposizione di siti aziendali e la certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO 14001, EMAS e GlobalGap e/o di marchio Ecolabel turistico, funzionali allo svolgimento dell'attività agriturbistica							
Delibera della Giunta Regionale del 27/05/2019, n. 32-9081 - Piemonte, Allegati C e D - Disposizioni attuative di misura - Parte B - Specifiche - Priorità 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze - Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura Art. 48 par. 1 lett. e), i), j) Reg. (UE) n. 508/2014. Pubblicata nel	Tra le spese ammissibili sono previste le spese di adesione a sistemi di certificazione ambientale e di ecogestione (ad esempio EMAS)	2019	Si	Piemonte	Si	No	Si	Certificazioni ambientali

Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	ISO 14001	Settore Ambientale
B.U. Piemonte 27 giugno 2019, n. 26.								
POR Fesr 2014-2020. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Sub-azione A "Settore manifattura". Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese del settore manifatturiero e dell'artigianato di servizi". Pubblicata nel B.U. Veneto 14 giugno 2019, n. 64.	Tra le spese ammissibili sono comprese EMAS ed ISO 14001.	2019	Si	Veneto	Si	No	Si	Certificazioni ambientali
D. Dirig. Reg. 18/11/2019, n. 19290 AdP per il rilancio competitivo dell'area costiera livornese - approvazione Bando "Voucher Microinnovazione e per le Industrie Creative". Pubblicato nel B.U. Toscana 4 dicembre 2019, n. 49, parte seconda, supplemento n. 211	... B.2.4 - Supporto alla certificazione avanzata Descrizione Si tratta di servizi di supporto all'innovazione e all'implementazione dei sistemi di gestione aziendali con l'obiettivo di ottenere la loro certificazione secondo gli standard relativi alle certificazioni ambientali (ISO 14001, registrazione EMAS). Includono inoltre servizi connessi a schemi certificativi di prodotto (Ecolabel). ...	2019	Si	Toscana	Si	Si	Si	Sviluppo sostenibile

Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	ISO 14001	Settore Ambientale
	Contenuto • supporto tecnico all'implementazione di sistemi di gestione e alla certificazione di sistema secondo schemi di enti normativi e regolamentari di rilevanza internazionale quali ad esempio: - supporto tecnico al processo di registrazione EMAS, - supporto tecnico alla gestione del processo di certificazione UNI EN ISO 14001 - supporto tecnico alla certificazione di prodotto (es. Ecolabel)							
Delibera della Giunta Regionale del 02/12/2019, n. 11/2570 Bando per l'innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia: approvazione dei criteri attuativi - fase 3. Pubblicata nel B.U. Lombardia 5 dicembre 2019, n. 49.	Allegato A Spese ammissibili ... c) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto (es. ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, EPD, LCA ecc.);	2019	Si	Lombardia	Si	Si	Si	Certificazioni ambientali, Sviluppo sostenibile

5.5 CONCLUSIONI DALL'ESPERIENZA REGIONALE

Dall'insieme delle misure rilevate a livello regionale, in questo Catalogo e in quello precedente, emergono diverse opportunità di intervento e appare importante la necessità e opportunità di sottoporre a continue valutazioni periodiche l'apparato dei sussidi esistenti, per verificarne l'efficacia ambientale e l'efficienza economico-sociale.

Rispetto ai sussidi diretti sarà importante nei prossimi anni estendere l'azione di mappatura degli interventi regionali a tutte le regioni, allargando anche il perimetro di osservazione a politiche che al momento sono state trattate solo marginalmente, ad esempio le politiche a sostegno del Trasporto pubblico locale, o non considerate come le misura di incentivazione alle imprese non ricomprese nei fondi comunitari.

Riguardo i sussidi indiretti si sottolinea la necessità da una parte e l'opportunità dall'altra, di interpretare l'azione regionale nel più ampio contesto della finanza sostenibile e costruire strumenti di natura tributaria, nei limiti che la disciplina statale impone alla libertà d'azione decentrata, in grado di affiancare e rafforzare gli strumenti tipici della finanza sostenibile. Da questo punto di vista, si richiama il processo in essere, a livello europeo, che vede nella Tassonomia e nella nuova Strategia sulla Finanza sostenibile, importanti strumenti di indirizzo da adottare anche a livello regionale e locale.

È inoltre auspicabile che si attivino forme di interlocuzione con la Stato che possano aprire la strada ad un utilizzo più attivo e consapevole della leva fiscale come strumento di politica ambientale regionale.

Al fine di ottenere indicazioni specifiche e complete di modifica dei sussidi da riformare a livello regionale, si sottolinea l'importanza di considerare sia fattori di pressione sulla biodiversità come identificati nel Catalogo nazionale, sia i fattori delle pressioni potenziali sulla biodiversità.

In tale processo assumono rilevanza strumenti analitici ed elementi operativi: costruire informazioni solide e aggiornate su natura e dimensione dei sussidi; sviluppare analisi costi-benefici dei sussidi; considerare politiche alternative che possano raggiungere gli stessi obiettivi con minori effetti negativi sull'ambiente e la biodiversità; tener conto, in un'ottica di integrazione e coordinamento, delle misure adottate a livello di amministrazioni centrali al fine di evitare sovrapposizioni, duplicazioni e spreco di risorse; inserire il processo di riforma e trasformazione dei sussidi regionali in più ampi processi di riforma fiscale verde.

6. CONCLUSIONI

6.1 ELEMENTI DESUMIBILI DALL'ESPERIENZA DI VALUTAZIONE DEL CATALOGO

Come evidenziato nelle precedenti edizioni del Catalogo, l'individuazione dei sussidi dannosi o favorevoli sotto il profilo ambientale è un'attività valutativa complessa, che va inquadrata nell'ambito dei seguenti principali filoni di valutazione delle politiche pubbliche coinvolte dalla definizione – molto ampia – di sussidi, prevista dalla norma istitutiva:

- **politiche di spesa pubblica**, con relativi processi di *greening* della spesa, sia di tipo corrente (es. incentivi alla produzione), che in conto capitale (es. incentivi diretti agli investimenti produttivi). L'analisi dei sussidi lungo questo filone può coprire un'area molto ampia (incentivi statali, delle regioni e degli enti locali rivolti a imprese e famiglie), su cui al momento si riscontrano problematiche di raccolta dei dati che possono essere superate attraverso il rafforzamento della collaborazione con le diverse amministrazioni depositarie di tali informazioni;
- **politica fiscale**, e relativo processo di riforma verso una sempre maggiore integrazione degli aspetti ambientali. In particolare, il Catalogo pone sotto osservazione le cosiddette “spese fiscali” ovvero le esenzioni o agevolazioni concesse a specifiche categorie di beneficiari, che derogano al sistema “ordinario” di un regime di tassazione (IRPEF, IRES, IVA, accise, ecc.). Va sottolineato che questo ambito di riforma fiscale non riguarda solamente le agevolazioni concesse nell'ambito delle cosiddette “imposte ambientali” della definizione di Eurostat (e loro sub-classificazione in imposte riguardanti i prodotti energetici, i veicoli di trasporto, l'inquinamento e l'uso delle risorse), bensì riguarda tutte le forme di fiscalità;
- **politiche e regolazioni tariffarie** (elettricità, gas, acque, rifiuti), e relativo processo di riforma per tener conto, da un lato, della necessità di fornire a utilizzatori primari e utenti finali opportuni segnali di prezzo della scarsità delle risorse naturali utilizzate e della necessità di internalizzare le esternalità ambientali, dall'altro, dell'esigenza di incentivare forme di produzione ecosostenibili o interventi di efficienza e risparmio nell'uso della risorsa. Anche in questo ambito si auspica un rafforzamento della collaborazione con gli altri soggetti competenti nella condivisione di informazioni e dati, *in primis* con ARERA.

Sebbene il Catalogo si sia posto, sin dall'inizio, unicamente come strumento informativo, a partire dalla prossima edizione e in considerazione della crescente attenzione politica sul tema (che ha portato tra l'altro alla riforma di cinque SAD) sarà integrato con specifiche proposte di riforma in una apposita relazione così come richiesto dalla riformulazione dell'art. 68 della L. 221/2015.

È necessario, quindi, approfondire le valutazioni effettuate nell'ambito del Catalogo con riferimento agli scenari di sviluppo di tecnologie, carburanti e innovazioni che potrebbero essere impiegate in alternativa a quelle dannose per l'ambiente, corredando il Catalogo di informazioni utili al decisore per la successiva fase di riforma o rimozione dei sussidi dannosi. In particolare, sarebbe opportuno che le valutazioni tenessero conto dell'intero ciclo di vita, per evitare effetti

ambientali distorsivi. Questa raccomandazione, già in parte attuata per specifiche schede del Catalogo, potrà essere rafforzata nelle edizioni successive, soprattutto a patto di sviluppare le necessarie collaborazioni con gli enti esperti in materia di nuove tecnologie verdi e carburanti puliti. Inoltre, sarebbe importante sviluppare gli effetti occupazionali degli schemi di incentivazione, in maniera tale da mettere in grado i lettori di bilanciare meglio le valutazioni ambientali formulate dal Catalogo con le necessarie considerazioni economiche e sociali.

✓ Attualmente, in quanto strumento informativo, una sua dimensione di utilità risiede nel **miglioramento della trasparenza sui fondamenti istitutivi** (ricostruzione delle fonti normative, finalità, durata, previsioni d'impatto finanziario, ecc.) **dei diversi regimi agevolativi**, spesso nascosti fra le maglie di normative complesse, stratificatesi nel tempo.

✓ L'utilità informativa del Catalogo dei sussidi dannosi o favorevoli dal punto di vista ambientale già non era, ovviamente, esaurita dalla semplice attività di catalogazione. Per molti sussidi sono state individuate basi di dati (indicatori, inventari delle emissioni, ecc.), analisi empiriche, rassegne di casi studio di letteratura, manuali di valutazione ambientale, che consentono non solo una catalogazione, ma anche una quantificazione, seppur non sistematica, degli impatti o dei benefici ambientali delle attività sussidiate (grado di merito ambientale del sussidio). Queste fonti informative possono essere utili anche al di fuori del Catalogo, sia nella pubblica amministrazione (ad es. nell'ambito delle procedure di VIA, VAS e CBA), sia nel settore privato, fornendo agli operatori di mercato elementi conoscitivi utili a chiarire i possibili scenari evolutivi delle politiche pubbliche, sostenendoli nelle necessarie analisi di sensitività e di rischio che permettono agli operatori dell'economia reale e ai mercati finanziari di operare in maniera più razionale e trasparente (adottando ad esempio misure preventive o di copertura dei rischi).

✓ In questa edizione del catalogo è stata condotta per la prima volta un'analisi della coerenza delle politiche con i principi europei sull'economia circolare di un ampio insieme di sussidi ambientalmente significativi attualmente in vigore nella legislazione italiana. Il metodo utilizzato ha confini e limiti precisi; non pretende di sostituire altre metodologie più sofisticate per la valutazione delle sovvenzioni, né suggerisce una specifica riforma della politica delle sovvenzioni, bensì vuol fornire informazioni relative alla valutazione della coerenza dei sussidi con i principi EC. L'analisi svolta ha permesso di evidenziare eventuali meccanismi incentivanti in potenziale contrasto con i principi di circolarità o sussidi favorevoli per l'economia circolare, ma poco noti (non essendo stati concepiti principalmente a questo scopo), e gli elementi di comunanza o di differenza fra i criteri di valutazione della compatibilità ambientale dei sussidi e i criteri di economia circolare. L'intento di fondo è di fornire un contributo su come migliorare l'efficacia delle politiche di sviluppo sostenibile attraverso una maggiore integrazione delle politiche ambientali con quelle riguardanti la transizione verso un'economia circolare.

✓ L'esercizio di analisi dei singoli sussidi sotto il profilo ambientale permette di individuare possibili opzioni di miglioramento della compatibilità ambientale del sussidio: si tratta prevalentemente di sussidi "incerti" (con effetti ambientali divergenti) o dannosi (SAD) che potrebbero essere oggetto di riforma e diventare sussidi favorevoli per l'ambiente (SAF) mediante l'introduzione di requisiti e condizionalità ambientali. In questi casi, il decisore pubblico competente può considerare non solo l'ipotesi di rimuovere il sussidio dannoso, ma anche l'opzione di una "trasformazione del sussidio", per migliorarne l'efficacia ambientale e l'efficienza economico-sociale per la collettività: visto che lo Stato, per ogni sussidio affronta delle spese o

rinuncia ad un gettito, può chiedere che siano perlomeno ridotte le esternalità negative per la collettività o, viceversa, rafforzati i benefici ambientali associati all'attività sussidiata.

✓ L'esperienza valutativa del Catalogo ha un carattere "ex post". Sarebbe interessante valutare l'estensione delle attività valutative del Catalogo anche alle fasi ex ante, di impostazione e proposta di nuove misure, attraverso **una valutazione ex ante dei sussidi**, intervenendo sulla disciplina della AIR (Analisi d'impatto della Regolamentazione). Anche in questo caso, l'attuazione di questa disposizione richiederebbe una forte intensificazione dei rapporti di collaborazione fra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, estensore del Catalogo, e le altre amministrazioni centrali.

In sintesi, sulla base delle informazioni fornite dal Catalogo, il sistema di Governo può considerare diverse opzioni di intervento, che vanno dall'ipotesi di rimuovere gradualmente il sussidio dannoso puntando a recuperare il gettito per altri utilizzi (anche prevedendo forme di riutilizzo favorevoli all'ambiente all'interno del settore interessato, per minimizzare eventuali impatti sociali o sulla competitività internazionale), all'ipotesi di una semplice riforma del sussidio, confermandone l'esborso finanziario ma introducendo requisiti ambientali per la sua erogazione.

6.2 CONSIDERAZIONI FINALI

Con il 5° Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Dannosi e dei Sussidi Ambientalmente Favorevoli, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prosegue nel suo impegno di fornire ai cittadini, alle imprese e agli studiosi un importante strumento di conoscenza, al Parlamento e al Governo un importante strumento di conoscenza, ma anche di decisione.

Il Catalogo è ormai riconosciuto come un importante prodotto da OCSE, Commissione Europea e mondo della ricerca; l'Italia si è collocata a livello internazionale fra i Paesi che guidano la riflessione sul tema dei sussidi e dell'impatto che il sistema fiscale ha sull'ambiente. Il CITE sta lavorando a una riforma dei SAD, collocandola utilmente al servizio dell'economia, dell'ambiente e della solidarietà sociale, in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Spostare il carico fiscale dal lavoro e dalle imprese verso l'inquinamento e lo sfruttamento di risorse naturali renderebbe l'economia più efficiente nel breve e nel lungo periodo - come già proponeva il Libro Bianco su Crescita, Competitività e Occupazione di Jacques Delors, Presidente della Commissione europea nel 1993, prima di Rio - contribuirebbe a contrastare le crisi ambientali (clima, biodiversità e capitale naturale in primis), salvaguardando i principi di necessaria solidarietà verso i più sfortunati, particolarmente nei tempi di crisi.

Se l'intuizione di eliminare i sussidi ambientalmente dannosi è chiara e forte, e scientificamente robusta, la decisione politica è più difficile. Vi sono interessi pre-esistenti, agevolazioni non più necessarie, transizioni da assicurare in settori vulnerabili. L'idea di riformare i sussidi ambientalmente dannosi nell'ambito di uno sforzo collettivo e solidale di revisione delle spese fiscali potrebbe essere un percorso da seguire, evitando che ciascun gruppo di beneficiari debba difendere il proprio interesse particolare contro l'interesse generale. In tal senso si colloca la nuova impostazione del Catalogo ritenuta necessaria dalla prossima edizione. Il documento verrà integrato con specifiche proposte di riforma in una apposita relazione così come richiesto dalla riformulazione dell'art. 68 della L. 221/2015. Si cercheranno, per ciascun sussidio, ambiti di riformabilità (ad es. a livello internazionale, comunitario, nazionale) e possibili opzioni di riforma, gradualità e compensazione, aiutando i decisori politici a vagliare le diverse ipotesi e a formulare le proprie scelte. Gli attuali impegni presi dall'Italia in ambito G7 (uscita dai FFS dal 2025) necessitano di porre l'attenzione sulle misure da riformare, nel breve e nel lungo tempo. Sarà necessario restringere il campo di indagine ai sussidi riconosciuti tali dagli studi della Commissione europea⁹⁵ tralasciando, da un lato, le misure più generali di fiscalità ambientale rispettando la definizione stringente di spesa fiscale (es. Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio e IVA); dall'altro, le misure per le quali è già prevista una valutazione ambientale ex ante (PAC, Politica di coesione, PNRR); nonché, quelle di responsabilità regionale.

È importante ricordare che una riforma fiscale ecologica, che riduca significativamente il carico fiscale sul lavoro e altre imposte distorsive del mercato, è possibile non solo a parità di gettito fiscale (l'approccio tradizionale), ma è possibile anche qualora si decida di ridurre il carico fiscale generale.

⁹⁵ [European Commission, Directorate-General for Energy, Badouard, T., Bon Mardion, J., Bovy, P., et al., Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union : final report : 2022 edition, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2833/304199](https://data.europa.eu/doi/10.2833/304199)

Peraltro anche se, un giorno futuro, occorresse procedere a un abbattimento del debito pubblico, o a restituire parte delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'ipotesi di spostamento del carico fiscale della riforma fiscale ecologica resterebbe tecnicamente fattibile e scientificamente coerente.

Lo stesso Segretario Generale dell'ONU Antonio Guterres ci incoraggia in questo senso: *“Il mio messaggio a ciascun Stato Membro è il seguente: non aspettate che gli altri facciano la prima mossa, fate la vostra parte. Per il mondo, vediamo la società civile - guidata dai giovani - pienamente mobilitata per contrastare la crisi climatica. Il settore privato va sempre più progressivamente impegnandosi.*

I governi devono anche mobilitare tutta la forza dei loro poteri di politica fiscale per realizzare la transizione verso economie verdi”, per esempio “tassando il carbonio e l'inquinamento invece del reddito dei cittadini per rendere più facile il passaggio a posti di lavoro verdi sostenibili”, ma anche “eliminando i sussidi ai combustibili fossili e liberando risorse per investire in assistenza sanitaria, istruzione, energie rinnovabili, sistemi alimentari sostenibili e protezioni sociali per la loro popolazione;” inoltre, “impegnandosi a non avviare nuove centrali a carbone. Se tutte le centrali a carbone pianificate diventano operative, non solo saremo chiaramente sopra 1,5 gradi - saremo ben al di sopra dei 2 gradi. Gli obiettivi di Parigi andranno in fumo”.

Né si possono dimenticare gli appelli dell'OCSE per un *“big fat carbon pricing”*, basato su trent'anni di analisi e valutazione sul tema. Un messaggio condiviso anche dalla comunità scientifica: si pensi all'appello dei 1.600 economisti ambientali europei sul *carbon pricing*, in vista della COP26 sul clima a presidenza anglo-italiana; all'appello sui *carbon dividends* di oltre 3.500 economisti nord-americani, fra i quali 28 Premi Nobel e numerosi Ministri del Tesoro e Governatori centrali USA bi-partisan; e all'appello sul clima promosso dal prof. Giorgio Parisi, Premio Nobel per la fisica, che con i primi firmatari, è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica, consegnando 250 mila adesioni della comunità scientifica sulla necessità che le questioni legate alla crisi climatica entrino come problema prioritario nell'agenda politica.

Anche il panel degli scienziati IRP (International Resource Panel), nel loro rapporto su Cambiamenti Climatici ed Efficienza delle Risorse presentato alla COP25 di Madrid, raccomanda l'uso di tasse sulle risorse naturali scarse e la rimozione dei sussidi che ne incoraggino l'uso.

Lo stesso ex-Presidente del Consiglio Mario Draghi in sede ONU ha affermato che *“il Carbon Pricing potrebbe essere uno degli strumenti per accelerare la transizione verde”* (ONU, New York, Tavola rotonda sul clima, 20.9.2021).

L'Unione europea nell'ambito del Green Deal e la Commissione europea nel documento Fit-for-55 ritengono cantieri importanti la revisione di ETD (Direttiva sulla tassazione dell'energia) ed ETS (Mercato di scambio delle quote di emissioni), la preparazione di un CBAM (Meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere) e di tasse sulle risorse naturali.

Il Ministero ha contribuito in maniera significativa sia a livello conoscitivo che di ricerca: non solo con il Catalogo, ma anche con la G20 Peer Review sui Sussidi alle Fonti Fossili dell'Italia del 2017-19, con l'analisi e l'aggiornamento dei sussidi nel Pniec (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) e con il progetto *“Progredire nella Riforma Fiscale Ambientale in Italia e in Europa”*. Quest'ultimo, richiesto dal Mase nel 2017, sostenuto dal Mef e dalla PCM, approvato e finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP), è stato affidato all'OCSE.

Il Governo, infine, nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 2022,⁹⁶ il cui aggiornamento è stato coordinato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con le altre amministrazioni centrali e locali, nonché con il Forum per lo sviluppo sostenibile, evidenzia l'importanza del tema definendo uno specifico Obiettivo Strategico Nazionale: *“Attuare la riforma fiscale ecologica ed espandere l'applicazione dei green bond sovrani”*.

⁹⁶ Attualmente in fase di approvazione da parte del CITE, con il parere favorevole della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (28 settembre 2022).

7. GRUPPO DI LAVORO

La predisposizione del “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” è stata curata dalla Direzione generale economia circolare (EC), diretta dall’ing. Silvia Grandi, coadiuvata dall’arch. Mara Cossu, con il contributo scientifico del gruppo di lavoro composto da:

DOTT. LUCA GRASSI (COORDINAMENTO), DOTT. DARIO D’ANGELO

per la Sogesid S.p.A. da:

DOTT. FEDERICO DROGO, DOTT. MARIO IANNOTTI, DOTT.SSA GRETI LUCARONI, DOTT.SSA LUISA NENCI, DOTT.SSA ANTONIA ORIANI, DOTT. NICOLÒ GIOVANNI TRIA

e per il CNR da:

DOTT.SSA CRISTINA PERETTI.

Un ringraziamento particolare al dott. Aldo Ravazzi Douvan (DG Affari Europei e Internazionali) per i suoi suggerimenti e al dott. Andrea Molocchi (RSE) per il lavoro condiviso.

Anche la quinta edizione del Catalogo si è avvalsa dei dati, informazioni e valutazioni, condivisi da diverse istituzioni, centri di ricerca e autorità indipendenti. In particolare, vorremmo ringraziare:

- il Dipartimento delle Finanze del MEF;
- il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica del Masaf;
- l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Ispra;
- il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali dell’Enea;
- le Regioni Marche e Sardegna;
- la Ricerca sul sistema energetico – RSE S.P.A.

Abbiamo ricevuto contributi in seno allo stesso Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, ringraziamo:

- Dipartimento energia (DiE);
- Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM);
- Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI);
- Direzione generale valutazioni ambientali (VA);
- Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS).

Il Catalogo costituisce uno strumento conoscitivo al servizio di Parlamento, Governo e comunità scientifica; esso tenta di riportare tutte le informazioni rese disponibili e le possibili e legittime diverse valutazioni di esperti e amministrazioni.

Per informazioni e suggerimenti scrivere a ec-udg@mase.gov.it

INDICE ANALITICO

Indice	3
Indice delle Tabelle	4
Indice delle Figure	7
Lista di abbreviazioni ed acronimi	10
Premessa - Foreword	12
Introduzione - Introduction	14
Sintesi – Executive Summary	17
1. Il Catalogo dei Sussidi: definizioni e metodologia	24
1.1 <i>Le definizioni di sussidio</i>	24
1.2 <i>Le principali metodologie</i>	28
1.2.1 Strumenti metodologici	28
1.2.2 Quantificazione del sussidio	29
1.3 <i>Riferimenti bibliografici e web (capitolo 1)</i>	30
2. Il Catalogo dei Sussidi: dati e analisi	31
2.1 <i>Agricoltura & Pesca</i>	35
2.1.1 Introduzione	35
2.1.2 Tavola riassuntiva Agricoltura & Pesca	38
2.1.3 I sussidi indiretti	42
2.1.3.1 Regime speciale IVA per i produttori agricoli	42
2.1.3.2 Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse	43
2.1.3.3 Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo	44
2.1.3.4 Apicoltura in aree montane	45
2.1.4 I sussidi diretti	46
2.1.4.1 Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini	46
2.1.4.2 Sostegno accoppiato per le superfici a soia	48
2.1.4.3 Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso.	49
2.1.4.4 Sostegno accoppiato per le superfici coltivata a pomodoro da trasformazione	50
2.1.4.5 Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro	51

2.1.4.6	Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa	52
2.1.4.7	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte	53
2.1.4.8	Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte.....	55
2.1.4.9	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte in zone montane.....	57
2.1.4.10	Razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia.....	58
2.1.4.11	Misura 4 PSR 2014-2020: Investimenti in immobilizzi materiali.....	59
2.1.4.12	Misura 6 PSR 2014-2020: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.....	60
2.1.4.13	Aiuti nel settore degli ortofrutticoli.....	62
2.1.4.14	Regime di pagamento di base.....	63
2.1.4.15	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	64
2.1.4.16	Pagamento per i giovani agricoltori	66
2.1.4.17	Sostegno specifico: premio base olivo.....	67
2.1.4.18	Sostegno specifico per la zootecnica ovino-caprina	68
2.1.4.19	Indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio	69
2.1.4.20	Misura 2 PSR 2014-2020: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	70
2.1.4.21	Misura 3 PSR 2014-2020: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.....	71
2.1.4.22	Misura 5 PSR 2014-2020: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione.....	72
2.1.4.23	Misura 8 PSR 2014-2020: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste.....	73
2.1.4.24	Misura 10 PSR 2014-2020: Pagamenti agro-climatico-ambientali	74
2.1.4.25	Misura 11 PSR 2014-2020: Agricoltura biologica.....	75
2.1.4.26	Misura 12 PSR 2014-2020: Indennità Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque	76
2.1.4.27	Misura 13 PSR 2014-2020: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o specifici	77
2.1.4.28	Misura 15 PSR 2014-2020: Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste	78
2.1.4.29	Sostegno accoppiato per le superfici a barbabietola da zucchero	79
2.1.4.30	Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza	80
2.1.4.31	Sostegno accoppiato olivicoltura di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale	81

2.1.4.32	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti.....	82
2.1.4.33	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti	83
2.1.4.34	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Distillazione dei sottoprodotti	84
2.1.4.35	Sostegno accoppiato per le superfici a colture proteiche e proteaginose.....	85
2.1.4.36	Sostegno accoppiato per le superfici a leguminose da granella ed erbai di sole leguminose	86
2.1.4.37	Aiuti nel settore apistico.....	87
2.1.4.38	Fondo per finanziare gli investimenti per l’acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali.....	88
2.1.4.39	Produzione zootecnica estensiva.....	89
2.1.4.40	Sviluppo dell’innovazione in agricoltura	90
2.1.4.41	Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori	91
2.1.4.42	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)	92
2.1.4.43	Sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari	93
2.1.4.44	Arresto definitivo delle attività di pesca	95
2.1.4.45	Arresto temporaneo delle attività di pesca.....	97
2.1.4.46	Incentivi pubblici in materia di strumenti di gestione del rischio.....	98
2.1.4.47	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone	100
2.1.4.48	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici	101
2.1.4.49	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici	102
2.1.4.50	Misura 14 PSR 2014-2020: Benessere degli animali.....	103
2.1.4.51	Fondo nazionale per la suinicoltura	104
2.2	<i>Energia</i>	106
2.2.1	Introduzione.....	106
2.2.2	Tavola riassuntiva Energia	112
2.2.3	I sussidi indiretti.....	116
2.2.3.1	Riduzione dell’accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili	116
2.2.3.2	Esenzione dall’accisa sull’energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	117
2.2.3.3	Esenzione dall’imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica.....	118

2.2.3.4	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici.....	119
2.2.3.5	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la navigazione marittima	120
2.2.3.6	Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci (Eliminato dal 2022)	122
2.2.3.7	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.....	123
2.2.3.8	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati.....	124
2.2.3.9	Riduzione dell'accisa sui carburanti per prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	125
2.2.3.10	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi.....	126
2.2.3.11	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione.....	127
2.2.3.12	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi.....	128
2.2.3.13	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze	129
2.2.3.14	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare (Eliminato)	130
2.2.3.15	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	131
	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per i processi produttivi	132
2.2.3.16	A agevolazioni accisa su carburanti e combustibili impiegati dalle Forze armate nazionali	133
2.2.3.17	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	134
2.2.3.18	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri.....	135
2.2.3.19	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui.....	138
2.2.3.20	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati	139
2.2.3.21	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)	140
2.2.3.22	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica - alimentati da combustibili fossili	141

2.2.3.23	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio	143
2.2.3.24	Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment (Eliminato)	145
2.2.3.25	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)	146
2.2.3.26	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas) (Eliminato)	149
2.2.3.27	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone (Eliminato)	150
2.2.3.28	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	151
2.2.3.29	Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza	152
2.2.3.30	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	153
2.2.3.31	Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano	154
2.2.3.32	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	156
2.2.3.33	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.....	157
2.2.3.34	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL.....	159
2.2.3.35	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	160
2.2.3.36	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente	161
2.2.4	I sussidi diretti.....	163
2.2.4.1	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito.....	163
2.2.4.2	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage	165
2.2.4.3	Provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")	166
2.2.4.4	Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008 e ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC	168
2.2.4.5	Incentivi sull'energia prodotta da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili	170
2.2.4.6	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico	172
2.2.4.7	Conto energia.....	175

2.2.4.8	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche.	177
2.2.4.9	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale	178
2.2.4.10	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile.....	179
2.2.4.11	Incentivazione dell'energia prodotta da impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW	181
2.2.4.12	Mercato della capacità	182
2.3	<i>Trasporti</i>	184
2.3.1	Introduzione.....	184
	Focus 1. I costi sociali dell'inquinamento atmosferico in Italia	187
	Monetizzazione del danno per la salute umana dato da PM2,5, PM10, NO _x , SO ₂ , NH ₃ , NMVOCs . Periodo 2010-2019	187
	Quadro normativo.....	188
	Note metodologiche	188
	Gli effetti sulla salute umana	189
	Inventario dei costi.....	190
	Serie storiche	190
	Analisi settoriale.....	194
	Riepilogo e conclusioni.....	198
	Riferimenti del Focus.....	201
2.3.2	Tavola riassuntiva Trasporti	203
2.3.3	I sussidi indiretti.....	205
2.3.3.1	Esenzione delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi.....	205
2.3.3.2	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale.....	206
2.3.3.3	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico.....	208
2.3.3.4	Agevolazione sulla tassa di ancoraggio a beneficio delle navi che utilizzano porti di transhipment	209
2.3.3.5	Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici.....	210
2.3.3.6	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano	211
2.3.3.7	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali	213
2.3.3.8	Riduzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali di rilevanza storica...	214

2.3.3.9	Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	215
2.3.3.10	Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike.....	217
2.3.4	I sussidi diretti.....	217
2.3.4.1	Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci	217
2.3.4.2	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.....	220
2.3.4.3	Incentivo per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan con mezzi di categoria non inferiore a "Euro 5"	221
2.3.4.4	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro	222
2.3.4.5	Fondo rottamazione carri merci.....	223
2.3.4.6	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica.....	224
2.3.4.7	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo M1 nuovo di fabbrica omologato per emissioni fino a 70 gCO ₂ /km.....	226
2.3.4.8	Contributi all'autotrasporto per rinnovo veicoli	228
2.3.4.10	Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane.....	229
2.3.4.11	Disposizioni in materia di autotrasporto.....	230
2.3.4.12	Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO ₂ g/km.....	231
2.3.4.13	Buono mobilità	232
2.4	<i>Altri Sussidi</i>	233
2.4.1	Introduzione.....	233
2.4.2	Tavola riassuntiva Altri Sussidi	235
2.4.3	I sussidi indiretti.....	239
2.4.3.1	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.....	239
2.4.3.2	Esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	241
2.4.3.3	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	242
2.4.3.4	Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua.....	243
2.4.3.5	Bonus Idrico Sociale	244
2.4.3.6	Deroga nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente	246

2.4.3.7	Crediti all'exportazione.....	247
2.4.3.8	Riduzione base imponibile ai fini IMU e TASI.....	248
2.4.3.9	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+.....	249
2.4.3.10	Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione.....	250
2.4.3.11	Detraibilità a fini IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria.....	251
2.4.3.12	Proroga super ammortamento ed ampliamento dell'iperammortamento.....	252
2.4.3.13	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi.....	254
2.4.3.14	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile.....	255
2.4.3.15	Detrazioni del 50% e del 65% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti.....	256
2.4.3.16	Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.....	259
2.4.3.17	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali).....	261
2.4.3.18	Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.....	262
2.4.3.19	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni.....	263
2.4.3.20	Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016	264
2.4.3.21	Credito di imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali.....	265
2.4.3.22	Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto.....	266
2.4.3.23	Detrazione del 19% delle spese veterinarie.....	267
2.4.3.24	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti.....	268
2.4.3.25	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico.....	269
2.4.3.26	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici.....	270
2.4.3.27	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare.....	271
2.4.3.28	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile.....	272
2.4.3.29	Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi.....	273
2.4.3.30	Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso.....	274
2.4.3.31	Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti.....	275

2.4.3.32	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti.....	276
2.4.3.33	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti	277
2.4.3.34	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese	278
2.4.3.35	Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile.....	280
2.4.3.36	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali	281
2.4.3.37	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale	282
2.4.3.38	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile	283
2.4.4	I sussidi diretti.....	284
2.4.4.1	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati.....	284
2.4.4.2	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato.....	285
2.4.4.3	Concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).....	286
2.4.4.4	Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi	287
2.4.4.5	Modifiche in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti.....	288
2.4.4.6	Misure per interventi urgenti di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici	289
2.4.4.7	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina.....	290
2.4.4.8	Fondo per il risparmio di risorse idriche.....	291
2.5	<i>IVA agevolata.....</i>	292
2.5.1	Introduzione.....	292
2.5.2	Tavola riassuntiva IVA agevolata	294
2.5.3	IVA agevolata al 4%	296
2.5.3.1	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente.....	296
2.5.3.2	IVA agevolata per prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati.....	297
2.5.3.3	IVA su fertilizzanti, sia in senso generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura	298

2.5.3.4	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici.....	300
2.5.4	IVA agevolata al 5%	301
2.5.4.1	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	301
2.5.4.2	Riduzione aliquota Iva prodotti per la protezione dell'igiene femminile da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito.....	302
2.5.5	IVA agevolata al 10%	303
2.5.5.1	IVA agevolata per acqua e acque minerali.....	303
2.5.5.2	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico	304
2.5.5.3	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere	306
2.5.5.4	IVA agevolata per oli minerali greggi e oli combustibili	308
2.5.5.5	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	310
2.5.5.6	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda.....	311
2.5.5.7	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso	312
2.5.5.8	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero (Art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457)	313
2.5.5.9	IVA agevolata per prodotti fitosanitari	314
2.5.5.10	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali.....	315
2.5.5.11	IVA agevolata per smaltimento in discarica	316
2.5.5.12	IVA agevolata per locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita.....	317
2.5.5.13	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private	318
2.5.5.14	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito	319
2.6	<i>Tabelle di sintesi</i>	320
2.7	<i>Riferimenti bibliografici e web (capitolo 2)</i>	350

3.	I sussidi nei decreti di emergenza	359
3.1	<i>La risposta fiscale all'emergenza epidemiologica</i>	<i>359</i>
3.1.1	I Decreti di emergenza da Covid-19	360
3.1.2	Impatto ambientale delle misure di prevenzione	367
3.2	<i>La crisi dei prezzi del gas naturale</i>	<i>369</i>
3.2.1	La dipendenza europea dal gas russo	370
3.2.2	Andamento dei prezzi: MI-GAS, PUN e carburanti alla pompa	374
3.2.3	Le misure temporanee di emergenza	378
3.3	<i>Riferimenti bibliografici e web (capitolo 3)</i>	<i>387</i>
4.	Sussidi ad impatto ambientale ed economia circolare	388
4.1	<i>Introduzione</i>	<i>388</i>
4.1.1	Finalità dell'indagine	390
4.1.2	La metodologia di analisi: i principi dell'economia circolare	390
4.2	<i>L'evoluzione del concetto di economia circolare</i>	<i>392</i>
4.2.1	Il primo piano di azione dell'UE per l'economia circolare	393
4.2.2	Le linee guida della Commissione UE sul waste-to-energy in un quadro di economia circolare	395
4.2.3	Il nuovo piano d'azione 2020 della UE per l'economia circolare	396
4.2.4	Il regolamento sulla tassonomia per la finanza sostenibile	397
4.2.5	I sistemi di categorizzazione del CEFEG	399
4.2.6	La modalità di applicazione dei principi di economia circolare all'analisi dei sussidi (analisi di coerenza) 402	
4.3	<i>Risultati Analisi di Circolarità dei sussidi</i>	<i>404</i>
4.3.1	Inquadramento generale analisi sussidi per l'economia circolare	404
4.4	<i>Sussidi dannosi per l'economia circolare</i>	<i>407</i>
4.4.1	Energia	408
4.4.2	Trasporti	414
4.4.3	Agricoltura e pesca	415
4.4.4	Altri Sussidi	416
4.4.5	IVA agevolata	419
4.5	<i>Sussidi favorevoli per l'economia circolare (sfec)</i>	<i>424</i>
4.5.1	Energia	425

4.5.1.1	Rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico (EN.SD.06)	426
4.5.1.2	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche” (conto termico) (EN.SD.08)	428
4.5.2	Trasporti	432
4.5.3	Agricoltura e pesca	435
4.5.4	Altri sussidi	441
4.5.5	IVA agevolata	446
4.6	<i>Confronto dei risultati con i sussidi ambientali del catalogo</i>	450
4.6.1	Sussidi dannosi	450
4.6.2	Sussidi favorevoli	450
4.6.3	Confronto di dettaglio fra la valutazione ambientale e quella di circolarità	451
4.6.4	Conclusioni	453
4.7	<i>Riferimenti bibliografici e web (capitolo 4)</i>	454
5.	Le esperienze regionali	455
5.1	<i>Premessa</i>	455
5.2	<i>Regione Marche</i>	456
5.3	<i>Regione Sardegna</i>	460
5.4	<i>Dati regionali Ispra</i>	462
5.5	<i>Conclusioni dall'esperienza regionale</i>	473
6.	Conclusioni	474
6.1	<i>Elementi desumibili dall'esperienza di valutazione del Catalogo</i>	474
6.2	<i>Considerazioni Finali</i>	477
7.	Gruppo di lavoro	480
	Indice Analitico	481